Sommario

SEZIONE I 6

TITOLO I RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO 6

ART. 1. (RISULTATI DIFFERENZIALI BILANCIO DELLO STATO) 6

TITOLO II MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI 7

ART. 2. (CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE) 7
ART. 3. (AZZERAMENTO E DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA NEL SETTORE ELETTRICO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023) 12
ART. 4. (RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL GAS PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023) 12
ART. 5. (MISURE IN MATERIA DI BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS) 14
ART. 6. (FISCALIZZAZIONE ONERI GENERALI DI SISTEMA IMPROPRI PER ATTUAZIONE OBIETTIVO M1C2-7 PNRR) 15
ART. 7. (MISURE DI CONTENIMENTO DELLE CONSEGUENZE DERIVANTI DAGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE DEL GAS NATURALE) .. 16
ART. 8. (CONTRIBUTI PER MAGGIORE SPESA PER ENERGIA E GAS IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI) 16
ART. 9. (ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/1854 DEL CONSIGLIO DEL 6 OTTOBRE 2022, RELATIVO A UN INTERVENTO DI EMERGENZA PER FAR FRONTE AI PREZZI ELEVATI DELL'ENERGIA) 17
ART. 10. (RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA) 22
ART. 11. (ESTENSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA E DELLA PESCA) 24

TITOLO III MISURE FISCALI 28

CAPO I RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE 28
ART. 12. (MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO) 28
ART. 13. (FLAT TAX INCREMENTALE) 29
ART. 14. (DETASSAZIONE DELLE MANCE PERCEPITE DAL PERSONALE IMPIEGATO NEL SETTORE RICETTIVO E DI SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE) 31
ART. 15. (RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICABILE AI PREMI DI PRODUTTIVITÀ DEI LAVORATORI DIPENDENTI) 32
ART. 16. (DIFFERIMENTO TERMINI DECORRENZA DELL'EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE A SUGAR TAX E PLASTIC TAX) 33
ART. 17. (ALIQUOTA IVA PER PRODOTTI DELL'INFANZIA E PER LA PROTEZIONE DELL'IGIENE INTIMA FEMMINILE) 33
ART. 18. (PROROGA PER IL 2023 DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO PRIMA CASA PER UNDER 36) 35
ART. 19. (NORMA IMPOSTA SOSTITUTIVA AVS-LPP SVIZZERA) 37
ART. 20. (PROROGA ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI) 38
ART. 21. (ESENZIONE IMU SU IMMOBILI OCCUPATI) 39
CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE 41
ART. 22. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI DERIVANTI DA OPERAZIONI INTERCORSE CON IMPRESE LOCALIZZATE IN PAESI O TERRITORI NON COOPERATIVI A FINI FISCALI) 41
ART. 23. (IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RISERVE DI UTILI) 42
ART. 24. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE REALIZZATE DA SOGGETTI ESTERI) 45
ART. 25. (ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI ED ESTROMISSIONE DEI BENI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI) 46
ART. 26. (RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI E PARTECIPAZIONI) 49
ART. 27. (AFFRANCAMENTO QUOTE DI OICR E POLIZZE ASSICURATIVE) 50
ART. 28. (CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ TEMPORANEO PER IL 2023) 52
ART. 29. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA SUI TABACCHI LAVORATI E DI IMPOSTA DI CONSUMO SUI PRODOTTI SUCCEDANEI DEI PRODOTTI DA FUMO) 54
ART. 30. (PROROGA DELLA SCADENZA DELLE CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO E LA RACCOLTA DI GIOCHI PUBBLICI) 59
ART. 31. (TASSAZIONE DELLE OPERAZIONI SU CRIPTO-ATTIVITÀ) 60
ART. 32. (VALUTAZIONE CRIPTO-ATTIVITÀ) 64
ART. 33. (RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ) 65
ART. 34. (REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ) 65
ART. 35. (IMPOSTA DI BOLLO SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ) 66
ART. 36. (RAFFORZAMENTO DEL PRESIDIO PREVENTIVO CONNESSO ALL'ATTRIBUZIONE E ALL'OPERATIVITÀ DELLE PARTITE IVA) 67
ART. 37. (VENDITA DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI) 68
CAPO III MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE 69

ART. 38. (DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI) 69
ART. 39. (REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITÀ FORMALI) 71
ART. 40. (RAVVEDIMENTO SPECIALE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE) 72
ART. 41. (ADESIONE AGEVOLATA E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO) 75
ART. 42. (DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE) 76
ART. 43. (CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE) 80
ART. 44. (RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN CASSAZIONE) 82
ART. 45. (REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI PAGAMENTI DI RATE DOVUTE A SEGUITO DI ACQUIESCENZA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, RECLAMO/MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE) 83
ART. 46. (STRALCIO DEI CARICHI FINO A MILLE EURO, AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015) 84
ART. 47. (DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 30 GIUGNO 2022) 87
ART. 48. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITÀ) 94
CAPO IV ALTRE MISURE FISCALI 97
ART. 49. (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 162 DEL DPR 917 DEL 1986 PER L'IMPLEMENTAZIONE IN ITALIA DELLA C.D. INVESTMENT MANAGEMENT EXEMPTION) 97
ART. 50. (POTENZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA) 99
ART. 51. (ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE) 100

TITOLO IV LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI 101

CAPO I LAVORO E POLITICHE SOCIALI 101
ART. 52. (ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI) 101
ART. 53. (DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE) 102
ART. 54. (INCENTIVI AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEI LAVORATORI) 104
ART. 55. (APE SOCIALE) 106
ART. 56. (OPZIONE DONNA) 107
ART. 57. (PROROGA DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI E DELLA DECONTRIBUZIONE A FAVORE DI GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI) 112
ART. 58. (REVISIONE DEL MECCANISMO DI INDICIZZAZIONE PER IL BIENNIO 2023-2024 E ESTENSIONE PER LE PENSIONI MINIME DELLE MISURE DI SUPPORTO PER CONTRASTARE GLI EFFETTI NEGATIVI DELLE TENSIONI INFLAZIONISTICHE) 118
ART. 59. (DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLA POVERTÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA) 122
ART. 60. (MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ISEE) 125
ART. 61. (RIFINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE E RELATIVI UTILIZZI) 126
ART. 62. (EMOLUMENTO ACCESSORIO UNA TANTUM) 128
ART. 63. (MISURE A SOSTEGNO DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE MISURE ANTI-TRATTA) – VALUTARE SE IN SEZ. II 129
ART. 64. (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI) 129
RELAZIONE TECNICA 130
CAPO II FAMIGLIA E DISABILITÀ 131
ART. 65. (ASSEGNO UNICO UNIVERSALE) 131
ART. 66. (CONGEDO PARENTALE) 134
ART. 67. (FONDO PER LE PERIFERIE INCLUSIVE) 135

TITOLO V CRESCITA E INVESTIMENTI 138

CAPO I MISURE PER FAVORIRE LA CRESCITA E GLI INVESTIMENTI 138
ART. 68. (MISURE PER FRONTEGGIARE L'AUMENTO DEL COSTO DEI MATERIALI PER LE OPERE PUBBLICHE) 138
ART. 69. (MISURE IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO) 140
ART. 70. (RIFINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SVILUPPO) 141
ART. 71. (SOSTENIMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO E DELLA PIATTAFORMA INCENTIVI.GOV.IT) 143
ART. 72. (PROROGA DELL'OPERATIVITÀ TRANSITORIA E SPECIALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI) 145
ART. 73. (PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI CONSULENZA RELATIVE ALLA QUOTAZIONE DELLE PMI) 146
ART. 74. (FONDO PER POLITICHE INDUSTRIALI DI SOSTEGNO ALLE FILIERE PRODUTTIVE DEL MADE IN ITALY) 147
ART. 75. (GARANZIA A FAVORE DI PROGETTI DEL GREEN NEW DEAL) 148
CAPO II AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE 149
ART. 76. (FONDO PER LA SOVRANITÀ ALIMENTARE) 149

ART. 77. (FONDO PER L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) 149
ART. 78. (AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ) 150
CAPO III INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 152
ART. 79. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE PREZZI) 152
ART. 80. (UNIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI RESIDUALI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SECONDO CRITERI DI RENDIMENTO) 157
ART. 81. (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) 161
ART. 82. (COLLEGAMENTO STABILE, VIARIO E FERROVIARIO TRA LA SICILIA E IL CONTINENTE) 165
ART. 83. (SOSPENSIONE AGGIORNAMENTO BIENNALE SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA) 169
ART. 84. (OLIMPIADI INVERNALI 2026 MILANO-CORTINA) 169
ART. 85. (MISURE A FAVORE DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO) 171
ART. 86. (FINANZIAMENTO TERZO LOTTO COSTRUTTIVO TORINO-LIONE) 171
ART. 87. (FINANZIAMENTO TRATTE NAZIONALI DI ACCESSO AL TUNNEL DI BASE TORINO-LIONE) 172
ART. 88. (STRADA STATALE 106 JONICA) 172
ART. 89. (STRADE SISMI) 173
ART. 90. (STRADA STATALE N. 4 SALARIA) 173
ART. 91. (CORRIDOIO RENO-ALPI) 174
ART. 92. (PESCHIERA) 174

TITOLO VI SANITÀ 175

ART. 93. (INCREMENTO DELL'INDENNITÀ DI PRONTO SOCCORSO) 175
ART. 94. (IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE E DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO NAZIONALE DI CONTRASTO ALL'ANTIMICROBICO-RESISTENZA (PNCAR) 2022-2025) 175
ART. 95. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DELLE FARMACIE) 177
ART. 96. (ADEGUAMENTO DEL LIVELLO DEL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VACCINI E FARMACI) 178
ART. 97. (DISPOSIZIONE DIRETTA A MODIFICARE IL REGIME DI EROGABILITÀ DEL FINANZIAMENTO IN FAVORE DELLE UNIVERSITÀ PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI SPECIALIZZANDI) 179

TITOLO VII SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA 181

ART. 98. (PROMOZIONE DELLE COMPETENZE STEM NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE) 181
ART. 99. (MISURE PER LA RIFORMA DELLA DEFINIZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLA RETE SCOLASTICA) 183
ART. 100. (MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO) 190
ART. 101. (MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E BORSE DI STUDIO) 192

TITOLO VIII TURISMO, SPORT, CULTURA E INFORMAZIONE 194

ART. 102. (FONDO AMMODERNAMENTO, SICUREZZA E DISMISSIONE IMPIANTI DI RISALITA E DI INNEVAMENTO) 194
ART. 103. (AIUTI DI STATO COVID E RECUPERO AIUTI CORRISPOSTI IN ECCEDENZA DEI MASSIMALI) 196
ART. 104. (FONDO PER ACCRESCERE IL LIVELLO E L'OFFERTA PROFESSIONALE NEL TURISMO) 197
ART. 105. (FONDO PICCOLI COMUNI A VOCAZIONE TURISTICA) 198
ART. 106. (FONDO PER IL TURISMO SOSTENIBILE) 199
ART. 107. (MISURE A SOSTEGNO DELLO SPORT ITALIANO) 206
ART. 108. (ACQUISTO BENI CULTURALI) 209
ART. 109. (CONTABILITÀ SPECIALI ABRUZZO) 209
ART. 110. (FONDO EDITORIA) 210

TITOLO IX DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE 211

CAPO I MISURE PER LA DIFESA NAZIONALE 211
ART. 111. (PROROGA DELLA FERMA DEI MEDICI E DEGLI INFERMIERI MILITARI RECLUTATI NEL 2020 E NEL 2021 CON CONCORSO STRAORDINARIO) 211
ART. 112. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA DI PREVIDENZA MINISTERO DELLA DIFESA) 212
ART. 113. (MISURE PER ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DESTINATI A SODDISFARE LE ESIGENZE DELLA POLIZIA DI STATO) 220
ART. 114. (ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL CENTRO NAZIONALE DI ACCOGLIENZA DEGLI ANIMALI CONFISCATI E SEQUESTRATI) 220
CAPO II MISURE PER LA SICUREZZA NAZIONALE 223
ART. 115. (RISORSE PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEL FUNZIONAMENTO DELLA RETE NAZIONALE STANDARD TE.T.RA) 223
ART. 116. (ACCOGLIENZA PROFUGHI DALL'UCRAINA) 224

ART. 117. (DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DI TECNOLOGIA ROBOTICA PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO) 227
ART. 118. (INVESTIMENTI TECNOLOGICI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI RISPOSTA NEGLI SCENARI DI INCENDIO) 229
ART. 119. (INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA) 230
ART. 120. (AMPLIAMENTO DELLA RETE DEI CENTRI DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO – C.P.R) 231
ART. 121. (MISURE IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE) 233
ART. 122. (DISPOSIZIONI PER L'AGGIORNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI RISPOSTA AL RISCHIO NUCLEARE, BIOLOGICO, CHIMICO E RADIOLOGICO-NBCR) 235
ART. 123. (MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI UFFICI DEL MINISTERO DELL'INTERNO) 236

TITOLO X MISURE IN MATERIA AMBIENTALE 238

ART. 124. (CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI RICICLATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA) 238
ART. 125. (RIFINANZIAMENTO PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA) 239
ART. 126. (FINANZIAMENTI PER INTERVENTI IN MATERIA DI ACQUE REFLUE OGGETTO DELLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA) 240
ART. 127. (FONDO PER IL CONTRASTO AL CONSUMO DI SUOLO) 244
ART. 128. (FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO LABORATORIALE PER L'ISPRA) 246

TITOLO XI MISURE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA E AD ORGANISMI INTERNAZIONALI 247

ART. 129. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO) 247
ART. 130. (ATTUAZIONE INTERVENTI CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA AL G7) 259

TITOLO XII MISURE IN MATERIA DI SISMA 270

ART. 131. (MISURE A FAVORE DEI TERRITORI DELLE MARCHE COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 15 SETTEMBRE 2022) 270
ART. 132. (SISMA MOLISE E SICILIA 2018) 270
ART. 133. (SISMA ISCHIA 2017) 271
ART. 134. (SISMA ITALIA CENTRALE 2016) 273
ART. 135. (SISMA EMILIA 2012) 280
ART. 136. (SISMA ABRUZZO 2009) 282

TITOLO XIII REGIONI E ENTI LOCALI 286

ART. 137. (INCREMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE) 286
ART. 138. (RISORSE PER PROGETTAZIONE) 286
ART. 139. (CONGUAGLIO FINALE A SEGUITO DI CERTIFICAZIONE RISTORI COVID) 287
ART. 140. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASI) 287
ART. 141. (ADEGUAMENTO DEI TERMINI PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO REGIONALE ALLE SCADENZE PREVISTE DAL PNRR) 288
ART. 142. (SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE DI ADOZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD) 289
ART. 143. (ATTRIBUZIONE ALLA GESTIONE ORDINARIA DEGLI ENTI LOCALI IN DISSESTO DELLA COMPETENZA A RIMBORSARE LE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ) 290
ART. 144. (DETERMINAZIONE DEI LEP AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE) 291
ART. 145. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGOLAZIONE FINANZIARIA CON LE REGIONI) 294
ART. 146. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGRETARI COMUNALI) 295
ART. 147. (ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA) 296

TITOLO XIV GIUSTIZIA 297

ART. 148. (DOTAZIONE FINANZIARIA A DISPOSIZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO) 297
ART. 149. (RIFINANZIAMENTO DI FONDI PER L'EDILIZIA GIUDIZIARIA) 298
ART. 150. (GIUSTIZIA RIPARATIVA) 298
ART. 151. (COMPENSAZIONE DEI DEBITI DEGLI AVVOCATI) 298

TITOLO XV FONDI 305

ART. 152. (FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE E CONTO CAPITALE) 305
ART. 153. (FONDI) 305

TITOLO XVI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI 305

ART. 154. (MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E DI RISPARMIO CONNESSE ALL'ANDAMENTO EFFETTIVO DELLA SPESA) 305

ART. 155. (FONDAZIONE ENEA TECH E BIOMEDICAL) 307
SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE 308
ART. 156. (STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E DISPOSIZIONI RELATIVE) 308
ALLEGATI SEZIONE I 309

Sezione I
Titolo I
Risultati differenziali del bilancio dello Stato

ART. 1.
(Risultati differenziali bilancio dello Stato)

l. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2023, 2024 e 2025, sono indicati **nell'allegato 1** annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Relazione illustrativa
La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato.

Titolo II
Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

ART. 2.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
2. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 1, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
3. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 3, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 2 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre 2023.

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui commi da 1 a 4, ai fini di quanto previsto dall' articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Relazione illustrativa

La norma riconosce anche per il **primo trimestre 2023** i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, previsti a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel corso dell'anno 2022.
In particolare, la disposizione – al **comma 1** - prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. "energivore"), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, nella misura del **45 per cento** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.
Il credito di imposta di cui al comma 1, inoltre, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle predette imprese e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla

variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Il **comma 2** dispone, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile – da intendersi quale potenza contrattualmente impegnata - pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 1, il riconoscimento, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al **35 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Al **comma 3** si prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, nella misura del **45 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il **comma 4** prevede, in favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al **45 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il **comma 5** dispone che, ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 2 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023 di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energia elettrica e del prezzo di riferimento del gas naturale riferito al quarto trimestre dell'anno 2022 rispetto al medesimo trimestre dell'anno 2019, nonché l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre del 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

I **commi 6 e 7** disciplinano le modalità applicative e di fruizione del credito d'imposta, compresa la facoltà di cessione ad altri soggetti, in analogia con quanto previsto per i contributi riconosciuti per il 2022.

Il **comma 8** affida al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta, ai fini di quanto previsto dall' articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Relazione tecnica

La disposizione prevede, al **comma 1**, che alle imprese a forte consumo di energia sia riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. La medesima disposizione prevede, altresì, che il predetto credito d'imposta sia riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel primo trimestre 2023 calcolata con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica – ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza con la relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a circa 16,5645 milioni di MWh (fonte ARERA). Moltiplicando i predetti consumi per il prezzo unico nazionale si ricava una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica, compresa quella da esse prodotta e consumata, nel primo trimestre 2023, pari a 5.052,17 milioni di euro (5.052,17 milioni di euro=16,5645 milioni di MWh*305 euro/MWh). Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di energia elettrica la percentuale del 45 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 2.273,48 milioni di euro.
La disposizione prevede, al **comma 2**, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, un credito d'imposta pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei nel primo trimestre 2023, a condizione che il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, sulla base delle informazioni fornite dall'ARERA, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica nel primo trimestre 2023 di circa 8,98 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese in esame pari a circa 29,43 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato, per il primo trimestre 2023, pari a 305 euro/MWh (8,98 miliardi di euro= 29,43 milioni di MWh* 305 euro/MWh). Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta pari al 35 per cento per l'intero ammontare della predetta spesa, si stimano, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi pari a 3.141,65 milioni di euro.
La disposizione prevede, al **comma 3**, che alle imprese a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un credito d'imposta nella misura 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza alla relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici - Stato dei servizi 2021. Tale consumo risulta pari a 18,9 miliardi di Smc/anno e, quindi, per il primo trimestre 2023, pari a 4,725 miliardi di Smc. Si ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, relativi al primo trimestre 2023, pari a 5,94 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh, che si assume pari a 119 €/MWh. Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 45 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 2.675,16 milioni di euro.
La disposizione prevede, al **comma 4**, che alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nei nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, tenuto conto che la relazione tecnica alla norma relativa al contributo riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, già tiene conto prudenzialmente di tutti i consumi di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA - Stato dei servizi 2021, si stima che i consumi di gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale sia pari, su base annua, a 7,755 miliardi di Smc. Ipotizzando un consumo di gas naturale nel primo trimestre 2023 pari al 40% del consumo annuo, si stima un consumo nel predetto trimestre pari a 3,102 miliardi di mc. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel primo trimestre 2023, pari a 3,9 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando

i consumi energetici relativi al primo trimestre 2023 delle imprese di cui trattasi per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si è assunto pari a 119 €/MWh. Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 45 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 1.756,26 milioni di euro.

La disposizione prevede, al **comma 5** che, ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre del 2023 di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre del 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore. Tale comma non determina effetti finanziari.

La disposizione prevede, al **comma 6**, che i crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 siano utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Tale comma non determina effetti finanziari.

Si prevede, inoltre, al **comma 7**, che i crediti d'imposta di cui trattasi siano cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tale comma non determina effetti finanziari.

Il **comma 8**, infine, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall' articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. **Tale comma non determina effetti finanziari.**

Pertanto, gli effetti complessivi sono riassunti nella seguente tabella.

	Anno 2023
Energivori	-2.273,48
Non energivori	-3.141,65
Gasivori	-2.675,16
Non gasivori	-1.756,26
TOTALE	**-9.846,55**

In milioni di euro

ART. 3.
(Azzeramento e degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
2. Per le finalità di cui al comma 1 un importo pari a 963 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023.

Relazione illustrativa
Il comma 1 dispone l'azzeramento, per il primo trimestre 2023, delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Relazione tecnica
Il comma 1 dispone l'azzeramento delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
L'andamento degli oneri generali di sistema elettrico è fortemente influenzato dal livello dei prezzi all'ingrosso dell'elettricità (PUN, prezzo unico nazionale sulla borsa elettrica del mercato del giorno prima). In particolare, la componente Asos a copertura degli oneri per il supporto alle rinnovabili risente in diminuzione di aumenti del PUN, mentre la componente Arim risente in aumento di aumenti del PUN per la presenza in particolare dell'elemento A4rim a copertura delle agevolazioni per gli usi ferroviari.
Gli oneri sono stati stimati sulla base di un valore medio del PUN pari a 300 euro/MWh nel 2023. In particolare, l'onere derivante dal comma 1 per il I trimestre 2023 è stimato pari a 1000 milioni di euro; da tale stima sono detratti, gli oneri nucleari e per misure di compensazione territoriale, coperti dalla fiscalizzazione di cui all'articolo 6, per circa 37 milioni di euro per il I trimestre. Non sono inclusi gli oneri derivanti dall'art.5, comma 1, per l'ampliamento della platea di beneficiari del bonus sociale, in relazione alla parte "base" del bonus medesimo.

Comma (oggetto)	**Settore**	**trimestre**	**Importo**
1 (riduzione oneri generali per clienti domestici e piccoli non domestici)	Elettricità	I trim. 23	963
TOTALE	Elettricità	IV trim. 22	963

ART. 4.
(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023)

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle

fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.
2. Al fine di contenere per il primo trimestre dell'anno 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel quarto trimestre del 2022. Per le finalità della presente disposizione è autorizzata la spesa di 3.800 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1300 milioni di euro entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento da 1200 milioni di euro entro il 31 maggio 2023.

Relazione illustrativa
Il comma 1 prevede che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento in deroga all'aliquota del 10 o del 22 per cento, prevista a seconda dei casi dal DPR n. 633 del 1972. La norma rappresenta una ulteriore estensione ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 della misura inizialmente introdotta dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 27 settembre 2021, n. 130, per contenere gli effetti dell'aumento del prezzo del gas metano sui consumi, stimati o effettivi, dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. La riduzione dell'aliquota IVA è già stata estesa, dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), ai consumi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, ai consumi relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022, dall'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, ai consumi relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022 e dall'articolo 5 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, ai consumi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Per espressa previsione normativa, qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. Gli usi civili e industriali agevolati sono individuati attraverso il rinvio all'articolo 26, comma 1, del Testo unico accisa (di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).
Il comma 2 dispone che ARERA provvede a mantenere per il primo trimestre dell'anno 2023 le aliquote degli oneri generali di sistema gas in vigore nel quarto trimestre 2022, autorizzando la relativa spesa da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023.

Relazione tecnica
La disposizione di cui al comma 1 è volta a ridurre al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per gli usi civili, per un periodo di 3 mesi (gennaio - marzo 2023), indipendentemente dallo scaglione di consumo.
Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, sono stati utilizzati i dati sui consumi delle famiglie del 2021 (fonte Istat), aggiornati al 2022 applicando i tassi di crescita indicati negli ultimi documenti programmatici.
Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi e tenendo conto che il primo trimestre incide per circa il 33,03% sul totale annuo in termini di consumi (quota stimata sui consumi 2021, ultimi dati disponibili), si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (759,78 milioni di euro).
Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, è stata incrementata la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie. Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a 797,77 milioni di euro nel primo trimestre 2023.
Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota IVA per gli usi industriali, sono stati utilizzati i consumi derivanti dai dati estratti dagli archivi dell'Agenzia delle Dogane riferiti al 2021.
A tali consumi è stato applicato un prezzo medio stimato per il 2022 (prezzo medio del 2021, fonte ARERA, adeguato agli andamenti tendenziali di crescita rilevati dal sito del GME).
Applicando una variazione di 17 punti percentuali alla spesa del primo trimestre e tenendo conto che la

maggioranza delle imprese possono detrarre l'IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l'IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull'intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in 35,79 milioni di euro.
La perdita di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta stimata in 833,56 milioni di euro nel 2023.
Il comma 2 dispone che ARERA provvede a mantenere per il I trimestre 2023 le aliquote degli oneri generali di sistema gas in vigore nel IV trimestre 2022. È ricompreso in tale disposizione la conferma dei livelli in vigore per il III trimestre 2022 della componente UG_{2C} per gli scaglioni di consumo fino a 5000 mc/anno, che assumendo un segno negativo costituisce una parziale compensazione del prezzo del gas.
In relazione alla stima dei consumi previsti per il I trimestre 2023 – che comprendono una parte rilevante dei consumi per riscaldamento – l'onere di tale misura è stimato pari a 3800 milioni di euro per l'anno 2022, di cui:

- onere derivante dal mantenimento della componente (di segno negativo) UG_{2C} per il I trimestre 2023, stimato pari a 3300 milioni di euro;
- l'onere derivante dal mantenimento a zero delle altre aliquote degli oneri generali gas per il I trimestre 2023, stimato pari a 500 milioni di euro.

ART. 5.
(Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas)

1. Per l'anno 2023, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 22008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 i nuclei famigliari con un ISEE valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000 euro.
2. Per il primo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, con delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. La suddetta delibera ridetermina le agevolazioni di cui al primo periodo, tenuto conto dei valori di ISEE di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 29 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 16 gennaio 2017, come successivamente modificati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2022, n. 51 e, in particolare, della necessità di determinare risparmi più elevati per le famiglie con valori di ISEE di cui al primo periodo.
3. Per le finalità di cui al presente articolo un importo pari a 2.515 milioni di euro è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2023.

Relazione illustrativa
La misura prevista al comma 1 eleva a 15.000 euro la soglia del parametro ISEE che consente l'accesso al bonus sociale per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico.
La misura prevista al comma 2 estende al primo trimestre 2023 le disposizioni di rafforzamento del medesimo bonus sociale già in essere nei trimestri precedenti.

Relazione tecnica
La misura prevista al comma 1 eleva a 15.000 euro la soglia del parametro ISEE che consente l'accesso al bonus sociale per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico.

La misura prevista al comma 2 estende al primo trimestre 2023 le disposizioni di rafforzamento del medesimo bonus sociale già in essere nei trimestri precedenti.
L'onere derivante dal comma 1 può essere stimato, in base d'anno, pari a 115 milioni di euro per il bonus base.
L'onere derivante dal comma 2 è stimato pari a 2.515 milioni di euro complessivamente tra i due settori, in relazione ai prezzi previsti per il I trimestre 2023 e ai consumi previsti di energia elettrica e gas per il medesimo trimestre, e considerata altresì la soglia ISEE di 15.000 euro di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ed è relativo al solo finanziamento delle componenti di compensazione integrativa (CCI) dei bonus sociali per elettricità e gas per il I trimestre 2023.

Comma (oggetto)	**Settore**	**Trimestre**	**importo**
1 estensione platea a ISEE 15000 (solo bonus base)	Elettr + Gas	Anno 2023	115
2. rafforzamento bonus sociale	Elettr + Gas	I trim. 23	2.400
TOTALE	Elettr + Gas	IV trim. 22	2.515

ART. 6.
(Fiscalizzazione oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR)

1. In prima attuazione, in coerenza con la *milestone* 7 della Missione 1, componente 2, gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attività nucleari di cui all'articolo 42 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente n. 231/2021/R/eel e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 51 della medesima deliberazione non sono più soggetti all'obbligo, da parte dei fornitori, di riscossione. A decorrere dal 2023 le relative misure sono adottate nel limite delle risorse di cui al comma 3. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze in relazione alla definizione dei criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività connesse al *decomissioning* delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'aggiornamento del piano delle attività anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'articolo 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogate.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, di cui 15 milioni di euro annui destinati alle misure di compensazione di cui all'articolo 4, comma 1-*bis,* del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio di ciascun anno.
4. Entro il 30 settembre 2023, l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente formula proposte e relative stime per l'estensione di quanto previsto al comma 1 ad altre tipologie di oneri generali di sistema.

Relazione illustrativa
La misura costituisce la prima attuazione dell'impegno assunto dalla milestone M1C2-7 in tema di oneri di sistemi, la cui esazione deve essere sottratta ai fornitori di energia elettrica.
A tal fine, la disposizione prevede che gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attività nucleari di cui all'articolo 42 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 231/2021/R/eel e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 51 della medesima deliberazione, non sono più soggetti all'obbligo, da parte dei fornitori, di riscossione.
Si prevede, altresì, la possibilità che ulteriori oneri impropri siano progressivamente definiti su proposta dell'ARERA, che provvede anche in sede di rendicontazione annuale a fornire una stima dell'eventuale variazione dell'onere previsto per gli anni successivi.

Relazione tecnica
La misura prevista al comma 1 costituisce la prima attuazione dell'impegno assunto dalla milestone M1C2-7 in tema di oneri di sistemi la cui esazione deve essere sottratta ai fornitori di energia elettrica.

L'onere derivante da tale disposizione è complessivamente pari a 535 milioni, incluso il minor gettito al Bilancio dello Stato derivante dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2. Nell'onere di 400 milioni per l'anno 2023 e per gli anni seguenti è incluso l'onere di 15 milioni per misure di compensazione territoriale che derivava dal primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 che viene riformulato in relazione all'eliminazione del gettito tariffario attualmente previsto per tale onere.
Il comma 4 prevede la possibilità che ulteriori oneri impropri siano progressivamente definiti su proposta dell'ARERA, che provvede anche in sede di rendicontazione annuale a fornire una stima dell'eventuale variazione dell'onere previsto per gli anni successivi.

ART. 7.
(Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale)

1.È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dall'impatto degli oneri relativi ai servizi di ultima istanza. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione da parte dell'Arera dell'effettivo fabbisogno. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.
2.Al fine della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio di cui alla delibera Arera 274/2022/R/gas e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione da parte dell'Arera dell'effettivo fabbisogno derivante dalla vendita da parte del responsabile del bilanciamento, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.
3. Al fine della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per l'esecuzione del premio giacenza e del contratto per differenze a due vie di cui alla delibera ARERA 165/2022/R/gas, e 189/2022/R/gas e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione da parte dell'ARERA dell'effettivo fabbisogno degli importi netti da riconoscere agli utenti, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

Relazione illustrativa
La disposizione, al comma 1, istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da destinare a al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.
I commi 2 e 3 autorizzano la spesa necessaria alla compensazione derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale. Tali risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione da parte dell'ARERA dell'effettivo fabbisogno derivante dalla vendita da parte del responsabile del bilanciamento. Si prevede, infine, che le eventuali risorse residue siano destinate alla riduzione degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

ART. 8.
(Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali)

1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro

per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023 in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

Relazione illustrativa
La norma mira ad attribuire risorse in favore di Comuni, Province e Città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia, per un ammontare pari per l'anno 2023 a 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Il riparto è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

Relazione tecnica
La norma è finalizzata ad attribuire anche per l'anno 2023 risorse in favore di Comuni, Province e Città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia dopo la fine dell'emergenza epidemiologica e aggravati dalle tensioni prodotte sui mercati dal conflitto russo-ucraino. La stima degli aumenti è stata effettuata sui dati Siope e comporta un maggior onere per l'anno 2023 pari a 400 milioni di euro.

ART. 9.
(Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, è applicato un tetto ai ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell'energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:
   a) impianti a fonti rinnovabili non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
   b) impianti alimentati da fonti non rinnovabili di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento (UE) 2022/1854.
2. Il tetto sui ricavi si applica a qualsiasi ricavo di mercato dei produttori di energia elettrica dagli impianti di cui al comma 1 e, ove presenti, degli intermediari che partecipano ai mercati all'ingrosso dell'energia elettrica per conto dei produttori medesimi, indipendentemente dall'orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l'operazione che genera il ricavo e dal fatto che l'energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):
   a) un prezzo di riferimento pari a 180 €/MWh ovvero, per le fonti con costi di generazione superiore al predetto prezzo, a un valore per tecnologia stabilito secondo criteri definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 6, tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli investimenti. A tal fine, nel caso di impianti incentivati con meccanismi a una via diversi da quelli sostitutivi dei certificati verdi, il prezzo di riferimento è pari al massimo valore tra 180 €/MWh e la tariffa spettante;
   b) un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, ponderata, per gli impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto e aritmetica per gli impianti programmabili, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto che non rispettano le condizioni di cui al comma 8, al prezzo indicato nei contratti medesimi.
4. Qualora la differenza di cui al comma 3 risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.

5. I produttori interessati, previa richiesta da parte del GSE, trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla richiesta stessa, una dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui al presente articolo, come individuate dall'ARERA con i provvedimenti di cui al comma 6.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, anche in continuità con le modalità operative definite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
7. I proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono versati dal GSE ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.400 milioni di euro e degli eventuali maggiori oneri derivanti dai crediti di imposta di cui all'articolo 2, come accertati a seguito di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate. Le eventuali maggiori somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto a quanto previsto al primo periodo sono riassegnate ad un apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, volto al finanziamento delle finalità di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1854, sulla base di criteri e modalità da definire con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 non si applicano:
   a) agli impianti di potenza fino a 20 kW;
   b) all'energia elettrica rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28;
   c) all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 1° dicembre 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati *spot* dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;
   d) all'energia elettrica oggetto di contratti di ritiro conclusi dal GSE ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;
   e) agli impianti a fonti rinnovabili con contratti di incentivazione attivi che risultino regolati con meccanismo a due vie, agli impianti a fonti rinnovabili con contratti che prevedono il ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva dell'energia elettrica da parte del GSE ovvero all'energia elettrica condivisa nell'ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
9. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-*septies* del codice civile e che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 si interpretano nel senso che, ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.

Relazione illustrativa

La disposizione è finalizzata a dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/1854 che ha previsto l'applicazione di un limite massimo di 180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica dalle seguenti fonti:
a) energia eolica;
b) energia solare (termica e fotovoltaica);
c)energia geotermica;
d)energia idroelettrica senza serbatoio;
e) combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa), escluso il biometano;
f) rifiuti;
g) energia nucleare;
h) lignite;
i) prodotti del petrolio greggio;
j) torba.
Gli impianti interessati dalla disposizione sono:

a) gli impianti da fonti rinnovabili non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bisdel decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; l'articolo 15-bis del DL 4/22ha già previsto un tetto ai ricavi per alcune categorie di impianti alimentati da fonti rinnovabili incluse tra quelle indicate dal Regolamento UE.
b) gli impianti alimentati da fonti non rinnovabili individuate dal Regolamento UE.

Si prevede, quindi, l'applicazione di un meccanismo di compensazione a una via, in base al quale il Gestore dei servizi energetici -GSE calcola, relativamente all'energia immessa in rete dagli impianti interessati, la differenza tra il tetto ai ricavi prestabilito e un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, ponderata, per gli impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto e aritmetica per gli impianti programmabili ovvero il prezzo stabilito nei contratti bilaterali. Nel caso la differenza predetta sia negativa, il GSE procede a richiederne la restituzione.

Il tetto ai ricavi è posto pari a 180€/MWh ovvero ad un valore più elevato per tecnologia stabilito sulla base di criteri definiti dall'ARERA, tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli investimenti, per le tipologie di generazione per i quali i costi di produzione risultano più elevati. A tale riguardo, nel caso di impianti incentivati con meccanismi a una via diversi da quelli sostitutivi dei certificati verdi, il tetto è posto pari al massimo valore tra 180 €/MWh e la tariffa spettante.

Con riguardo alla coerenza fra tale scelta e quella di valori del cap più ridotti applicata agli impianti soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15 bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 si precisa che in tale ultimo caso, in capo agli impianti considerati poteva individuarsi un extraprofitto maggiore rispetto a quello attribuibile agli impianti interessati dalla odierna disposizione. I primi, infatti, o sono impianti incentivati secondo i meccanismi del Conto Energia, e quindi ricevono un incentivo fisso cui si aggiungono i proventi della vendita dell'energia a prezzi di mercato, o sono impianti non incentivati ma entrati in esercizio in data antecedente al 1 gennaio 2010, che hanno generalmente ammortizzato i costi di investimento e, in quanto alimentati da fonti rinnovabili, non esibiscono costi variabili dipendenti dalla materia prima del combustibile. Entrambe le categorie di impianti soggetti alle disposizioni dell'art. 15-bis quindi beneficiano di un extra aumento dei ricavi derivanti dal più elevato prezzo dell'energia elettrica immessa in rete, che deve valutarsi *ictu oculi* più ampio di quello che interessa gli impianti odierni, che risultano di più recente entrata in esercizio, ovvero a cui sono applicabili meccanismi di incentivazione diversi da quelli dei Conti Energia, maggiormente improntati a caratteristiche di equa redditività.

Sotto il profilo giuridico, non si ritiene quindi che possa ravvisarsi alcuna caratteristica di ingiustificata discriminazione fra i diversi soggetti interessati, la diversità del limite applicato trovando opportuno fondamento nella diversità delle condizioni di redditività attribuibili in capo ai diversi soggetti.

Dal punto di vista temporale, il suddetto meccanismo si applica a partire dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, come stabilito dal Regolamento UE medesimo.

Il meccanismo non si applica:

1. all'energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kW; tale esclusione, consentita dal Regolamento UE, è coerente con quanto previsto dal meccanismo dell'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4/2022;
2. all'energia oggetto di contratti di fornitura che siano stati stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto, purché le condizioni di tali contratti non siano collegate all'andamento dei prezzi dei mercati *spot* dell'energia (limitatamente alla durata di tali contratti) e prevedano un prezzo medio, comunque, non superiore al tetto previsto;
3. all'energia oggetto di contratti di ritiro da parte del GSE, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 21, ad un prezzo non superiore al tetto previsto;
4. agli impianti a fonti rinnovabili con contratti di incentivazione attivi che risultino regolati con meccanismo a due vie ovvero all'energia elettrica condivisa nell'ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo di cui all'art. 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Viene affidata all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) la disciplina delle modalità con le quali è data attuazione alla disposizione.

Si prevede inoltre che i proventi derivanti dalle restituzioni al GSE da parte dei produttori dei maggiori ricavi rispetto al tetto prestabilito siano acquisiti all'erario per essere poi destinati per le finalità previste dall'articolo 10 del Regolamento (UE) 2022/1854. La destinazione delle risorse viene effettuata attraverso un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

A tal riguardo, il suddetto Regolamento ha infatti previsto che gli Stati membri provvedono a che tutti i ricavi eccedenti derivanti dall'applicazione del tetto siano utilizzati in modo mirato per finanziare misure a sostegno dei clienti finali di energia elettrica che attenuino l'impatto su questi ultimi dei prezzi elevati dell'energia elettrica. Tali misure possono comprendere:

a) la concessione di una compensazione finanziaria ai clienti finali di energia elettrica per la riduzione del loro consumo di energia elettrica, anche attraverso procedure d'asta o di gara per la riduzione della domanda;
b) trasferimenti diretti ai clienti finali di energia elettrica, anche attraverso riduzioni proporzionali nelle tariffe di rete;
c) compensazioni ai fornitori obbligati a fornire energia elettrica ai clienti sotto il prezzo di costo a seguito di un intervento dello Stato o pubblico nella fissazione dei prezzi a norma dell'articolo 13;
d) la riduzione dei costi di acquisto dell'energia elettrica sostenuti dai clienti finali, anche limitatamente a un volume determinato di energia elettrica consumata;
e) la promozione di investimenti dei clienti finali di energia elettrica nelle tecnologie di decarbonizzazione, nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica.

I volumi di energia elettrica immessa in rete interessati dalla disposizione sono circa 41,9 TWh su base annua: pari a circa 37,7 TWh con riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili (dati GSE) e 4,2 TWh per gli impianti diversi da quelli a fonti rinnovabili (dati Terna).

La stima del gettito atteso dalle restituzioni per l'energia immessa in rete nel periodo 1° dicembre 2022-30 giugno 2023 varia in relazione al prezzo dell'energia sul mercato all'ingrosso, in questa fase soggetta a forti fluttuazioni. Nell'ipotesi più probabile e anche più desiderabile di una riduzione del prezzo all'ingrosso, si può stimare fino a circa 1miliardo di euro, arrivando a 1,7-2 miliardi di euro nel caso di prezzi non modificati per effetto delle nuove azioni messe in campo anche dal Regolamento e quindi in linea con i forward attuali, nonché sulla base delle seguenti assunzioni:

- volumi di energia elettrica interessati dall'applicazione della misura pari a circa 24,5 TWh per il periodo 1° dicembre 2022-30 giugno 2023;
- quota dei volumi di energia elettrica libera da contratti bilaterali e quindi assoggettabile al tetto dei ricavi pari all'80%;
- tetto ai ricavi di160/180€/MWh e, per la generazione da biomasse e da bioliquidi, posto a valori più elevati rispettivamente di 220€/MWh e 350 €/MWh;
- valore atteso del prezzo di mercato spot (PUN) pari a 240 €/MWh, per effetto dei cap su gas e energia elettrica e delle misure di contenimento dei consumi, ovvero 285€/MWh (forward 1° semestre 2023)

Relazione tecnica

La disposizione è finalizzata a dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/1854 che ha previsto l'applicazione di un limite massimo di 180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica dalle seguenti fonti:

a) energia eolica;
b) energia solare (termica e fotovoltaica);
c)energia geotermica;
d)energia idroelettrica senza serbatoio;
e) combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa), escluso il biometano;
f) rifiuti;
g) energia nucleare;
h) lignite;
i) prodotti del petrolio greggio;
j) torba.

Gli impianti interessati dalla disposizione sono:

c) gli impianti da fonti rinnovabili non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bisdel decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; l'articolo 15-bis del DL 4/22ha già previsto un tetto ai ricavi per alcune categorie di impianti alimentati da fonti rinnovabili incluse tra quelle indicate dal Regolamento UE.
d) gli impianti alimentati da fonti non rinnovabili individuate dal Regolamento UE.

Si prevede quindi l'applicazione di un meccanismo di compensazione a una via, in base al quale il Gestore dei servizi energetici -GSE calcola, relativamente all'energia immessa in rete dagli impianti interessati, la

differenza tra il tetto ai ricavi prestabilito e un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, ponderata, per gli impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto e aritmetica per gli impianti programmabili ovvero il prezzo stabilito nei contratti bilaterali. Nel caso la differenza predetta sia negativa, il GSE procede a richiederne la restituzione.
Il tetto ai ricavi è posto pari a 160/180€/MWh ovvero ad un valore più elevato per tecnologia stabilito sulla base di criteri definiti dall'ARERA, tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli investimenti, per le tipologie di generazione per i quali i costi di produzione risultano più elevati. A tale riguardo, nel caso di impianti incentivati con meccanismi a una via diversi da quelli sostitutivi dei certificati verdi, il tetto è posto pari al massimo valore tra 180 €/MWh e la tariffa spettante.
Con riguardo alla coerenza fra tale scelta e quella di valori del cap più ridotti applicata agli impianti soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15 bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 si precisa che in tale ultimo caso, in capo agli impianti considerati poteva individuarsi un extraprofitto maggiore rispetto a quello attribuibile agli impianti interessati dalla odierna disposizione. I primi infatti o sono impianti incentivati secondo i meccanismi del Conto Energia, e quindi ricevono un incentivo fisso cui si aggiungono i proventi della vendita dell'energia a prezzi di mercato, o sono impianti non incentivati ma entrati in esercizio in data antecedente al 1 gennaio 2010, che hanno generalmente ammortizzato i costi di investimento e, in quanto alimentati da fonti rinnovabili, non esibiscono costi variabili dipendenti dalla materia prima del combustibile. Entrambe le categorie di impianti soggetti alle disposizioni dell'art. 15-bis quindi beneficiano di un extra aumento dei ricavi derivanti dal più elevato prezzo dell'energia elettrica immessa in rete, che deve valutarsi *ictu oculi* più ampio di quello che interessa gli impianti odierni, che risultano di più recente entrata in esercizio, ovvero a cui sono applicabili meccanismi di incentivazione diversi da quelli dei Conti Energia, maggiormente improntati a caratteristiche di equa redditività.
Sotto il profilo giuridico, non si ritiene quindi che possa ravvisarsi alcuna caratteristica di ingiustificata discriminazione fra i diversi soggetti interessati, la diversità del limite applicato trovando opportuno fondamento nella diversità delle condizioni di redditività attribuibili in capo ai diversi soggetti.
Dal punto di vista temporale, il suddetto meccanismo si applica a partire dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, come stabilito dal Regolamento UE medesimo.
Il meccanismo non si applica:

5. all'energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kW; tale esclusione, consentita dal Regolamento UE, è coerente con quanto previsto dal meccanismo dell'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4/2022;
6. all'energia oggetto di contratti di fornitura che siano stati stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto, purchè le condizioni di tali contratti non siano collegate all'andamento dei prezzi dei mercati *spot* dell'energia (limitatamente alla durata di tali contratti) e prevedano un prezzo medio, comunque, non superiore al tetto previsto;
7. all'energia oggetto di contratti di ritiro da parte del GSE, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 21, ad un prezzo non superiore al tetto previsto;
8. agli impianti a fonti rinnovabili con contratti di incentivazione attivi che risultino regolati con meccanismo a due vie ovvero all'energia elettrica condivisa nell'ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo di cui all'art. 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Viene affidata all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) la disciplina delle modalità con le quali è data attuazione alla disposizione.
Si prevede inoltre che i proventi derivanti dalle restituzioni al GSE da parte dei produttori dei maggiori ricavi rispetto al tetto prestabilito siano acquisiti all'erario per essere poi destinati per le finalità previste dall'articolo 10 del Regolamento (UE) 2022/1854. La destinazione delle risorse viene effettuata attraverso un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal riguardo, il suddetto Regolamento ha infatti previsto che gli Stati membri provvedono a che tutti i ricavi eccedenti derivanti dall'applicazione del tetto siano utilizzati in modo mirato per finanziare misure a sostegno dei clienti finali di energia elettrica che attenuino l'impatto su questi ultimi dei prezzi elevati dell'energia elettrica. Tali misure possono comprendere:

f) la concessione di una compensazione finanziaria ai clienti finali di energia elettrica per la riduzione del loro consumo di energia elettrica, anche attraverso procedure d'asta o di gara per la riduzione della domanda;

g) trasferimenti diretti ai clienti finali di energia elettrica, anche attraverso riduzioni proporzionali nelle tariffe di rete;
h) compensazioni ai fornitori obbligati a fornire energia elettrica ai clienti sotto il prezzo di costo a seguito di un intervento dello Stato o pubblico nella fissazione dei prezzi a norma dell'articolo 13;
i) la riduzione dei costi di acquisto dell'energia elettrica sostenuti dai clienti finali, anche limitatamente a un volume determinato di energia elettrica consumata;
j) la promozione di investimenti dei clienti finali di energia elettrica nelle tecnologie di decarbonizzazione, nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica.

I volumi di energia elettrica immessa in rete interessati dalla disposizione sono circa 41,9 TWh su base annua: pari a circa 37,7 TWh con riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili (dati GSE) e 4,2 TWh per gli impianti diversi da quelli a fonti rinnovabili (dati Terna).

La stima del gettito atteso dalle restituzioni per l'energia immessa in rete nel periodo 1° dicembre 2022-30 giugno 2023 varia in relazione al prezzo dell'energia sul mercato all'ingrosso, in questa fase soggetta a forti fluttuazioni. Nell'ipotesi più probabile e anche più desiderabile di una riduzione del prezzo all'ingrosso, si può stimare fino a circa 1miliardo di euro, arrivando a 1,7-2 miliardi di euro nel caso di prezzi non modificati per effetto delle nuove azioni messe in campo anche dal Regolamento e quindi in linea con i forward attuali, nonché sulla base delle seguenti assunzioni:

- volumi di energia elettrica interessati dall'applicazione della misura pari a circa 24,5 TWh per il periodo 1° dicembre 2022-30 giugno 2023;
- quota dei volumi di energia elettrica libera da contratti bilaterali e quindi assoggettabile al tetto dei ricavi pari all'80%;
- tetto ai ricavi di160/180€/MWh e, per la generazione da biomasse e da bioliquidi, posto a valori più elevati rispettivamente di 220€/MWh e 350 €/MWh;
- valore atteso del prezzo di mercato spot (PUN) pari a 240 €/MWh, per effetto dei cap su gas e energia elettrica e delle misure di contenimento dei consumi, ovvero 285€/MWh (forward 1° semestre 2023)

Le due ipotesi estreme di prezzo inferiore al cap e di prezzo che ritorna ai valori di agosto scorso sono state inserite per completezza di analisi, pur non essendo le più probabili.

tetto	Prezzo medio mercato - scenario 1 [PUN medio novembre 2022] *152 €/MWh*	Prezzo medio mercato - scenario 1 [cap prezzo gas 100/120] *240 €/MWh*	Prezzo medio mercato - scenario 2 [Forward 1° sem 2023] *285 €/MWh*	Prezzo medio mercato - scenario 3 [PUN medio agosto 2022] *543 €/MWh*
160 €/MWh	0 ML€	1.256 ML€	2.035 ML€	6.854 ML€
180 €/MWh	0 ML€	953 ML€	1.732 ML€	6.551 ML€

ART. 10.
(Riduzione dei consumi di energia elettrica)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco, previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, è istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato da Terna S.p.A. su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. La procedura di cui al primo periodo è volta a selezionare i soggetti che assumono l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023, ai sensi del citato regolamento (UE) 2022/1854. Ai fini di cui al presente comma, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Terna S.p.A. trasmette una proposta di procedura al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede all'approvazione della stessa, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
2. La proposta di procedura di cui al comma 1 individua le ore di picco che, nel rispetto dei parametri previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/1854, rappresentano la base per il calcolo dell'obiettivo di riduzione

dei consumi, nonché reca le previsioni sul consumo lordo di energia elettrica nelle ore di picco, anche considerando i dati storici, rispetto al quale è definito l'obiettivo di riduzione dei consumi stessi.
3. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 1 è coordinato con la procedura prevista dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 464, finalizzata al contenimento indiretto dei consumi di gas da parte dei carichi industriali che offrono il servizio di interrompibilità elettrica e tiene conto delle esigenze di adeguatezza del sistema elettrico nazionale. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 1 può essere esteso, su base annuale, per le esigenze di riduzione indiretta dei consumi di gas per l'anno 2023, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 7, secondo periodo.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2023.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Regolamento UE 2022/1854 concernente un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, introduce, tra le altre cose, obiettivi di riduzione della domanda elettrica.
In particolare, è previsto:

- ✓ all'articolo 3 un obiettivo per gli Stati membri di riduzione del consumo lordo di energia elettrica del 10% rispetto alla media del consumo lordo di energia elettrica nei mesi corrispondenti del periodo di riferimento (quest'ultimo pari al "periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dei cinque anni consecutivi che precedono la data di entrata in vigore del Regolamento, a cominciare dal periodo compreso tra il 1° novembre 2017 e il 31 marzo 2018");
- ✓ all'articolo 4 un obiettivo per gli Stati membri di riduzione del consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta (queste ultime da definire) pari ad almeno il 5% in media all'ora;
- ✓ all'articolo 5 viene precisato che gli Stati membri possono scegliere le misure idonee a rispettare i suddetti obiettivi, anche ampliando misure nazionali già in essere, purché siano rispettate alcune condizioni, tra cui in particolare il rispetto della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica, evitando l'eventuale limitazione della partecipazione a specifici clienti o gruppi di clienti, compresi gli aggregatori.

Il Regolamento UE richiede infine che gli Stati membri comunichino alla Commissione europea entro il 1° dicembre 2022 le misure adottate per conseguire la riduzione della domanda di energia elettrica ed entro il 31 gennaio 2023 gli obiettivi di riduzione conseguiti.
Pertanto, in considerazione della necessità di adottare le misure che consentano di raggiungere i suddetti obiettivi di riduzione dei consumi elettrici, la norma che si propone intende raggiungere i *target* di riduzione fissati, dando indicazioni puntuali relativamente agli aspetti indicati in forma "generale" nel Regolamento.
Al riguardo la norma considera una estensione della misura all'intero anno, contribuendo, quindi a ridurre per un periodo più ampio i consumi elettrici nelle ore di picco. Ciò si rende opportuno, in considerazione di un prolungamento delle conseguenze della guerra russo ucraina e per la necessità anche di ridurre indirettamente consumi del gas per la restante parte dell'anno.
Il Regolamento definisce un servizio totalmente nuovo che occorre istituire e delineare, dal momento che non può essere assimilato al servizio già esistente dell'interrompibilità istantanea dei carichi elettrici. Il Regolamento mira, infatti, a raggiungere obiettivi di riduzione del consumo rispetto al *trend* storico e nelle ore di punte, finalità completamente diverse da quella perseguite dal servizio di interrompibilità istantanea, che fa fronte a improvvisi stati critici del sistema, consentendo di ripristinare istantaneamente le condizioni per il mantenimento della continuità del servizio elettrico.
Inoltre, il Regolamento prevede una compensazione finanziaria solo quando questa sia versata a titolo di energia elettrica supplementare non consumata rispetto al consumo previsto nella fascia oraria interessata in assenza della gara, criterio non corrispondente al tipo di corrispettivo previsto per l'attuale servizio di interrompibilità.
La definizione del servizio è effettuata attraverso la predisposizione da parte di TERNA di una procedura entro 5 gg dall'entrata in vigore della norma stessa, approvata dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (Arera).
Nell'ambito della procedura, TERNA è chiamata a definire gli altri elementi richiesti dal Regolamento, ovvero (i) individuare le ore di picco nel periodo dal 1° dicembre 2022 al 31 marzo 2023 che, tenuto conto dei criteri fissati all'articolo 4 del Regolamento, rappresentano la base per il calcolo dell'obiettivo di riduzione dei consumi lordi, (ii) prevedere il valore del consumo lordo nelle ore di picco, anche

considerando i dati storici, rispetto al quale calcolare l'obiettivo di riduzione minima prevista dal Regolamento, nonché (iii) l'obiettivo di riduzione dei consumi lordi di energia elettrica.
Relativamente all'ordine di grandezza degli obiettivi di riduzione, per raggiungere il *target* di riduzione dei consumi del 5% nelle ore di picco, è necessario registrare in tali ore del periodo di riferimento una riduzione complessiva dei consumi almeno pari a 745 GWh, valore calcolato come 5% del totale del fabbisogno in condizioni normali dei mesi dicembre 2022-marzo2023, corrispondente a 14,9 TWh.
Dal momento che le ore di picco sono considerate pari a 4 ore (dalle h17 a h20) dei giorni feriali del periodo 1° dicembre 2022 – 31 marzo 2023 (ad esclusione dell'ultima settimana del 2022 e della prima settimana del 2023), per un totale di 304 ore critiche (sulle 2904 ore del periodo), andando a distribuire l'obiettivo complessivo di riduzione pari a 745 GWh sulle citate 304 ore critiche, la riduzione corrispondente sarebbe di circa 2,45 GWh per ciascuna delle ore di picco.
Per quanto attiene, infine, all'obiettivo di "riduzione del consumo lordo di energia elettrica del 10% rispetto alla media del consumo lordo di energia elettrica nei mesi corrispondenti del periodo di riferimento", andando a considerare come *baseline* la media dei consumi dei periodi di riferimento degli ultimi 5 anni, al netto del consumo registrato nel mese di marzo 2020 in quanto maggiormente impattato dall'epidemia di Covid-19, la *baseline* è definita pari a 106,5 TWh e, conseguentemente, per raggiungere il target opzionale è necessario registrare nell'intero periodo di riferimento una riduzione pari a 10,6 TWh.

RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA

Si stima un costo della misura per la riduzione dei consumi di cui all'art. 4 del Regolamento UE 1854/2022 (riduzione obbligatoria) per le compensazioni da offrire a chi svolge il servizio di circa 100 milioni di euro, mentre su base annuale il costo sarebbe di 160 mln di euro.
In particolare, si considera un fabbisogno di 3.000 MW da approvvigionare per l'anno dic'22- nov'23, con il vincolo che almeno 2.000 MW siano approvvigionati su carichi interrompibili istantaneamente, prevedendo una remunerazione variabile a seconda degli utenti (interrompibili o meno). Si prevede in termini di corrispettivo:

- 40.000 - 60.000 €/MW/anno per utenti interrompibili (si tiene conto che l'interrompibilità con preavviso era remunerata a circa 60000 €/MW/Anno)
- 30.000 - 40.000 €/MW/anno per utenti non interrompibili

Non sarebbe prevista una remunerazione variabile ma solo una remunerazione fissa pari al premio esito dell'asta per la potenza aggiudicata.
La fatturazione avverrebbe in due periodi, ad aprile per il periodo 1° dicembre 2022-31 marzo 2023, con pagamento il 15 maggio e, successivamente a dicembre per il periodo dal 31 marzo al 30 novembre 2023, con pagamento il 15 gennaio 2024.
L'attuazione della disposizione, in misura coordinata con tutti i Paesi europei, è finalizzata a ridurre la domanda di energia per calmierare i prezzi, con effetti quindi positivi per l'intera economia e per i costi della fornitura di famiglie e imprese, dunque anche per le entrate pubbliche.
Ai costi si provvede mediante l'impiego di una quota delle risorse – largamente superiori – derivanti dalla misura di fissazione del cap sui ricavi dell'energia rinnovabili e con combustibili diversi dal gas, di cui all'articolo 9, le cui tempistiche di versamento delle somme dal GSE saranno coordinate con le procedure di approvvigionamento del servizio.

ART. 11.
(Estensione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il contributo di cui al comma 1 è, altresì, riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Relazione illustrativa

Tenuto conto del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, il comma 1 prevede, per le imprese esercenti attività agricola e della pesca e per le imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, la concessione di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività. Inoltre,

la medesima disposizione prevede, al comma 2, che il contributo spetti anche alle imprese esercenti attività agricola e di pesca, in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
Il comma 3 dispone che il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si prevede, inoltre, che il credito di imposta sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che da tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non derivi il superamento del costo sostenuto.
Con il comma 4 è riconosciuta la facoltà di cessione del credito d'imposta e sono previsti una serie di adempimenti da rispettare in caso di cessione dello stesso.
Il comma 5 prevede espressamente che le disposizioni debbano applicarsi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Ai sensi del comma 6 il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito di imposta di cui al presente articolo.

Relazione tecnica

Tenuto conto del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, il **comma 1** prevede, per le imprese esercenti attività agricola e della pesca e per le imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività. Inoltre, la medesima disposizione prevede, al comma 2, che il contributo sia riconosciuto anche alle imprese esercenti attività agricola e la pesca in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
Con il comma 3, si prevede che il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023, che non si applichino i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e che il predetto credito d'imposta non concorra alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevi ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si prevede, inoltre, che il credito d'imposta sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.Con il **comma 4**, si prevedono una serie di adempimenti da rispettare per poter usufruire del credito d'imposta in caso di cessione dello stesso e, con il **comma 5**, si stabilisce espressamente che le disposizioni debbano applicarsi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, si utilizzano i dati del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per quanto concerne i consumi dei carburanti utilizzati nel settore agricolo (in tale settore sono comprese le vendite di prodotti per l'agricoltura e l'allevamento) e i relativi prezzi nel periodo di riferimento e le informazioni acquisite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, relativamente ai consumi nel settore della pesca. Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari negativi derivanti dalla misura relativamente all'anno 2022.

Tabella 1

		Importo contributo
	Spesa per acquisto carburanti nel quarto trimestre 2022	20%
Agricoltori	758.980.492	151.796.098

In euro

Tabella 2

		Importo contributo
	Spesa per acquisto carburanti nel quarto trimestre 2022	20%
Veicoli da pesca	111.509.667	22.301.933

In euro

Pertanto, le disposizioni di cui trattasi determinano oneri finanziari stimati in 174,10 milioni di euro.
Infine, il comma 6 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui alla presente proposta normativa, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Titolo III
Misure fiscali

Capo I
Riduzione della pressione fiscale

ART. 12.
(Modifiche al regime forfetario)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 54, lettera a), le parole: "euro 65.000" sono sostituite dalle parole: "euro 85.000";
   b) al comma 71 sono aggiunti i seguenti periodi: "Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.".

Relazione illustrativa

La disposizione innalza da 65.000 euro a 85.000 euro il limite di ricavi o compensi di cui al comma 54 della legge n. 190 del 2014, che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
Il nuovo limite di 85.000 euro si applica a partire dal periodo d'imposta 2023. Pertanto, applicano il regime forfetario nel 2023 i contribuenti che, al ricorrere degli altri requisiti, nel 2022 non hanno superato detta soglia.
Ai fini della franchigia IVA riservata ai soggetti in regime forfettario, l'innalzamento della soglia dei ricavi e compensi fino a 85.000 euro tiene conto della direttiva (UE) 2020/285 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese che si applica a partire dal 1° gennaio 2025. Detta direttiva prevede che gli Stati possono ammettere al regime di franchigia IVA i soggetti con volume di ricavi e compensi non superiore a 85.000 euro; la medesima direttiva prevede che se nel corso dell'anno solare il soggetto passivo supera la soglia di volume d'affari di 100.000 euro il regime di franchigia cessa di applicarsi a partire da quel momento.
In attesa del recepimento della citata direttiva, l'innalzamento della soglia fino a 85.000 euro, così come previsto dalla presente disposizione, è subordinato al rilascio di una specifica misura di deroga da parte delle competenti autorità europee Tale richiesta, presentata il 4 novembre u.s., è attualmente al vaglio delle competenti autorità europee. Il regime di franchigia IVA è stato già oggetto di autorizzazione da parte degli organismi dell'Unione Europea; da ultimo il regime è stato autorizzato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 con decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio dell'11 maggio 2020, per i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 65.000 EUR.
La disposizione della lettera b) del presente articolo modifica, altresì, il successivo comma 71 per prevedere l'ipotesi di cessazione del regime forfetario dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro; per espressa previsione normativa, è dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Per il periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi superano il limite di 100.000 euro, il reddito è determinato con le modalità ordinarie.
Pertanto, in conseguenza delle modifiche apportate e fermi restando tutti gli altri requisiti previsti per la permanenza nel regime:

- in caso di ricavi o compensi di ammontare compreso tra 85.001 euro e 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo;
- in caso di ricavi o compensi di ammontare superiore a 100.000 euro il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso.

Relazione tecnica

La disposizione prevede l'innalzamento da 65.000 euro a 85.000 euro del limite di ricavi o compensi, soglia che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari è stata adottata la medesima metodologia già utilizzata nelle relazioni tecniche delle precedenti misure, prendendo in considerazione i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2020. Gli effetti vengono simulati per ogni singolo contribuente sulla base di un calcolo di convenienza ad aderire al nuovo regime agevolato rispetto alla tassazione ordinaria.
Considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dall'anno 2023, si stimano le seguenti variazioni degli effetti finanziari:

	2023	**2024**	**dal 2025**
IRPEF	-266,4	-882	-628,6
Addizionale regionale	0	-41,1	-41,1
Addizionale comunale	0	-20,3	-15,6
IRAP	0	0	0
Sostitutiva	0	678	387,3
IVA	-80,8	-80,8	-80,8
Rettifica della detrazione IVA	66,5	0	0
Totale	**-280,7**	**-346,2**	**-378,8**

- *in milioni di euro*

La norma dispone inoltre la cessazione del regime forfetario dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro.
La legislazione vigente prevede, invece, che in caso di superamento della soglia di ricavi o compensi la cessazione del regime avvenga nell'annualità successiva.
La modifica, pertanto, determina un recupero di gettito per il solo primo anno di applicazione.
Ai fini della stima sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi dei titolari di partita IVA per gli anni di imposta 2019 e 2020. Su un totale di circa 1,5 milioni di soggetti forfetari nel 2019, circa il 6% risulta essere passato dal regime forfetario al regime ordinario nel 2020. Escludendo i soggetti fuoriusciti dal regime in quanto possessori di redditi di lavoro dipendente e di pensione superiori a 30.000 euro (limite introdotto dall'anno 2020), i soggetti potenzialmente interessati rappresentano solo il 2% dei forfetari in esame.
In considerazione della bassa percentuale dei soggetti interessati e del fatto che la misura garantisce ancora la permanenza nel regime per l'anno in cui si supera la soglia di ricavi e compensi fino ad un ammontare degli stessi non superiore a 100.000 euro, si ritiene di non ascrivere effetti che sarebbero in ogni caso positivi.

ART. 13.
(Flat tax incrementale)

1. Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e successivi, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali calcolata con un'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.
2. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 1.
3. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

Relazione illustrativa

La disposizione introduce la flat tax incrementale opzionale ai fini IRPEF per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo.

In particolare, limitatamente all'anno 2023 è assoggettata a tassazione agevolata nella misura del 15 per cento, con una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, l'eccedenza del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022. La base imponibile agevolata non può comunque superare l'ammontare di euro 40.000 e l'eventuale eccedenza rispetto a tale importo è soggetto ad IRPEF secondo i criteri ordinari. È, inoltre, disposta una franchigia pari al 5 per cento dell'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, che resta assoggettata regolarmente all'IRPEF.

Viene, inoltre, stabilito che di tale eccedenza si tiene comunque conto ai fini della spettanza e per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, qualora il riconoscimento di detti benefici sia subordinato al possesso di requisiti reddituali.

Ai fini dell'acconto Irpef e delle addizionali per il 2024 non si tiene conto delle disposizioni agevolative.

Relazione tecnica

La disposizione in esame istituisce, per il solo anno d'imposta 2023, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali locali sul reddito per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e successivi, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La base imponibile assoggettabile a tassazione agevolata nella misura del 15 per cento, con una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, è costituita dall'eccedenza del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022.

La base imponibile agevolata è riconosciuta entro un massimo di 40.000 euro; è inoltre disposta una franchigia pari al 5% dell'importo più elevato dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022.

Per stimare gli effetti di gettito della norma in esame, sono state effettuate elaborazioni a partire dal modello di microsimulazione IRPEF, alimentato da tutte le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. Per ciascuno dei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni (quadro RE) e quelli derivanti dall'esercizio d'impresa (quadri RF e RG) sono stati confrontati gli importi dichiarati nell'ultimo anno utile (non è stato considerato l'anno 2020 che potrebbe essere influenzato dagli effetti distorsivi della pandemia) con il più alto tra quelli dichiarati nei tre anni precedenti. Per ciascuna delle differenze riscontrate sono stati considerati i soli valori positivi (una riduzione del reddito o un reddito invariante non danno luogo a reddito agevolabile) e sono quindi stati cumulati tra loro per determinare la base imponibile incrementale cui applicare il tetto massimo di 40.000 euro e la franchigia pari al 5% dell'importo più elevato dichiarato nei tre anni precedenti anni. Le elaborazioni sono state effettuate in capo a ogni singolo contribuente, simulando eventuali scelte di convenienza dei contribuenti nei confronti del nuovo regime. Dalla platea potenzialmente interessata al provvedimento sono stati infine esclusi i contribuenti che aderiranno al regime forfetario agevolato con l'estensione della soglia dei ricavi da 65.000 euro a 85.000 euro prevista dalla Legge di Bilancio 2023.

Sulla base delle elaborazioni effettuate e considerando le ipotesi descritte, si stima una variazione complessiva di gettito di competenza (Irpef, addizionali, imposta sostitutiva) pari a **803** milioni di euro. Poiché la norma ha effetto sul solo reddito di specie dichiarato per l'anno d'imposta 2023 e prevede, al comma 3, la sterilizzazione degli effetti sull'acconto Irpef da versare per il 2024, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2023	**2024**	**2025**	**2026**
IRPEF	0	-1.193,90	0	0
Addizionale regionale	0	-63,7	0	0
Addizionale comunale	0	-31,5	7,3	0
Imposta sostitutiva	0	478,7	0	0
Totale	**0**	**-810,3**	**7,3**	**0**

Milioni di euro

ART. 14.
(Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande)

1. Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 5, costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
2. Qualora le vigenti disposizioni facciano riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione in favore del lavoratore di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 1.
3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dal sostituto d'imposta.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000.

Relazione illustrativa

La misura mira a rafforzare l'attrattività delle professioni a contatto con la clientela presso le imprese del comparto turistico-ricettivo e di quello della ristorazione e a rimediare alle difficoltà di reclutamento incontrate dai datori di lavoro nel settore, nonché a preservare e rilanciare il comparto turistico-alberghiero e della ristorazione, introducendo una misura volta ad assicurare un concreto strumento di contrasto alle difficoltà del settore, al fine di favorire la ripresa e la crescita del lavoro e del turismo in Italia, con misure funzionali all'incremento della produttività, della competitività e della redditività.
In quest'ottica, si potenzia anche l'offerta turistica nazionale, garantendo un evidente sostegno economico ai lavoratori e una maggiore stabilità occupazionale del settore, già duramente colpito dagli effetti negativi della crisi da Covid-19, dai rincari delle materie prime e del costo dell'energia, introducendo specifiche misure che mirano, altresì, ad una concreta ottimizzazione del meccanismo di computo e prelievo fiscale a vantaggio di lavoratori e imprese.
Infatti, si incentiva la clientela, compresa quella che paga attraverso mezzi di pagamento elettronici, a corrispondere la mancia, così contribuendo a rafforzare l'attrattività delle professioni del settore, prevedendo che le somme destinate ai lavoratori a titolo di liberalità costituiscano redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, siano soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito dal medesimo prestatore per le relative prestazioni di lavoro.
In tal modo, si intende favorire altresì l'emersione dell'evasione fiscale connaturata all'uso di corrispondere la mancia in contanti al lavoratore, facilitando il pagamento delle mance per il servizio attraverso mezzi di pagamento elettronici al momento del pagamento del conto.
La disposizione prevede, inoltre, che le somme in questione siano escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non siano computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Per il lavoratore, invece, qualora le vigenti disposizioni facciano riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione in favore del medesimo di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva in questione.
Anche al fine di evitare l'abbassamento del livello dei salari nel comparto interessato dalla misura, si prevede, oltre ai richiamati limiti percentuali e quantitativi di reddito, che la medesima competa esclusivamente ai lavoratori del settore privato che abbiano conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a euro 50.000.

Relazione tecnica

La proposta in esame introduce a favore dei lavoratori dipendenti privati impiegati nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande, con reddito dell'anno precedente non superiore a 50.000 euro, una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 5 per cento sulle mance ricevute, entro il limite del 25 per cento dell'ammontare del reddito percepito nell'anno.

La misura non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, potendo altresì determinare potenziali effetti positivi benché prudenzialmente non stimati, dato che essa incide su fattispecie alle quali attualmente non è ascritto gettito nelle previsioni di bilancio.

ART. 15.

(Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti)

1. Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023 l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.

Relazione illustrativa

A legislazione vigente, l'art. 1, ai commi da 182 a 188, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota del 10 per cento, sui premi di risultato di ammontare variabile e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro un limite di importo complessivo annuo di 3.000 euro. Tale misura agevolativa è prevista a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, a euro 80.000.

Con l'articolo allegato, per l'anno 2023, si intende ridurre dal 10 al 5 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva in esame.

Relazione tecnica

La modifica normativa dispone la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.

La legislazione vigente prevede una imposta sostitutiva del 10% per i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito, nell'anno d'imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro. Il limite di reddito agevolato è pari a 3 mila euro, innalzato a 4 mila euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all'anno d'imposta 2019 risulta un ammontare di premi di circa 2.647,3 milioni di euro.

Prudenzialmente, si stima un incremento dell'ammontare dei premi a tassazione separata di circa il 10% per considerare l'effetto incentivante relativo alla nuova aliquota pari a 264,7 milioni di euro, per un totale di base imponibile di circa 2.912,0 milioni di euro.

Applicando l'aliquota dell'imposta sostitutiva pari al 5% alla base imponibile, tenuto conto delle minori entrate associate all'imposta sostitutiva vigente e di un'aliquota marginale media Irpef per i redditi di lavoro dipendente pari al 39% sulla sola parte incrementale, si stima una variazione negativa delle entrate derivanti dall'imposta sostitutiva pari a **-119,1** milioni di euro, una variazione di gettito Irpef di circa **-103,2** milioni di euro e una variazione di gettito delle addizionali regionali e comunali pari a circa **-4,6** e **-1,8** milioni di euro rispettivamente. L'effetto complessivo risulta di **-228,7** milioni di euro in termini di competenza.

Considerando l'entrata in vigore della norma per il solo anno d'imposta 2023, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2023	**2024**	**2025**	**2026**
IRPEF	-103,2	0	0	0

	2023	**2024**	**2025**	**2026**
IRPEF	-103,2	0	0	0
Addizionale regionale	0	-4,6	0	0

Addizionale comunale	0	-2,3	0,5	0
Irpef (sostitutiva)	-119,1	0	0	0
Totale	**-222,3**	**-6,9**	**0,5**	**0**

in milioni di euro

ART. 16.
(Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, le parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024»;
b) al comma 676, le parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024».

Relazione illustrativa
La disposizione modifica l'articolo 1, commi 652 e 676, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), al fine di differire al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni inerenti, rispettivamente, all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche (c.d. sugar tax).

Relazione tecnica
La disposizione è volta a differire, dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all'art. 1, commi 634-652, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.
Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria, si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla norma di differimento in commento.

	Effetti finanziari				
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**dal 2027**
Imposta di consumo	-277,0	-73,0	0,0	0,0	0,0
IIDD	0,0	84,7	-13,9	-9,6	0,0
IRAP	0,0	20,5	-4,0	-2,5	0,0
Totale	**-277,0**	**32,2**	**-17,9**	**-12,1**	**0,0**

In milioni di euro

La disposizione è volta, inoltre, a differire dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) di cui all'art. 1, commi 661-676, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.
Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria e in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma, si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla norma di differimento in commento.

	Effetti finanziari				
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**dal 2027**
Imposta di consumo	-322,0	-29,0	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	49,3	-16,8	-1,9	0,0
IRPEF	0,0	49,3	-16,8	-1,9	0,0
IRAP	0,0	23,8	-8,7	-0,9	0,0
Totale	**-322,0**	**93,4**	**-42,3**	**-4,7**	**0,0**

In milioni di euro

ART. 17.
(Aliquota IVA per prodotti dell'infanzia e per la protezione dell'igiene intima femminile)

1. Alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla Parte II-bis:
      1) al numero 1-quinquies), dopo le parole "prodotti" sono inserite le seguenti: "assorbenti e tamponi" e le parole "compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili" sono eliminate;
      2) dopo il numero 1-quinquies) è aggiunto il seguente numero*: "*1-sexies) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli;"
   b) alla Parte III:
      1) al numero 65) dopo le parole: "per l'alimentazione dei fanciulli" sono inserite le seguenti "diversi dai prodotti per l'alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia indicati al n. 1-sexies) della Tabella A, Parte II-bis allegata al d. P. R. n. 633 del 1972";
      2) il numero 114)-bis è abrogato.

Relazione illustrativa

La presente disposizione, al comma 1, lettera a), n. 1), riconduce tutti i prodotti assorbenti per la protezione dell'igiene intima femminile, indipendentemente dalle loro caratteristiche, nell'ambito applicativo dell'aliquota IVA del 5 per cento, uniformandone il trattamento agevolato. A tal fine, è modificato il numero 1-quinquies) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al d. P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Conseguentemente, la lettera b), n. 2) del presente articolo prevede l'abrogazione del numero 114-bis) della Tabella A, Parte III, allegata al medesimo d. P.R 633 del 1972, che assoggettava all'aliquota IVA del 10 per cento i prodotti assorbenti e i tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, diversi da quelli compostabili o lavabili.
Il comma 1, lettera a), n. 2, mediante l'inserimento del n. 1-sexies) nella Tabella A Parte II-bis, allegata al d. P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento per i seguenti prodotti: latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; pannolini per bambini; seggiolini per lattanti o per bambini da installare negli autoveicoli.
Per individuare i lattanti e i bambini della prima infanzia può farsi riferimento all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento (UE) N. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 del 2013, in base al quale per "lattanti" si intendono i bambini di età inferiore a dodici mesi e per "bambini nella prima infanzia" i bambini di età compresa tra uno e tre anni.
Ai fini del coordinamento, la lettera b), al n. 2, modifica il numero 65) della Tabella A, Parte III, allegata al d. P.R. n. 633 del 1972, al fine di escludere dall'ambito applicativo di tale disposizione i prodotti per l'alimentazione infantile indicati al n. 1-sexies) della Tabella A, Parte II-bis allegata al d. P. R. n. 633 del 1972.
L'applicazione della aliquota del 5 per cento ai prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile e ai suddetti prodotti per l'infanzia risulta conforme alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE, modificata, per quanto concerne le aliquote IVA, dalla Direttiva (UE) 2022/542 del 5 aprile 2022 che ha, tra l'altro, ridefinito le categorie di beni e servizi che possono essere assoggettate a aliquote IVA ridotte. In particolare, ai fini del presente articolo rilevano i seguenti punti dell'Allegato III: il punto 1), concernente i prodotti alimentari, tra i quali possono essere compresi anche quelli relativi ai lattanti e alla prima infanzia; il punto 3), concernente i prodotti di protezione dell'igiene femminile e i prodotti igienici assorbenti, compresi quindi quelli per bambini; il punto 24), concernente i seggiolini per bambini installati negli autoveicoli.

Relazione tecnica

La disposizione prevede la riduzione dell'IVA dalle aliquote attualmente vigenti al 5% per i prodotti della prima infanzia. I prodotti considerati sono:

- Latte e alimenti per bambini (latte in polvere o liquido; preparazioni alimentari a base di farine);
- Seggiolini auto;
- Pannolini.

Dai risultati delle indagini condotte dagli operatori del settore sono state dedotte le spese annuali per ciascun bambino.
Al fine di valutare gli effetti indotti dalle riduzioni di aliquote sono stati presi in considerazione i bambini nati nel 2021 (fonte Istat) suddivisi per mese di nascita; per alcune delle voci in oggetto è stato preso in considerazione il numero di bambini per le classi di età tra zero e tre anni.
Relativamente al latte e agli alimenti per bambini è stato considerato l'imponibile IVA dai consumi delle famiglie al quale è stato applicato il differenziale di aliquota dal 10% al 5% (per la sola voce degli "alimenti per bambini" è stato considerato il 50% per estrapolare la quota di spesa attribuibile alla sola voce "preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto").
Per i seggiolini è stata utilizzata la spesa media annua per singolo bambino (fonte: Federconsumatori) alla quale è stata applicata la distribuzione mensile delle nascite per ricavare i totali di spesa dei singoli prodotti interessati dalla norma, a cui successivamente sono stati applicati i differenziali di aliquota (dal 22% al 5%).
In relazione ai pannolini è stata considerato l'imponibile IVA ottenuto a partire dalla spesa annua per singolo bambino (fonte: Federconsumatori) alla quale è stata applicata la medesima distribuzione mensile delle nascite e moltiplicato per il differenziale di aliquota corrispondente (dal 22% al 5%).
La stima della riduzione di gettito è pari a circa 178,18 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2023, come di seguito specificato:

Tipo di prodotto	**2023**
Latte e alimenti per bambini	-22,35
Seggiolini	-69,58
Pannolini	-86,26
Totale	**-178,19**

Importi in milioni di euro

La disposizione prevede, inoltre, per gli assorbenti femminili la riduzione dell'aliquota IVA dall'attuale misura del 10% al 5%.
Già con la Legge di Bilancio per il 2022, era stata prevista la riduzione IVA dall'aliquota ordinaria a quella ridotta del 10%.
Utilizzando i medesimi dati e la stessa metodologia presentata in tale sede, riducendo l'aliquota IVA da quella ridotta del 10% a quella super ridotta del 5%, si stima una riduzione di gettito IVA di 36,9 milioni di euro su base annua dal 2023.
Nel complesso la disposizione determina una perdita di gettito IVA di circa 215,09 milioni di euro annui dal 2023.

ART. 18.
(Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l'acquisto prima casa per under 36)

1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
   b) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";
   c) al comma 9, le parole: «il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».
2. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 430 milioni di euro per l'anno 2023 derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b).

Relazione illustrativa

La disposizione, al comma 1 lettera a), estende temporalmente fino al 31 dicembre 2023 l'operatività delle misure di deroga all'ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa di cui all'art. 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, previste originariamente dall'art. 54 comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. "Cura Italia"), per la sola durata di nove mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Il comma 1, lettera b), interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa, in primo luogo, prorogando, dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, il regime speciale introdotto dall'art. 64 comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. DL Sostegni bis), convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), dal 50% fino all'80% della quota capitale, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori (Loan to Value (LTV)).
In secondo luogo, viene prorogata parimenti fino al 31 marzo 2023 l'applicazione, per le istanze ricomprese nel regime speciale dell'80%, di un add-on rispetto al TEGM, quale introdotto dall'art. 35-bis del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2022.
L'intervento in oggetto trova fondamento nel protrarsi e aggravarsi dell'emergenza socio-economica che rende necessario continuare a sostenere l'accesso ai mutui garantiti da parte dei soggetti più fragili, tra i quali rientrano le categorie prioritarie sopra descritte, così come avvenuto già durante l'emergenza sanitaria da Covid -19 nel corso della quale la misura ha avuto origine.
Con la successiva lettera c), la norma proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, anche le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette previste per l'acquisto e per il relativo finanziamento della "prima casa" di abitazione disposto a favore dei giovani che hanno il duplice requisito, anagrafico ed economico: *i)* non aver compiuto trentasei anni di età; *ii)* di avere un "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.
Infine, per far fronte al potenziale di domande di garanzia stimate dal Gestore per l'anno 2023, considerando sia la prosecuzione dell'operatività ordinaria di copertura al 50% che la proroga, al 31 marzo 2023, della copertura fino all'80%, viene previsto il rifinanziamento del Fondo prima casa per l'anno 2023.

Relazione tecnica

Con riferimento alla disposizione di cui al comma 1 lettera a), sulla base dei dati forniti dal Gestore del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa (Consap S.p.A.) e dell'andamento decrescente del numero di domande pervenute osservato negli ultimi mesi, si stima un fabbisogno per l'anno 2023 di circa € 6 milioni coperto dalle attuali disponibilità del Fondo, tale da non comportare la necessità del rifinanziamento della misura.
L'intervento normativo di cui al comma 1, lettera b), comporta un rifinanziamento del Fondo per ulteriori 430 milioni di euro per l'anno 2023, sulla base delle stime elaborate dal Gestore che tengono conto del numero di domande pervenute e di garanzie ammesse nel 2022, nonché dell'esigenza di salvaguardare l'andamento dell'operatività ordinaria e straordinaria del Fondo.
La disposizione di cui al **comma 1, lett. c)** prevede di prorogare 31 dicembre 2023 le agevolazioni per la prima abitazione acquistata dai giovani con meno di 36 anni e con un ISEE non superiore ai 40.000 euro.
Le agevolazioni prevedono, per gli atti stipulati entro il 31 dicembre 2022, l'esenzione del pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Per gli acquisti assoggettati ad IVA viene riconosciuto un credito d'imposta pari all'IVA pagata per l'acquisto; viene anche riconosciuta l'esenzione dell'imposta sostitutiva sui mutui (0,25%) per i contratti sottoscritti relativi all'acquisto degli immobili in oggetto.
Sulla base dei dati desunti dagli archivi del registro del 2021 che includono dal 26 maggio scorso le prime evidenze dell'applicazione dell'agevolazione, risulta una fruizione della misura inferiore alla valutazione iniziale. Tenuto conto che negli ultimi mesi si è registrata un'accelerazione delle compravendite immobiliari, si stima che la misura possa comportare una perdita di gettito complessiva di circa 132 milioni di euro su base annua.
Nella tabella che segue si riporta il dettaglio degli effetti finanziari negativi per il 2023.

Effetti finanziari su base annua

Imposta di registro	-57,9
Imposta ipotecaria	-3,3
Imposta catastale	-3,3
Credito di imposta (per Iva)	-52,2

Imposta sostitutiva mutui	-15,4
Totale	**-132,1**

In milioni di euro

ART. 19.
(Norma imposta sostitutiva AVS-LPP SVIZZERA)

1. All'articolo 76, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: "1-*ter*. Le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi precedenti.".
2. Le disposizioni contenute nel comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. Non si dà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già versato a titolo definitivo.

Relazione Illustrativa

Con la proposta allegata si introduce un nuovo comma 1-ter all'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 al fine di stabilire che le somme corrisposte da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota del 5 per cento della ritenuta prevista dai commi 1 e 1-bis del medesimo art. 76 in relazione alle stesse somme in caso di intervento nel pagamento di intermediari finanziari italiani.
Con detta proposta si intende colmare una disparità di trattamento derivante da una lacuna normativa del citato art. 76, considerato che, nel caso in cui l'accredito delle prestazioni AVS o LPP non venga canalizzato in Italia, a legislazione vigente, in assenza di un sostituto d'imposta che operi la ritenuta del 5 per cento a titolo d'imposta, i commi 1 e 1-bis dell'articolo 76 della citata legge n. 413/1991 non possono trovare applicazione. Ne consegue che il contribuente che riceve l'accredito all'estero delle somme in questione, a legislazione vigente non ha la possibilità di godere del trattamento fiscale agevolativo previsto a suo favore per il caso che canalizzasse la riscossione in Italia.
Inoltre, è previsto che la predetta disposizione decorre dalla stessa data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187 e che non si dà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato.

Relazione tecnica

La disposizione in esame stabilisce che le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, siano soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi ad aliquota del 5 per cento.
La legislazione vigente, all'articolo 76 della Legge n. 413 del 1991, prevede che le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP) siano assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite gli enti

previdenziali svizzeri le erogano ai beneficiari in Italia. La ritenuta esclude l'obbligo dichiarativo da parte del contribuente.
La disposizione, quindi, consente di fruire dell'aliquota impositiva del 5 per cento anche ai soggetti che non hanno i suddetti sostituti di imposta.
Sulla base di elaborazioni effettuate utilizzando il modello di dichiarazione delle persone fisiche e, in particolare, sui dati del quadro RM per Sez. V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva, risulta, in aggiunta a coloro che percepiscono pensioni già assoggettate alla ritenuta del 5% applicata da parte dei sostituti, che circa 4.000 percettori delle prestazioni in parola effettuano in sede dichiarativa il versamento dell'imposta pari al 5 per cento. Tali evidenze fanno ritenere che i contribuenti fruiscono già di fatto dell'agevolazione e che, quindi, la norma in esame non sia destinata a produrre ulteriori effetti di gettito.
Tuttavia, è stata effettuata un'ulteriore elaborazione sulla base delle dichiarazioni dei redditi dei soggetti percettori di pensioni (a prescindere dal Paese di provenienza) cui non è stata operata alcuna ritenuta e il cui importo è eccedente la vigente "no tax area". A tale platea corrisponderebbe un gettito di competenza annua Irpef di circa 84,7 milioni di euro e di 12 e 4,6 milioni di euro in termini rispettivamente di addizionale regionale e comunale. Nell'ipotesi, prudenziale - basata sulle evidenze risultanti dall'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi - che il 5 per cento di tali valori sia rappresentativo delle somme interessate dalla norma e che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2023, si stima il seguente andamento finanziario differenziale tra la tassazione ordinaria Irpef e quella sostitutiva del 5%:

	2023	2024	dal 2025
IRPEF	0,0	-7,4	-4,2
Addizionale regionale	0,0	-0,6	-0,6
Addizionale comunale	0,0	-0,3	-0,2
Imposta del 5%	0,0	2,0	2,0
Totale	0,0	-6,3	-3,0

in milioni di euro

ART. 20.
(Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023».

Relazione illustrativa
La disposizione proroga, per l'anno 2023, la previsione di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo cui i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef.

Relazione tecnica
La disposizione proroga per il 2023 l'esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
La legislazione vigente stabilisce l'esenzione di tali redditi dall'anno 2017 al 2022. In assenza di interventi normativi, nel 2023 tali redditi concorrerebbero interamente a determinare la base imponibile dei contribuenti interessati.
Ai fini della stima sono state effettuate elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2021 dei soggetti interessati. In base a tali elaborazioni si stimano, per l'anno 2023, minori entrate Irpef di competenza di circa -133,4 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -9,8 e -3,7 milioni di euro.
Considerando l'entrata in vigore della norma nell'anno 2023 si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2023	**2024**	**2025**	**2026**

IRPEF	0	-233,4	100,0	0
Addizionale regionale	0	-9,8	0	0
Addizionale comunale	0	-4,8	1,1	0
Totale	**0**	**-248,0**	**101,1**	**0**

in milioni di euro

ART. 21.
(Esenzione IMU su immobili occupati)

1. All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta, in fine, la seguente:
«g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all'esenzione.».
2. Le risorse necessarie alla copertura delle minori entrate per i comuni derivanti dall'attuazione del comma 1, sono iscritte in un Fondo, con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le modalità di accesso al Fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Relazione illustrativa
Il comma 1 introduce nel nostro ordinamento una disposizione volta a stabilire che nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell'immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui all'articolo 614, comma secondo, c.p. (violazione di domicilio) e all'articolo 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), ovvero per i casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale. In particolare, si prevede che per fruire del beneficio il soggetto passivo sia tenuto a comunicare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali; analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all'esenzione.
Il comma 2 prevede un ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, attraverso l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Relazione tecnica
Comma 1. Nel caso di limitazione dell'esenzione IMU alle sole fattispecie di inutilizzabilità e indisponibilità dell'immobile per effetto dei reati di cui all'articolo 614, comma secondo, c.p. (violazione di domicilio) e all'articolo 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) si stima una perdita di gettito IMU su base annua di circa 73 milioni di euro, di cui 62 milioni di euro a titolo di IMU quota comune e 11 milioni di euro a titolo di IMU quota Stato.
La stima è stata effettuata considerando in primo luogo i dati fonte Federcasa che indicano un numero di 48mila immobili abitativi di proprietà degli ERP occupati abusivamente (6% del patrimonio abitativo di tali enti). Per tali immobili si stima una perdita di gettito IMU potenziale pari a 26 milioni di euro su base annua.
In assenza di altri dati si considera prudenzialmente un numero ulteriore di abitazioni di proprietà di altri soggetti pari a 1/3 del numero indicato da Federcasa come oggetto di occupazioni ai sensi dell'articolo 614 del Codice penale, con una ulteriore perdita di gettito IMU su base annua pari a 13 milioni di euro.
Inoltre, sulla base di dati ISTAT risulta un numero annuo di procedimenti penali (non archiviati) per invasione di terreni ed edifici pari a 7122. Considerando prudenzialmente che il 50% di tali reati abbia comportato

l'effettiva indisponibilità dell'immobile e che l'occupazione in esame possa riguardare anche fabbricati diversi da quelli ad uso abitativo si stima una (ulteriore) perdita di gettito IMU su base annua di 34 milioni di euro (23 milioni a titolo di IMU quota comune e 11 milioni a titolo di IMU quota Stato).
Nel complesso quindi si determina una perdita di gettito IMU per le fattispecie sopra indicate pari a 73 milioni di euro su base annua.
Il comma 2 prevede un ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, attraverso l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Capo II
Disposizioni in materia di entrate

ART. 22.
(Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali)

1. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi: "9-bis. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tal fine, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.
9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.
9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis.".
2. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 3-bis, le parole "comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "comma 9-ter".
3. All'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole "comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "comma 9-bis".

Relazione illustrativa

L'intervento normativo è volto a garantire il rispetto, da parte dell'Italia, dell'impegno politico assunto da tutti gli Stati membri nell'ambito dei lavori del Consiglio Ecofin nel 2019, in materia di tassazione del reddito d'impresa.
L'impegno politico, assunto nel 2019, riguardava l'individuazione delle misure difensive che ogni Stato Membro deve adottare verso le giurisdizioni incluse nella lista europea di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. La suddetta lista delle giurisdizioni non cooperative, periodicamente aggiornata, include le giurisdizioni terze, i cui sistemi fiscali non sono ritenuti in linea con i principi di buon governo fiscale dall'Unione europea. In particolare, con le Conclusioni del 5 dicembre 2017 (cfr. Conclusioni del Consiglio 5 dicembre 2017, documento 15429/17), il Consiglio Ecofin ha adottato la prima lista europea di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (Allegato I al documento 15429/17), su impulso del Gruppo tecnico di lavoro "Codice di Condotta per la tassazione del reddito di impresa" costituito in seno al Consiglio europeo.
Con le Conclusioni del 5 dicembre 2019, il Consiglio Ecofin ha adottato le Linee Guida (Allegato 4 al Report semestrale del Gruppo Codice di Condotta al Consiglio Ecofin documento n. 14114/19, di seguito Linee Guida) relative alle misure difensive in materia fiscale, legislative ed amministrative, che gli Stati membri si sono impegnati ad adottare nei confronti delle giurisdizioni terze incluse nella lista. Di regola, gli Stati membri devono avere introdotto le suddette misure difensive nella normativa nazionale che deve essere in vigore dal 1 gennaio 2021.
Gli Stati membri sono obbligati a selezionare ed introdurre nella normativa domestica almeno una tra le misure legislative contenute nelle Linee Guida: indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese

localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali; disposizioni in materia di società controllate estere (CFC); applicazione di ritenute alla fonte sui pagamenti in uscita e, infine, limitazioni all'applicazione della disciplina della c.d. "participation exemption" sui pagamenti effettuati a soggetti localizzati in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali.
Le Linee Guida prevedono che le misure difensive debbano avere l'effetto di incoraggiare le giurisdizioni terze, incluse nella lista, ad allinearsi ai principi di buon governo fiscale.
Le Linee Guida, specificano che l'adozione delle misure difensive non debba pregiudicare le disposizioni del diritto nazionale che consentono al contribuente di fornire la prova contraria per disapplicare la norma.
In considerazione di tutte le finalità delineate, l'intervento normativo intende ripristinare, adattandola al nuovo assetto normativo vigente, la disciplina fiscale relativa alla deducibilità dei cc.dd. costi *black list*, modificata dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015 (decreto Internazionalizzazione) e, successivamente, abrogata dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità per il 2016) a partire dal periodo d'imposta 2016, in base alla quale la rilevanza fiscale delle spese *black list* è ammessa, secondo le regole ordinarie di determinazione del reddito di impresa, nei limiti del corrispondente valore normale dei beni o dei servizi acquistati, determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR. Ne consegue che qualora il costo risulti inferiore o uguale al valore normale del bene o servizio, lo stesso sarà deducibile per l'intero valore. Viceversa, se il costo in questione risulta superiore, lo stesso sarà comunque ammesso in deduzione fino a concorrenza del valore normale; l'eventuale eccedenza, rispetto al valore normale, potrà essere dedotta dal reddito d'impresa del soggetto residente qualora sia dimostrato che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
Il ripristino di tale disciplina ha reso, inoltre, necessario effettuare le opportune modifiche di coordinamento all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 relativo al regime sanzionatorio applicabile in caso di omessa o incompleta indicazione dei costi *black list* nella dichiarazione dei redditi, nonché all'articolo 31-ter, comma 1, lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativo alla disciplina sugli "Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale" da utilizzare anche al fine della preventiva definizione dei metodi di calcolo del valore normale.

ART. 23.
(Imposta sostitutiva sulle riserve di utili)

1. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l'opzione di cui al comma 2.
2. L'opzione è esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell'ambito dell'attività di impresa. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle società possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 1. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 1.
3. Le aliquote di cui al comma 2 sono ridotte di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al periodo precedente, entro i successivi 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell'utile accantonato nell'apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 2 e l'imposta sostitutiva determinata ai sensi del presente comma.
4. L'imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per

il tramite di società controllate ai sensi dell'articolo 167, comma 2, dello stesso testo unico.
5. L'opzione, esercitabile distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile, si perfeziona con l'esercizio della stessa mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'opzione è efficace a decorrere dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
6. Gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive nella misura di cui ai commi 2 e 3.
7. Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella entità estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato è incrementato, sino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell'importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all'imposta sostitutiva e diminuito dell'importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.
8. L'opzione di cui al comma 2 può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall'articolo 168-*ter* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Le disposizioni di attuazione e coordinamento del comma 1 sono emanate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Relazione illustrativa

Il **comma 1** dell'articolo disciplina il regime facoltativo di affrancamento o di rimpatrio degli utili e delle riserve di utile risultanti dal bilancio delle partecipate estere relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Attraverso l'esercizio dell'opzione si ottiene l'effetto di escludere da imposizione, in capo al soggetto fiscalmente residente o localizzato in Italia, tali utili affrancati provenienti dalle suddette partecipate estere.
In base a quanto previsto nei **commi 2 e 3**, l'opzione è di tipo *cherry-picking*, nel senso che può essere esercitata in relazione a tutte o soltanto ad alcune (o una sola) delle partecipate estere e tale facoltà viene consentita ai partecipanti, sia soggetti IRPEF che detengono le partecipazioni nell'esercizio dell'attività d'impresa sia soggetti IRES, residenti o localizzati nel territorio dello Stato.
È possibile effettuare l'opzione con modalità differenti. In particolare, la norma contempla:

i. un affrancamento integrale o parziale, assoggettando a imposta sostitutiva l'intero ammontare o una quota degli utili e delle riserve di utile.
ii. un affrancamento specifico e più vantaggioso per l'ammontare degli utili che saranno rimpatriati entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). In tal caso, gli utili sono accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è differenziata a seconda del soggetto partecipante e del tipo di affrancamento prescelto. In caso di affrancamento degli utili da rimpatriare in Italia, è disciplinata anche la conseguenza derivante dal mancato rispetto delle condizioni sopra indicate.
Ai sensi del **comma 4**, l'imposta sostitutiva deve essere calcolata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate. Ai fini della nozione di controllo, l'articolo rinvia ai criteri dettati nell'articolo 167, comma 2, dello stesso testo unico.
Il **comma 5** disciplina le modalità di esercizio dell'opzione e di versamento delle imposte sostitutive.
In particolare, l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. L'imposta sostitutiva va versata in un'unica soluzione, senza possibilità di ricorrere alla compensazione in F24, entro il termine di scadenza per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).
L'opzione è efficace a decorrere dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
Il **comma 6** stabilisce che, in caso di distribuzione, i dividendi si considerano prioritariamente formati da utili

o riserve di utile oggetto di affrancamento che, dunque, non dovranno scontare ulteriori imposte in capo al soggetto residente in Italia.
Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione e di limitare l'impatto di eventuali cessioni di partecipazioni, il **comma 7** prevede l'incremento del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nelle entità estere interessate dall'imposta sostitutiva pari all'ammontare degli utili affrancati e il suo decremento in caso della loro distribuzione.
Ai sensi del **comma 8,** è possibile esercitare l'opzione anche per gli utili attribuiti alle stabili organizzazioni in regime di *branch exemption*.
Infine, il **comma 9** rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'attuazione del comma 1.

Relazione tecnica
La disposizione prevede l'esclusione dalla formazione del reddito degli utili e delle riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del Tuir, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 da parte del partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato.
Tale esclusione opera a condizione che i contribuenti che detengono le partecipazioni nell'ambito dell'attività di impresa optino per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del [9] per cento, degli utili e delle riserve di utile. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve di utile.
Le suddette aliquote sono ridotte di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto.
Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella entità estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato è incrementato, sino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell'importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all'imposta sostitutiva e diminuito dell'importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.
L'opzione suddetta può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall'articolo 168-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La misura, in considerazione del fatto che sulle poste in esame è prevista a legislazione vigente la tassazione ordinaria, comporta la possibilità di liberare le riserve detenute presso i Paesi o territori a fiscalità privilegiata oggi di fatto immobilizzate.
L'intervento, pertanto, è foriero di determinare effetti finanziari positivi.
Al fine di stimare gli effetti della misura sono stati utilizzati i dati provenienti dal Country-by-Country reporting (CbCr). Tali report sono stati previsti in ambito OCSE negli accordi relativi al progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) e in ambito UE con la Direttiva 2016/881 e introdotti nell'ordinamento italiano con la legge 208/2015.
I dati dei CbCr vengono raccolti a beneficio dell'Amministrazione Finanziaria ai fini dell'analisi del rischio di evasione/elusione delle multinazionali e ai fini di analisi economica.
L'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 208/2015 ha previsto che la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale, con ricavi mondiali superiori ai 750 milioni di euro, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del TUIR, deve presentare all'Amministrazione Finanziaria una rendicontazione paese per paese, a partire dall'anno d'imposta 2016.
Ai fini della stima sono stati utilizzati i dati degli ultimi CbCr disponibili, relativi all'anno d'imposta 2019.
Per individuare i paesi a fiscalità privilegiata è stata preventivamente calcolata, per ogni multinazionale, l'aliquota effettiva risultante in ogni paese, tramite il rapporto imposte pagate/utili lordi. Tali aliquote effettive sono state confrontate con l'aliquota effettiva italiana (individuata come aliquota effettiva mediana in Italia risultante, per tutte le multinazionali italiane, dal rapporto imposte pagate in Italia/utili lordi in Italia). Nei casi

in cui l'aliquota effettiva nel paese estero fosse risultata inferiore alla metà dell'aliquota effettiva pagata in Italia, sono stati utilizzati gli importi relativi alla variabile denominata "utili non distribuiti".
In base a questo procedimento sono stati individuati utili non distribuiti pari a 44,8 miliardi nel 2019 potenzialmente risultanti in paesi a fiscalità privilegiata.
Tale valore non considera le riserve di utili delle controllanti residenti, capogruppo di un gruppo multinazionale, con ricavi mondiali inferiori ai 750 milioni di euro, non obbligati alla presentazione del report, né le riserve di utili relative alle partecipazioni estere diverse da quelle controllate né quelle relative a partecipazioni detenute da soggetti diverse dalle società di capitali.
Ipotizzando, in un'ottica prudenziale, un tasso di adesione del 10% e un'equa ripartizione tra coloro che si limiteranno ad affrancare e coloro che invece opteranno per il rimpatrio, si ottiene un effetto finanziario positivo pari a 336 milioni di euro nel 2023.

ART. 24.
(Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri)

1. All'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. Le disposizioni del periodo precedente non trovano applicazione con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati.".
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.".

Relazione illustrativa
La disposizione modifica innanzitutto l'articolo 23 del TUIR in tema di tassazione dei soggetti non residenti, inserendovi la previsione in base alla quale vengono qualificati come redditi prodotti nel territorio dello Stato e, quindi, ivi imponibili, le plusvalenze che un soggetto non residente ritrae dall'alienazione di partecipazioni in società fiscalmente residenti all'estero, il cui valore è rappresentato, direttamente o indirettamente, per più del 50% da beni immobili situati nel territorio italiano.
Tale disposizione è conforme all'articolo 13, paragrafo 4, del Modello di Convenzione OCSE, che, peraltro, è stato già recepito in diverse numerose Convenzioni volte a evitare la doppia imposizione sul reddito ed il patrimonio stipulate dall'Italia.
L'inserimento, nell'articolo 23 del TUIR, del criterio di collegamento allo Stato della fonte, previsto dal citato modello di Convenzione, mira ad assoggettare ad imposizione in Italia le medesime plusvalenze qualora ciò sia consentito da una specifica disposizione nelle Convenzioni già stipulate.
Con l'intervento normativo sull'art. 5, comma 5, del D. lgs. n. 461 del 1997, si intende, inoltre, evitare che il regime di esenzione ivi previsto sia applicabile anche alle partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.
In sintesi, le plusvalenze in esame – essendo assimilate a quelle derivanti dalla cessione di partecipazione in società residenti - sono redditi diversi di natura finanziaria cui non si applica l'art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 461 del 1997, secondo cui non concorrono a formare il reddito, tra l'altro, le plusvalenze da partecipazioni non qualificate realizzate da soggetti residenti in Paesi o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Relazione tecnica
La disposizione attrae a tassazione le plusvalenze che un soggetto non residente ritrae dall'alienazione di partecipazioni in società fiscalmente residenti all'estero, il cui valore è rappresentato, direttamente o indirettamente, per più del 50% da beni immobili situati nel territorio italiano.

La misura è foriera di determinare effetti positivi in termini di gettito, prudenzialmente non quantificati in mancanza di elementi informativi sulle fattispecie in esame.

ART. 25.
(Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni dei commi dal presente al comma 6 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.
2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 1 a 3, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
7. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.

Relazione illustrativa

Le disposizioni che hanno consentito alle società commerciali l'assegnazione agevolata dei beni ai propri soci nonché la trasformazione delle società in società semplici, sono state più volte reiterate sino al 2016 (Legge n.

232/2016). Da allora, nonostante il rilevante interesse e le costanti richieste delle imprese, l'agevolazione non è stata riproposta, a differenza dell'estromissione dell'immobile strumentale da parte dell'imprenditore individuale le cui disposizioni di favore sono state riproposte da ultimo dalla legge finanziaria per il 2019.
Disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si pongono l'obiettivo di assegnare ai soci, con una imposizione ridotta, gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire:

- gli immobili strumentali per natura, sempre che siano concessi in locazione, comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall'impresa;
- gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- gli immobili che concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le disposizioni di cui all'art. 90 del T.U.I.R.

Sono, invece, esclusi dall'agevolazione i beni immobili i quali, pur essendo per le loro caratteristiche qualificabili tra quelli strumentali per natura, in quanto non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sono tuttavia utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del loro possessore.
Si consente in sostanza ai soci di rientrare in possesso di beni che hanno scarsa connotazione imprenditoriali, spesso utilizzati per fini privati direttamente dai soci stessi.
Inoltre, la norma consente anche l'estromissione di beni mobili registrati (natanti, aeromobili, autovetture, etc.) nonché la trasformazione agevolata di società che gestiscono tali beni.
L'assegnazione dei predetti beni ovvero la trasformazione di una società commerciale (S.p.a, S.r.l., S.a.p.a, S.n.c e S.a.s.) in società semplice, in assenza di agevolazione, comporterebbe il realizzo al valore normale dei citati beni (Tuir, articolo 9) con relativa ordinaria tassazione in capo alla società. Sotto il profilo delle imposte d'atto, l'imposta di registro, ipotecaria e catastale verrebbero applicate in misura piena, rendendo molto onerosa l'operazione e in definitiva tale da scoraggiare l'operazione.
Sotto il profilo Iva, non potendo derogare ai vincoli comunitari, le predette operazioni (assegnazione e trasformazione) non possono fruire di alcun beneficio e la base imponibile è determinata in base ai criteri generali, ossia il "valore di costo" di cui all'articolo 13, comma 2, lett. c), del DPR n. 633/1972.
I predetti commi prevedono:
La norma di favore prevede:

- la possibilità di determinare la base imponibile prendendo a riferimento il valore catastale dell'immobile (in luogo del valore normale);
- una imposta sostitutiva sulla plusvalenza come sopra calcolata del 8% (in luogo del 24% di Ires, della tassazione progressiva Irpef e del 3,9% di Irap, salvo maggiorazione settoriale o regionale). In caso di società non operativa l'imposta sostituiva è elevata al 10,5%;
- una imposta sostitutiva del 13% nel caso in cui, per effetto della assegnazione, la società dovesse utilizzare in contropartita della fuoriuscita contabile del cespite assegnato, riserve di patrimonio netto in sospensione d'imposta (in luogo della tassazione ordinaria del 24% Ires);
- l'imposta di registro ridotta al 50% (dunque, in via generale dal 9% al 4,5%);
- le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa in luogo rispettivamente del 2% e 1%.

Il comma 7 introduce una nuova edizione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015 per usufruire dell'estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell'imprenditore individuale.
L'estromissione è condizionata al pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
I versamenti dell'imposta sostitutiva sono effettuati per il 60 per cento entro il 30 settembre 2023 e per la parte rimanente entro il 30 novembre 2023.
Per la determinazione del valore normale è possibile fare riferimento all'ammontare delle rendite catastali incrementate degli appositi moltiplicatori previsti per legge. Il valore fiscalmente riconosciuto è, invece, pari alla differenza tra il costo storico dell'immobile e l'importo degli ammortamenti fiscalmente dedotti.
In base alla presente disposizione, l'imprenditore, entro il 31 maggio 2023 può escludere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del Tuir, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, con effetto dal 1° gennaio 2023.
La disposizione, pertanto, consente agli imprenditori che intravvedono di cessare l'attività, in un orizzonte temporale limitato, di facilitare l'estromissione dell'immobile utilizzato nell'attività dell'impresa. In mancanza della norma agevolativa, si applicherebbero le disposizioni sull'autoconsumo dei beni che comportano

l'ordinaria tassazione in materia di imposte sui redditi. La norma, si applica a tutti gli immobili strumentali per natura prescindendo dal loro esclusivo utilizzo per l'attività d'impresa.

Relazione tecnica

La normativa proposta ripropone l'applicazione dell'assegnazione dei beni ai soci.
Ai fini della stima si assumono versamenti relativi all'imposta sostitutiva in linea con quelli rilevati dai dati F24 relativi all'ultima riproposizione della norma (Legge n. 232/2016). In particolare per i codici tributo 1836 - imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate - *articolo 1, comma 116 della legge 28/12/2015.n.208 e 1837* - imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate- *articolo 1,comma 116 - legge 28/12/2015.n.208* con anno di riferimento 2017 risultano importi a debito per circa 191,5 milioni di euro (codice 1836) e 47,3 milioni di euro (codice 1837) per un totale di 238,8 milioni di euro.
I maggiori valori dei beni sono valutati in circa 1.914,5 milioni di euro (191,5 / 10%) applicando prudenzialmente un'aliquota dell'imposta sostitutiva del 10% e tenuto conto che non è possibile distinguere, sulla base dei dati disponibili, le società di comodo dalle altre società (sulle società non operative l'aliquota è del 10,5%; sulle altre società, l'aliquota è dell'8%). Le riserve in sospensione sono state ricostruite a partire dall'imposta sostitutiva con aliquota del 13% e stimate in 364 milioni di euro (47,3 / 13%).
Ai fini del calcolo degli effetti negativi conseguenti all'assegnazione dei beni, si assume che, a legislazione vigente, il 50% dei maggiori valori sarebbero stati trasformati in plusvalenze, tassate ai fini delle imposte sui redditi in 5 esercizi, e che contestualmente sarebbero ridotte le riserve in sospensione di imposta. Per quanto riguarda gli effetti sull'imposta di registro è stato ipotizzato inoltre che il valore normale del bene sia pari a 1,5 volte i maggiori valori, che il valore catastale sia un terzo del valore normale e che gli immobili siano abitativi. Nel primo anno, l'imposta di registro produce effetti positivi a seguito dell'assegnazione complessiva dei beni, considerando le vendite che sarebbero state rilevate a legislazione vigente.
Gli effetti negativi relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP sono stimati utilizzando un'aliquota media IRES del 15,2%, IRPEF del 26% e IRAP del 4% e assumendo una ripartizione dei soggetti IRPEF del 55% ed IRES del 45% in base alla natura giuridica dei contribuenti che hanno versato le imposte sostitutive. Un ulteriore effetto, valutato di lieve entità, conseguente all'assegnazione dei beni ai soci è relativo alla riduzione del reddito minimo per l'uscita dal regime delle società di comodo.
La Tabella riporta gli effetti finanziari nell'orizzonte periodale 2023-2034 considerando che l'imposta sostitutiva è versata nel 2023, e tenuto conto di un acconto IRES/IRPEF del 75% e IRAP dell'85%:

	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Imposta sostitutiva	238,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Registro	38,8	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	0	0	0	0	0	0	0
IRES	0	-9	-9,8	-12,4	-15,1	-17,7	-6,7	-5,9	-3,3	-0,7	2	0
IRPEF	0	-18,6	-20,1	-25,6	-31	-36,4	-13,8	-12,2	-6,8	-1,4	4,1	0
IRAP	0	-5,5	-5,8	-7,4	-8,9	-10,4	-3,6	-3,3	-1,8	-0,2	1,3	0
Totale	**277,6**	**-37,4**	**-40**	**-49,6**	**-59,3**	**-64,6**	**-24,1**	**-21,5**	**-11,9**	**-2,2**	**7,4**	**0**

in milioni di euro

Il comma 7 ripropone l'estromissione dei beni immobili delle imprese individuali, già prevista dalla legge di Bilancio 2020 e prevede che le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati posseduti alla data del 31 ottobre 2022 e poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.
I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 (60%) ed entro il 30 giugno 2024 per la parte rimanente (40%). Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1º gennaio 2023.
Dall'analisi dei dati F24 presenti nel 2021, riferiti all'ultima riproposizione di tale disposizione, risultano versamenti per circa 3,8 milioni di euro corrispondenti al versamento della seconda rata (40%) di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2020. In relazione agli effetti sulle imposte dirette in conseguenza della estromissione questi sono valutati in coerenza con la metodologia utilizzata nelle precedenti riproposizioni e tenendo conto che dal 1° gennaio 2022 gli imprenditori individuali sono esclusi dall'Irap.

Tutto ciò premesso, in base ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva rilevati, si indicano di seguito gli effetti finanziari della disposizione in oggetto considerando il versamento dell'imposta sostitutiva in due rate nel 2023 (60%) e nel 2024 (40%):

	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Imposta sostitutiva	5,8	3,9	0	0	0
IRPEF	0	-0,6	-1,0	-1,3	-1,7
Totale	**5,8**	**3,3**	**-1,0**	**-1,3**	**-1,7**

milioni di euro

ART. 26.
(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni)

1. All'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi».
2. All'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente «2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2023.».
3. Sui valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, commi 1-bis e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge sono pari al 14 per cento.".

Relazione illustrativa

La modifica normativa, oltre, alla riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° gennaio 2023, prevede la possibilità di rideterminare anche il valore di acquisto delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.
Gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avevano introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia.
Il **comma 1** dell'articolato prevede, mediante l'inserimento del comma 1-bis nell'articolo 5 della legge n. 448 del 2001, la possibilità di rideterminare anche il valore delle partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, possedute alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR riferito al mese di dicembre 2022 deve essere assoggettato a imposta sostitutiva.

Il successivo **comma 2** prevede la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 1° gennaio 2023.
Il **comma 3**, infine, stabilisce la misura delle aliquote delle imposte sostitutive di cui ai commi precedenti. Le aliquote delle predette imposte sostitutive sono stabilite nelle seguenti misure:
- 14 per cento sia per le partecipazioni che, alla data del 1° gennaio 2023, risultano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia per le partecipazioni non qualificate;
- 14 per cento per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Relazione tecnica

La disposizione prevede la riproposizione, con una aliquota dell'imposta sostitutiva del 14%, della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni disposta da ultimo dall'articolo 29 del DL 17/2022 ed introduce, per la prima volta rispetto alle precedenti leggi di rivalutazione, la possibilità di rivalutare anche le azioni negoziate nei mercati regolamentati.
In sede di valutazione di quanto disposto dall'articolo 29 del DL 17/2022 sono stati utilizzati i versamenti riscontrati nel 2021 (circa 1,63 miliardi di euro) incrementati per tenere conto dell'innalzamento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva di rivalutazione operata in tale sede (dall'11% al 14%) stimando, a parità di valori rivalutati, un'imposta sostitutiva di circa 1,97 miliardi di euro per il 2022 (unica o prima rata) e di circa 0,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (seconda e terza rata). Alla luce dei dati sopra indicati, si ritiene prudenziale valutare un ricorso alla normativa in proroga, terreni e partecipazioni non quotate, pari al 50% di quanto valutato in sede di RT al DL 17/2022, tenuto conto anche del breve lasso temporale intercorso rispetto alla misura attualmente vigente per la quale sono ancora in corso le adesioni e i versamenti.
Per quanto riguarda la possibilità di rivalutare anche le partecipazioni quotate, ai fini della stima è stata valutata la quota di partecipazioni delle persone fisiche in società quotate (dati Orbis – Bureau Van Dijk) rilevando un'incidenza di circa il 17,3%. Applicando tale coefficiente al valore relativo all'ammontare complessivo della capitalizzazione della Borsa Italiana (FTSE 559,5 miliardi di euro), si stima che le persone fisiche detengano partecipazioni per circa 97 miliardi di euro. Nell'ipotesi prudenziale che solo il 10% di tali partecipazioni siano interessate alla rivalutazione e che la differenza tra il valore di mercato e quello storico sia del 20%, si stima un valore potenzialmente oggetto di rivalutazione di circa 1,9 miliardi di euro.
Considerando anche gli effetti negativi in termini di IIDD per le annualità successive, derivanti dalla minore tassazione e ipotizzando in coerenza con la valutazione della norma vigente per il 2022 che il 50% dei valori rideterminati costituisca minori plusvalenze in un arco temporale di 10 anni, si stimano i seguenti effetti:

	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Imposta sostitutiva	1.162,5	304,5	304,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effetti II.DD.	-134,5	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-16,4	0
Totale	**1.028,0**	**152,7**	**152,7**	**-151,9**	**-151,9**	**-151,9**	**-151,9**	**-151,9**	**-151,9**	**-151,9**	**-16,4**	**0**

in milioni di euro

ART. 27.
(Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative)

1. I redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su richiesta del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. L'opzione è resa mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli

o altro stabile rapporto entro il 30 giugno 2023 e si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, posseduti alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione; l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 settembre 2023, ricevendone provvista dal contribuente.
2. Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I e al ramo V del comma 1 dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private, approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall'impresa di assicurazione ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento. L'imposta sostitutiva è versata dall'impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023. La provvista dell'imposta sostitutiva è fornita dal contraente. L'imposta sostitutiva non è compensabile con il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazione, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265. I contratti per i quali è esercitata l'opzione di cui al primo periodo non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni precedenti i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024.".

Relazione illustrativa

L'articolato, al **comma 1**, prevede la facoltà, ai fini della determinazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria di cui rispettivamente all'articolo 44, comma 1, lettera g), e all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR, di sostituire, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, il costo di acquisto delle quote o azioni di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), con il valore rideterminato secondo i criteri stabiliti nel medesimo comma 1, ovvero con la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del **31 dicembre 2022** e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. L'imposta sostitutiva è applicata entro il 16 settembre 2023 con aliquota pari al 14 per cento.
Il successivo **comma 2** prevede la possibilità di considerare come corrisposti, e quindi assoggettati a tassazione, i redditi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui all'art. 44, comma 1, lett. g-quater), del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati. A tal fine, la predetta differenza è assoggettata ad imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento da versare da parte dell'impresa di assicurazioni entro il 16 settembre 2023. La provvista necessaria per il pagamento dell'imposta sostitutiva è richiesta al contraente. **I contratti per i quali è esercitata l'opzione non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025**. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 le polizze che scadono entro il 31 dicembre 2024.

Relazione Tecnica

La disposizione prevede la facoltà di sostituire, previo pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 14%, il costo di acquisto delle quote o azioni di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), con il valore rideterminato, ovvero con la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
Sulla base di dati di fonte Assogestioni e Banca d'Italia, si stima un ammontare di fondi chiusi detenuto da investitori persone fisiche di circa 7.000 milioni di euro. Da interlocuzioni con operatori di settore, si ritiene plausibile che il 50% di tali fondi di investimento sia in attivo e che si possa considerare che il 5% dell'investimento abbia generato rendimenti. In via prudenziale, si ritiene che solo una parte degli investitori (corrispondente al 50% della base imponibile) aderisca al versamento dell'imposta sostitutiva.
Si stima quindi un gettito dell'imposta sostitutiva per il 2023 di 12,2 milioni di euro.
Prendendo in considerazione la stessa base imponibile sopra individuata, si stima che a legislazione vigente, applicando un'aliquota del 26% (gli investimenti in titoli pubblici possono considerarsi di trascurabile entità per questi soggetti), il gettito derivante dai rendimenti dei fondi chiusi sarebbe stato di circa 22,7 milioni di euro. Ipotizzando una durata media residua di tali fondi di circa 4 anni, si stima il seguente andamento finanziario:

	2023	2024	2025	2026	2027	dal 2028
Imposta sostitutiva del 14% sui fondi chiusi	12,2	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	0

in milioni di euro

La disposizione, inoltre, prevede che i redditi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui all'art. 44, comma 1, lett. g-quater), del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, è assoggettata a imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento da versare da parte dell'impresa di assicurazioni entro il 16 settembre 2023. I contratti per i quali è esercitata l'opzione non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 le polizze che scadono entro il 31 dicembre 2024.
Per stimare gli effetti di gettito, è stato preso a riferimento l'ultimo dato disponibile di fonte IVASS, da cui risultava nel 2021 un ammontare di riserve tecniche del portafoglio italiano ed estero, diretto e indiretto, relativo alle polizze vita tradizionali di classe C di 594.383 milioni di euro. Dalle medesime fonti IVASS, il rendimento lordo delle Gestioni separate degli ultimi tre anni risultava compreso fra il 2,8% e il 2,6%. Si ritiene quindi che le riserve tecniche prese in considerazione possano avere un rendimento netto dell'1,7%.
In via prudenziale, si assume che solo una quota contenuta dei soggetti potenzialmente interessati aderisca al versamento dell'imposta sostitutiva del 14% e che a questa quota corrisponda non più del 5% della base imponibile individuata, equivalente a circa 3 miliardi di euro. Con l'aliquota del 14%, si stima un gettito per il 2023 di 424,4 milioni di euro.
Tale gettito sostituisce quello che sarebbe stato versato - a legislazione vigente - al momento della scadenza delle polizze vita prese in esame e che è stimato in circa 583 milioni di euro, applicando alla base imponibile sopra individuata un'aliquota del 19,2% che tiene conto della diversa imposizione su titoli di Stato e titoli privati. Ipotizzando una durata media residua delle polizze vita di 6 anni, si stima il seguente andamento finanziario:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
Imposta sostitutiva sui rendimenti delle polizze vita	424,4	0	-97,26	-97,26	-97,26	-97,26	-97,26	-97,26	0

in milioni di euro

Nel complesso la misura determina i seguenti effetti:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
Effetti complessivi	436,6	-5,7	-102,96	-102,96	-102,96	-97,26	-97,26	-97,26	0

in milioni di euro

ART. 28.
(Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole e microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 473000.
2. Il contributo straordinario è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia

negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
3. Il contributo dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.
4. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma proposta istituisce un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano o vendono energia elettrica, gas naturale, producono, importano, distribuiscono o vendono prodotti petroliferi.
Il contributo di solidarietà temporaneo introdotto dall'articolato costituisce, per l'anno 2023, una ***misura nazionale equivalente*** al contributo temporaneo istituito ai sensi del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, un contributo di solidarietà temporaneo.
L'ambito soggettivo di applicazione del contributo di solidarietà temporaneo, individuato dal **comma 1**, è costituito dai soggetti che svolgono, nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, attività di produzione di energia elettrica, di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, nonché di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, e di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione Europea.
Il contributo, in ogni caso, non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole e microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione riferita al codice ATECO 473000.
Ai sensi del **comma 2** il contributo è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sulla quota del reddito complessivo conseguito nel periodo d'imposta antecedente al 1° gennaio 2023, determinato ai fini IRES, che eccede, per almeno il 10 per cento, la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d'imposta precedenti; in ogni caso, è dovuto fino a concorrenza di una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Il **comma 3** disciplina il versamento del contributo. In particolare, il contributo è versato in un'unica soluzione entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, ovvero, per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.
Il **comma 4** prevede l'indeducibilità del contributo dalle imposte sui redditi e dall'IRAP.
Il **comma 5**, al fine dell'individuazione della disciplina relativa a riscossione, accertamento e contenzioso applicabile al contributo, rinvia alle disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

RELAZIONE TECNICA

Ai fini della stima sono state utilizzate le informazioni dalle dichiarazioni Redditi Società di capitali ed in particolare dal quadro RF, rigo 63 - Reddito in contabilità ordinaria al lordo dell'eventuale scomputo di perdite fiscali pregresse. Sono stati estratti i dati relativi agli anni d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, quest'ultimo solo parzialmente disponibile in quanto il termine di presentazione delle dichiarazioni è fissato al 30 novembre 2022. Per tale anno, in assenza delle informazioni da dichiarazione, il dato è stato ricostruito a partire da quello dell'anno 2019 attualizzato con i parametri del Quadro macroeconomico.
Per quanto concerne l'annualità 2022 i parametri relativi agli aumenti degli utili nei settori dell'energia, dell'estrazione del gas e della raffinazione del petrolio sono stati applicati in base ai dati delle liquidazioni

periodiche IVA (LIPE). Nel dettaglio sono stati utilizzatile percentuali di incremento tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2022 del saldo tra operazioni attive e operazioni passive, complessivamente per ognuno dei tre settori indicati, abbattuti della metà a scopo prudenziale. Per il settore dell'estrazione del petrolio, il cui parametro osservato dalle LIPE appare negativo, è stato utilizzato l'aumento del prezzo del petrolio tra il 2021 e il 2022 (fonte IMF).
Sulla base dei dati così determinati, si è successivamente proceduto a calcolare il valore del contributo per ciascuno dei soggetti appartenenti alla platea dei settori coinvolti.
In particolare:
1. è stata calcolata la media delle basi imponibili relative al quadriennio 2018-2021 azzerando il valore se negativo;
2. è stato calcolato il contributo applicando **l'aliquota del 50%** alla differenza tra il valore della base imponibile 2021 e quello della media del quadriennio 2018-2021 **aumentato del 10%**;
3. il contributo netto risultante è pari al minor valore tra quanto calcolato al punto 2 e il **25% del Patrimonio** netto al 1° gennaio 2022, desunto dai dati di bilancio ove disponibili.
Tutto ciò premesso, si stima un contributo di circa **2.565 milioni di euro** con effetto di cassa interamente nel 2023.
Il numero complessivo dei soggetti passivi del contributo è stimato in circa 7.000 unità.

ART. 29.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39-octies:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, per l'anno 2023, in 36,00 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024 in 36,50 euro per 1.000 sigarette e, a partire dall'anno 2025, in 37,00 euro per 1.000 sigarette;
b) un importo risultante dall'applicazione dell'aliquota di base, di cui alla voce "Tabacchi lavorati", lettera c), dell'Allegato I, al prezzo di vendita al pubblico;
2) il comma 4 è abrogato;
3) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari, per l'anno 2023, al 96,22 per cento della somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette"; la medesima percentuale è determinata al 96,50 per cento per l'anno 2024 e al 96,90 per cento a partire dall'anno 2025.";
4) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2023, è determinata l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettera a), sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con riferimento al "PMP-sigarette" rilevato in relazione all'anno precedente; qualora la predetta incidenza percentuale non risulta compresa nell'intervallo di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011 con il medesimo decreto è conseguentemente rideterminata, entro il 1° gennaio del secondo anno successivo, la predetta componente specifica in modo da garantire che dalla medesima rideterminazione non derivino minori entrate erariali, rispetto all'anno solare precedente, relativamente all'applicazione dell'accisa sulle sigarette.";
b) all'articolo 39-terdecies, nel comma 3, le parole: "e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023", sono sostituite dalle seguenti: ", al 36,5 per cento dal 1° gennaio 2023, al 38 per cento dal 1° gennaio 2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al 41 per cento dal 1° gennaio 2026";
c) all'articolo 62-quater, nel comma 1-bis, le parole: "al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023", sono sostituite dalle seguenti: "al 15 per cento e al 10 per cento dal 1° gennaio 2023";

d) all'Allegato I, alla voce: "Tabacchi lavorati", la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) sigarette 47,50 per cento;".

Relazione illustrativa

La tassazione dei prodotti a base di tabacco si inserisce in un quadro normativo sovranazionale che ne delinea i principi generali. In particolare, le linee guida essenziali relative alla tassazione delle sigarette sono contenute nel Capo III della direttiva (UE) del Consiglio del 2011/64/UE del 21 giugno 2011. Conformemente alle disposizioni ivi stabilite, il sistema di tassazione delle sigarette è un sistema misto, ossia composto da un'accisa ad valorem e da un'accisa specifica. Il diritto unionale richiede quindi che gli Stati membri applichino, a tutte le tipologie di sigarette, un medesimo regime di tassazione; inoltre deve risultare che il peso dell'accisa specifica (la sua incidenza) nell'ambito dell'onere fiscale totale (costituito dall'accisa specifica, dall'accisa ad valorem e dall'IVA calcolate con riguardo al prezzo medio ponderato - PMP) deve essere compreso tra il 7,5% e il 76,5%. Infine, l'accisa totale (specifica più ad valorem) non deve essere inferiore al 60% del prezzo medio ponderato e comunque non inferiore a 90 euro per 1000 sigarette. A questa regola è prevista una deroga se l'accisa corrispondente al prezzo medio ponderato sia comunque superiore a 115 euro, come nell'ordinamento nazionale.

Tale disciplina normativa è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano ed è contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e, in particolare per quanto attiene all'accisa sulle sigarette, nell'articolo 39-octies e nell'Allegato I del medesimo testo unico delle accise.

La necessità di un intervento normativo di riforma nasce dalla volontà di semplificare un sistema che attualmente si configura come particolarmente complesso, tenendo anche in considerazione l'evoluzione del quadro normativo unionale che porterà a breve ad una importante revisione della predetta Direttiva relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa gravante sui tabacchi lavorati. Peraltro, per completare il quadro generale del settore, si rileva che nell'ultimo decennio le vendite delle sigarette "*tradizionali*", basate sulla combustione del tabacco, hanno registrato una rilevante contrazione; tale andamento di riduzione della vendita di sigarette risulta confermato anche negli ultimi anni: nel 2020 i dati riportati nel Bollettino delle Entrate tributarie del Ministero dell'economia e delle finanze mostrano un calo rilevante delle entrate derivanti dallo specifico settore.

In tale contesto e anche a seguito del confronto con l'esperienza di altri Paesi appartenenti all'Unione europea, si è ritenuto opportuno procedere con un approccio indirizzato ad assegnare, gradualmente, un maggior peso alla componente specifica dell'accisa. Con il **comma 1, lettera a), numero 1,** si stabilisce infatti la sostituzione dell'attuale comma 3, dell'articolo 39–octies, del TUA e la determinazione della predetta quota specifica in misura fissa stabilita, per l'anno 2023, in 36,00 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024 in 36,50 euro per 1.000 sigarette e, a partire dall'anno 2025, in 37,00 euro per 1.000 sigarette. Questa riconfigurazione della parte specifica dell'accisa permette di avere un sistema di tassazione più semplice consentendo, peraltro, alle aziende di pianificare le proprie attività e risorse potendo conoscere a priori quale sarà il valore della tassazione nel futuro. La suddetta disposizione, inoltre, semplifica anche l'attuale calcolo della componente ad valorem sulle sigarette che sarà calcolata applicando direttamente l'aliquota di cui alla voce "Tabacchi lavorati", lettera c), dell'Allegato I al TUA, al prezzo di vendita al pubblico; tale aliquota viene conseguentemente rideterminata nella misura del 47,50%. Con il successivo **comma 1, lettera a), numero 2,** si provvede, per coordinamento, ad espungere il comma 4 dall'articolo 39-octies in questione. Analogamente con il **comma 1, lettera a), numero 3,** si provvede a coordinare il testo dell'articolo 39-octies in questione con le modifiche apportate dalle disposizioni in illustrazione e ad aggiornare l'importo dell'onere fiscale minimo per le sigarette, previsto dall'articolo 7, paragrafo 4, della citata direttiva 2011/64/UE; tale importo è fissato nella misura del 96,22 % dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto, calcolate con riferimento al "PMP-sigarette per l'anno 2023. Il medesimo onere fiscale minimo sarà aumentato nella misura del 96,50 % per l'anno 2024 e nella misura del 96,90 % a partire dall'anno 2025.

Il **comma 1, lettera a), numero 4)** stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determini annualmente, sulla base del valore del PMP-sigarette individuato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione all'anno precedente, il rapporto tra accisa specifica e onere fiscale totale (calcolato con riferimento al "PMP-sigarette") in modo da constatare che tale valore sia comunque compreso nell'ampio intervallo (7,5% - 76,5%) previsto dall'articolo 8, paragrafo 4 della citata direttiva 2011/64/UE. Qualora a causa di un aumento abnorme del PMP-sigarette tale valore non dovesse risultare compreso nel predetto intervallo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà ad aumentare, con il predetto decreto e nei

tempi previsti dalla citata direttiva (UE), la componente specifica dell'accisa sulle sigarette in modo che la stessa rientri nell'intervallo in questione.
Con la successiva **lettera b)** dell'articolo in illustrazione viene graduato l'aumento dell'accisa già previsto per l'anno 2023 e successivi dall'articolo 39-terdecies, nel comma 3, del TUA per i prodotti del tabacco da inalazione senza combustione. In particolare, si prevede che l'aliquota di tassazione aumenti dal 36,5 per cento al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2025; dal 2026 la medesima aliquota sarà fissata al 41 per cento.
Con il **comma 1, lettera c)** si provvede a rideterminare, in riduzione, la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione (c.d. sigarette elettroniche). Tale tassazione, che è stabilita in misura percentuale dell'accisa che graverebbe su un quantitativo equivalente di sigarette, viene ridotta, dal 1° gennaio 2023, al quindici e al dieci per cento della predetta accisa a seconda che le predette sostanze liquide contengano o meno nicotina.
Infine con la successiva **lettera d)** si provvede ad aggiornare, coerentemente con il modello di tassazione sulle sigarette sopra illustrato, l'aliquota di accisa relativa alla componente ad valorem per le sigarette al predetto valore del 47,50 %.

Relazione tecnica
Con la disposizione in esame si intende introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un differente sistema di tassazione delle sigarette (**comma 1, lettere a e d**).
L'attuale struttura delle accise, armonizzata sulla base del diritto unionale, prevede, per le sigarette, un sistema di tipo misto, in quanto include una componente specifica e una componente ad valorem.
Tenuto conto l'ultimo prezzo medio ponderato delle sigarette (euro 260/kg convenzionale), relativo all'anno 2022, dell'aliquota della componente specifica (11% della fiscalità complessiva gravante sul PMP-sigarette) e dell'aliquota di base per il calcolo dell'accisa attualmente vigenti (59,8% del prezzo di vendita al pubblico), l'accisa globale sulle sigarette è data dalla somma:

- di una componente specifica, pari a euro 22,26 per chilogrammo convenzionale;
- di una componente proporzionale pari al 51,24 per cento del prezzo di vendita.

Attualmente, l'accisa globale sul PMP, è pari a euro 155,48/kg e l'IVA pari a 46,89 euro/kg (22% di 260, al netto dell'Iva).
Ai sensi dell'articolo 39-quinquies del decreto legislativo n. 504 del 1995 e successive modificazioni, con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, vengono fissate le Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.
Per le sigarette, le citate tabelle sono stabilite con riferimento al PMP-sigarette "determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette".
In caso di variazione del PMP-sigarette, vengono rideterminate le componenti specifica e proporzionale, con conseguente variazione della fiscalità dei prezzi non incisi dall'onere fiscale minimo.
La disposizione in esame mantiene l'attuale struttura dell'accisa suddivisa in due componenti, specifica e ad valorem, attribuendo all'elemento specifico un valore numerico determinato, che viene differenziato per tre annualità a partire dal 2023 (36,00 euro per chilogrammo convenzionale di prodotto per l'anno 2023, 36,50 euro per chilogrammo convenzionale di prodotto per l'anno 2024 e 37,00 euro per chilogrammo convenzionale a partire dall'anno 2025) e modificando, al contempo, la componente ad valorem, facendone derivare l'importo dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico del prodotto (47,50 per cento del prezzo di vendita al pubblico).
La disposizione interviene anche sull'incremento dell'onere fiscale minimo rideterminandolo, per l'anno 2023, nella misura del 96,22 per cento, per l'anno 2024, nella misura del 96,50 per cento e, a partire dall'anno 2025, nella misura del 96,90 per cento della somma dell'importo specifico determinato per chilogrammo convenzionale di prodotto e dell'importo risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.
La disposizione inoltre prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2023, sia determinata l'incidenza percentuale dell'importo della componente specifica fissa dell'accisa sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con riferimento al "PMP-sigarette" rilevato in relazione all'anno precedente e che, qualora la predetta incidenza percentuale non risulti compresa nell'intervallo di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/64/UE del

Consiglio, del 21 giugno 2011, con il medesimo decreto sia rideterminata, entro il 1° gennaio del secondo anno successivo, la predetta componente specifica fissa, in modo da garantire comunque che non si verifichino minori entrate, relativamente all'applicazione dell'accisa sulle sigarette, rispetto all'anno precedente.
Infine, la disposizione normativa prevede, **al comma 1 lettera b)**, che i tabacchi da inalazione senza combustione siano sottoposti ad una diversa accisa rispetto a quella prevista a legislazione vigente a partire dal 2023, pari al 40 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato e all'equivalenza dei tempi di consumo convenzionale.
Sotto il profilo strettamente finanziario, si riporta di seguito un prospetto che riporta la stima, effettuata alla luce della normativa vigente, del gettito, espresso in euro, relativo all'anno 2023, in relazione all'accisa sulle sigarette.

Regime Attuale										
		Quota di mercato	Quantità anno 2021	Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale Gettito
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.			Q.F.	Accisa	IVA	Totale			
4,35	217,5	0,00%	80	1,03	155,50	39,22	82,19	12.408,90	3.129,76	15.538,66
4,40	220	0,00%	1.384	3,28	155,05	39,67	4.539,65	214.595,40	54.904,87	269.500,27
4,50	225	0,29%	178.660	7,78	154,15	40,57	1.389.971,69	27.540.377,34	7.248.219,97	34.788.597,31
4,60	230	1,49%	911.828	12,28	153,24	41,48	11.197.244,65	139.728.482,88	37.822.614,66	177.551.097,53
4,70	235	2,03%	1.240.409	16,78	152,34	42,38	20.814.061,34	188.963.891,83	52.568.529,18	241.532.421,01
4,80	240	6,90%	4.215.239	21,28	151,44	43,28	89.700.282,73	638.355.771,44	182.435.537,43	820.791.308,87
4,90	245	5,51%	3.364.084	25,78	150,54	44,18	86.726.097,89	506.429.277,62	148.625.252,33	655.054.529,95
5,00	250	44,64%	27.270.243	29,56	150,36	45,08	806.108.389,11	4.100.353.768,15	1.229.342.563,64	5.329.696.331,79
5,16	258	0,00%	99	31,22	154,46	46,52	3.092,47	15.299,88	4.607,99	19.907,87
5,20	260	6,44%	3.934.568	31,63	155,48	46,89	124.450.397,23	611.746.688,61	184.491.910,40	796.238.599,01
5,30	265	0,33%	200.061	32,67	158,04	47,79	6.535.992,87	31.617.640,44	9.560.915,19	41.178.555,63
5,40	270	2,19%	1.336.319	33,71	160,60	48,69	45.047.297,31	214.612.754,31	65.065.348,74	279.678.103,05
5,50	275	13,75%	8.398.553	34,74	163,17	49,59	291.765.747,20	1.370.391.968,07	416.484.266,08	1.786.876.234,15
5,60	280	2,98%	1.823.127	35,78	165,73	50,49	65.231.484,06	302.146.837,71	92.049.682,23	394.196.519,94
5,70	285	0,00%	15	36,82	168,29	51,39	537,57	2.457,03	750,29	3.207,33
5,80	290	0,05%	29.377	37,85	170,85	52,30	1.111.908,85	5.019.012,61	1.536.402,46	6.555.415,07
5,90	295	1,44%	879.965	38,89	173,41	53,20	34.221.855,96	152.594.806,95	46.814.161,41	199.408.968,36
6,00	300	11,81%	7.217.672	39,92	175,98	54,10	288.129.464,64	1.270.165.911,52	390.476.053,04	1.660.641.964,56
6,20	310	0,12%	74.851	42,00	181,10	55,90	3.143.742,00	13.555.516,10	4.184.170,90	17.739.687,00
6,50	325	0,02%	14.531	45,10	188,79	58,61	655.339,08	2.743.269,73	851.650,19	3.594.919,92
Totali		**100,00%**	**61.091.065**	**-**			**1.876.237.528,50**	**9.576.210.736,54**	**2.869.620.670,74**	**12.445.831.407,27**

Si evidenzia che, ai fini di tale stima, sono state prese in considerazione le quantità consumate nell'anno 2021 e il PMP-sigarette relativo all'anno 2022.
Ai fini della stima degli effetti sul gettito erariale derivante dalla proposta normativa in esame, si calcolano i valori delle componenti fiscali delle sigarette che si avrebbero alla luce della medesima proposta e la relativa differenza di gettito per le annualità 2023, 2024 e dal 2025. Tali valori sono espressi in euro.

Anno 2023

Nuovo regime - 2023										
		Quota di mercato	Quantità anno 2021	Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale Gettito
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.			Q.F.	Accisa	IVA	Totale			
4,35	217,5	0,00%	80	-2,83	159,36	39,22	-225,83	12.716,93	3.129,76	15.846,68
4,40	220	0,00%	1.384	-0,58	158,91	39,67	-802,74	219.937,80	54.904,87	274.842,66
4,50	225	0,29%	178.660	3,92	158,01	40,57	700.345,63	28.230.003,40	7.248.219,97	35.478.223,37
4,60	230	1,49%	911.828	8,42	157,10	41,48	7.677.589,57	143.248.137,95	37.822.614,66	181.070.752,61
4,70	235	2,03%	1.240.409	12,92	156,20	42,38	16.026.082,99	193.751.870,18	52.568.529,18	246.320.399,36
4,80	240	6,90%	4.215.239	17,42	155,30	43,28	73.429.460,77	654.626.593,41	182.435.537,43	837.062.130,83
4,90	245	5,51%	3.364.084	21,92	154,40	44,18	73.740.731,80	519.414.643,71	148.625.252,33	668.039.896,04
5,00	250	44,64%	27.270.243	25,17	154,75	45,08	686.392.021,44	4.220.070.135,82	1.229.342.563,64	5.449.412.699,46
5,16	258	0,00%	99	27,13	158,55	46,52	2.687,34	15.705,01	4.607,99	20.313,00
5,20	260	6,44%	3.934.568	27,61	159,50	46,89	108.633.432,42	627.563.653,42	184.491.910,40	812.055.563,82
5,30	265	0,33%	200.061	28,83	161,88	47,79	5.767.758,63	32.385.874,68	9.560.915,19	41.946.789,87
5,40	270	2,19%	1.336.319	30,06	164,25	48,69	40.169.734,71	219.490.316,91	65.065.348,74	284.555.665,65
5,50	275	13,75%	8.398.553	31,28	166,63	49,59	262.706.752,23	1.399.450.963,04	416.484.266,08	1.815.935.229,12
5,60	280	2,98%	1.823.127	32,51	169,00	50,49	59.269.858,77	308.108.463,00	92.049.682,23	400.158.145,23
5,70	285	0,00%	15	33,73	171,38	51,39	492,46	2.502,15	750,29	3.252,44
5,80	290	0,05%	29.377	34,95	173,75	52,30	1.026.716,36	5.104.205,10	1.536.402,46	6.640.607,56
5,90	295	1,44%	879.965	36,17	176,13	53,20	31.828.349,96	154.988.312,95	46.814.161,41	201.802.474,36
6,00	300	11,81%	7.217.672	37,40	178,50	54,10	269.940.931,30	1.288.354.444,86	390.476.053,04	1.678.830.497,90
6,20	310	0,12%	74.851	39,85	183,25	55,90	2.982.812,35	13.716.445,75	4.184.170,90	17.900.616,65
6,50	325	0,02%	14.531	43,51	190,38	58,61	632.235,11	2.766.373,70	851.650,19	3.618.023,89
Totali		**100,00%**	**61.091.065**				**1.640.926.965,27**	**9.811.521.299,76**	**2.869.620.670,74**	**12.681.141.970,50**
Diff.: Nuovo Regime - Vecchio Regime		-	0	-	-	-	- 235.310.563,23	235.310.563,23	-	**235.310.563,23**

Anno 2024

Nuovo regime - 2024										
		Quota di mercato	Quantità anno 2021	Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale Gettito
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.			Q.F.	Accisa	IVA	Totale			
4,35	217,5	0,00%	80	-3,89	160,42	39,22	-310,42	12.801,52	3.129,76	15.931,27
4,40	220	0,00%	1.384	-1,64	159,97	39,67	-2.269,83	221.404,88	54.904,87	276.309,75
4,50	225	0,29%	178.660	2,86	159,07	40,57	510.966,46	28.419.382,57	7.248.219,97	35.667.602,54
4,60	230	1,49%	911.828	7,36	158,16	41,48	6.711.052,17	144.214.675,36	37.822.614,66	182.037.290,01
4,70	235	2,03%	1.240.409	11,86	157,26	42,38	14.711.249,55	195.066.703,61	52.568.529,18	247.635.232,80
4,80	240	6,90%	4.215.239	16,36	156,36	43,28	68.961.307,59	659.094.746,59	182.435.537,43	841.530.284,01
4,90	245	5,51%	3.364.084	20,86	155,46	44,18	70.174.802,25	522.980.573,26	148.625.252,33	671.605.825,59
5,00	250	44,64%	27.270.243	24,67	155,25	45,08	672.756.899,84	4.233.705.257,42	1.229.342.563,64	5.463.047.821,06
5,16	258	0,00%	99	26,63	159,05	46,52	2.637,81	15.754,54	4.607,99	20.362,53
5,20	260	6,44%	3.934.568	27,11	160,00	46,89	106.666.148,24	629.530.937,60	184.491.910,40	814.022.848,00
5,30	265	0,33%	200.061	28,33	162,38	47,79	5.667.728,13	32.485.905,18	9.560.915,19	42.046.820,37
5,40	270	2,19%	1.336.319	29,56	164,75	48,69	39.501.575,45	220.158.476,17	65.065.348,74	285.223.824,91
5,50	275	13,75%	8.398.553	30,78	167,13	49,59	258.507.475,50	1.403.650.239,77	416.484.266,08	1.820.134.505,85
5,60	280	2,98%	1.823.127	32,01	169,50	50,49	58.358.295,27	309.020.026,50	92.049.682,23	401.069.708,73
5,70	285	0,00%	15	33,23	171,88	51,39	485,16	2.509,45	750,29	3.259,74
5,80	290	0,05%	29.377	34,45	174,25	52,30	1.012.028,00	5.118.893,46	1.536.402,46	6.655.295,92
5,90	295	1,44%	879.965	35,67	176,63	53,20	31.388.367,24	155.428.295,67	46.814.161,41	202.242.457,08
6,00	300	11,81%	7.217.672	36,90	179,00	54,10	266.332.095,32	1.291.963.280,84	390.476.053,04	1.682.439.333,88
6,20	310	0,12%	74.851	39,35	183,75	55,90	2.945.386,85	13.753.871,25	4.184.170,90	17.938.042,15
6,50	325	0,02%	14.531	43,01	190,88	58,61	624.969,71	2.773.639,10	851.650,19	3.625.289,29
Totali		**100,00%**	**61.091.065**				**1.604.830.890,30**	**9.847.617.374,73**	**2.869.620.670,74**	**12.717.238.045,47**
Diff.: Nuovo Regime - Vecchio Regime		-	0	-	-	-	- 271.406.638,20	271.406.638,20	-	**271.406.638,20**

Dall'anno 2025

Nuovo regime - 2025										
		Quota di mercato	Quantità anno 2021	Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale Gettito
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.			Q.F.	Accisa	IVA	Totale			
4,35	217,5	0,00%	80	-5,21	161,74	39,22	-415,76	12.906,85	3.129,76	16.036,61
4,40	220	0,00%	1.384	-2,96	161,29	39,67	-4.096,76	223.231,81	54.904,87	278.136,68
4,50	225	0,29%	178.660	1,54	160,39	40,57	275.135,78	28.655.213,24	7.248.219,97	35.903.433,22
4,60	230	1,49%	911.828	6,04	159,48	41,48	5.507.439,55	145.418.287,98	37.822.614,66	183.240.902,63
4,70	235	2,03%	1.240.409	10,54	158,58	42,38	13.073.909,81	196.704.043,36	52.568.529,18	249.272.572,54
4,80	240	6,90%	4.215.239	15,04	157,68	43,28	63.397.192,30	664.658.861,87	182.435.537,43	847.094.399,30
4,90	245	5,51%	3.364.084	19,54	156,78	44,18	65.734.210,74	527.421.164,77	148.625.252,33	676.046.417,10
5,00	250	44,64%	27.270.243	24,04	155,88	45,08	655.576.646,62	4.250.885.510,64	1.229.342.563,64	5.480.228.074,28
5,16	258	0,00%	99	26,13	159,55	46,52	2.588,28	15.804,07	4.607,99	20.412,06
5,20	260	6,44%	3.934.568	26,61	160,50	46,89	104.698.864,06	631.498.221,78	184.491.910,40	815.990.132,18
5,30	265	0,33%	200.061	27,83	162,88	47,79	5.567.697,63	32.585.935,68	9.560.915,19	42.146.850,87
5,40	270	2,19%	1.336.319	29,06	165,25	48,69	38.833.416,19	220.826.635,43	65.065.348,74	285.891.984,17
5,50	275	13,75%	8.398.553	30,28	167,63	49,59	254.308.198,77	1.407.849.516,50	416.484.266,08	1.824.333.782,58
5,60	280	2,98%	1.823.127	31,51	170,00	50,49	57.446.731,77	309.931.590,00	92.049.682,23	401.981.272,23
5,70	285	0,00%	15	32,73	172,38	51,39	477,86	2.516,75	750,29	3.267,04
5,80	290	0,05%	29.377	33,95	174,75	52,30	997.339,64	5.133.581,82	1.536.402,46	6.669.984,28
5,90	295	1,44%	879.965	35,17	177,13	53,20	30.948.384,52	155.868.278,39	46.814.161,41	202.682.439,80
6,00	300	11,81%	7.217.672	36,40	179,50	54,10	262.723.259,34	1.295.572.116,82	390.476.053,04	1.686.048.169,86
6,20	310	0,12%	74.851	38,85	184,25	55,90	2.907.961,35	13.791.296,75	4.184.170,90	17.975.467,65
6,50	325	0,02%	14.531	42,51	191,38	58,61	617.704,31	2.780.904,50	851.650,19	3.632.554,69
Totali		**100,00%**	**61.091.065**				**1.562.612.646,02**	**9.889.835.619,01**	**2.869.620.670,74**	**12.759.456.289,75**
Diff.: Nuovo Regime - Vecchio Regime		-	61.091.065	-	-	-	- 313.624.882,48	313.624.882,48	-	**313.624.882,48**

Si evidenzia che, anche ai fini di tali stime, sono state prese in considerazione le quantità consumate nell'anno 2021 e il PMP-sigarette relativo all'anno 2022.

Dalle suesposte tabelle si evince che gli effetti di gettito in termini di accisa derivanti dalla disposizione, per quanto concerne il nuovo sistema di calcolo dell'accisa sulle sigarette, sono pari a +235,31 milioni di euro nel 2023, a + 271,41 milioni di euro nel 2024 e a + 313,62 milioni di euro a partire dal 2025.

In merito ai **tabacchi da inalazione senza combustione (comma 1, lettera b)**, si stima che la riduzione della percentuale su cui viene calcolata la relativa accisa dal 40 al 36,5 per cento per il 2023, dal 40 al 38 per cento per il 2024, dal 40 al 39,5 per cento per il 2025 e l'incremento della percentuale dal 40 al 41 per cento a partire dal 1° gennaio 2026, determina effetti di gettito pari a -85,24 milioni di euro nel 2023, a -58,81 milioni di euro nel 2024, a -17,23 nel 2025 e +34,45 milioni di euro a partire dal 2026.

In particolare, ai fini della stima, si è tenuto conto che negli ultimi anni i quantitativi dei tabacchi da inalazione senza combustione immessi in consumo sono aumentati considerevolmente. Pertanto, si è ipotizzato che l'accisa riscossa fino al 2025 sia crescente annualmente (tale tasso è stato stimato pari al 22%, al 21% e al 17% in relazione rispettivamente agli anni 2023, 2024 e 2025, rispetto agli anni precedenti). Pertanto, stimando che nel 2022 l'accisa riscossa sia pari a 698,55 milioni di euro, il gettito atteso a legislazione vigente sarebbe pari a 888,96 milioni di euro nel 2023, a 1.117,37 milioni di euro nel 2024, 1.360,92 milioni di euro nel 2025 e a 1.412,60 milioni di euro a partire dal 2026. Inoltre, si stima che la norma in esame determini un gettito pari a 876,78 milioni di euro nel 2023, a 1.087,96 milioni di euro nel 2024 e a 1.309,24 milioni di euro nel 2025.

Pertanto, gli effetti di gettito complessivi in termini di accisa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), e d) sono stimati pari a +150,07 milioni di euro nel 2023, a +212,60 milioni di euro nel 2024, a +296,39 milioni di euro nel 2025 e +348,07 milioni di euro a partire dal 2026.

Inoltre, la proposta normativa è volta a ridurre, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le aliquote dell'imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, di cui all'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 (**comma 1, lettera c**).

In particolare, le aliquote dell'imposta di consumo, previste attualmente per i prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina a partire dal 2023, sono pari al 25 e al 20 per cento (corrispondenti ad una imposta

per millilitro pari a 0,218838 euro e a 0,175070 euro) dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli.
Le aliquote di imposta, in base alla proposta normativa, a partire dal 2023, sarebbero pari, per i suddetti prodotti, rispettivamente, al 15 e al 10 per cento (corrispondenti ad una imposta per millilitro pari a 0,1313025 euro e a 0,087535 euro), dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli.
In merito, la stima degli effetti di gettito determinati dalla proposta normativa viene effettuata ipotizzando, sulla base dei dati storici, che, a partire dal 2023, siano immessi in consumo 146 milioni di millilitri di prodotti liquidi contenenti nicotina e 34 milioni di millilitri di prodotti liquidi da inalazione senza nicotina. Inoltre, la differenza tra le imposte di consumo unitarie determinate dalla proposta normativa e quelle attualmente previste sono le seguenti: prodotti con nicotina: 0,1313025-0,218838=-0,087535€/ml; prodotti senza nicotina: 0,087535-0,175070=-0,087535€/ml.
Moltiplicando i quantitativi immessi in consumo per le differenze di imposta di consumo unitarie, si ottengono gli effetti sul gettito erariale dell'imposta di consumo e sull'IVA riportati nella seguente tabella.

	dal 2023
Imposta di consumo	-15,76
IVA	-3,47
Effetti complessivi	**-19,23**

In milioni di euro

L'effetto complessivo delle misure è pertanto il seguente:

2023	**2024**	**2025**	**Dal 2026**
130,84	193,37	277,16	328,84

In milioni di euro

ART. 30.
(Proroga della scadenza delle concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici)

1. Per il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di una effettiva ed adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici, che assicura altresì la tutela della salute pubblica, nonché dell'esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni alle innovazioni tecnologiche quanto agli strumenti ed ambiti di raccolta, con particolare riferimento alle nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2023 le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi degli articoli 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza al 31 dicembre 2022. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 15 gennaio e al 1° giugno dell'anno 2023.

Relazione illustrativa
Attualmente sono attive 93 concessioni per la raccolta del gioco a distanza: 34 concessioni sono state assegnate in esito alla gara pubblica svolta in ossequio alla previsione recata dall'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n 88 e 59 concessioni in esito alla gara svolta in attuazione dell'articolo 1 comma 935 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Tutte le concessioni scadranno il 31 dicembre 2022.
La proposta normativa ha la finalità di evitare che si interrompa l'attività di raccolta del gioco a distanza, con conseguente perdita dei flussi erariali e possibile incremento del mercato illegale presso cui si dirigerebbero i giocatori.
La proroga di un anno prevede il mantenimento delle medesime condizioni previste dalle vigenti convenzioni oltre il versamento di un contributo *una tantum* quantificato in misura pari al valore annuale di quanto già

versato in occasione dell'assegnazione delle citate concessioni, aumentato del 15 per cento. La percentuale di riferimento è inoltre, in termini quantitativi, coerente con le variazioni relative all'Indice di prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai stabilito dall'Istat. Ciò fa desumere quindi che ogni concessionario, per il contributo una tantum, si troverà a versare l'importo originariamente stabilito suddiviso per 9 (o 7 in funzione della tipologia) con un incremento del 15%.

RELAZIONE TECNICA

Gioco a distanza

Attualmente sono attive 93 concessioni: 34 sono state assegnate in esito alla gara svolta in attuazione della legge 7 luglio 2009, n. 88 e 59 concessioni in esito alla gara svolta in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La legge 88/2009, per l'acquisizione di concessioni di durata novennale, prevedeva un versamento *una tantum* pari a euro 360.000 (euro 300.000 più 20% IVA), cui aggiungere euro 60.000 (euro 50.000 più 20% IVA), per l'eventuale esercizio e raccolta anche del Bingo a distanza.

Delle 34 concessioni assegnate ai sensi della legge 88/2009: 21 concessioni hanno versato euro 360.000 e le altre 13 hanno versato euro 420.000 (euro 360.000 + euro 60.000).

L'importo dell'*una tantum* prevista dalla legge 208/2015 era pari a euro 200,000 (la legge non indicava l'aggiunta dell'IVA) e la durata delle concessioni era stabilita in sette anni.

Sulla base dei dati citati, rivalutati in misura pari al 15 percento, si è provveduto a quantificare l'importo delle entrate previste per la proroga della scadenza delle concessioni per il gioco a distanza al 31 dicembre 2023.

legge	numero concessioni	una tantum	durata concessioni	importo annuo per una concessione	importo totale annuo
L. 88/2009	21	414.000	9	46.000,00	966.000,00
L. 88/2009	13	483.000	9	53.666,67	697.666,67
L. 208/2015	59	230.000	7	32.857,14	1.938.571,43
totali	93				3.602.238,10

ART. 31.

(Tassazione delle operazioni su cripto-attività)

1. All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c-quinquies) aggiungere la seguente:

«c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a euro [2.000] nel periodo d'imposta. Ai fini di tale disposizione non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni»;

2. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«10. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67, sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al periodo precedente sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a [2.000], l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d'imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.».

3. Le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c-ter) e c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino alla data in vigore della presente disposizione, possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze ai sensi dell'articolo 68 comma 5 del medesimo testo unico.
4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al primo periodo le parole "c-quinquies" sono sostituite dalle seguenti: "c-sexies".
5. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole "o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma 1," sono aggiunte le seguenti "nonché i rimborsi, le cessioni, le permute o la detenzione di cripto-attività di cui alla lettera c-sexies) del medesimo comma 1,".
6. All'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis Per le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'opzione di cui al comma 1 può essere resa agli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231".
7. All'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Per le cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) la dichiarazione sostitutiva non è ammessa.".
8. All'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 4 è sostituito dal seguente "4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività".
9. All'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché ad un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti.".
10. All'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 7 le parole "o rapporti" sono sostituite dalle seguenti ", rapporti o cripto-attività".
11. All'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 9, primo e terzo periodo, le parole "I soggetti di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui al comma 1 e 1-bis".
12. All'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 10 le parole "I soggetti di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui al comma 1 e 1-bis".
13. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al primo periodo le parole "c-quinquies)" sono sostituite dalle seguenti "c-sexies)".
14. All'articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tuttavia, nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati in mercati regolamentati o cripto-attività, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti o cripto-attività. Con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione del presente comma.";

15. All'articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Il conferimento di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'articolo 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo.";
16. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 8 le parole "e rapporti" sono sostituite dalle parole ", rapporti e cripto-attività";
17. All'articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività.".
18. All'articolo 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 1, primo periodo le parole "c-quinquies" sono sostituite dalle seguenti: "c-sexies";
19. All'articolo 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, al comma 1 le parole "lettera i)" sono sostituite dalle seguenti "lettere i) e i-bis)" e dopo le parole "valuta virtuale" sono inserite le seguenti "ovvero in cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".
20. All'articolo 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, al comma 1, lettera a) le parole "lettera i)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere i) e i-bis)";
21. All'articolo 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, al comma 1, primo periodo le parole "ovvero delle attività estere di natura finanziaria" sono sostituite dalle seguenti "delle attività estere di natura finanziaria ovvero delle cripto-attività" e al secondo periodo le parole "e delle attività estere di natura finanziaria" sono sostituite dalle seguenti ", delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività".
22. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Relazione illustrativa

La digitalizzazione dell'economia ha bisogno di certezze regolamentari per poter sviluppare pienamente i potenziali di maggiore produttività del sistema e, quindi, di maggiore crescita dell'economia.
Vanno rimosse quindi le cause di incertezza che minano lo sviluppo di questo settore. Uno degli interventi necessari e non procrastinabili riguarda la fiscalità delle operazioni aventi ad oggetto le cosiddette cripto-attività.
Per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere emessi, trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga, comunque denominata.
In tale ambito è possibile individuare diverse attività che pur utilizzando la medesima tecnologia, non hanno univoca natura e qualificazione giuridica (non tutte le cripto-attività hanno ad esempio natura finanziaria).
Le cripto-attività sono connesse alla crittografia e alla tecnologia del registro distribuito – DeFi (trattasi di un nuovo mercato tecnologico e finanziario, formato da un insieme di protocolli informatici che si sviluppano sulla base di network decentralizzati che sfruttano la tecnologia *block-chain*) e possono essere emesse, registrate, trasferite e archiviate in modo decentralizzato.
Tale caratteristica esclude la necessità di ricorso agli intermediari finanziari tradizionali che rappresentano i tipici fornitori di informazioni rilevanti per le dichiarazioni fiscali dei clienti. Di contro, il mercato delle *cripto-attività* ha fatto nascere una nuova generazione di intermediari (*provider* di *crypto-asset* e di *wallet*) che

attualmente sono soggetti solo a un controllo normativo limitato e che quindi, allo stato, non sono tenuti a obblighi di reportistica o di sostituzione d'imposta.
Tali attività sono detenute in "portafogli" digitali (wallet) che ne consentono l'archiviazione tramite l'autorizzazione con chiavi pubbliche e private. I wallet sono classificati in base a criteri diversi tra i quali quelli più rilevanti si basano sulla tecnologica del mezzo di conservazione (i.e. paper, hardware, desktop, mobile, web), sulla connettività alla rete dell'ambiente in cui sono archiviate le chiavi - wallet online ("hot") o offline ("cold") - e sul controllo o meno della chiave privata da parte dell'utente (custodial/non custodial wallet).
La disposizione introduce quindi una disciplina tributaria unitaria del fenomeno delle cripto-attività, modificando il Testo Unico delle imposte sui redditi, il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e il decreto legge 28 giugno1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227.
La disposizione assoggetta ad imposizione le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti attraverso operazioni che hanno ad oggetto *cripto-attività*, comunque denominate, introducendo nel comma 1 dell'articolo 67, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-*sexies*).
Costituiscono redditi diversi, le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti. Viene stabilito che non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta effettuata tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni; ad esempio non assume rilevanza lo scambio tra valute virtuali, mentre assume rilevanza fiscale l'utilizzo una cripto attività per l'acquisto di un bene o un servizio o di una altra tipologia di cripto-attività (ad esempio utilizzo di una *crypto currency* per acquistare un *non fungible token*) o la conversione di una *crypto currency* in euro o in valuta estera.
Per effetto della disposizione in esame, le operazioni aventi ad oggetto cripto-attività rientrano esclusivamente nella suddetta previsione; pertanto, non saranno più comprese nelle previsioni di cui alle precedenti lettere *c-ter*) e *c-quater*).
A tal fine la disposizione prevede una norma transitoria per consentire l'utilizzo di minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività già realizzate alla data in vigore della presente disposizione, consentendone la deduzione dalle plusvalenze ai sensi dell'articolo 68 comma 5 del Tuir.
Al fine di evitare l'emergere di fenomeni impositivi per importi non rilevanti (e generalmente ascrivibili a operazioni ricorrenti di modico valore, come ad esempio nel caso di utilizzo di criptoattività nel settore del *gaming*), è stata prevista una soglia di esclusione da imposizione pari a euro 2.000 per anno d'imposta. Conseguentemente, si consente la riportabilità in avanti delle minusvalenze solo se di importi superiori a euro 2.000.
Con le modifiche all'articolo 68 del Tuir sono state stabilite le modalità di determinazione di tali redditi e, in particolare, si prevede che le minusvalenze realizzate sono deducibili limitatamente dalle plusvalenze derivanti dalla stessa tipologia di attività, nel periodo di imposta in cui sono realizzate e nei quattro periodi d'imposta successivi.
Con le modifiche introdotte al decreto legislativo n. 461 del 1997 si prevede:

- l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento;
- la possibilità di esercitare l'opzione di cui all'articolo 6 (cd. regime del risparmio amministrato) e dell'articolo 7 (cd. regime del risparmio gestito), presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati;
- la possibilità di esercitare l'opzione per il risparmio amministrato relativamente ai rapporti intrattenuti con gli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, vale a dire con i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale.

Infine, sono state apportate modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale prevista dal decreto-legge n. 167 del 1990, da parte degli intermediari introducendo l'obbligo anche per i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti, la norma prevede che, in relazione a tali attività, gli stessi sussistano indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all'estero o in Italia.

Relazione tecnica

Gli effetti finanziari della disposizione non sono quantificabili in quanto non sono disponibili informazioni in merito all'entità, alla frequenza e ai dati identificativi dei soggetti che utilizzano cripto-attività. Di

conseguenza, anche considerata l'altissima volatilità nelle "quotazioni" delle predette cripto-attività, non è possibile quantificare effetti finanziari.
Gli eventuali maggiori introiti derivanti dalla disposizione sono destinati al fondo […].

ART. 32.
(Valutazione cripto-attività)

1. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d'imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico».
2. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica il comma 3-bis dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Relazione illustrativa
La digitalizzazione dell'economia ha bisogno di certezze regolamentari per poter sviluppare pienamente i potenziali di maggiore produttività del sistema e, quindi, di maggiore crescita dell'economia.
Vanno rimosse quindi le cause di incertezza che minano lo sviluppo di questo settore. Uno degli interventi necessari e non procrastinabili riguarda la fiscalità delle operazioni aventi ad oggetto valute virtuali e, in generale, le cosiddette cripto-attività.
Per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere emessi, trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga, comunque denominata.
In tale ambito è possibile individuare diverse attività che pur utilizzando la medesima tecnologia, non hanno univoca natura e qualificazione giuridica (non tutte le cripto-attività hanno ad esempio natura finanziaria).
Le cripto-attività sono connesse alla crittografia e alla tecnologia del registro distribuito – DeFi (trattasi di un nuovo mercato tecnologico e finanziario, formato da un insieme di protocolli informatici che si sviluppano sulla base di network decentralizzati che sfruttano la tecnologia block-chain) e possono essere emesse, registrate, trasferite e archiviate in modo decentralizzato.
Tale caratteristica esclude la necessità di ricorso agli intermediari finanziari tradizionali che rappresentano i tipici fornitori di informazioni rilevanti per le dichiarazioni fiscali dei clienti. Di contro, il mercato delle cripto-attività ha fatto nascere una nuova generazione di intermediari (provider di crypto-asset e di wallet) che attualmente sono soggetti solo a un controllo normativo limitato e che, quindi, possono alimentare comportamenti di elusione fiscale.
Tali attività sono detenute in "portafogli" digitali (wallet) che ne consentono l'archiviazione tramite l'autorizzazione con chiavi pubbliche e private. I wallet sono classificati in base a criteri diversi tra i quali quelli più rilevanti si basano sulla tecnologica del mezzo di conservazione (i.e. paper, hardware, desktop, mobile, web), sulla connettività alla rete dell'ambiente in cui sono archiviate le chiavi - wallet online ("hot") o offline ("cold") - e sul controllo o meno della chiave privata da parte dell'utente (custodial/non custodial wallet).
La disposizione vuole evitare l'incidenza delle oscillazioni di valore delle predette cripto-attività detenute dalle imprese, prescindendo dalle modalità di redazione del bilancio; rimangono escluse, le valutazioni dei crediti e dei debiti da regolare in cripto-attività. Resta fermo che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta FIAT la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo.

Relazione tecnica
Alla misura non si ascrivono effetti finanziari.

ART. 33.
(Rideterminazione del valore delle cripto-attività)

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023.
3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. L'assunzione del valore di cui al comma 1 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 10 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

Relazione illustrativa
La disposizione prevede la possibilità per i contribuenti che detengono cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o valore di acquisto alla medesima data pagando sullo stesso un'imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento.
L'imposta deve essere versata in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2023, ovvero in tre rate annuali di pari importo. Sulle rate successive devono essere applicati gli interessi nella misura del 3 per cento annuo.

Relazione tecnica
Gli effetti finanziari della disposizione non sono quantificabili in quanto non sono disponibili informazioni in merito all'entità, alla frequenza e ai dati identificativi dei soggetti che utilizzano cripto-attività.
Gli eventuali maggiori introiti derivanti dalla disposizione sono destinati al fondo […].

ART. 34.
(Regolarizzazione delle cripto-attività)

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare una dichiarazione che sarà approvata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con la quale far emergere tali attività.
2. I soggetti di cui al comma 1 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta e versando la sanzione per la omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.
3. I soggetti di cui al comma 1, che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 e mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di una ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per la omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

4. Il versamento deve avvenire nei termini e con le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al comma 1.
5. Fermo restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente sui redditi relativi alle attività di cui al comma 1 e sulla non applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
6. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, versate ai sensi del comma 3, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Relazione illustrativa
La disposizione prevede la possibilità per i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività ovvero i redditi derivanti dalle stesse, la possibilità di far emergere tali attività presentando un'apposita dichiarazione e pagando un'imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di una ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, nel caso in cui sia stata omessa l'indicazione dei redditi e dello 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi nel caso in cui sia stata omessa solo l'indicazione nel quadro RW.
Non è possibile regolarizzare cripto-attività frutto di attività illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite.

Relazione tecnica
Gli effetti finanziari della disposizione non sono quantificabili in quanto non sono disponibili informazioni in merito all'entità, alla frequenza e ai dati identificativi dei soggetti che utilizzano cripto-attività..
Di conseguenza, anche considerata l'altissima volatilità nelle "quotazioni" delle predette cripto-attività, non è possibile quantificare effetti finanziari.
Gli eventuali maggiori introiti derivanti dalla disposizione sono destinati al fondo […].

ART. 35.
(Imposta di bollo sulle cripto-attività)

1. All'articolo 13 della Tariffa, parte prima, comma 2-ter, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sostituire le parole "anche se rappresentati da certificati." con le seguenti: "anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".
2. All'articolo 13 della Tariffa, parte prima, nota 3-ter, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole "anche non soggetti all'obbligo di deposito,", sono inserite le parole "nonché quella relativa alle cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,".
3. Al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tener conto di quanto previsto dal successivo comma 18-bis.".
4. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Relazione illustrativa

La disposizione introduce l'applicazione dell'imposta di bollo anche sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività e che comportano eventuali obblighi di comunicazione dei valori alla clientela da parte del soggetto gestore.
In questi casi l'imposta di bollo si applica nella misura del 2 per mille annui del valore delle cripto-attività anche nell'ipotesi in cui non venga inviata alcuna comunicazione alla clientela. Le modalità e i termini di versamento sono le stesse di quelle dell'imposta di bollo.
In luogo dell'imposta di bollo, ad esempio nel caso in cui le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavette, pc e smartphone, è prevista l'applicazione di un'imposta sul valore delle stesse detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato nella medesima misura del 2 per mille da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi.
Tale imposta si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato e non solo a quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio.

Relazione tecnica
L'introduzione di tale norma ha effetti positivi sul gettito in quanto attualmente le comunicazioni relative alle cripto-attività non sono assoggettate all'imposta di bollo e sulle stesse non si rende applicabile l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.
Tuttavia, gli effetti finanziari della disposizione non sono quantificabili in quanto non sono disponibili informazioni in merito all'entità, alla frequenza e ai dati identificativi dei soggetti che utilizzano cripto-attività.
Gli eventuali maggiori introiti derivanti dalla disposizione sono destinati al fondo ….

ART. 36.
(Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA)

1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-bis, sono aggiunti i seguenti: «15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al precedente comma, l'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, ad esito delle quali l'ufficio invita il contribuente a presentarsi in ufficio, ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata presentazione in ufficio del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.
15-bis.2. Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di chiusura ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di chiusura, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.».
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente: «7-quater. Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con la sanzione amministrativa pari a euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA. Ai sensi degli articoli 5, commi 3 e 4, e 9, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, risponde in solido della sanzione di cui al primo periodo del presente comma l'intermediario che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».
3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui al comma 1.

Relazione illustrativa

La disposizione contenuta nel comma 1 prevede che l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle azioni di contrasto all'evasione ed alle frodi e anche in virtù del potenziamento disposto dall'articolo della presente legge concernente il "Potenziamento dell'Amministrazione finanziaria", implementi le proprie analisi al fine di introdurre idonei presidi atti a evitare l'utilizzo di nuove partite IVA, da parte di soggetti che presentano profili di rischio, soprattutto con riferimento alla realizzazione di frodi fiscali (perpetrate spesso attraverso la costituzione di ditte individuali o società di capitali a responsabilità limitata semplificata, caratterizzate da brevi periodi di operatività, finalizzate alla violazione di obblighi fiscali e contributivi, sottraendosi ad ogni attività di riscossione).

Pertanto, tale disposizione si aggiunge ai presidi preventivi già esistenti costituiti dalle istruttorie previste per il rilascio delle nuove partite IVA.

La disposizione contenuta nel **comma 1** prevede che l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle azioni di contrasto all'evasione ed alle frodi, implementi le proprie analisi al fine di intercettare quanto prima nuove partite IVA a rischio, invitando il contribuente a presentarsi in ufficio per l'esibizione dei documenti contabili obbligatori e di ogni altro documento che attesti l'effettivo esercizio di un'attività economica. In caso di esito negativo del controllo – per mancata presentazione del contribuente, ovvero per verifica documentale con riscontro di irregolarità oppure di inidoneità degli elementi prodotti a superare i profili di rischio individuati – l'ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita IVA.

Il medesimo comma, inoltre, con l'aggiunta del nuovo comma 15-bis.2, stabilisce che – ove la cessazione della partita IVA consegua all'adozione dei provvedimenti di chiusura disciplinati dal comma 15-bis e dal nuovo comma 15-bis.1 dell'articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972 – la richiesta di nuova partita IVA può avvenire esclusivamente, previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato alle eventuali somme dovute a seguito di violazioni fiscali e comunque non inferiore a 50.000 euro. La polizza, infatti, è posta anche a garanzia di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente alla emanazione del provvedimento di chiusura sempreché non sia intervenuto il versamento delle somme dovute.

Restano fermi, con riferimento all'iscrizione nella banca data dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, gli attuali controlli previsti dal regolamento UE n. 904 del 2010 e dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017.

Contestualmente, il **comma 2**, attraverso una modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997, prevede l'irrogazione di una sanzione di euro 3.000 nei confronti della persona fisica destinataria del provvedimento di cessazione, in quanto titolare dell'impresa individuale, dell'attività di lavoro autonomo, ovvero in qualità di rappresentante legale.

Con riferimento alla sanzione di euro 3.000 prevista per il destinatario del provvedimento di cessazione, si prevede la responsabilità solidale a carico dell'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione di inizio attività per conto del contribuente, agendo con dolo o colpa grave, salvo che non sia in grado di dimostrare il proprio errore incolpevole, avendo adottato la diligenza connessa al proprio profilo professionale, quale ad esempio l'adeguata verifica della clientela.

Ai fini dell'attuazione, anche progressiva, delle diposizioni in argomento è prevista l'emanazione di uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate (**comma 3**).

Relazione tecnica

La disposizione in commento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione delle nuove disposizioni, infatti, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, essendo rafforzati i presidi preventivi per contrastare l'evasione e le frodi fiscali, la previsione è in grado di produrre effetti positivi sul gettito erariale, che, tuttavia, prudenzialmente, non vengono stimati.

ART. 37.

(Vendita di beni tramite piattaforme digitali)

1. Il soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo IVA è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.

Relazione illustrativa
La presente disposizione intende prevedere misure di contrasto alle frodi IVA nel settore delle vendite on line di determinati beni presenti nel territorio dello Stato, quali telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC, laptop o altri beni mobili eventualmente individuati con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti di consumatori finali.
A tal fine, il comma 1, prevede obblighi comunicativi relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma che facilita la vendita.

Relazione tecnica
La presente disposizione prevede nuovi adempimenti a carico delle piattaforme e-commerce e dei loro fornitori per contrastare frodi ed evasione in materia di imposta sul valore aggiunto. La misura è foriera di determinare effetti finanziari positivi che, per prudenza, non vengono quantificati.

Capo III
Misure di sostegno in favore del contribuente

ART. 38.
(Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni)

1. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ovvero recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del tre per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
3. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del tre per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.
4. Il pagamento rateale delle somme di cui al comma 3 prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
5. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
6. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'articolo 25, comma

1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, sono prorogati di un anno.
7. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, le parole "in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro," sono soppresse.

Relazione illustrativa

La disposizione in commento intende fornire supporto alle imprese e ai contribuenti in generale, soprattutto nell'attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell'emergenza pandemica e all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici, attraverso alcune soluzioni che possono concretamente agevolare la definizione dei rapporti tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle somme dovute in esito al controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, riducendo gli oneri a carico dei contribuenti ed estendendo l'ampiezza dei piani di rateazione.
A tal fine, la disposizione prevede quanto segue.

- Commi 1 e 2 - i debiti emergenti dalle comunicazioni d'irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali (art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600/73 e art. 54-*bis* del d.P.R. n. 633/72), possono essere definiti attraverso il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi (anche di rateazione, in caso di pagamento rateale) e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del tre per cento (anziché del 30% ridotte a un terzo), senza alcuna riduzione, sulle imposte non versate o versate in ritardo. Tale soluzione è applicabile ai debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 15-*ter* del d.P.R. n. 602 del 1973, la definizione non produce effetti e si procede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l'applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista dall'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.
  Per effetto di quanto previsto al comma 7 della disposizione in commento il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata potrà essere effettuato, in ogni caso, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
- Commi 3 e 4 – per i pagamenti rateali regolarmente in corso dei debiti emergenti dalle suddette comunicazioni, per qualunque periodo d'imposta, è previsto che:
  - la durata del periodo di rateazione venga estesa fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo (cfr. comma 7), anche nei casi in cui, secondo le disposizioni previgenti, era ammessa solo la rateazione fino a un massimo di otto rate;
  - le sanzioni sono dovute nella misura del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo), senza alcuna riduzione, sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Restano dovuti gli interessi (anche di rateazione);
  - anche in questa ipotesi, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 15-*ter* del d.P.R. n. 602 del 1973, la definizione non produce effetti e si procede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l'applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista dall'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.

  Quanto previsto ai commi 3 e 4 si applica ai pagamenti rateali in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, per i quali non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione ai sensi delle norme vigenti.
- Comma 5 – le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi della disposizione in commento, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
- Comma 6 - è differito di un anno il termine per la notifica delle cartelle di pagamento delle somme dovute in esito alle comunicazioni d'irregolarità recapitate per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, nel caso in cui il pagamento non venga effettuato nelle misure e nei termini previsti.
- Comma 7 – viene modificato l'articolo 3-*bis*, comma 1, del d.lgs. n. 462 del 1997, allo scopo di unificare il numero massimo di rate (venti rate trimestrali di pari importo) in cui può essere suddiviso il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni, a prescindere dall'ammontare dei

debiti stessi. Attualmente, invece, per i debiti fino a 5 mila euro, è ammesso solo il pagamento rateale fino a un massimo di otto rate trimestrali di pari importo.

Relazione tecnica

La disposizione in commento prevede:

1) per i debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600/73 e all'art. 54-*bis* del d.P.R. n. 633/72, relative alle dichiarazioni dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, l'applicazione delle sanzioni nella misura del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo) senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo;
2) la possibilità di definire il pagamento rateale dei debiti ancora regolarmente in corso, di cui alle suddette comunicazioni e per qualsiasi anno d'imposta, proseguendo il pagamento rateale con cadenza trimestrale, per un periodo complessivo di 5 anni, con l'applicazione delle sanzioni nella misura del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo) senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

La disposizione in commento, pertanto, determina effetti finanziari in termini di minor gettito a titolo di sanzioni.

La stima del minor gettito è stata effettuata prendendo in considerazione il gettito potenziale a titolo di sanzioni che, in mancanza della disposizione in commento, sarebbe derivato:

1) dalle comunicazioni che si prevede di recapitare in futuro per le fattispecie interessate dalla definizione agevolata;
2) dalle rateazioni in corso (in termini di gettito residuo).

La distribuzione tra i vari anni è stata effettuata in base al trend storico dei pagamenti rateali.

Definizione agevolata comunicazioni d'irregolarità ex artt. 36-bis e 54-bis (anni d'imposta 2019-2020-2021 e rateazioni in corso)									
Minori entrate per cassa a titolo di sanzioni al 3% (importi in milioni di euro)									
Tipologia	**Anno 2023**	**Anno 2024**	**Anno 2025**	**Anno 2026**	**Anno 2027**	**Anno 2028**	**Anno 2029**	**Anno 2030**	**TOTALE**
Tributi erariali	337,4	343,9	289,4	197,9	124,3	68,6	34,3	7,5	**1.403,3**
IRAP e add. reg. IRPEF	24,3	21,7	19,0	13,3	8,7	5,1	2,6	0,6	**95,3**
Add. com. IRPEF	1,7	1,6	1,3	0,9	0,5	0,3	0,2	0,0	**6,5**
Contributi INPS	23,5	20,6	15,5	10,3	5,6	2,9	1,4	0,3	**80,1**
Totale	**386,9**	**387,8**	**325,2**	**222,4**	**139,1**	**76,9**	**38,5**	**8,4**	**1.585,2**

Si rappresenta, infine, che nel 2023 l'applicazione della disposizione in commento non comporterà significative variazioni nello svolgimento dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni e invio delle comunicazioni d'irregolarità. Eventuali lievi rallentamenti all'inizio dell'anno, dovuti all'adeguamento delle procedure alle nuove disposizioni, saranno recuperati nella restante parte dell'anno. Pertanto, il gettito potenzialmente ottenibile su base annua, in applicazione delle nuove disposizioni, non subirà ripercussioni apprezzabili.

ART. 39.
(Regolarizzazione irregolarità formali)

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al [31 ottobre 2022], possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro [200] per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo entro il [31 marzo 2023] e il [31 marzo 2024].
3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
5. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
6. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al [31 ottobre 2022], oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
7. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Relazione illustrativa

La disposizione in esame introduce la possibilità di regolarizzare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, relative alle imposte sui redditi, all'IVA e all'IRAP che non rilevano sulla determinazione della relativa base imponibile e sul pagamento di tali tributi.
Il comma 1 dispone che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, commesse fino 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, mentre il comma 2 e il comma 3 dispongono, rispettivamente, che tale versamento sia eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024 e che la regolarizzazione si perfezioni con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
Il comma 4 della disposizione in commento statuisce che sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria mentre il comma 5 che la stessa non possa essere esperita per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
Il comma 6 della norma prevede che, in deroga a quanto stabilito all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022\, constatate con processo verbale, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
Ai sensi del comma 7, sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Il comma 8 della norma in argomento prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano disciplinate le relative modalità di attuazione.

Relazione tecnica

Si ritiene che la disposizione possa produrre effetti positivi di gettito, derivanti dai versamenti conseguenti alla regolarizzazione, che è ragionevole presumere superiori ai minori introiti derivanti dagli atti di irrogazione delle sanzioni per violazioni formali.

ART. 40.
(Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie)

1. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili con gli **articoli 38 e 39**, riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del periodo precedente può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza

della prima rata il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. La regolarizzazione di cui al presente articolo è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. La regolarizzazione di cui alla presente disposizione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
3. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
4. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non si dà luogo a rimborso.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Relazione illustrativa

La disposizione introduce una regolarizzazione delle violazioni, diverse da quelle formali e da quelle definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riguardanti dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti. Per accedere alla regolarizzazione è necessario che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
La regolarizzazione comporta il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti e si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023.
È ammesso il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata [il 31 marzo 2023], mentre sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. Il mancato versamento, anche parziale, alle prescritte scadenze delle somme dovute, determina la decadenza dalla rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
La regolarizzazione disposta dal presente articolo non è consentita per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
La norma precisa, altresì, che i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della disposizione restano validi e non è possibile chiedere il rimborso delle somme già versate.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Relazione tecnica

Per stimare le entrate conseguenti alla regolarizzazione speciale di cui ai **commi 1 e 2** si considera l'ammontare complessivo delle violazioni sostanziali riguardanti le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021 (prudenzialmente non vengono prese in considerazioni potenziali regolarizzazioni riferite ad anni anteriori al 2019) che, alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, non sono state già contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Si stima che le violazioni oggetto della regolarizzazione speciale, riferite ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, ammontino ad un importo medio annuo pari a 65 miliardi di euro. Tale ammontare misura in ciascuno dei tre anni la parte di *tax gap* non ancora individuata dall'attività di accertamento e controllo, ovvero la differenza tra l'ammontare del *tax gap* non dichiarato e la maggiore imposta accertata complessiva (MIA – maggiore imposta accertata – da accertamenti unificati, controlli automatici, 36-ter)
Da analisi svolte sugli atti di accertamento "ordinari" ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA, emerge che circa il 3,5% della maggiore imposta viene definita in acquiescenza, cioè mediante accettazione dell'atto dell'Amministrazione finanziaria, al fine di ottenere una riduzione del debito fiscale. Ai fini del calcolo dei potenziali incassi derivanti dalla regolarizzazione speciale, si stima un tasso di adesione, prudenzialmente più basso rispetto a quello medio di acquiescenza, pari all' 1%. Applicando il predetto tasso all'ammontare complessivo delle violazioni sostanziali potenzialmente regolabili (65 miliardi), in ciascuno dei tre anni considerati si stima un valore complessivo di potenziali incassi pari a 1950 milioni di euro (1.950 milioni di euro = 1%*65 miliardi*3).
Si ritiene che la facoltà di regolarizzare le violazioni versando sanzioni ridotte, gli interessi al tasso legale (prudenzialmente stimati allo 0,5%) possa rappresentare un incentivo ad utilizzare la regolarizzazione di cui al presente articolo. Pertanto, considerato che nel 2021 i contribuenti hanno ravveduto errori ed omissioni per 1.083 milioni di euro ed ipotizzando, in via prudenziale, che tutti i contribuenti si avvarranno della possibilità di versare in 8 rate trimestrali, la norma produce una perdita del gettito atteso, nel primo anno, pari 541,5 milioni di euro, ovvero pari alla metà del gettito ordinario da ravvedimento operoso atteso nel 2023, che è stimato in 1.083 milioni di euro (lo stesso importo incassato nel 2021).Tale perdita di gettito viene riassorbita nell'anno successivo, in eguale misura, quando si scontano gli effetti del passaggio al profilo agevolato con la rateazione proposta dalla disposizione.
Un ulteriore effetto da considerare attiene al versamento di un ammontare di sanzioni inferiore a quello attualmente previsto dall'istituto del ravvedimento operoso. Tale differenza – determinata in misura pari a (1/8 meno1/18) – è stata quantificata pari a circa 75,2 milioni; tale minore importo viene imputato con la stessa cadenza temporale già illustrata in relazione alle minori entrate (1/2 per anno).
Si stima, pertanto, un impatto sul gettito complessivo pari a +843,8 milioni di euro derivanti dalla differenza tra i maggiori incassi originati dalla regolarizzazione (867 milioni di euro = 1950-1.083) e le minori entrate connesse alla riduzione straordinaria delle sanzioni dovute (75 milioni di euro). Tale importo va integrato in misura pari alle sanzioni connesse alla maggiore imposta, determinate applicando l'edittale sanzionatorio previsto per l'infedele dichiarazione (867*90%*1/18 = 43,3 milioni di euro), e interessi allo 0,5% per 2 anni (0,5%* 2(anni in media) *867 milioni di euro=8,7 milioni di euro). Tali importi - cioè interessi e sanzioni per un totale di 52 milioni di euro - vanno distribuiti su 2 anni.
Nella seguente tabella si riportano in maniera analitica i calcoli sopradescritti, opportunamente distinti per tipologia di imposta sulla base della distribuzione per imposta osservata nei ravvedimenti del 2021:

Stime in termini di cassa	**2023**	**2024**	**Totale**
Entrate da maggiore regolarizzazione (a) di cui:	**433,5**	**433,5**	**867**
I.I.D.D.	*260,6*	*260,6*	*521,2*
Iva	*78,9*	*78,9*	*157,7*
Irap	*24,7*	*24,7*	*49,3*
Addizionali regionali e comunali	*23,0*	*23,0*	*45,9*
Altri tributi erariali	*46,4*	*46,4*	*92,8*
Effetti di cassa su entrate ordinarie (b) di cui:	**-541,5**	**541,5**	**0**
I.I.D.D.	*-325,5*	*325,5*	*-325,5*
Iva	*-98,5*	*98,5*	*-98,5*
Irap	*-30,8*	*30,8*	*-30,8*
Addizionali regionali e comunali	*-28,7*	*28,7*	*-28,7*
Altri tributi erariali	*-58,0*	*58,0*	*-58,0*
Effetti di cassa connessi alla riduzione sanzionatoria (c)	**-37,6**	**-37,6**	**-75,2**
Interessi e sanzioni (d)	**26,0**	**26,0**	**52**
Saldo (a+b+c+d)	**-119,6**	**963,4**	**843,8**

Dati in milioni di euro

I **commi 4 e 5** non comportano impatti finanziari.

ART. 41.
(Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

1. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023 le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Le previsioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023.
2. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, fino al 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione e a quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, fino al 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.
4. Le somme dovute ai sensi dei commi 1, 2 e 3 possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non derogate.
5. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
7. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Relazione illustrativa

La norma riguarda la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle entrate purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle entrate entro la data del 31 marzo 2023.
Nello specifico, il primo comma, con riferimento agli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma e a quelli notificati fino al 31 marzo 2023, prevede che ai fini della definizione agevolata sia necessario il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 5 e 3 dei citati articoli 2 e 3 nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Le stesse previsioni si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data del 31 marzo 2023.
Il secondo comma prevede che, in caso di acquiescenza su avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione notificati dall'Agenzia delle entrate e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma e sui medesimi atti notificati fino al 31 marzo 2023, la definizione sia ammessa, ai sensi dell'articolo 15 del

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con il pagamento delle sanzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 15 nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate (anche in deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 del menzionato articolo 15).
Il comma 3 consente la definizione, alle medesime condizioni dei commi precedenti, anche degli atti di recupero notificati dall'Agenzia delle entrate.
Con riferimento alle modalità di versamento la norma consente il pagamento rateale delle somme dovute con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al tasso legale sulle rate successive alla prima. Non si applica la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
La disposizione, con una clausola di chiusura, conferma l'applicabilità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non espressamente derogate. Dalla procedura di definizione sono esclusi gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167. Si rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità attuative della norma.

Relazione tecnica

La disposizione si riferisce agli atti del procedimento di accertamento individuati dai commi 1, 2 e 3, che, ai sensi dei predetti commi, possono essere definiti con il pagamento dell'imposta, di una sanzione pari a un diciottesimo di quella minima ovvero di quella irrogata e degli interessi.
Per stimare gli effetti finanziari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, conformemente a quanto previsto nella relazione tecnica di accompagnamento della disposizione normativa analoga di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 119 del 2018, si confrontano il tasso di acquiescenza e quello di adesione medi con la propensione alla definizione degli atti potenzialmente coinvolti dalla norma in esame. Il tasso di acquiescenza e quello di adesione medi si utilizzano per stimare l'importo complessivamente riscuotibile a cui si rinuncia (ossia una quota delle sanzioni); la propensione alla definizione si utilizza per stimare le maggiori entrate derivanti dalla definizione (a cui vanno aggiunti interessi e sanzioni ridotte, come stabilito dalla disposizione).
Atteso che l'analisi dei dati storici degli incassi di precedenti disposizioni analoghe hanno evidenziato la sostanziale indifferenza tra il gettito ordinario potenzialmente incassabile in assenza della definizione e il gettito potenziale derivante dalla definizione in argomento (ovvero una sostanziale indifferenza tra il tasso acquiescenza e la propensione all'adempimento), analogamente a quanto previsto nella relazione tecnica di accompagnamento della disposizione normativa di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 119 del 2018, si ritiene che la norma non comporti significativi impatti finanziari. Prudenzialmente, pertanto, non si ascrivono maggiori entrate per il bilancio dello Stato in quanto il gettito stimato, derivante dalla definizione in argomento, ricalca tendenzialmente quello ordinario comunque incassato.

ART. 42.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello pendente presso la Corte di cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del [90] per cento del valore della controversia.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le controversie possono essere definite con il pagamento:
   a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
   b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
4. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per

intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 3, per la parte di atto annullata.
5. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al [5] per cento del valore della controversia.
6. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del [15] per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e con il pagamento del [40] per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
7. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente disposizione e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
8. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

9. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
10. Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
11. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2024.
13. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 luglio 2023.
14. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

15. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2024 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
16. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 11.
17. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
18. Resta ferma, in alternativa a quella prevista dal presente articolo, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.
19. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il [31 marzo 2023], con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.
~~20. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.~~

Relazione illustrativa

La norma in esame – che ripropone, sostanzialmente, la medesima disciplina prevista dall'articolo 6, del decreto-legge n. 119 del 2018 – consente di definire, con modalità agevolate, le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Sono, quindi, escluse dalla definizione le controversie relative ad atti privi di natura impositiva.
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda da parte del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, determinato a norma dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ("*Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste*").
Il comma 2 stabilisce che, in caso di ricorso pendente in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del [90 per cento] del valore della controversia.
In deroga a quanto previsto dal comma 1, il comma 3 stabilisce, tuttavia, che qualora l'Agenzia delle entrate risulti soccombente nell'ultima o nell'unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la definizione può avvenire con il pagamento [del quaranta per cento] del valore della controversia nel caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado e del [quindici per cento] nel caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. Per il caso di soccombenza parziale le medesime misure si applicano limitatamente alla parte del valore della controversia in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente.
Per il caso di soccombenza parziale, il comma 4, precisa che le misure di cui al comma 3 si applicano limitatamente alla parte del valore della controversia in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente, mentre per la parte del valore della controversia in cui è risultato soccombente il contribuente è dovuto l'intero importo. Nel caso sia intervenuta sentenza di Cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente in primo grado, in coerenza con la previsione dell'articolo 68, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di riscossione in pendenza di giudizio di rinvio.
Il comma 5 stabilisce che le controversie tributarie pendenti in Cassazione, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite mediante il pagamento di un importo pari al [cinque per cento] del valore della controversia.
Il comma 6 prevede che le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del [quindici per cento] del valore in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Se la controversia riguarda esclusivamente le sanzioni collegate al tributo, per la definizione non è dovuto alcun importo, sempreché il rapporto relativo ai tributi cui si riferiscono tali sanzioni sia stato oggetto di definizione, anche diversa da

quella in esame. In mancanza di definizione del predetto rapporto tributario, la controversia va definita secondo le modalità di cui al comma 1.
Il comma 7 stabilisce che sono interessate dalla definizione le controversie nelle quali il ricorso di primo grado sia stato notificato entro la data di entrata in vigore della presente disposizione e per le quali il processo non si sia concluso con decisione definitiva alla data di presentazione della domanda di definizione.
Ai sensi del comma 8, non possono essere definite le controversie riguardanti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell'UE, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato.
Il comma 9 stabilisce che il perfezionamento della definizione avviene con il pagamento degli importi dovuti ovvero della prima rata. In mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
È prevista la possibilità di rateizzare le somme dovute per la definizione secondo la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione e non sono rateizzabili gli importi fino a mille euro. Il termine per il pagamento delle somme dovute per la definizione o della prima rata è fissato al 30 giugno 2023.
Il comma 10 precisa che, in presenza di autonome controversie, occorrerà presentare una distinta domanda di definizione entro il 30 giugno 2023, esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
Il comma 11 prevede che dagli importi dovuti per la definizione delle controversie si scomputano quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio, vale a dire gli importi versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio. In ogni caso, la definizione agevolata della controversia non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore dell'articolo in commento.
Il comma 12 stabilisce che le controversie definibili non sono sospese, salvo apposita richiesta al giudice da parte del contribuente. In tale ultimo caso il processo resta sospeso fino al 10 luglio 2023. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2024.
Il comma 13 prevede che, per le controversie definibili, sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali, di riassunzione e per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 luglio 2023.
Il comma 14 stabilisce che l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. È consentita l'impugnazione del diniego entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
Il comma 15 dispone che il processo si estingue con decreto presidenziale in mancanza di istanza trattazione presentata entro il 31 dicembre 2024 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Il comma 16 prevede che, nei casi in cui la definizione sia perfezionata dal coobbligato, i relativi effetti giovano in favore degli altri obbligati, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato, anche in eccesso.
Il comma 17 fa rinvio ad uno o più provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali stabilire le modalità di attuazione del presente articolo.
Il comma 18 è finalizzato a coordinare la definizione di cui al presente articolo con quella prevista dall'articolo 5 della legge n. 130 del 2022.
Con il comma 19 viene riconosciuta a ciascun ente territoriale la possibilità di stabilire, entro il [31 marzo 2023], l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

Relazione tecnica

La definizione agevolata per gli atti del contenzioso pendente, disciplinata nell'articolo in esame, consente di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. L'istituto ricalca la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018.
Tanto considerato, per stimare gli effetti conseguenti alla entrata in vigore della nuova disciplina della definizione agevolata del contenzioso pendente, si utilizza un metodo analogo a quello riportato nella relazione tecnica relativa alla suddetta disposizione.
La relazione tecnica di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018 utilizzava come riferimento la maggiore imposta accertata in contestazione non ancora oggetto di riscossione provvisoria (MIAC) in pendenza di giudizio in base allo stato e al grado del processo e prevedeva un tasso di adesione da applicare alla stessa.
Tutto ciò premesso, si stima che la percentuale di propensione alla definizione degli atti potenzialmente coinvolti dalla norma in esame, possa essere ragionevolmente considerata pari al 5% del totale della maggiore imposta accertata. Questa adesione può costituire un riferimento prudenzialmente attendibile poiché è stata nei fatti confermata in sede di applicazione di provvedimenti analoghi.
La MIAC al 31 ottobre 2022 è pari a 36 miliardi di euro (importo calcolato assumendo a riferimento i periodi dal 2000 al 2022).
Riducendo, per motivi prudenziali, il predetto tasso del 5% al 3,5%, si può stimare un incasso di 1.260 milioni di euro, arrotondato prudenzialmente a 1.200 milioni, dal quale vanno detratte Irap e addizionali Irpef spettanti a regioni e comuni che nel complesso incidono mediamente per l'8%. Le entrate prevedibili ammontano quindi a 1.104 milioni di euro. Si precisa che gli importi che il contribuente verserà per effetto della definizione non sono già compresi nelle previsioni tendenziali delle entrate da attività di controllo svolta dall'Agenzia delle entrate. Si tratta quindi di gettito aggiuntivo. In proposito va in particolare tenuto presente che con la definizione agevolata delle controversie tributarie la riscossione avviene in anticipo rispetto a quella eventuale in pendenza o a conclusione del giudizio. Quanto precede trova sostegno nella circostanza che è stata effettuata una previsione di incasso conseguente alla definizione ispirata a criteri di prudenza, nella considerazione che la stima è limitata ai soli effetti finanziari incrementativi rispetto alle riscossioni di attività di controllo previste ordinariamente.
Il gettito stimato va ripartito sugli anni di dilazione previsti dalla norma che prevede la possibilità di pagare in 20 rate trimestrale di pari importo a partire dal 30 giugno 2023. Conseguentemente si può stimare che le entrate affluiranno nel prossimo quinquennio secondo quando riportato nel seguente prospetto:

	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Numero rate	3	4	4	4	4	1	**20**
Importi in milioni di euro	165,6	220,8	220,8	220,8	220,8	55,2	**1.104**

ART. 43.
(Conciliazione agevolata delle controversie tributarie)

1. In alternativa alla definizione agevolata di cui **all'articolo 42**, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023 con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, all'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
3.Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al precedente comma 2 e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
5. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:
   a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
   b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
6. Si applica, in quanto compatibile con la presente disposizione, l'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
7. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Relazione illustrativa

La norma in esame introduce una ipotesi di conciliazione agevolata delle controversie tributarie basata sulla tipologia di conciliazione "fuori udienza" di cui all'articolo 48 decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La conciliazione "fuori udienza" si realizza con il deposito in giudizio – di primo o di secondo grado – di una "istanza congiunta", cioè di una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Possono essere conciliate in maniera agevolata le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della norma, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate.
Il comma 2 descrive i benefici della conciliazione agevolata ovvero, in luogo dell'applicazione delle sanzioni nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge in primo grado e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge in secondo grado, il pagamento delle sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, degli interessi e degli eventuali accessori.
Il comma 3 prevede la possibilità di rateizzare le somme dovute secondo la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione. Il termine per il pagamento delle somme dovute o della prima rata deve avvenire entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo.
Il comma 4 prevede che il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente conduce alla iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante dall'accordo stesso e all'applicazione del conseguente regime sanzionatorio per l'omesso versamento. In particolare, il comma 5 stabilisce che in caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva si ha decadenza dal beneficio riguardante l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta e il competente ufficio provvederà alla tempestiva iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
Il comma 5 stabilisce che non possono essere conciliate in maniera agevolata le controversie riguardanti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell'UE, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato.
In quanto compatibili con la presente disposizione trovano applicazione, in via residuale, le previsioni recate dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Relazione tecnica

La conciliazione agevolata oggetto della presente disposizione consente di definire le liti fiscali pendenti alla data del […] mediante l'introduzione di una norma che ricalca, per grandi linee, la disciplina di cui all'articolo 48 del d.lgs. n. 546 del 1992.
L'ipotesi di definizione mediante conciliazione agevolata non impatta sulle norme del processo tributario di cui al suddetto d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto si tratta di disposizione a carattere transitorio, vigente sino alla

scadenza del termine previsto per avvalersi della definizione agevolata delle controversie pendenti di cui all'articolo […].
Per una stima degli effetti di gettito conseguenti alla entrata in vigore della disciplina in esame si calcola, in primo luogo, l'importo medio annuo riscosso da conciliazione (base di riferimento costituita dagli anni dal 2017 al 2021, pur tenendo conto della scarsa significatività degli anni successivi a causa dell'emergenza epidemiologica e della conseguente sospensione dell'attività di riscossione) che è pari a euro 304,6 milioni. Tenuto che la procedura di conciliazione in esame presenta aspetti più vantaggiosi per il contribuente rispetto all'ordinaria procedura di conciliazione (applicazione di sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, anziché nella misura, rispettivamente, del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio) appare ragionevole prevedere un incremento delle somme riscosse attese dalla conciliazione, che prudenzialmente si stima nella misura pari al 2,5%. Applicando tale percentuale all'importo di euro 304,6 milioni si ottiene un effetto complessivo di euro 7,6 milioni che, ripartito in cinque rate, comporta un maggior gettito incrementale annuo di euro 1,5 milioni dal 2023 al 2027. Tenuto conto della scarsa rilevanza dell'importo stimato, alla previsione in esame prudenzialmente non si ascrivono effetti di gettito.
Gli eventuali maggiori incassi derivanti dalla norma sono destinati al fondo …

ART. 44.
(Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione)

1. In alternativa alla definizione agevolata di cui all'**articolo 42**, nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito della intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del successivo comma 3, di tutte le pretese azionate in giudizio.
2. La definizione transattiva di cui al comma 1 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
3. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.
4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
5. Alla rinuncia agevolata del ricorso per cassazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 390 del codice di procedura civile.
6. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:
   a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
   b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Relazione illustrativa

La norma in esame introduce, per le controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate, un'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione già disciplinata dall'articolo 390 codice di procedura civile.
L'ipotesi agevolativa, descritta dal comma 1, prevede che il ricorrente in cassazione possa rinunciare al ricorso a seguito di un accordo transattivo di tutte le pretese fiscali.
Il comma 2 individua i benefici derivanti dall'adesione alla presente disposizione.
Il comma 3 precisa che l'accordo transattivo si perfeziona con la sottoscrizione e con l'integrale pagamento delle somme scaturenti dall'accordo.

Il comma 4 non ammette il pagamento tramite compensazione e, in ogni caso, la rinuncia agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
Il comma 5 richiama, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 390 del codice di procedura civile.
Il comma 6 stabilisce che non rientrano nella disposizione in esame le controversie riguardanti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell'UE, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Relazione tecnica

Per stimare – adottando una tecnica prudenziale - gli effetti della norma si assumono a riferimento i soli giudizi con decisione sfavorevole al contribuente in secondo grado e a lui favorevole in primo grado e quelli in cui si sia verificata una decisione parzialmente favorevole – per entrambe le parti processuali – nei due gradi di merito. Si assume, infatti, che tali giudizi sono quelli per i quali il contribuente è ragionevolmente più interessato ad accedere all'istituto in parola, in quanto maggiore è la probabilità di un esito per lui sfavorevole del giudizio incardinato in Cassazione.
In base ai criteri prescelti, alla data del 31 ottobre 2022, dalle basi dati dell'Agenzia risultano pendenti in Cassazione controversie per un valore complessivo pari a circa 13,8 miliardi di euro.
Sulla base dei dati relativi ad ottobre 2022, la percentuale di vittoria in Cassazione per l'Amministrazione finanziaria è pari all'80% circa (media dell'ultimo triennio riferita agli importi decisi favorevolmente per l'Agenzia rispetto al totale degli importi contestati).
Ciò posto, considerato che la propensione alla definizione di una controversia è generalmente maggiore per le controversie più datate, in specie per quelle in cui il contribuente ha già registrato un esito sfavorevole non definitivo oppure, in base agli orientamenti giurisprudenziali affermatisi dopo l'instaurazione del giudizio, può prevedere un probabile esito a lui sfavorevole, è ragionevole stimare un incremento della riscossione pari al 2,5% che, prudenzialmente, viene ridotto all'1,5% per tener conto – oltre che dell'ulteriore misura definitoria di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 – anche della vetustà delle controversie e della circostanza secondo cui un rilevante numero dei contenziosi riguarda soggetti che nel frattempo potrebbero essere divenuti insolventi. In ragione di tali considerazioni, l'incremento del gettito complessivo stimabile – ulteriore rispetto agli incassi ordinariamente attesi - è pari a 165,6 milioni di euro (165,6 milioni è il risultato che si ottiene applicando la percentuale dell'1,5% all'80% di 13,8 miliardi di euro). Si ascrive tale incremento al solo anno 2023, considerato il pagamento in un'unica soluzione.

ART. 45.

(Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale)

1. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento:
   a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;
   b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2, non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

Relazione illustrativa

In relazione ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, la disposizione, al comma 1, consente di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero, nonché di reclamo o mediazione, scadute alla data di entrata in vigore della norma e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione.

Viene, inoltre, garantita la possibilità di regolarizzare l'omesso pagamento degli importi dovuti, anche rateali, a seguito degli accordi di conciliazione di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che, in base al disposto di cui al successivo articolo 48-*ter*, comma 3, siano scaduti all'entrata in vigore della disposizione, purché non sia stata notificata la relativa cartella ovvero l'atto di intimazione.

In base al comma 2, in entrambe le ipotesi la regolarizzazione comporta il versamento dell'imposta dovuta e si perfeziona, come previsto dal secondo comma della disposizione, con il pagamento dell'intero importo entro il 31 marzo 2023 oppure tramite il versamento di un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, la cui prima rata deve essere corrisposta entro il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Ai fini della regolarizzazione è esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Il comma 3 prevede che, in caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, il competente ufficio proceda all'iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti a titolo di imposta, oltre interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta: in tali casi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

Relazione tecnica

Si ritiene che la disposizione possa produrre effetti positivi di gettito, derivanti dai versamenti conseguenti alla regolarizzazione degli omessi e/o carenti versamenti di cui al comma 1, che è ragionevole presumere superiori ai minori introiti derivanti dalla mancata applicazione di interessi e sanzioni.

Tuttavia, in considerazione della manifestata bassa propensione all'adempimento, seppure in condizioni di favore, da parte della platea dei possibili destinatari della misura, prudenzialmente, alla disposizione in esame non si ascrivono maggiori entrate per il bilancio dello Stato.

ART. 46.

(Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015)

1. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 gennaio 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data dell'annullamento di cui al comma 1, è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 1.
3. Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio n. 2021, n. 69, e annullate ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023 **,** sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato.
4. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge22 marzo 2021, n. 41.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023, e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

Relazione illustrativa

Il comma 1 prevede che siano automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della legge in commento, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 ottobre 2018, n. 119, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Tale disposizione, al pari di quelle di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi 4-9, del decreto-legge n. 41 del 2022, riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, con elencazione tassativa, dal successivo comma 4 dell'articolo in commento.
Lo stesso comma 1 prevede che l'annullamento sia effettuato alla data del 31 gennaio 2023, per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili, e che, ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione debba trasmettere agli enti, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015. Sulla base di tale elenco, gli enti creditori sono chiamati ad adeguare le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti. Si stabilisce, inoltre, la non applicabilità delle disposizioni in tema di discarico per inesigibilità e, che, fatti salvi i casi di dolo, non si proceda a giudizio di responsabilità amministrativa e contabile. Infine, si dispone che restino definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.
Il comma 2 prevede, per i crediti oggetto di annullamento automatico alla data del 31 gennaio 2023 e fino a tale data, la sospensione della riscossione.

Al comma 3 viene previsto che, per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 e di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto- legge n. 119 del 2018 e all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 2021, annullate ai sensi del comma 1 dell'articolo in commento, l'agente della riscossione presenti, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e che il relativo onere, da soddisfare, senza interessi, in dieci rate annuali (la prima scadente il 20 dicembre 2023), sia posto a carico del bilancio dello Stato.
Il comma 4 precisa che restano ferme le precedenti disposizioni di stralcio di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018 e all'art. 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge n. 41 del 2021.
Ai sensi del comma 5, le disposizioni dei commi 1 a 4 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lett. a), b) e c), del decreto-legge n. 119 del 2018, e alle risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
Ai sensi del comma 6 le disposizioni dell'articolo in commento si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103 mediante l'adozione di apposite delibere da adottare entro il 31 gennaio 2023, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali, e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

Relazione tecnica

Per la quantificazione degli impatti della disposizione di stralcio (annullamento) dei debiti di importo residuo, alla data entrata in vigore della presente disposizione, fino a mille euro – comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni – risultanti dai singoli carichi affidati dagli enti creditori all'Agente della riscossione dal 2000 al 2015, previsto dal comma 1, si è proceduto a stimarne gli effetti considerando:

- l'effetto negativo derivante dallo stralcio dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015 per i quali sono ancora in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi pregressi (c.d. "Rottamazione-*ter*" prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018);
- l'impatto negativo sulla riscossione ordinaria da ruolo (compresa quella conseguente a piani di rateizzazione concessi ai sensi dell'art 19 del d.P.R. n. 602 del 1973) derivante dall'annullamento dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015, per i quali era ancora in essere un'aspettativa di riscossione

Si precisa che i carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2010 sono già stati oggetto di un analogo precedente intervento normativo che ne ha previsto lo stralcio (art. 4 del DL n. 119/2018) al quale si è altresì aggiunto lo stralcio di quelli di importo residuo fino a 5.000 euro di cui all'art. 4 del decreto-legge n.- 41 del 2021. Pertanto, per i carichi affidati in tale periodo temporale (dal 2000 al 2010), gli effetti dell'attuale disposizione di annullamento risultano marginali in quanto relativi ai soli carichi il cui importo residuo è sceso sotto la soglia di importo di mille euro successivamente ai precedenti interventi.
Ciò premesso, con riferimento all'effetto negativo derivante dall'annullamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1.000 euro, per i quali sono ancora in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi pregressi (c.d. "Rottamazione-*ter*" prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018), le cui ultime scadenze di pagamento scadono nel corso del 2023 (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2023), è stato preso a riferimento il valore residuo dei piani in essere e stimata la quota parte relativa alle cd. "partite di ruolo" il cui importo residuo, comprensivo di sanzioni e interessi, risulta inferiore alla soglia di 1.000 euro.
Con riferimento invece all'impatto negativo sulla riscossione ordinaria della disposizione in argomento, la stima della flessione, che tiene anche conto del periodo di sospensione previsto dal comma 2 e delle specifiche esclusioni previste dal comma 5, è stata determinata considerando la cd. curva di riscossione attesa, basata sull'analisi storico-statistica, dei crediti affidati dal 2000 al 2015 nonché del peso della componente di tale riscossione relativo ai singoli crediti di importo residuo fino a mille euro. È stato inoltre considerato il beneficio della maggior efficacia dell'azione di riscossione coattiva dell'agente della riscossione in quanto l'annullamento dei carichi rientranti nel perimetro della disposizione consentirà allo stesso agente di concentrare le proprie attività di recupero su crediti più recenti, per i quali l'aspettativa di riscossione risulta più alta o, comunque, sui crediti di importo residuo maggiormente elevato.

Inoltre, in aggiunta agli impatti negativi sulle entrate da riscossione ruoli è stata stimata la riduzione della quota prevista dalla Relazione Tecnica di accompagnamento alla Legge n. 234/2021 (art. 1, commi da 14 al 23) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. Ciò in quanto tali impatti negativi sulle previsioni di riscossione determinano altresì una riduzione del relativo cd. aggio da riversare al bilancio dello Stato, come previsto dall'art. 1, commi da 14 al 23, della Legge n. 234/2021 che ha modificato il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione.
Infine, con riferimento al rimborso, previsto dal comma 3, delle spese di notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 e di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'art. 4, comma 1, del DL n. 119/2018 e all'art. 4, comma 4, del DL n. 41/2021, annullate ai sensi del comma 1 dell'articolo in commento, la stima dei crediti, non ancora liquidati dagli enti, riferibili al rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento e delle procedure esecutive già svolte dall'Agente della riscossione sulle quote, erariali e non, che saranno oggetto di annullamento, risulta pari a circa 285 milioni di euro: per tale importo è stato previsto il rimborso a carico dello Stato in 10 rate annuali di pari importo dal 2023 al 2032.
Gli impatti sopra delineati sono riepilogati nella seguente tabella:

Dati in milioni di euro

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOT
Impatto su entrate attese da Rottamazione Ter	**-127,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-127,9**
Impatto su riscossione ordinaria	**-53,6**	**-47,4**	**-12,7**	**-28,6**	**-42,0**	**-59,7**	**-39,8**	**-19,9**	**-13,3**	**-6,6**	**-323,6**
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	**-181,5**	**-47,4**	**-12,7**	**-28,6**	**-42,0**	**-59,7**	**-39,8**	**-19,9**	**-13,3**	**-6,6**	**-451,5**
di cui:											
Erario	*-34,1*	*-8,9*	*-2,4*	*-5,4*	*-7,9*	*-11,2*	*-7,5*	*-3,7*	*-2,5*	*-1,2*	***-84,8***
Enti previdenziali	*-98,3*	*-25,7*	*-6,9*	*-15,5*	*-22,8*	*-32,3*	*-21,6*	*-10,8*	*-7,2*	*-3,6*	***-244,7***
Altri enti	*-49,1*	*-12,8*	*-3,4*	*-7,7*	*-11,3*	*-16,2*	*-10,7*	*-5,4*	*-3,6*	*-1,8*	***-122,0***
Minore quota a copertura dei costi del bilancio dello Stato (aggio di riscossione)	**-7,2**	**-1,3**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,2**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,7**
Rimborsi spese proc. esecutive e diritti di notifica a carico dell'erario	**-28,5**	**-28,5**	**-28,5**	**-28,5**	**-28,5**	**-28,5**	**-28,5**	**-28,5**	**-28,5**	**-28,5**	**-285,0**

ART. 47.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022)

1. Fermo quanto previsto dall'**articolo 46** della presente legge, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento

delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
3. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.
6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
7. Entro il 30 aprile 2023 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.
12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 11;

b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

15. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1 del presente articolo, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal decreto legislativo n. 14 del 2019 si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

19. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 18 del presente articolo, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

d) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) dell'articolo 16-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche

in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2028, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
21. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023, e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.
22. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'eventuale maggiore disavanzo determinato dall'applicazione **dell'articolo 46** e del presente articolo può essere ripianato in non più di cinque annualità a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, in quote annuali costanti secondo le modalità previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2021.

Relazione illustrativa

La disposizione prevede la facoltà, per il debitore, di fruire di una nuova forma di definizione agevolata dei debiti contenuti nei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Il comma 1 prevede che i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possano essere estinti con il pagamento del solo capitale, senza versare gli interessi iscritti e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette "*sanzioni civili*", accessorie ai crediti di natura previdenziale, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999.
Il comma 2 consente il pagamento delle somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero in forma dilazionata, in un numero massimo di 18 rate (la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024).
Il comma 3 stabilisce che, in caso di pagamento rateale, non si applica l'art. 19 del DPR n. 602/1973 e gli interessi da corrispondere sono calcolati al tasso del 2 per cento annuo.
Il comma 4 pone a carico dell'agente della riscossione l'onere di fornire ai debitori nell'area riservata del suo sito internet, i dati necessari ad individuare i carichi definibili.
Secondo il comma 5, il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare, entro il 30 aprile 2023, una dichiarazione all'agente della riscossione, con le modalità, esclusivamente telematiche, pubblicate dallo stesso agente sul proprio sito *internet* entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento; nella dichiarazione dovrà essere indicato anche il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato.
Il comma 6 precisa che nella predetta dichiarazione il debitore dovrà inoltre assumere l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire. Tali giudizi verranno sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estinguerà a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se invece le somme dovute non saranno integralmente pagate (e quindi, ai sensi del comma 14, la definizione non si perfezionerà), la sospensione del giudizio sarà revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti.
Il comma 7 dispone che la dichiarazione già presentata ai sensi del comma 5 possa essere integrata entro il 30 aprile 2023.
Il comma 8 stabilisce che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare per la definizione – e, quindi, a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento – si considerano unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo e che il debitore, se ha già interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest'ultima.
In base al comma 9 restano, comunque, definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a qualunque titolo, relativamente ai debiti definibili, anche anteriormente alla definizione.

Il comma 10 disciplina gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, che determinerà, oltre alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (lett. a) e degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione (lett. b):

- l'inibizione all'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data (lett. c);

- il divieto di avviare nuove procedure esecutive (lett. d), nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo (lett. e);
- la condizione di "*non inadempienza*" (e, perciò, di "*regolarità*") del debitore nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta ex art. 28-*ter* del decreto del DPR n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all'atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-*bis* del DPR n. 602/1973 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 40/2008) (lett. f). In tal modo, l'agente della riscossione a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica avesse già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli artt. 48-*bis* e 72-*bis* del DPR n. 602/1973, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 40 del 2008.
- l'applicazione della disposizione recata dall'art. 54 del DL n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 (lett. g).

Nel comma 11 si dispone che l'agente della riscossione, entro il 30 giugno 2023, debba comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione l'ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. Tale comunicazione sarà resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.

Il comma 12 individua le modalità di pagamento delle somme dovute.

Il comma 13 prevede, anzitutto, alla lett. a), che, limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 luglio 2023, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione siano automaticamente revocate. La successiva lett. b) permette al debitore che ha aderito alla definizione di ottenere, sempre limitatamente ai debiti definibili e a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme in parola, l'estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. In tale contesto resta naturalmente fermo quanto prescritto dalle norme penali (si veda l'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000) in caso di sottrazione fraudolenta di beni alla procedura di riscossione coattiva.

Il comma 14 precisa che, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, di una sola rata, la definizione è inefficace e i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo; in tal caso, l'agente della riscossione proseguirà l'attività di recupero coattivo del debito residuo.

Il comma 15 ricomprende nella definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge n. 3/2012 (avente ad oggetto l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore) o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del d.lgs. n. 14/2019 (riguardanti la ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari), che potranno provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Il comma 16 esclude dalla definizione agevolata carichi recanti: le c.d. "*risorse proprie tradizionali*" dell'Unione Europea e l'IVA riscossa all'importazione (lett. a); i recuperi degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla stessa Unione europea (lett. b); i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (lett. c); le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (lett. d); le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali (lett. e).

In virtù del comma 17, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada la definizione si applicherà limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge n. 689/1981 e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Il comma 18, afferente ai soggetti in procedura concorsuale, riconosce la prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione.

Il comma 19 consente la definizione agevolata, ai sensi dei precedenti commi da 1 a 18, dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, anche se ricompresi in precedenti dichiarazioni di adesione alle rottamazioni o al "*saldo e stralcio*" di cui all'art. 1, commi 184 ss., della legge n. 145/2018, anche se, con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione.

Il comma 20 stabilisce che, per effetto del pagamento delle somme dovute per la definizione, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo contenuto nei carichi definiti e disciplina le modalità operative da seguire per l'eliminazione di tali carichi dalle scritture contabili degli enti creditori.
Ai sensi del comma 21 le disposizioni dell'articolo in commento si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103 mediante l'adozione di apposite delibere da adottare entro il 31 gennaio 2023, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali, e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.
Il comma 22 consente agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali di ripianare in cinque esercizi, in quote costanti, il disavanzo derivante dalla cancellazione dei propri crediti determinata dall'applicazione dell'articolo 46 e del presente articolo. La quantificazione del disavanzo da ripianare e le modalità di ripiano pluriennale sono individuate dall'articolo 1, commi 5 e 6, del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2021, concernente "Termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010" emanato in attuazione all'art. 4, commi 4 e seguenti, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.

Relazione tecnica

La disposizione, al comma 1, prevede la definizione agevolata (cd. "Rottamazione-*quater*") dei carichi residui – non annullati dalla legge – affidati dagli enti creditori all'agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022, mediante pagamento del solo importo residuo di quanto affidato dall'ente creditore a titolo di capitale (imposta) nonché le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Il comma 2 disciplina le scadenze di pagamento prevedendo il pagamento delle somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure in forma dilazionata, in un numero massimo di 18 rate (la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023 e le restanti 16, ciascuna pari al 5 per cento delle somme complessivamente dovute, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno dal 2024 al 2027).
Nel caso di pagamento rateale il comma 3 prevede il tasso di interesse nella misura del 2 per cento annuo.
I commi da 4 a 20 si limitano a disciplinare le fasi operative, quelle di interlocuzione con il contribuente per la definizione agevolata nonché le situazioni particolari relative al perimetro applicativo della disposizione.
In particolare, di rilievo per la quantificazione degli impatti finanziari della disposizione:

- il comma 16 esclude dalla definizione agevolata talune specifiche tipologie di carichi;
- il comma 17, con riferimento ai carichi contenenti sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada, il contribuente può estinguere tali carichi senza corrispondere gli interessi, comprese le maggiorazioni previste dall'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981, nonché le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- il comma 19 consente la definizione agevolata dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, anche se ricompresi in precedenti dichiarazioni di adesione alle rottamazioni (compresa la cd. "Rottamazione-*ter*" prevista dal DL n. 119/2018) o al "saldo e stralcio" di cui all'art. 1, commi 184 ss., della legge n. 145/2018, anche se, con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione.

Ciò premesso, per la quantificazione degli impatti della disposizione, sono stati considerati:

- l'effetto derivante dalla possibilità, prevista dal comma 19, di accedere alla nuova misura agevolativa da parte dei contribuenti con carichi residui, non annullati dalla legge, rientranti nei piani di pagamento ancora in corso relativi alla cd. "Rottamazione-*ter*" prevista dal DL n. 119/2018 che ha interessato i carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017;
- il gettito atteso dai pagamenti inerenti alla definizione agevolata (cd. Rottamazione-*quater*);
- la perdita di riscossione ordinaria conseguente all'adesione alla nuova misura agevolativa.

Con riferimento all'impatto sui pagamenti ancora attesi dai piani di pagamento della cd. "Rottamazione-*ter*", è stato in primo luogo stimato che, a seguito della maggiore agevolazione concessa dalla nuova misura e della possibilità di avvalersi nuovamente di un piano di pagamento più esteso rispetto a quello in corso per il versamento degli importi ancora dovuti, rideterminati ai sensi delle nuove disposizioni, almeno il 50% degli

incassi ancora attesi per le rate in scadenza nell'anno 2023 confluisca nel nuovo istituto di definizione agevolata ("Rottamazione-*quater*").
In secondo luogo, è stato stimato il gettito atteso dai pagamenti da parte dei contribuenti che aderiranno alla nuova misura agevolativa, considerando le scadenze di pagamento previste dal comma 2. La stima di questa componente è stata effettuata sulla base:

- della situazione del magazzino dei carichi ancora da riscuotere affidati dagli enti tra il 2000 e il 30 giugno 2022, non oggetto degli annullamenti previsti dalla legge e rientranti nell'ambito applicativo della disposizione, considerando, quindi, le esclusioni previste dal comma 16;
- degli indici di adesione registrati nell'ambito dell'ultima edizione della cd. "Rottamazione-*ter*", differenziati rispetto all'anzianità del carico iscritto a ruolo (indice di adesione più elevato sui carichi più recenti).

La stima degli indici di adesione alla nuova misura agevolativa, inoltre, ha considerato i seguenti aspetti:

- per i ruoli dal 2018 al 30 giugno 2022, per la prima volta oggetto di misure agevolative, il tasso di adesione, rispetto a quello registrato nella cd. "Rottamazione-*ter*", è stato forfettariamente incrementato per considerare il maggiore vantaggio per il contribuente concesso dalla nuova misura agevolativa rispetto a quelle precedenti le quali, a differenza della nuova disposizione, non prevedevano l'abbuono degli interessi iscritti a ruolo e dell'aggio maturato a carico del contribuente;
- per i ruoli affidati dal 2000 al 2017, invece, il tasso di adesione è stato forfettariamente abbattuto in considerazione del fatto che per tali carichi i contribuenti hanno già avuto la possibilità di aderire alle precedenti edizioni di definizione agevolata.

Nella tabella seguente sono riportate le grandezze di riferimento che ricomprendono gli ulteriori incassi derivanti dalla possibilità, prevista dal comma 19, di accedere alla nuova misura agevolativa da parte dei contribuenti con carichi residui oggetto della cd. "Rottamazione-*ter*" ancora in corso:

importi in miliardi	Carichi definibili affidati dal 2000 e il 30 giugno 2022	Tasso di adesione	Stima carichi oggetto di adesione	Incasso atteso applicando gli abbuoni previsti dalla definizione agevolata
R-Quater	1.015,86	1,84%	18,73	11,98
Stima ulteriori incassi R-Quater confluiti dai piani in essere di "rottamazione ter"				0,39
totale incassi attesi da nuovi interventi di definizione agevolata				**12,37**

**il tasso di adesione consolidato nella prima edizione della rottamazione è stato pari a circa l'1,1%, mentre nell'ultima edizione circa l'1,3%*

Con riferimento alla perdita di riscossione ordinaria, l'introduzione della nuova misura agevolativa produrrà una flessione sulla previsione di riscossione in quanto una parte dei carichi per i quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa, sarebbero stati prevedibilmente riscossi, al lordo delle componenti abbuonate, attraverso l'ordinaria attività di recupero oppure per il tramite di rateizzazioni di pagamento.
Nello specifico, la flessione della riscossione ordinaria è stata stimata, per un periodo di 10 anni, basandosi sulle previsioni di riscossione derivanti dalla c.d. curva di riscossione (ovvero la progressione della riscossione attesa negli anni successivi a quello dell'affidamento del carico determinata attraverso un'analisi storico-statistica), delle quote per le quali si stima l'adesione alle nuova misura agevolativa e considerando che, in particolare per i carichi meno recenti, i tendenziali di riscossione scontano già la marginalità di recupero per una quota di debiti che, solo attraverso l'adesione da parte del contribuente alla nuova misura di definizione agevolata, potranno, invece, essere riscossi.
Inoltre, considerato che la disposizione in commento prevede l'abbuono delle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, in aggiunta agli impatti negativi sulle entrate da riscossione ruoli è stata stimata la riduzione della quota prevista dalla Relazione Tecnica di accompagnamento alla Legge n. 234/2021 (art. 1, commi da 14 al 23) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. Ciò in quanto tali impatti negativi sulle previsioni di riscossione determinano altresì una riduzione del relativo cd. aggio da

riversare al bilancio dello Stato, come previsto dall'art. 1, commi da 14 al 23, della Legge n. 234/2021 che ha modificato il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione.
In sintesi, per il periodo 2023-2032, la stima dell'impatto sul gettito derivante dalla disposizione in argomento, considerando l'adesione da parte dei contribuenti nel numero massimo di rate previsto per il pagamento, è riepilogato nella seguente tabella:

Dati in milioni di euro

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOT
Impatto su entrate attese da Rottamazione Ter	***-411,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***-411,1***
Erario	*-201,4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***-201,4***
Enti previdenziali	*-139,8*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***-139,8***
Altri enti	*-69,9*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***-69,9***
Gettito atteso Rottamazione-Quater	***2.474,7***	***2.474,7***	***2.474,7***	***2.474,7***	***2.474,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***12.373,5***
Erario	*1.212,6*	*1.212,6*	*1.212,6*	*1.212,6*	*1.212,6*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***6.063,0***
Enti previdenziali	*841,4*	*841,4*	*841,4*	*841,4*	*841,4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***4.207,0***
Altri enti	*420,7*	*420,7*	*420,7*	*420,7*	*420,7*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***2.103,5***
Impatto su riscossione ordinaria da Rottamazione Quater	***-2.847,7***	***-2.355,3***	***-1.620,3***	***-1.522,0***	***-1.430,3***	***-1.287,3***	***-1.001,2***	***-643,7***	***-286,1***	***-71,5***	***-13.065,4***
Erario	*-1.395,4*	*-1.154,1*	*-793,9*	*-745,8*	*-700,8*	*-630,8*	*-490,6*	*-315,4*	*-140,2*	*-35,0*	***-6.402,0***
Enti previdenziali	*-968,2*	*-800,8*	*-550,9*	*-517,5*	*-486,3*	*-437,7*	*-340,4*	*-218,9*	*-97,3*	*-24,3*	***-4.442,3***
Altri enti	*-484,1*	*-400,4*	*-275,5*	*-258,7*	*-243,2*	*-218,8*	*-170,2*	*-109,4*	*-48,6*	*-12,2*	***-2.221,1***
TOTALE Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	**-784,1**	**119,4**	**854,4**	**952,7**	**1.044,4**	**-1.287,3**	**-1.001,2**	**-643,7**	**-286,1**	**-71,5**	**-1.103,0**
Erario	-384,2	58,5	418,7	466,8	511,8	-630,8	-490,6	-315,4	-140,2	-35,0	**-540,4**
Enti previdenziali	-266,6	40,6	290,5	323,9	355,1	-437,7	-340,4	-218,9	-97,3	-24,3	**-375,1**
Altri enti	-133,3	20,3	145,2	162,0	177,5	-218,8	-170,2	-109,4	-48,6	-12,2	**-187,5**

Minore quota (aggio di riscossione) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione (LB 234/2021 art. 1 commi da 14 al 23)	**-129,2**	**-62,3**	**-31,8**	**-20,3**	**-11,4**	**-3,4**	**-1,6**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**-260,4**

Il comma 22 non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto il ripiano pluriennale dell'eventuale disavanzo degli enti territoriali derivante dalla cancellazione dei propri crediti non amplia la capacità di spesa degli enti.

ART. 48.
(Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 684, il primo periodo è sostituito dal seguente: "684. Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31

dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031 e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032";

b) dopo il comma 684 sono inseriti i seguenti: "684-bis. L'agente della riscossione può presentare in qualsiasi momento le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684 nei seguenti casi:

1) intervenuta chiusura del fallimento, in presenza di debitore fallito;

2) assenza di beni del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in qualunque momento effettuato dall'agente della riscossione;

3) intervenuta prescrizione del diritto di credito;

4) esaurimento delle attività di recupero cui all'articolo 19, comma 2, lettere d) e d-bis), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

5) mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attività di cui alla lettera d) sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso;

6) rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell'accesso di cui alla lettera b) e l'importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento;

684-ter. Alle comunicazioni di inesigibilità di cui al comma 684-bis si applicano le disposizioni del comma 684, secondo periodo, del comma 685 e del comma 688, fermo restando che, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 684-bis, lettere e) e f), il mancato svolgimento delle attività di recupero non costituisce causa di perdita del diritto al discarico. Relativamente a tali comunicazioni il controllo di cui al comma 687, secondo periodo, può essere avviato dal giorno successivo a quello di presentazione.";

c) nel comma 686, dopo la parola "legittimato", sono inserite le seguenti: ", anche nei casi di cui al comma 684-bis, lettere e) e f), del presente articolo,".

d) all'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è abrogato.

Relazione illustrativa

L'articolo interviene sulle disposizioni (art. 1, commi 684 ss., della legge n. 190/2014 e art. 68, comma 4, del DL n. 18/2020) che attualmente disciplinano i termini di presentazione, da parte dell'agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità aventi ad oggetto i carichi consegnati negli anni 2000-2021. Lo stesso articolo consente, inoltre, all'agente della riscossione di presentare le predette comunicazioni di inesigibilità anche anteriormente alle scadenze fissate dal nuovo primo periodo dell'art. 1, comma 684, della legge n. 190/2014, in alcuni specifici casi, di ormai palese inesigibilità. Ciò, al fine di eliminare dalle scritture contabili degli enti creditori e dello stesso agente della riscossione i crediti, relativi alle suddette quote; anche in tali casi, comunque, tempi e modalità di erogazione dei rimborsi spese delle relative procedure esecutive resteranno quelli disciplinati dalle norme attualmente vigenti.

In particolare, la lett. a) sostituisce il primo periodo del comma 684 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, adeguando i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità ai tempi di chiusura della nuova procedura di definizione agevolata. Al riguardo, si evidenzia che la lettera a) – a differenza di quanto avvenuto nelle precedenti definizioni - non si limita a contemplare il differimento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative ai carichi affidati in alcuni anni, ma bilancia gli effetti di tale differimento con una contrazione del calendario complessivo delle scadenze per le comunicazioni relative alle quote affidate agli agenti della riscossione. Infatti, con il nuovo "*calendario*" delineato dalla disposizione in commento, l'attività di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità afferenti ai carichi consegnati negli anni 2000-2022 dovrà essere esaurita - partendo dalle annualità più remote, in luogo di quelle più recenti - entro il 31 dicembre 2032, anziché, come stabilito dalla legislazione attualmente vigente, entro il 31 dicembre 2042.

La lettera b) introduce, anzitutto, nel citato art. 1 della legge n. 190/2014 il nuovo comma 684-*bis*, che individua, quali casi di possibile presentazione anticipata delle comunicazioni di inesigibilità in parola, i seguenti:

- intervenuta chiusura del fallimento del debitore (lett. a);
- assenza di beni del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, in qualunque data effettuato dall'agente della riscossione (lett. b);
- intervenuta prescrizione del diritto di credito (lett. c);

▪ esaurimento delle azioni di recupero cui all'art. 19, comma 2, lett. d) e d-*bis*), del D.Lgs. n. 112/1999 (lett. d);

▪ mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attività di cui alla lettera d) sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso (lett. e);

▪ rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell'accesso di cui alla lettera b) e l'importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento (lett. f).

Il successivo nuovo comma 684-*ter* dell'art. 1 della legge n. 190/2014, a sua volta, dispone che, nei casi di presentazione anticipata della comunicazione di inesigibilità di cui al comma 684-*bis*:

▪ si applicano le previsioni dei commi:

- 684, secondo periodo, e 685, relativi a tempi e modalità di restituzione all'agente della riscossione delle spese, rispettivamente, afferenti alle procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010 e maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere per conto dei comuni;
- 688, relativo all'applicabilità degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999, quali, rispettivamente, modificato e sostituito dai precedenti commi 682 e 683, con la precisazione che, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 684-*bis*, lettere e) e f), in deroga a quanto stabilito dallo stesso art. 19, il mancato svolgimento delle attività di recupero non costituisce causa di perdita del diritto al discarico. Relativamente a tali comunicazioni il controllo di cui al comma 687, secondo periodo, può essere avviato dal giorno successivo a quello di presentazione;

▪ il controllo di cui al comma 687, secondo periodo, può essere avviato dal giorno successivo a quello di presentazione.

Inoltre, la lett. c) della disposizione in commento modifica il comma 686 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, al fine di prevedere che, fino alla presentazione della comunicazione di inesigibilità di cui al comma 684, l'agente della riscossione è facoltizzato a procedere alla riscossione delle somme non pagate, ai sensi del DPR n. 602/1973.

In tale contesto, si sottolinea che non vengono introdotte modifiche alla disciplina dettata dal comma 687 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, che regola l'integrabilità nel tempo, entro le date scaglionate prefissate dal Legislatore, delle comunicazioni di inesigibilità già presentate alla data di entrata in vigore di tale legge.

Infine, la lett. d), in conseguenza di quanto previsto dalla precedente lett. a), abroga il comma 4 dell'art. 68 del DL n. 18/2020.

Relazione tecnica

Alle disposizioni contenute nel presente articolo non si ascrivono effetti finanziari, in quanto esse si limitano a rimodulare i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, prevedendo un differimento delle prime scadenze attualmente previste, al fine di adeguarle ai tempi di chiusura della nuova misura di definizione agevolata e, al contempo, bilanciando gli effetti di tale differimento con una contrazione del calendario complessivo dei termini di invio delle comunicazioni inesigibilità afferenti ai carichi consegnati negli anni 2000-2022 e introducendo, contemporaneamente, la possibilità, al fine di "smaltire" il magazzino pregresso, di presentare anticipatamente le comunicazioni di inesigibilità dei carichi per i quali si ritiene non sussistano prospettive di riscossione.

In tale contesto, tenuto conto che per stabilire le modalità di erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000 (concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010) è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (cfr. art. 1 comma 684, secondo periodo) e che tale decreto dovrà prevedere la corresponsione delle predette spese in quote costanti, tenendo conto dei tempi massimi entro i quali trasmettere le relative comunicazioni di inesigibilità, la presentazione anticipata di alcune comunicazioni di inesigibilità (ossia, quelle riferite carichi per i quali si ritiene non sussista più alcuna prospettiva di riscossione) non avrà effetto sulle tempistiche dei rimborsi a carico degli enti creditori che rimarranno ancorate ai predetti termini massimi di trasmissione. Per quanto attiene ai rimborsi delle spese relative alle procedure esecutive effettuate a decorrere dall'anno 2011, l'articolo 17 del D.Lgs. n. 112/1999 ha previsto che quelle maturate in ciascun anno solare sono rimborsate entro il 30 giugno dell'anno successivo e le stesse spese vengono, pertanto, rifuse tempo per tempo, indipendentemente dalla data di presentazione della comunicazione di inesigibilità. Anche in relazione a tali spese, quindi, le disposizioni in commento non determinano effetti finanziari.

Capo IV
Altre misure fiscali

ART. 49.
(Modifiche all'articolo 162 del DPR 917 del 1986 per l'implementazione in Italia della c.d. Investment Management Exemption)

1. All'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: «dal comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 7, 7- ter e 7--quater»;

b) dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti commi: «7-ter. Ai fini del comma 7, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-quater, si considera indipendente dal veicolo di investimento non residente il soggetto, residente o non residente anche operante tramite propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che, in nome e/o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, ed anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto e/o alla vendita e/o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati ed incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.

7-quater. Le disposizioni del comma 7- ter si applicano a condizione che:

1. il veicolo di investimento non residente e le relative controllate siano residenti o localizzati in uno Stato o territorio incluso nell'elenco di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
2. il veicolo di investimento non residente rispetti requisiti di indipendenza stabiliti dal decreto previsto dal comma 7-quinquies;
3. il soggetto residente o non residente, che svolge l'attività nel territorio dello Stato in nome e/o per conto del veicolo di investimento non residente cui al punto 1 che precede, non ricopra cariche negli organi di amministrazione e controllo del veicolo di investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non detenga una partecipazione ai risultati economici del veicolo d'investimento non residente superiore al 25%. A tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto. Il decreto previsto dal comma 7-quinquies stabilisce le modalità di computo della partecipazione agli utili;
4. il soggetto residente, o [se esistente] la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato una remunerazione supportata dalla documentazione idonea di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono definite le linee guida per l'applicazione a tale remunerazione dell'articolo 110 comma 7».

7-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina di cui ai precedenti commi 7-ter e 7--quater.»;

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-quater, la sede fissa d'affari a disposizione di un'impresa residente che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera, ai fini del comma 1, a disposizione del veicolo di investimento di cui al punto 1 del comma 7-quater non residente per il solo fatto che l'attività dell'impresa residente reca un beneficio al predetto veicolo.».

Relazione illustrativa

La norma interviene sulla nozione di stabile organizzazione domestica recata dall'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), al fine di rendere certa, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo di investimento nell'ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, agiscono per suo conto i gestori degli investimenti ("*asset manager*"), tramite soggetti che svolgono attività di "*investment managing*".

Il rischio derivante dalla possibile configurazione di una stabile organizzazione in capo alla struttura di investimento (e quindi al veicolo e alle sue controllate e, in ultima analisi, in capo agli investitori) potrebbe

avere effetti fortemente deterrenti relativamente alla decisione di localizzare in Italia gli "*asset manager*" (e quindi dei loro dipendenti e/o collaboratori). La modifica alla nozione interna di stabile organizzazione risponde all'esigenza di ridimensionare tale rischio e non implica che i veicoli di investimento siano qualificabili quali imprese, ben potendo essere qualificabili, caso per caso, quali enti che non esercitano, relativamente all'attività di investimento, attività commerciale (ad esempio, gli organismi di investimento che si qualificano, da un punto di vista civilistico e regolamentare, come OICR non possono legittimamente svolgere attività di impresa). Inoltre, la modifica normativa non interviene su altri presupposti di tassazione degli investitori, dei fondi di investimento esteri o degli stessi *asset manager*. Resta fermo che, anche in assenza delle condizioni richieste, l'esistenza di una stabile organizzazione può essere riscontrata (e contestata) solo se ne ricorrono tutti i presupposti.
I nuovi commi 7-*ter* e 7-*quater* all'articolo 162 del TUIR incidono sullo *status* di indipendenza dell'agente che, come noto, insieme alla circostanza che lo stesso operi nell'ambito della propria ordinaria attività, consentono di escludere che l'agente configuri una stabile organizzazione c.d. personale dell'impresa non residente per conto della quale opera.
Il comma 7-*ter* introduce la presunzione dello *status* di indipendenza dell'*asset manager* (che può essere un soggetto residente o non residente, anche operante in Italia tramite una stabile organizzazione) rispetto al veicolo di investimento al ricorrere di alcuni presupposti definiti nel comma 7-*quater*. Tale comma definisce l'*asset manager* come il soggetto che, in nome e/o per conto del veicolo di investimento o di sue controllate, dirette o indirette, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto e/o alla vendita e/o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio e di crediti.
Il comma 7-*quater* prevede che la presunzione di indipendenza dell'*asset manager* sia subordinata al verificarsi dei seguenti condizioni: 1) l'*asset manager* operi per conto di un veicolo di investimento non residente – locuzione di ampio respiro che ricomprende anche i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.lgs n. 239 del 1996 (gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria) – o delle entità controllate, direttamente o indirettamente, dal veicolo e che le predette entità estere siano residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni; 2) il veicolo rispetti i requisiti di indipendenza la cui definizione è rimessa ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 3) il soggetto operante in Italia non assuma cariche direttive nel veicolo estero o nelle sue società controllate e partecipi ai risultati del veicolo al di sotto di una soglia predeterminata (25%); 4) la remunerazione dell'attività svolta in Italia, per conto del veicolo di investimento estero (e sue controllate), da parte del soggetto residente (o della stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente) che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, la cui declinazione, in ossequio all'articolo 110, comma 7, del TUIR, è demandata a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, sia supportata dalla documentazione idonea di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
La condizione di cui al punto 1) relativa alla localizzazione in Paesi "*white listed*" assicura che l'Amministrazione finanziaria possa raccogliere le necessarie informazioni ai fini del controllo e, al contempo, implica che le strutture utilizzate siano caratterizzate da trasparenza informativa, contribuendo indirettamente al requisito generale dell'indipendenza.
Il requisito dell'indipendenza del fondo di cui al punto 2) intende garantire che il veicolo svolga la funzione propria dei veicoli di investimento. Del pari, l'individuazione di una soglia di partecipazione ai risultati del veicolo (n. 3) da parte dell'*asset manager* assicura che il veicolo di investimento non sia riconducibile agli investimenti operati per proprio conto dall'*asset manager* (o al gruppo cui l'*investment manager* appartiene).
La previsione inserita al punto 3) secondo cui il soggetto che opera in nome e/o per conto del veicolo di investimento o di sue controllate non ricopra cariche negli organi di gestione e/o di controllo del veicolo o delle sue controllate mira a escludere la sussistenza di legami che inficerebbero lo *status* di indipendenza.
Il requisito della remunerazione (punto n. 4) assicura che l'attività dell'*investment manager* sia correttamente determinata facendo riferimento alla remunerazione pattuita tra parti indipendenti ("*arm's length principle*").
Il comma 7-*quinquies* rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione di regole di maggiore dettaglio per la definizione operativa delle suddette condizioni.
Il comma 9-*bis* mira a chiarire che, pur in assenza di una stabile organizzazione c.d. personale, non possa essere configurata in capo al veicolo di investimento estero una stabile organizzazione di tipo materiale presso la base fissa d'affari di una impresa residente, facendo anche leva sul fatto che l'impresa residente (appartenente al gruppo) svolge un'attività a vantaggio del veicolo d'investimento estero e delle sue

controllate. A tal fine, assume rilevanza che l'attività prestata a beneficio del veicolo estero sia svolta dal personale dell'impresa residente, che la stessa rientri nel perimetro della propria attività d'impresa e sia remunerata alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra parti indipendenti.

Relazione tecnica

Sotto il profilo finanziario la misura è suscettibile di determinare effetti positivi prudenzialmente non stimati.

ART. 50.
(Potenziamento dell'Amministrazione finanziaria)

1. L'Agenzia delle entrate, nel biennio 2023-2024, è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale pari a 3.900 unità da inquadrare nell'Area dei Funzionari del vigente sistema di classificazione del C.C.N.L. 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché alle disposizioni in materia di mobilità tra le pubbliche amministrazioni contenute nell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 48.165.000 per l'anno 2023 e di euro 191.840.220 annui a decorrere dall'anno 2024.

Relazione illustrativa

La disposizione è finalizzata a rafforzare l'azione di contrasto dell'evasione fiscale nazionale e internazionale e delle frodi, anche ai fini del rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA di cui all'articolo in materia di "Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA" previsto dalla presente legge, e con un potenziamento dell'attività di riscossione, volto all'economicità della gestione e all'aumento dei volumi d'incasso, nonché con il miglioramento della qualità e fruibilità dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare. Per tali finalità, autorizza l'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, a espletare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente.

Relazione tecnica

Le assunzioni autorizzate con la disposizione riguardano il personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali. Tra questi potranno essere ricomprese anche le "*figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche*" di cui all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da reclutare in deroga alla previsione del c.d. concorso unico.
In base al proprio Regolamento di amministrazione, l'Agenzia delle entrate assume nuovi funzionari mediante procedure concorsuali che prevedono, dopo il superamento di determinate prove selettive, la frequenza di un tirocinio teorico-pratico retribuito. Il numero dei partecipanti ammessi al tirocinio è fissato nei bandi, in misura tale da consentire un'adeguata selezione. Terminato il tirocinio, i candidati sono ammessi alla prova d'esame finale che, ove si concluda positivamente, dà titolo alla stipula del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La durata del tirocinio è di sei mesi; se ne prevede l'inizio a maggio 2023, in modo da tenere conto dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali propedeutiche all'ammissione al tirocinio stesso. L'assunzione a tempo indeterminato è prevista, invece, a gennaio 2024.
La norma comporta maggiori oneri per la finanza pubblica quantificati in euro 48.165.000 per l'anno 2023 e in euro 191.840.220 a decorrere dall'anno 2024.
Gli oneri assunzionali sono stati calcolati tenendo conto del costo annuo per un tirocinante, pari ad euro 19.000, e, per un neo assunto dell'Area dei Funzionari, pari a € 49.189,80 comprensivo del trattamento accessorio, come di seguito dettagliatamente rappresentato:

Aree	Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione (x 12 mensilità)	Totale	Oneri riflessi 38,38%			Totale	Trattamento economico accessorio (lordo Agenzia)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)
						Pensione	Buonuscita	Irap			
Funzionari	23.501,93	117,48	1.958,28	5.623,32	31.211,01	7.553,06	1.772,79	2.652,94	43.189,80	6.000,00	49.189,80

La tabella che segue riporta la suddivisione dei costi nell'anno 2023 e nell'anno 2024:

TIPOLOGIA DI PERSONALE	ANNO	
	2023	2024
Unità di personale da impiegare in tirocinio (sei mesi) (1)	5.070	-
Unità di personale da assumere ogni anno a tempo indeterminato	-	3.900
Spesa complessiva annua	euro 48.165.000 (2)	euro 191.840.220 (3)

(1) Al tirocinio è ammesso un contingente di candidati superiore del 30% rispetto a quello dei posti a concorso, in modo da tener conto sia del tasso di abbandono fisiologico riscontrato nelle procedure concorsuali precedenti, sia della selezione connessa alla prova finale al termine del tirocinio.
(2) Importo risultante dal costo di 5.070 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2 x 5.070).
(3) Importo del costo per un anno di 3.900 funzionari assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2024 (€ 49.189,80 x 3.900).

ART. 51.
(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n.209, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-*bis*) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento.".

Relazione illustrativa
La norma intende aumentare allo 0,5 per cento l'aliquota di imposta sulle riserve matematiche dei rami vita, iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Relazione tecnica
La proposta normativa prevede un aumento dell'imposta dovuta sulle riserve matematiche dei rami vita dall'attuale 0,45 per cento allo 0,50 per cento a partire dall'anno 2023.
In base ai dati di gettito ricavati dalla elaborazione del modello di versamento unitario F24 per l'anno di riscossione 2022, il gettito della imposta sulle riserve, con aliquota dello 0,45, è di circa 2.970 milioni di euro.

Titolo IV
Lavoro, famiglia e politiche sociali

Capo I
Lavoro e politiche sociali

ART. 52.
(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

1. Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di due punti percentuali con le medesime modalità e criteri di cui al predetto articolo 1, comma 121 e, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.538 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la predetta misura dell'esonero è incrementata di un ulteriore punto percentuale. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Relazione illustrativa

La disposizione prevede che l'esonero parziale per l'anno 2022 pari a 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dipendente di cui all' articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), come incrementato di 1,2 percentuali nel secondo semestre 2022 - ex articolo 20, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n.115, sia prorogato, alle medesime condizioni, fino alla fine del 2023.
Al comma 2 si prevede l'incremento dell'esonero di un ulteriore punto percentuale, portandolo complessivamente al 3%, per i lavoratori dipendenti con un reddito mensile pari a 1.538 euro.

Relazione tecnica

Da un'analisi dei dati relativi agli esoneri dello 0,8% già comunicati dalle aziende per i lavoratori dipendenti del settore privato (primi 8 mesi del 2022) e per gli operai agricoli (primo semestre 2022) è risultato che tali dati sono in linea, se proiettati per l'intero anno 2022, con quanto stimato nella relazione tecnica del citato comma 121, mentre per i dipendenti pubblici non sono ancora disponibili dati relativi all'esonero dello 0,8%.
Ciò premesso, ai fini della valutazione degli effetti finanziari della presente norma, sono state utilizzate le stesse basi tecniche già considerate nella relazione tecnica di cui all'art. 1, comma 121, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) e relative alla distribuzione per classe di importo della retribuzione mensile dei dipendenti del settore privato e del settore pubblico nell'anno 2019.
La disposizione analogamente a quanto già previsto dall'articolo 20 del decreto-legge n. 115 del 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, intende confermare e rafforzare anche per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura già adottata dall'articolo 1, comma 121, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), che ha previsto, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari allo 0,8 per cento.
In particolare, la disposizione in esame, in via eccezionale, aumenta tale percentuale di 1,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per un esonero complessivo pari al 2%, applicato anche sulla tredicesima mensilità o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, fermo restando il limite retributivo mensile di 2.692 euro, incrementando l'esonero contributivo di un ulteriore punto percentuale (per un esonero complessivo di tre punti percentuali) per le retribuzioni pari o inferiori a 1.538 euro mensili
Dalla disposizione derivano gli effetti finanziari sotto indicati determinati in coerenza con le medesime basi tecniche adottate in sede di legge n. 234/2021.

(valori in mln di euro)

	SNF			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2023	**2024**	**2025**	**2023**	**2024**	**2025**	**2023**	**2024**	**2025**
Minori entrate contributive				-4.987,0	-1.066,0		-5.918,0	-135,0	
Maggiore spesa	4.987,0	1.066,0							
Effetto fiscale indotto	1.466,0	267,0		1.466,0	267,0		1.733,0	0,0	
Effetto sul saldo complessivo	-3.521,0	-799,0	0,0	-3.521,0	-799,0	0,0	-4.185,0	-135,0	0,0

ART. 53.
(Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile)

1. Dopo l'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente:
"Art. 14-*bis*.
1. In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita «pensione anticipata flessibile». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;

b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1 per il personale del comparto scuola ed AFAM a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), dell'articolo 27, comma 5, lettera f), e dell'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.".
2. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole "di cui all'articolo 14, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14-bis" e all'articolo 22, comma 1, le parole "di cui all'articolo 14, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14-bis".
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 i commi 89 e 90 sono abrogati.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La misura, **al comma 1**, introduce l'articolo 14-*bis* al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevedendo, per il solo 2023, un accesso a pensione anticipato che richiede, contemporaneamente, almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi. Inoltre, si prevede una condizionalità secondo la quale il trattamento pensionistico può essere erogato a condizione che il valore lordo non sia superiore a cinque volte il trattamento minimo. Tale condizionalità è finalizzata a disincentivare un eccessivo ricorso allo strumento di anticipo pensionistico per evitare di determinare eventuali carenze di organico per particolari settori professionali.
Al comma 2 della norma introducenda si prevede che il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni Inps, escludendo conseguentemente tutte le casse professionali. Al comma 3, analogamente a "Quota 100 e 102", dalla decorrenza del trattamento scatta un divieto di cumulo reddituale fino all'età pensionabile di vecchiaia con unica deroga di una soglia di cumulabilità di 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale (art. 67 c. 1 lett. l TUIR). I commi 4 e 5 prevedono che l'accesso a pensione viene preceduto da una finestra pari a 3 mesi per i lavoratori dipendenti del privato e autonomi, mentre per i pubblici dipendenti sale a 6 mesi. Ai commi 6 e 7, si applicano, in materia di preavviso minimo, di pensionamento del settore scolastico ed erogazione del TFR/TFS per pubblici dipendenti le medesime condizioni già previste per Quota 100 e 102. Il comma 8 introduce una clausola di salvaguardia per consentire di aderire a forme pensionistiche più favorevoli. Il comma 9 è volto ad escludere il ricorso alla misura nei contesti delle procedure di prepensionamento ivi inclusi i cd "contratti di espansione". Il comma 10 replica le esclusioni di applicazione rivolte al personale militare e delle forze armate, di polizia, vigili del fuoco e guardia di finanza.
Al comma 2 si prevede una disposizione di coordinamento fra la disciplina prevista dal comma 1 di accesso al trattamento pensionistico anticipato, cd. quota 103, e la disciplina in tema di anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019.
Il comma 3 abroga l'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, istitutivi di un Fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni e disciplina la destinazione delle risorse residue.

Relazione tecnica

La disposizione consente, per il solo 2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un accesso anticipato alla pensione che richiede, contemporaneamente, la maturazione di almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni Inps, escludendo conseguentemente tutte le casse professionali. Analogamente a 62-38 (c.d. Quota 100, per i soggetti che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021) e 64-38 (c.d. Quota 102, per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022) anche per 62-41 (c.d. Quota 103) , dalla decorrenza del trattamento scatta un divieto di cumulo reddituale fino all'età pensionabile di vecchiaia con unica deroga di una soglia di cumulabilità di 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale (art. 67 c. 1 lett. l TUIR).

Gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023. Gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2023 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

I dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2022 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023. I dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2023 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima del 1° agosto 2023. Si applicano, in materia di preavviso minimo, le regole di pensionamento del settore scolastico; si applicano inoltre, sempre per pubblici dipendenti, le regole per l'erogazione del TFR/TFS già previste per la c.d. Quota 100 e la c.d. Quota 102 (art. 23 del d.l. n. 4/2019) al fine di evitare l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri.

È altresì previsto che la pensione anticipata in esame possa essere erogata per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS (pari in via provvisoria per il 2023 a circa 36.643 euro).

Sulla base della stima dei potenziali soggetti interessati, di una distribuzione comunque prudenziale delle adesioni e degli accessi al pensionamento, derivano i seguenti maggiori oneri che tengono conto anche degli oneri per anticipo di TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra 50 dipendenti per i quali la prestazione è a carico della finanza pubblica.

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (migliaia di unità)	Oneri(+)/risparmi(-) pensionistici (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Oneri(+)/risparmi(-) TFR (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Oneri(+)/risparmi(-) TFR (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)	Oneri(+)/risparmi(-) oneri complessivi (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2023	41,1	451,6	160,0	120,0	571,6
2024	29,2	1.219,3	-49,8	-37,3	1.182,0
2025	4,0	476,7	-95,5	-71,6	405,1
2026	0,0	-52,1	-14,8	-11,1	-63,2

Comma 3. Dalla disposizione, diretta a sopprimere quanto previsto dai commi 89 e 90 dell'articolo 1 della legge n. 234/202, deriva una minore spesa per 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

ART. 54.
(Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori)

1. I lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi di cui **all'articolo 53,** per l'accesso al pensionamento anticipato di cui al medesimo **articolo 53**, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per

il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
~~2. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.~~
2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Relazione illustrativa
La disposizione, al comma 1, prevede un incentivo al trattenimento in servizio per i lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti pensionistici della misura "quota 103" (ossia abbiano compiuto 62 anni di età e ha versato almeno 41 anni di contributi), introdotta, in via sperimentale per l'anno 2023, dall'articolo 53 della presente legge, decidano rimanere in servizio. Per chi decide di ritardare l'accesso alla pensione è prevista, infatti, la possibilità di percepire uno stipendio più sostanzioso, comprensivo della quota dei contributi a carico del lavoratore dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. Si tratta di una misura analoga al cosiddetto "bonus Maroni" introdotto per il periodo 2004-2007. Il riconoscimento del bonus non è automatico, in quanto è l'interessato a dover decidere se fruirne o meno. Nel dettaglio, una volta raggiunti i requisiti per l'accesso a una forma pensionistica l'interessato dovrà decidere se:
a) continuare a versare contributi, così da aumentare l'importo della pensione futura;
b) godere del "bonus Maroni", congelando l'importo della pensione, ma beneficiando nel contempo di una decontribuzione totale in busta paga.
Nel secondo caso, chi opta per il bonus contributivo riceve direttamente in busta paga il valore della quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore che diversamente avrebbero dovuto essere versati all'Inps.
Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità attuative dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Relazione tecnica
La disposizione prevede che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi di 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2023 possano rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
È altresì previsto che le modalità di attuazione della disposizione siano stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
Sulla base della stima di adesione di circa 6.500 soggetti che risulta prudenziale, anche in considerazione alle valutazioni effettuate in materia di costi per anticipo del pensionamento con la maturazione dei requisiti in esame, derivano le seguenti minori entrate contributive, parimenti valutate prudenzialmente in relazione alle possibili tipologie di soggetti che possono aderire.
Il profilo fiscale è computato nel differenziale tra il profilo a normativa vigente e sulla base della disposizione in esame.

(valori in mln di euro)

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	effetto fiscale indotto	Minori entrate contributive al netto effetti fiscali	Minore spesa pensionistica al lordo fisco	effetto fiscale indotto	Minore spesa pensionistica netto fisco	Effetto complessivo
2023	-13,8	3,4	-10,4				-10,4
2024	-24,7	2,9	-21,8				-21,8
2025	-8,5	-2,7	-11,2	1,2	-0,4	0,8	-10,4
2026	0	0,2	0,2	2,4	-0,8	1,6	1,8

ART. 55.
(APE sociale)

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alinea, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si applicano anche per l'anno 2023. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2023. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di 64 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 8 milioni di euro per l'anno 2028.

Relazione illustrativa
L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) prevede un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
L'importo erogato è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se superiore. L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo.
Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 la cui scadenza, in seguito a successivi interventi normativi (l'ultimo dei quali con l'articolo 1, comma 92, legge 30 dicembre 2021, n. 234), è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022.
L'indennità spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30

anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività c.d. gravose.
La disposizione, al comma 1 prevede di rinnovare l'APE sociale fino al 2023.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 92, della legge n. 234/2021 per quanto riguarda l'estensione dell'accesso alla misura alle categorie professionali individuate all'allegato 3 alla legge di bilancio n. 234/2021 che ha integrato l'elenco dei codici di professioni individuati sia sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL che sulla base delle domande di Ape respinte riferibili ad attività affini a quelle attualmente presenti nelle vigenti categorie dei gravosi. Analogamente resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 92, secondo periodo, della legge n. 234/2021, il quale prevede che per gli operai edili, per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell'anzianità contributiva sia di almeno 32 anni (anziché 36 anni).
Il comma 2 incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che finanzia il beneficio in esame. Si dispone, inoltre, la applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai soggetti che, per l'anno 2023, verranno a trovarsi nelle condizioni di poter chiedere il riconoscimento dell'APE sociale, potendo pertanto presentare la relativa domanda nel corso del 2023.

Relazione tecnica
La disposizione è diretta a prorogare per l'anno 2023 le complessive disposizioni relative alla prestazione c.d. ape sociale. Tenuto conto degli elementi di monitoraggio disponibili per l'applicazione della misura in esame per gli anni precedenti e per il 2022, si stima un accesso per il 2023 di 20.000 soggetti, in parziale crescita rispetto a quanto riscontrato per l'anno 2022 (a sua volta in crescita rispetto agli accessi del 2021). Ciò in quanto per il 2022 risulta ancora significativamente operante l'accesso al pensionamento anticipato con i requisiti minimi per i soggetti che hanno maturato 62 anni e 38 anni di contributi nel 2021 per effetto del regime delle decorrenze (quindi con età anche inferiori a quelle per l'accesso alla prestazione in esame).
Pertanto, da tale proroga deriva la necessità di incrementare la relativa autorizzazione di spesa per gli accessi 2023, derivandone i seguenti maggiori oneri.

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
-134	-260	-235	-175	-100	-8	0	0	0	0

Dall'attività di monitoraggio specifica degli accessi negli anni precedenti è possibile riscontrare una minore esigenza finanziaria per tali accessi pari a 70 mln di euro per l'anno 2023 e 40 mln di euro per l'anno 2024. Pertanto, l'incremento necessario della relativa autorizzazione è rideterminato in 64 mln di euro per l'anno 2023, 220 mln di euro per l'anno 2024, 235 mln di euro per l'anno 2025, 175 mln di euro per l'anno 2026, 100 mln di euro per l'anno 2027 e 8 mln di euro per l'anno 2028.

ART. 56.
(Opzione donna)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2023». Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano limitatamente ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2022, congiuntamente all'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, un'età anagrafica di sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a c):
a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
2. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti delle lavoratrici di cui alla lettera c) a prescindere dal numero di figli.

Relazione illustrativa
L'articolo 16 del dl 4/2019 ha riaperto la possibilità di optare per il regime sperimentale (precedentemente chiuso) alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare, la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dalla maturazione del requisito.
Successivamente, l'articolo 1 comma 476 della Legge 160/2019 ha esteso l'esercizio del diritto all'opzione prorogando i termini per la maturazione dei requisiti previsti dal dl 4/2019 fino al 31 dicembre 2019. Infine, l'articolo 1 comma 336 della Legge 178/2020 ha esteso il diritto all'opzione per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2020.
Infine, la legge n. 234/2021 all'articolo 1, comma 94, ha esteso la misura ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021.
Si ricorda che l'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il 31.12.2015.
Si osserva che la proroga del regime sperimentale concessa dalla L. 208/2015 aveva le seguenti peculiarità:

- i requisiti anagrafici e contributivi rimanevano inalterati rispetto alla normativa originaria;
- veniva consentito il pensionamento anche a coloro che avevano maturato il requisito precedentemente al 1° gennaio 2015, ma che per effetto del regime delle decorrenze sarebbero usciti a partire dal 1° gennaio 2016;
- l'eliminazione della speranza di vita scattata nel 2013 (tre mesi) incrementava di un quarto la generazione delle lavoratrici che maturavano il diritto alla maturazione del solo requisito di età (avendo già maturato il requisito di anzianità).

La proroga introdotta dal dl. 4/2019, così come modificato dalla Legge 160/2019 ha invece le seguenti caratteristiche:

- il requisito contributivo è inalterato mentre il requisito anagrafico è incrementato di un anno;
- viene consentito il pensionamento a coloro che maturano il requisito anagrafico e contributivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il° 31 dicembre 2019;
- il regime delle decorrenze ed il sistema di calcolo della prestazione sono quelli previsti dall'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004.

Complessivamente si può stimare dall'inizio dell'introduzione della possibilità di pensionamento in esame, dapprima sperimentale e poi oggetto di successive proroghe e ampliamenti e in particolare con la misura di cui al DL n. 4/2019, un accesso al pensionamento per circa 180.000 lavoratrici con conseguente onere pensionistico e previdenziale a carico della finanza pubblica per l'accesso al pensionamento in via significativamente anticipata con i relativi riflessi in termini di abbassamento della complessiva età media di accesso al sistema pensionistico. Limitando il campo di osservazione alla misura di cui all'articolo 16 del DL n. 4/2019 e relative proroghe si è riscontrato un accesso al pensionamento all'età media di 60 anni e un anticipo dello stesso in media di 53 mesi rispetto ai requisiti di accesso al pensionamento ordinari.
La norma estende l'ammissione al beneficio anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 mediante, rispetto alle misure e proroghe precedenti, una selezione dei beneficiari che opera su due piani concomitanti:

- riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:
  a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge

della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa

- modifica del requisito anagrafico da maturare congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2022, che viene elevato a 60 anni con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

È confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe che comporta per le lavoratrici autonome che la prima decorrenza utile sia il 1° agosto 2023 e potendo uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell'anno 2022. Per le lavoratrici dipendenti il posticipo dalla data di maturazione dei requisiti è di almeno 12 mesi.
Ai sensi del comma 2, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni, di cui al comma 1, per le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa, spetta a prescindere dal numero di figli.

Relazione tecnica
L'articolo 16 del dl 4/2019 ha riaperto la possibilità di optare per il regime sperimentale (precedentemente chiuso) alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare, la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dalla maturazione del requisito.
Successivamente, l'articolo 1 comma 476 della Legge 160/2019 ha esteso l'esercizio del diritto all'opzione prorogando i termini per la maturazione dei requisiti previsti dal dl 4/2019 fino al 31 dicembre 2019. Infine, l'articolo 1 comma 336 della Legge 178/2020 ha esteso il diritto all'opzione per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2020.
Infine, la legge n. 234/2021 all'articolo 1, comma 94, ha esteso la misura ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021.
Si ricorda che l'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il 31.12.2015.
Si osserva che la proroga del regime sperimentale concessa dalla L. 208/2015 aveva le seguenti peculiarità:

- i requisiti anagrafici e contributivi rimanevano inalterati rispetto alla normativa originaria;
- veniva consentito il pensionamento anche a coloro che avevano maturato il requisito precedentemente al 1° gennaio 2015, ma che per effetto del regime delle decorrenze sarebbero usciti a partire dal 1° gennaio 2016;
- l'eliminazione della speranza di vita scattata nel 2013 (tre mesi) incrementava di un quarto la generazione delle lavoratrici che maturavano il diritto alla maturazione del solo requisito di età (avendo già maturato il requisito di anzianità).

La proroga introdotta dal dl. 4/2019, così come modificato dalla Legge 160/2019 ha invece le seguenti caratteristiche:

- il requisito contributivo è inalterato mentre il requisito anagrafico è incrementato di un anno;
- viene consentito il pensionamento a coloro che maturano il requisito anagrafico e contributivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il° 31 dicembre 2019;
- il regime delle decorrenze ed il sistema di calcolo della prestazione sono quelli previsti dall'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004.

Complessivamente si può stimare dall'inizio dell'introduzione della possibilità di pensionamento in esame, dapprima sperimentale e poi oggetto di successive proroghe e ampliamenti e in particolare con la misura di cui al DL n. 4/2019, un accesso al pensionamento per circa 180.000 lavoratrici con conseguente onere pensionistico e previdenziale a carico della finanza pubblica per l'accesso al pensionamento in via significativamente anticipata con i relativi riflessi in termini di abbassamento della complessiva età media di accesso al sistema pensionistico. Limitando il campo di osservazione alla misura di cui all'articolo 16 del DL

n. 4/2019 e relative proroghe si è riscontrato un accesso al pensionamento all'età media di 60 anni e un anticipo dello stesso in media di 53 mesi rispetto ai requisiti di accesso al pensionamento ordinari.
La norma estende l'ammissione al beneficio anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 mediante, rispetto alle misure e proroghe precedenti, una selezione dei beneficiari che opera su due piani concomitanti:

- riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:
  a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
  c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- modifica del requisito anagrafico da maturare congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2022, che viene elevato a 60 anni con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni si applica a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici di cui alla lettera c)

È confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe che comporta per le lavoratrici autonome che la prima decorrenza utile sia il 1° agosto 2023 e potendo uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell'anno 2022. Per le lavoratrici dipendenti il posticipo dalla data di maturazione dei requisiti è di almeno 12 mesi.

Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi, con il dettaglio delle singole voci di costo.

Maggiore spesa per le lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2022

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (mgl)	Onere (+) /risparmio (-) Pensioni (mln € lordo degli effetti fiscali)	Onere (+) /risparmio (-) TFS (mln €)		Onere (+) /risparmio (-) Totale (mln €) (netto degli effetti fiscali)
			lordo fisco	netto fisco	
2023	2,9	20,8	0	0	**20,8**
2024	4,5	57,9	0	0	**57,9**
2025	5,1	77,1	22,1	18,3	**95,4**
2026	4,3	77,2	27	22,4	**99,6**
2027	2,6	60,4	18	14,9	**75,3**
2028	1,3	32,6	6,6	5,5	**38,1**
2029	0,4	13,1	-0,9	-0,7	**12,4**

L'articolo 16 del dl 4/2019 ha riaperto la possibilità di optare per il regime sperimentale (precedentemente chiuso) alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare, la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dalla maturazione del requisito.
Successivamente, l'articolo 1 comma 476 della Legge 160/2019 ha esteso l'esercizio del diritto all'opzione prorogando i termini per la maturazione dei requisiti previsti dal dl 4/2019 fino al 31 dicembre 2019. Infine,

l'articolo 1 comma 336 della Legge 178/2020 ha esteso il diritto all'opzione per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2020.
Infine, la legge n. 234/2021 all'articolo 1, comma 94, ha esteso la misura ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021.
Si ricorda che l'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il 31.12.2015.
Si osserva che la proroga del regime sperimentale concessa dalla L. 208/2015 aveva le seguenti peculiarità:

- i requisiti anagrafici e contributivi rimanevano inalterati rispetto alla normativa originaria;
- veniva consentito il pensionamento anche a coloro che avevano maturato il requisito precedentemente al 1° gennaio 2015, ma che per effetto del regime delle decorrenze sarebbero usciti a partire dal 1° gennaio 2016;
- l'eliminazione della speranza di vita scattata nel 2013 (tre mesi) incrementava di un quarto la generazione delle lavoratrici che maturavano il diritto alla maturazione del solo requisito di età (avendo già maturato il requisito di anzianità).

La proroga introdotta dal dl. 4/2019, così come modificato dalla Legge 160/2019 ha invece le seguenti caratteristiche:

- il requisito contributivo è inalterato mentre il requisito anagrafico è incrementato di un anno;
- viene consentito il pensionamento a coloro che maturano il requisito anagrafico e contributivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il° 31 dicembre 2019;
- il regime delle decorrenze ed il sistema di calcolo della prestazione sono quelli previsti dall'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004.

Complessivamente si può stimare dall'inizio dell'introduzione della possibilità di pensionamento in esame, dapprima sperimentale e poi oggetto di successive proroghe e ampliamenti e in particolare con la misura di cui al DL n. 4/2019, un accesso al pensionamento per circa 180.000 lavoratrici con conseguente onere pensionistico e previdenziale a carico della finanza pubblica per l'accesso al pensionamento in via significativamente anticipata con i relativi riflessi in termini di abbassamento della complessiva età media di accesso al sistema pensionistico. Limitando il campo di osservazione alla misura di cui all'articolo 16 del DL n. 4/2019 e relative proroghe si è riscontrato un accesso al pensionamento all'età media di 60 anni e un anticipo dello stesso in media di 53 mesi rispetto ai requisiti di accesso al pensionamento ordinari.
La norma estende l'ammissione al beneficio anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 mediante, rispetto alle misure e proroghe precedenti, una selezione dei beneficiari che opera su due piani concomitanti:

- riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:
  a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
  c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- modifica del requisito anagrafico da maturare congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2022, che viene elevato a 60 anni con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni si applica a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici di cui alla lettera c)

È confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe che comporta per le lavoratrici autonome che la prima decorrenza utile sia il 1° agosto 2023 e potendo uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell'anno 2022. Per le lavoratrici dipendenti il posticipo dalla data di maturazione dei requisiti è di almeno 12 mesi.
Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi, con il dettaglio delle singole voci di costo.

Maggiore spesa per le lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2022

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (mgl)	Onere (+) /risparmio (-) Pensioni (mln € lordo degli effetti fiscali)	Onere (+) /risparmio (-) TFS (mln €)		Onere (+) /risparmio (-) Totale (mln €) (netto degli effetti fiscali)
			lordo fisco	netto fisco	
2023	2,9	20,8	0	0	**20,8**
2024	4,5	57,9	0	0	**57,9**
2025	5,1	77,1	22,1	18,3	**95,4**
2026	4,3	77,2	27	22,4	**99,6**
2027	2,6	60,4	18	14,9	**75,3**
2028	1,3	32,6	6,6	5,5	**38,1**
2029	0,4	13,1	-0,9	-0,7	**12,4**

ART. 57.
(Proroga dell'esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli)

1. Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, ai datori di lavoro privati che, ~~a decorrere~~ dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate ~~a decorrere dal~~ 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
3. L'esonero di cui ai commi 1 e 2 è alternativo all'esonero di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
4. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, le disposizioni di cui al comma 10, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre n. 178 si estendono alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
5. Al fine di promuovere l'assunzione femminile, le disposizioni di cui al comma 16, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre n. 178 si estendono alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
7. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:«e il 31 dicembre 2023».

Relazione illustrativa
Il comma 1 prevede, che ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono lavoratori percettori di reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Ai sensi del comma 2, l'esone è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Il comma 3 dispone che l'esonero riconosciuto ai datori di lavoro privati per assunzioni o trasformazioni di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, di percettori di RdC, sia alternativa ai benefici assuzionali previsti dal decreto-legge n. 4/2019.
Il comma 4 proroga a dal 2022 al 2023 le misure agevolative previste dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020. Si tratta, in particolare, del riconoscimento dell'esonero contributivo del 100% per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui per i datori di lavoro che assumano giovani under 36.
Il comma 5 prevede, per le assunzioni effettuate nell'anno 2023, la concessione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, cc. 16-19, L. 178/2021, nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Ai fini del diritto all'esonero le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.
A normativa vigente il bonus assunzione donne istituito con la Legge n. 92/12, all'art. 4, commi da 8 a 11 stabilisce un esonero contributivo per il datore di lavoro (con esclusione dei lavoratori domestici) in caso di assunzione di donne:

- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea (ad esempio, Calabria, Puglia, Sicilia; Campania; Basilicata); o con una professione ovvero di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere, superiore al 25% (individuate di anno in anno con apposito decreto dai ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e da quello dell'Economia e delle Finanze);
- ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- ovvero disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti.

Il beneficio per il datore si concretizza nella riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato. Nel dettaglio, l'agevolazione sarà per 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.
Al fine di sostenere l'insediamento dei giovani in agricoltura, il **comma 7** conferma per il 2023 l'esonero contributivo per i giovani under 40 che si insediano per la prima volta in agricoltura entro il 31 dicembre 2023.

Relazione tecnica

Commi 1 e 3
La disposizione, al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del DL n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L'esonero è alternativo all'esonero di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Sulla base di informazioni di carattere amministrativo si ipotizza un numero di assunzioni pari a 30.000 soggetti e tenuto conto della specificità dei medesimi un onere medio per esonero contributivo al lordo fiscale pari a 4.000 euro derivandone i seguenti effetti finanziari:

(- effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica)
valori in mln di euro

	2023	2024	2025	2026
onere esonero contributivo al lordo effetti fiscali	-60	-60	0	0
onere esonero contributivo al netto effetti fiscali	-60	-37	14	-10

Comma 4

La disposizione prevede, per le assunzioni effettuate nell'anno 2023, la proroga dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi 10-15, della legge 178/2020, nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

L'esonero sopra descritto, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, puglia, Calabria e Sardegna.

L'esonero in esame si applica anche alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. b) e c) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Il diritto all'esonero è previsto per i datori di lavoro che non abbiano proceduto nei dodici mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei dodici mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

A normativa vigente, l'esonero strutturale giovani ai sensi dell'art. 1, cc. 100 e ss. della legge n. 205/2017 prevede l'esonero contributivo del 50% con il limite di 3.000 euro annui per i tre anni successivi all'assunzione a tempo indeterminato di un giovane fino a trenta anni di età (solo per il triennio 2018-2020 l'età è elevata a trentacinque anni). L'incentivo è riconosciuto a condizione che il lavoratore non abbia avuto contratti a tempo indeterminati precedentemente all'assunzione.

Dagli archivi INPS emerge che per l'anno 2021 il numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di giovani che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età nelle regioni del centro-nord è stato pari a 111.660, mentre la platea di nuove assunzioni nelle regioni del Sud sopra elencate è stata pari a circa 39.300.

Dalle osservazioni dei primi sei mesi 2022 si rileva un raddoppio del numero delle assunzioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per tener conto di tale incremento, non conoscendo allo stato attuale l'andamento delle assunzioni degli ultimi mesi 2022, si è ipotizzata una platea complessiva di potenziali beneficiari dell'esonero in esame per l'anno 2023 pari a 200.000 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e 78.000 apprendisti.

Sono state considerate inoltre le componenti di giovani assunti tra trentuno e trentacinque anni di età non previste a normativa vigente.

Di seguito è riportata la platea considerata ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla norma in esame:

Giovani NORD 0-30	158.000
Giovani NORD 31-35	15.000
Giovani SUD 0-30	25.000
Giovani SUD 31-35	2.000
Totale giovani	**200.000**
Apprendisti NORD	67.000
Apprendisti SUD	11.000
Totale apprendisti	**78.000**
Totale assunzioni	**278.000**

Per i giovani con una età fino a 30 anni è stato stimato un maggior onere annuo di esonero contributivo pro-capite differenziale rispetto alla normativa vigente pari a circa 3.300 euro al Nord e 2.310 al SUD (su base mensile pari a circa 254 euro al Nord e 178 euro al SUD).
Per i giovani con una età compresa tra 31 e 35 tale il maggior onere rispetto alla normativa vigente è stato calcolato ipotizzando un esonero contributivo pro-capite pari a 6.000 euro al Nord e 4.200 euro al Sud (su base mensile pari a circa 462 euro al NORD e 323 euro al Sud).
La retribuzione media mensile degli apprendisti è pari a 1.500 euro con un'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro pari al 10%.
L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2023, ipotizzando l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.
Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.
Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Maggiori oneri derivanti dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di giovani under 36 anni formalizzate nell'anno 2023

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Maggiori oneri al lordo effetti fiscali			Effetti fiscali	Maggiori oneri al netto degli effetti fiscali
	Giovani regioni Centro-Nord	Giovani regioni Sud	Totale		
2023	-287,8	-31,5	-319,3	0,0	**-319,3**
2024	-711,0	-77,7	-788,7	124,8	**-663,9**
2025	-742,1	-81,1	-823,2	257,0	**-566,2**
2026	-454,3	-78,3	-532,6	194,9	**-337,7**
2027	-33,3	-52,0	-85,3	75,7	**-9,6**
2028	0,0	-4,2	-4,2	-52,4	**-56,6**
2029	0,0	0,0	0,0	-12,1	**-12,1**
2030	0,0	0,0	0,0	-0,7	**-0,7**
2031	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2032	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**

Comma 5

La disposizione prevede, per le assunzioni effettuate nell'anno 2023, la concessione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, cc. 16-19, L. 178/2021, nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a

carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Ai fini del diritto allo esonero le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.
A normativa vigente il bonus assunzione donne istituito con la Legge n. 92/2012, all'art. 4, commi da 8 a 11 stabilisce un esonero contributivo per il datore di lavoro (con esclusione dei lavoratori domestici) in caso di assunzione di donne:

- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea (ad esempio, Calabria, Puglia, Sicilia; Campania; Basilicata); o con una professione ovvero di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere, superiore al 25% (individuate di anno in anno con apposito decreto dai ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e da quello dell'Economia e delle Finanze);
- ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- ovvero disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti.

Il beneficio per il datore si concretizza nella riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato. Nel dettaglio, l'agevolazione sarà per 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.
Dagli archivi INPS emerge che, nell'anno 2021, il numero di nuove assunzioni di donne a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato è stato pari a 37.300.
Dalle rilevazioni sui dati dei primi sei mesi 2022 si osserva un raddoppio del numero delle assunzioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per tener conto di tale incremento, non conoscendo allo stato attuale l'andamento delle assunzioni degli ultimi mesi 2022, si è ipotizzata una platea di potenziali beneficiari dell'esonero in esame per l'anno 2023 pari a 80.000 lavoratrici ripartita nelle seguenti tipologie:

Donne TD NORD	28.200
Donne TD SUD	23.200
Donne TI NORD	15.700
Donne TI SUD	12.900
Totale	**80.000**

Il contributo medio annuale differenziale rispetto alla normativa vigente è stato stimato in 2.310 euro per le assunzioni al NORD e 1.620 al SUD (su base mensile 178 euro al NORD e 125 euro al SUD)
L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2023, ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.
Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.
Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Maggiori oneri derivanti dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne formalizzate nell'anno 2023

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

Anno	Maggiori oneri al lordo effetti fiscali			Effetti fiscali	Maggiori oneri al netto degli effetti fiscali
	regioni del Centro-Nord	regioni del Sud	Totale		
2023	-39,4	-22,7	-62,1	0,0	**-62,1**

2024	-69,1	-39,9	-109,0	24,3	**-84,7**
2025	-10,7	-6,2	-16,9	32,6	**15,7**
2026	-0,3	-0,2	-0,5	-10,9	**-11,4**
2027	0,0	0,0	0,0	-2,5	**-2,5**
2028	0,0	0,0	0,0	-0,1	**-0,1**
2029	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2030	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2031	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2032	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**

Comma 6 – La disposizione prevede che l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo sia condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea

Comma 7

La disposizione proroga anche per il 20223 la misura di cui all'articolo 1, comma 503 della legge n. 160/2019, che prevede in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'esonero contributivo di cui in premessa è disciplinato dai seguenti riferimenti normativi:

- art. 1, commi 344 e 345, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), con il quale è stata introdotta questa agevolazione per le nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2017 e per quelle dell'anno 2016 relative ad aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate;
- art. 1, commi 117 e 118, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), con il quale è stata estesa tale agevolazione alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2018;
- art. 1, comma 503, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2020;
- art. 1, comma 33 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2021;
- art. 1, comma 520 della legge n. 234/2021(legge di bilancio 2022) con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2022

Si fa presente che l'esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente ed è riconosciuto a partire dal 1° gennaio 2023.

Si ricorda che la contribuzione I.V.S. dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l'aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli.

L'aliquota contributiva vigente a decorrere dall'anno 2018 è pari al 24%.

Il reddito medio convenzionale per l'anno 2022 è stato fissato nella misura pari ad euro 60,26.

È inoltre dovuto un contributo IVS addizionale giornaliero, ai sensi della Legge 160/75, nel limite massimo di n.156 giornate annue; tale importo per il 2022 è pari ad euro 0,69.

Si è stimata prudenzialmente una platea di 10.000 nuovi iscritti nell'anno 2022 con età inferiore a 40 anni. Più nello specifico tale contingente si è ipotizzato costituito da 7.800 individui nella categoria CD e 2.200 nella categoria IAP.

Per quanto concerne invece l'aspetto demografico, in considerazione della giovane età dei beneficiari ed anche al fine di ottenere una stima cautelativa, non è stata applicata la mortalità al contingente dei nuovi ingressi.

Gli effetti fiscali conseguenti all'esonero contributivo in esame, infine, sono stati valutati sulla base della normativa vigente in materia.

Le risultanze sono riportate tengono conto sia delle regole vigenti in termini di tariffazione che delle modalità stesse di pagamento dei contributi agricoli, con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate secondo le seguenti scadenze:

1° rata 16 luglio
2° rata 16 settembre

3° rata 16 novembre
4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).
Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione.

(+ effetti positivi per la finanza pubblica;- effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

ANNO	ONERE (lordo fisco)	ONERE (netto fisco)
2023	-9,0	-9,0
2024	-29,3	-27,9
2025	-20,4	-15,7
2026	0	+1
2027	0	-1

ART. 58.
(Revisione del meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023-2024 e estensione per le pensioni minime delle misure di supporto per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche)

1. Per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'80 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 55 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato

5) nella misura del 35 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

2. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio 2022-

2023 per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024. L' incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023-2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e in ogni caso cessa i relativi effetti rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Relazione illustrativa

Comma 1

La disposizione, al comma 1, è diretta a rideterminare per il biennio 2023-2024 il meccanismo di indicizzazione delle pensioni prevedendo l'applicazione di un meccanismo analogo a quello applicato nel biennio 2020-2021 (peraltro con indicizzazioni con un tasso prossimo allo zero nel biennio e quindi sostanzialmente inoperante) parzialmente migliorando le percentuali di elasticità per le pensioni complessivamente comprese tra 4 volte e 8 volte il trattamento minimo INPS e confermando l'elasticità al 100% per le pensioni complessivamente fino a 4 volte il trattamento minimo. Nel 2022 l'indicizzazione (1,9%) è stata applicata con il più favorevole meccanismo per fasce di importo.

Nel dettaglio la disposizione prevede che per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998, sia riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'80 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS,

2) nella misura del 55 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;

3) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;

4) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS;

5) nella misura del 35 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

Il comma 2, al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio 2022-2023 per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, prevede il riconoscimento in via transitoria di un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 e di ulteriori 2,7 punti percentuali per l'anno 2024, calcolato con le stesse modalità di cui al comma 1.

Relazione tecnica

Comma 1

La disposizione in esame è diretta a rideterminare per il biennio 2023-2024 il meccanismo di indicizzazione delle pensioni prevedendo l'applicazione di un meccanismo analogo a quello applicato nel biennio 2020-2021

(peraltro con indicizzazioni con un tasso prossimo allo zero nel biennio e quindi sostanzialmente inoperante) parzialmente migliorando le percentuali di elasticità per le pensioni complessivamente comprese tra 4 volte e 8 volte il trattamento minimo INPS e confermando l'elasticità al 100% per le pensioni complessivamente fino a 4 volte il trattamento minimo. Nel 2022 l'indicizzazione (1,9%) è stata applicata con il più favorevole meccanismo per fasce di importo.

Dalla disposizione derivano effetti positivi per la finanza pubblica atteso che in assenza della medesima per il biennio 2023-2024 si sarebbe applicato il meccanismo di indicizzazione per fasce, più favorevole. Tali economie strutturali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, alla progressiva riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e alla progressiva ricostituzione di un adeguato livello di avanzo primario, secondo quanto programmato in relazione al percorso di riduzione del debito pubblico, nel rispetto di un bilanciamento di valori che oltre alle esigenze di finanza pubblica consideri l'adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico, tenuto conto sia di quanto previsto dal comma in esame e sia di quanto previsto dal comma 2.

Nel dettaglio la disposizione prevede che per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998, sia riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'80 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS,

2) nella misura del 55 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;

3) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;

4) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS;

5) nella misura del 35 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

Sono previsti i meccanismi di salvaguardia per i trattamenti di importo in prossimità delle differenti soglie.

Sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

a) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nella NADEF 2022 – stima anno 2022: circa 292,3 mld di euro;

b) tasso di indicizzazione in linea con quanto previsto sulla base dei più aggiornati elementi e in NADEF 2022 e coerente con le previsioni scontate nel Conto PA della predetta NADEF 2022. In particolare l'indicizzazione 2023 è computata in base ad un tasso del 7,3 per cento, come determinato, in via provvisoria, dal relativo decreto interministeriale. Tale tasso di rivalutazione risulta, in ogni caso, più contenuto dell'incremento dell'indice al consumo FOI al netto dei tabacchi, previsto nell'ambito del quadro macroeconomico NADEF 2022 pari a 7,8 per cento nel 2022. Il conguaglio, come stabilito dalla normativa è previsto nel 2024 (e sarà in ogni caso effettuato sulla base del tasso di inflazione di consuntivo). Il tasso di inflazione previsto per il 2023 nell'ambito del predetto quadro macroeconomico è pari a 5,4%, con effetto sull'indicizzazione per l'anno successivo, il 2024 (+ il recupero di 0,5% non riconosciuto nel 2023, che ha effetto sia in termini correnti sia per ratei arretrati);

c) distribuzione monte pensioni in relazione a pensioni complessivamente inferiori a determinate soglie (dati 2021):

   a. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte trattamento minimo INPS: circa 54,9%;

   b. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 15,6%;

   c. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 9,1%;

d. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS: circa 8,7%;
e. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a otto volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS: circa 4,1%;
f. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a dieci volte trattamento minimo INPS: circa 7,6%

d) distribuzione monte pensioni in relazione a fasce di importo (dati 2021):
a. quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 84,9%;
b. quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiore a cinque volte il trattamento INPS: circa 5,6%;
c. quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 9,5%;

e) le distribuzioni sono state rivalutate al 31/12/2022 (indicizzazione 2023) e al 31/12/2023 (indicizzazione 2024) al fine di stimare la effettiva distribuzione di importo in sede di indicizzazione, in coerenza con le previsioni di spesa, comportando in linea a quanto registrato negli anni passati un parziale spostamento verso classi di importo superiori a quattro volte il trattamento minimo;

derivano le seguenti economie in termini di minore spesa pensionistica

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Minore spesa pensionistica (lordo effetti fiscali)	(3.535)	(6.831)	(6.589)	(6.557)	(6.495)	(6.427)	(6.353)	(6.273)	(6.188)	(6.095)
Minore spesa pensionistica (netto effetti fiscali)	2.121	4.098	3.953	3.934	3.897	3.856	3.811	3.764	3.713	3.658

Comma 2

La disposizione, al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio 2022-2023 per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, prevede il riconoscimento in via transitoria di un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 e di ulteriori 2,7 punti percentuali per l'anno 2024, calcolato con le stesse modalità di cui al comma 1. L' incremento non rileva, per gli anni 2023-2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio in esame, il quale non rileva a tali fini e in ogni caso cessa i relativi effetti rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024al 31 dicembre 2024.

Sulla base dei seguenti parametri e ipotesi.

a) Trattamento minimo INPS 2022: 525,38 euro mensili in 2022 (6.829,94 euro su base annua);

b) Monte pensioni interessato: stima circa 14 mld di euro

derivano i seguenti effetti (valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica)

	2023	2024	Dal 2025
Maggiore spesa pensionistica	-210	-379	0

ART. 59.
(Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa)

1. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 8 mensilità.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di nuclei al cui interno vi siano persone con disabilità come definita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. In caso di mancata frequenza al programma assegnato il nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all'Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza.
4. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 3, comma 8, è aggiunto infine il seguente periodo: "*Nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all'Inps nelle modalità di cui al presente comma esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente."*.
   b) All'articolo 4, comma 15, secondo periodo, le parole *"almeno un terzo dei"* sono sostituite dalle seguenti *"tutti i"*.
   c) All'articolo 7, comma 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) non *accetta la prima offerta congrua ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5*";
5. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26 come rideterminata da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 73 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotta di 743 milioni di euro per l'anno 2023.
7. Gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 708,8 milioni di euro per l'anno 2024, 717,2 milioni di euro per l'anno 2025, 727,9 milioni di euro per l'anno 2026, 732,2 milioni di euro per l'anno 2027, 736,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 740,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
8. Ai fini dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo denominato «Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva» nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione dal 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 7 e sulla base di quanto stabilito in Sezione II della presente legge.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La disposizione normativa in esame introduce una disciplina temporanea, nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, volta a revisionare l'attuale impianto della misura Reddito di cittadinanza nei confronti dei beneficiari in età lavorativa (cd. "occupabili") in modo da evitare un effetto disincentivante al lavoro.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, la misura Rdc è riconosciuta nel limite massimo di 8 mensilità (in luogo delle attuali 18 rinnovabili). Tale disposizione, come specificato al **comma 2**, si applica a tutti i beneficiari tra i 18 e 59 anni, e dunque fatta eccezione per i nuclei familiari con minorenni, persone con disabilità e anziani con almeno 60 anni.
Il **comma 3** prevede, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2023, un periodo obbligatorio di sei mesi di partecipazione a un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, per quei soggetti in età lavorativa che attualmente, ai sensi dell'art. 4 del DL n. 4 del 2019, sono tenuti alla sottoscrizione dei patti per il lavoro. Si prevede, inoltre, che la mancata frequenza del corso di formazione e/o di riqualificazione professionale comporti la decadenza dal beneficio Rdc. Le regioni sono tenute a trasmettere all'Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza. La misura è volta a rafforzare le finalità di avviamento o ricollocamento al lavoro per i fruitori del reddito di cittadinanza in età lavorativa.
Il **comma 4** reca una serie di modifiche alla disciplina del Rdc.
Nello specifico, alla **lettera a)** si prevede per il Reddito di Cittadinanza che nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente, tipici del settore turistico e dell'agricoltura, il maggior reddito da lavoro percepito non concorra alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro. Ciò al fine di neutralizzare l'effetto deflattivo del ricorso al lavoro stagionale per i percettori del Rdc, e rispondere alla problematica della carenza di manodopera evidenziata dal settore turistico e agricolo.
La **lettera b)** modificando il comma 5 dell'art. 4 del DL 4/2019, statuisce che tutti i percettori di Rdc residenti nel comune debbano essere impiegati in progetti utili alla collettività e non più soltanto un terzo di essi.
Alla **lettera c)** nel modificare la lettera e) dell'articolo 7, comma 5, si stabilisce che la decadenza dal RdC scatti già al rifiuto della prima offerta congrua e non più di una di due.
Il **comma 5** prevede l'abrogazione della misura Reddito di cittadinanza a decorrere dal 1° gennaio 2024, quando sarà compiuta la organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva che andranno a sostituire l'attuale Rdc e contestualmente dispone che le relative risorse, come rideterminate ai sensi della Sezione II della presente legge, confluiscono in un apposito Fondo.
I **commi 6 e 7** recano disposizioni di coordinamento finanziario.
Il **comma 8**, ai fini dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo denominato «Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva» nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione dal 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 7 come sopra evidenziate e sulla base di quanto stabilito in Sezione II della presente legge.

RELAZIONE TECNICA
La disposizione ai **commi 1 e 2** prevede per l'anno 2023 un limite di otto mensilità erogabili ai nuclei beneficiari di reddito di cittadinanza che non includano al loro interno minori, disabili o soggetti di età almeno pari a 60 anni. Dagli archivi gestionali dell'Inps sono stati individuati il numero di nuclei interessati e l'importo medio mensile della prestazione. Di seguito la stima del numero medio annuo di beneficiari di reddito di cittadinanza distinti nelle due categorie tra nuclei interessati e non alla disposizione:

		nuclei interessati	*nuclei non interessati*
Numero medio annuo	**1.039.000**	**404.000**	**635.000**
importo medio mensile	581	543	605

Il minor numero medio per nucleo di mensilità pagate si stima pari a 3,6 mesi tenendo conto dei fisiologici movimenti infra-annuali, pertanto dalla disposizione derivano minori oneri per la finanza pubblica pari a **785 milioni di euro per l'anno 2023**. Alla minore spesa per mensilità non erogate titolo di reddito di cittadinanza corrisponde un incremento della spesa per Assegno unico limitatamente ai nuclei con soggetti tra 18 e 20 anni. Considerata una spesa media per la quota a carico RdC di 2,5 milioni al mese, determinata sulla base delle evidenze gestionali, si stima un maggior onere pari a **9 milioni per l'anno 2023**.
La disposizione al **comma 3** prevede che dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 siano inseriti in programmi di formazione e/o di riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. I soggetti che inseriti in tali programmi non si attengono alla frequenza decadono dal diritto alla prestazione. Da tale disposizione prudenzialmente non si ascrivono

risparmi di spesa. Si precisa altresì che trattasi di percorsi di formazione e/o riqualificazione professionale di tipologia già prevista a legislazione vigente.
Il **comma 4 lettera a)** interviene sulle disposizioni in materia di compatibilità tra reddito e reddito da lavoro. La normativa vigente all'art. 3, comma 8, prevede che "in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento". La proposta in esame prevede per il Reddito di Cittadinanza (RdC) che nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorra alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro. Da elaborazioni eseguite sugli archivi dei lavoratori dipendenti è risultato per l'anno 2021 un numero di percettori di RdC con contratto di lavoro stagionale o intermittente pari a cinquantamila. Tenendo conto sia dell'attuale scenario sia di un possibile effetto attrattivo della norma, si ritiene di quantificare in settantamila il numero di percettori che potrebbero nel 2023 stipulare contratti di lavoro stagionale o intermittente.
Assumendo come orizzonte temporale di durata del beneficio con il nuovo calcolo in media 4 mesi, stimando un importo mensile del RdC maggiore in media di 150 euro rispetto a quello che sarebbe percepito a normativa vigente in caso di stipula di lavoro stagionale/intermittente, il maggior onere annuo è stimato in **42 milioni di euro per l'anno 2023**.
Il **comma 4 lettera a)** dispone nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i comuni sono tenuti ad impiegare tutti i dei percettori di Rdc residenti anziché almeno un terzo. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari.
Il **comma 4 lettera c)** prevede la decadenza del reddito al rifiuto della prima offerta congrua. La disposizione determina possibili risparmi di spesa che per prudenza non si ascrivono.
Dal 1° gennaio 2024 è abrogato il reddito di cittadinanza pertanto dal 2024 le risorse destinate alla misura in parte vanno a finanziare l'effetto automatico di aumento della spesa per assegno unico e universale - AUU (per il venir meno degli effetti della disposizione di cui all'articolo 7, comma 2 del dlgs n. 230/2021 sulla base delle modifiche di cui alla disposizione in esame) e nella quota residua sono parzialmente destinate a finanziare le prestazioni connesse alla riforma complessiva per il sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa mediante l'istituzione del "Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa", come determinato in Sezione II
Di seguito la tabella riassuntiva degli effetti finanziari, per l'anno 2023

Effetti finanziari (+ positivi per la finanza pubblica / - negativi per la finanza pubblica)
(milioni di euro)
Anno 2023

comma 1 e 2	785
Maggiori oneri AUU nuclei esclusi da RDC 19-21	-9
comma 4 lettera a)	-42
Totale	734

Ne consegue che dalla disposizione (commi da 1 a 7) conseguono minori oneri per prestazioni sociali in denaro per l'anno 2023 per 734 milioni di euro e dal 2024, a fronte della soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del DL n. 4/2019 economie pari a 8.784,9 milioni di euro annui dal 2024 nonché maggiori oneri per l'automatico effetto di aumento della spesa per assegno unico e universale derivante dal venir meno della riduzione di AUU per effetto della percezione di Rdc. Tale quota è stata valutata sulla base degli elementi di monitoraggio per l'anno 2022 e dei relativi sviluppi per gli anni successivi e comporta un corrispondente incremento di spesa per AUU, con necessità di incremento delle risorse ad esso destinate.

Di seguito il riepilogo degli effetti sulla spesa per prestazioni sociali in denaro (**commi da 1 a 7**):

(valori in mln di euro; + maggiore spesa; - minore spesa)

	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Dal 2029**
Minore spesa per prestazioni per Rdc	- 743	-8.784,9	-8.784,9	-8.784,9	-8.784,9	-8.784,9	-8.784,9
Maggiore spesa per AUU 2023	+9	0					

Maggiore spesa per AUU dal 2024	0	+708,8	+717,2	+727,9	+732,2	+736,5	+740,8
Effetto complessivo (commi da 1 a 7)	-734	-8.076,10	-8.067,70	-8.057,00	-8.052,70	-8.048,40	-8.044,10

Comma 8
Ai fini dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo denominato «Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva» nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione dal 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 7 come sopra evidenziate e sulla base di quanto stabilito in Sezione II della presente legge. (nella misura, quindi, di 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di ero per l'anno 2025, 7.057,0 milioni di euro per l'anno 2026, 7.052,7 milioni di euro per l'anno 2027, 7.048,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 7.044,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029)

ART. 60.
(Misure di semplificazione in materia di ISEE)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-*bis* le parole "Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2022, resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata" ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino prioritariamente avviene in modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto previsto dal DPCM 159/2013 per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza.";
b) il comma 3 è abrogato.

Relazione Illustrativa
La disposizione prevede che dal 1° gennaio 2023 la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica da parte del cittadino avvenga prioritariamente attraverso l'utilizzo della modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.
La norma si pone l'obiettivo di agevolare il ricorso a Isee precompilato che recentemente è stato interessato da un intervento di semplificazione. Infatti, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, introdotto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022, e il disciplinare tecnico, modificato da ultimo in data 1° agosto 2022 con provvedimento congiunto del Direttore generale dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, è stata prevista l'introduzione di modalità semplificate di accesso alla DSU precompilata con l'obiettivo principale di favorirne la più ampia diffusione.

Relazione tecnica
La disposizione prevede che dal 1° gennaio 2023 la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica da parte del cittadino avvenga prioritariamente attraverso l'utilizzo della modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate

le ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.
La norma si pone l'obiettivo di agevolare il ricorso a Isee precompilato che recentemente è stato interessato da un intervento di semplificazione. Infatti, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, introdotto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022, e il disciplinare tecnico, modificato da ultimo in data 1° agosto 2022 con provvedimento congiunto del Direttore generale dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, è stata prevista l'introduzione di modalità semplificate di accesso alla DSU precompilata con l'obiettivo principale di favorirne la più ampia diffusione.
La misura di semplificazione proposta non comporta oneri per la finanza pubblica, al contrario, l'utilizzo dell'ISEE precompilato porterebbe ad un risparmio delle risorse destinate a remunerare le attività di intermediazione svolte dai CAF qualora si incrementi la quota dei soggetti che utilizzano la soluzione della DSU precompilata in autonomia.

ART. 61.
(Rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi)

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
2. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette regioni possono destinare, nell'anno 2023, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo del presente comma, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
3. A valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui al comma 1 si provvede, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2023, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante sia da misure di arresto temporaneo obbligatorio che di arresto temporaneo non obbligatorio.
4. A valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui al comma 1, si provvede, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2023, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2023 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui al comma 1.
6. È prorogato per l'anno 2023 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 per un massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1.

Relazione illustrativa
La disposizione, al comma 1, prevede il rifinanziamento, a decorrere dall'anno 2023, del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 18,

comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
A valere sul fondo sociale occupazione e formazione sono finanziati i seguenti interventi:
a) stanziamento risorse per il completamento dei piani di recupero occupazionale (comma 2);
b) finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca (comma 3);
c) finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center (comma 4),
d) finanziamento del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva (comma 5)
e) finanziamento, per le imprese che cessano o che abbiano cessato l'attività produttiva, di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un massimo di 12 mesi (comma 6)

Relazione tecnica
Comma 1
La disposizione prevede il rifinanziamento, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
La disposizione comporta i seguenti maggiori oneri:
Saldo Netto da Finanziare
a decorrere dal 2023: 250 mln di euro annui
Indebitamento netto (maggiori prestazioni)
a decorrere dal 2023: 175 mln di euro annui
Comma 2
Le misure per il 2023, relative al completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono finanziate da ulteriori complessivi 70 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma 1 che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui al comma 1.
La quantificazione dell'onere di spesa scaturisce da un confronto con le Regioni, alle quali è stata richiesta una previsione del fabbisogno. Poiché non tutte le Regioni hanno riscontrato la richiesta, si è provveduto a definire una quantificazione complessiva sulla scorta delle somme impegnate negli ultimi due anni e dei residui ancora nella disponibilità delle Regioni, con riserva di un eventuale riallineamento in autunno.
Comma 3
La misura in favore dei lavoratori del settore della pesca marittima, finanziata fino al 2020 con fondi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è risultata insufficiente, dall'annualità 2020, a garantire l'indennità giornaliera prevista in 30 euro, che è stata necessariamente riparametrata per rientrare nella somma stanziata dalla legge di bilancio.
La disposizione pertanto prevede il finanziamento complessivo di 30 milioni di euro, al fine di garantire un adeguato sostegno al reddito ai lavoratori del settore della pesca marittima per entrambe le misure relative al fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio.
Il procedimento prevede la presentazione delle istanze, alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali di questo Ministero, entro i mesi di febbraio/marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, con autorizzazione, a conclusione dell'istruttoria delle richieste pervenute, entro il mese di giugno, attraverso un apposito Decreto Direttoriale, ed oneri e relative coperture finanziarie totalmente a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art 18, comma 1 lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. La liquidazione delle istanze prevede entro il mese di settembre la trasmissione del Decreto Direttoriale di autorizzazione, corredato dagli elenchi degli aventi diritto e dei decreti di trasferimento delle risorse ai Funzionari delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima, autorizzate al pagamento delle relative indennità.
Le misure per il 2023 sono finanziate quindi da ulteriori complessivi 30 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma 1 che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui al comma 1.

Comma 4
La misura prevista per il 2023 in favore dei lavoratori del settore call center sono finanziate da ulteriori 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1.
La stessa misura era stata già finanziata con risorse a valere sul medesimo Fondo negli anni precedenti, in particolare:
a) per l'anno 2020, dall'articolo 11-quater, co. 2, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, con un importo pari a 20 milioni di euro ed una spesa autorizzata di euro 1.744.080, per il prevalente utilizzo delle risorse messe a disposizione per il contrasto al COVID 19;
b) per l'anno 2021, dall'art. 1, co. 280, della legge 30 dicembre 2020, n, 178 con un importo pari a 20 milioni di euro ed una spesa autorizzata per euro 10.010.710;
c) per l'anno 2022, dall' art. 1 co. 125 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con un importo di 20 milioni di euro ed una spesa autorizzata, al 30 giugno 2022 di euro 1.205.411,96.
La misura per il 2023 è quindi finanziata per 10 milioni di euro valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma 1 che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui al comma 1.
Comma 5
L'integrazione del sostegno al reddito di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 ha un costo di circa 9.500 euro annui per ogni lavoratore.
Le istanze di CIGS presentate per le tre aziende del Gruppo ILVA destinatarie dell'integrazione salariale riportano un numero complessivo di lavoratori interessati dal trattamento pari complessivamente a n. 2.109, di cui 1.786 dipendenti di Ilva, n. 311 per Sanac, n. 12 per Taranto Energia.
Stimando che la proroga dell'integrazione per l'anno 2023 interessi la medesima platea di lavoratori destinatari dell'integrazione salariale nel 2022, il costo totale dell'intervento rimane il medesimo dell'anno 2022 ed è stimato in euro 19 milioni anche per il 2023.
Agli oneri così quantificati, che costituiscono in ogni caso limite di spesa, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui al comma 1.
Comma 6
La disposizione prevede per l'anno 2023 un finanziamento dell'intervento in esame nella misura di 50 milioni per tale anno quale misura di sostegno al reddito per i lavoratori, nell'attuale situazione di crisi economica – energetica che si innesta nell'ambito della ripresa dell'attività economica dopo la nota emergenza derivante dalla pandemia da Covid 19. Per l'anno 2023 si stima che per il presente intervento vada stanziato un finanziamento nella misura di 50 milioni.
A tali oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui al comma 1.

ART. 62.
(Emolumento accessorio una tantum)

1. Per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di euro 1000 milioni da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.
2. L'importo di cui al comma 1, comprensivo degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorre a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui al comma 1, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base di quanto previsto al comma 1, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
4. Le somme di cui al comma 1 sono ripartite, nell'anno 2023, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023.

Relazione illustrativa
La disposizione incrementa pe l'anno 2023 le risorse a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5% dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

Relazione tecnica
Comma 1 – Prevede che, per il solo anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementati di euro 1.000 milioni da destinare all'erogazione di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza e, pertanto, tale emolumento non è computabile agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall' art. 2122 del C.C.
Comma 2 – Precisa che, l'importo di cui al comma 1, comprende gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (contributi ai fini del trattamento di quiescenza e IRAP) e concorre a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Comma 3 – Prevede che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui al comma 1, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base di quanto previsto al comma 1, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

ART. 63.
(Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta) – Valutare se in SEZ. II

1. All'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dall'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022 e di 15 milioni a decorrere dall'anno 2023".
2. All'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: <<pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018>> sono aggiunte le seguenti: <<e pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e pari a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.>>.

Relazione illustrativa
La disposizione, al comma 1, incrementa di 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023 (portando le risorse stanziate da 5 a 15 milioni di euro), le risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di potenziare le azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne.
Il comma 2 stanzia risorse per gli anni 2023 e 2024 da destinare ad interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

ART. 64.
(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera b), le parole "5000 euro" sono sostituite dalle seguenti "10.000 euro";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell'anno solare. Fatte salve le previsioni di cui al comma 16, per ogni giornata lavorativa va corrisposto al lavoratore un compenso pattuito per la prestazione in misura pari almeno a quella minima fissata per la remunerazione di tre ore lavorative prevista per il settore agricoltura.";

c) il comma 8-bis è soppresso;
d) al comma 14, lettera a) le parole "cinque lavoratori" sono sostituite dalle seguenti "dieci lavoratori" e le parole ", ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;" sono soppresse;
d) al comma 14, la lettera b) è soppressa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il contratto di prestazione occasionale è stato introdotto – unitamente al cd. Libretto famiglia – dall'art. 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla L. 21 giugno 2017 n. 96, al fine di supplire al vuoto normativo causato dall'abrogazione degli artt. 48, 49 e 50 del d. lgs. 81/2015, disciplinanti il contratto di lavoro accessorio.
L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al comma 1, fissa limiti complessivi di compenso affinché una prestazione possa essere definita occasionale. In particolare, il comma 1, lettera b), del citato articolo 54-bis attualmente prevede che ciascun utilizzatore possa avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale per compensi di importo complessivamente non superiori a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori. La disposizione normativa eleva l'importo limite da 5.000 euro a 10.000 euro.
Il comma 14 dell'art. 54 bis del D.L. 50/17 vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. La L. 96/2018 introduce un'eccezione per le aziende alberghiere e strutture ricettizie che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 (pensionati, studenti con meno di 25 anni, disoccupati e percettori di forme di sostegno al reddito), elevando il limite della forza lavoro fino a otto lavoratori.
La presente disposizione amplia la possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale consentendolo ad utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Al contempo, assicura un impiego maggiormente flessibile rispetto alle esigenze organizzative delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive operanti nel settore turistico, consentendo l'utilizzo del citato contratto alle predette aziende che occupino fino a 10 lavoratori, eliminando il limite delle categorie dei prestatori utilizzabili.
Analoga flessibilità è introdotta per le aziende del settore agricolo che potranno utilizzare - per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell'anno solare - prestazioni di lavoro occasionale, qualora abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Viene dunque eliminato anche nell'ambito del settore agricolo il riferimento al ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

a. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
c. persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Relazione tecnica

L'art. 54 bis del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, disciplina le prestazioni occasionali con l'istituzione del **Contratto di prestazione occasionale** (CPO) e del Libretto di famiglia.
Il CPO è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce prestazioni di lavoro di ridotta entità entro i vigenti limiti:

a. per ciascun prestatore, con riferimento, alla totalità degli utilizzatori, fino a 5.000 euro di compensi complessivi;
b. per ciascun **utilizzatore**, con riferimento, alla totalità dei prestatori, fino a **5.000 euro** di compensi complessivi;
c. per le prestazioni complessive rese da ogni prestatore nei confronti del medesimo utilizzatore, fino a 2500 euro di compensi.

La disposizione in esame eleva l'importo il limite posto agli utilizzatori (punto b) da 5.000 euro a **10.000 euro**. Inoltre, il comma 14 dell'art. 54 bis del D.L. 50/17 **vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale** per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze **più di cinque lavoratori** subordinati a tempo indeterminato. La L.96/2018 ha introdotto un'eccezione per le aziende alberghiere e strutture ricettizie che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 (pensionati, studenti con meno di 25 anni, disoccupati e percettori di forme di sostegno al reddito), elevando il limite della forza lavoro fino a otto lavoratori. La presente disposizione **amplia la possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale** consentendolo ad utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze **fino a 10 lavoratori subordinati** a tempo indeterminato per gli utilizzatori in generale.
Eliminando, poi, anche nell'ambito **del settore agricolo** il riferimento al ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

a. Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b. Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi in un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitari;
c. Persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.150;
d. Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito,

si garantirebbe maggiore flessibilità alle aziende. Ulteriore previsione per alle aziende agricole a carattere stagionale che potranno utilizzare – per un periodo non superiore a **45 giorni** nel corso dell'anno solare – prestazioni di lavoro occasionale qualora abbiano alle proprie dipendenze fino a **10 lavoratori** subordinati a tempo indeterminato
Alla luce di quanto illustrato si rileva che la proposta di modifica normativa ha carattere espansivo per quanto concerne l'utilizzo dei contratti di prestazione occasionale (CPO).
Aver reso, in generale, meno stringenti i limiti di importo (da 5.000 a 10.000 euro per gli utilizzatori), i limiti di forza lavoro (da 5 a 10 dipendenti) e l'aver introdotto maggiore flessibilità per il settore agricolo attirerà maggiori prestatori d'opera.
D'altro canto, ferma restando la domanda di lavoro, il maggior ricorso ai CPO sottrarrà, verosimilmente, contratti di altra natura (lavoro a tempo determinato, lavoro stagionale). In ogni caso tenendo conto di quanto previsto dal comma 16 dell'art. 54 bis in tale evenienza si avrebbe minor gettito contributivo per assicurazioni minori compensato dalle minori spese per prestazioni (disoccupazione, cassa integrazione, ect.). Nei termini esposti, dunque, non si ravvedono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II
Famiglia e disabilità

ART. 65.
(Assegno unico universale)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2023 per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del cinquanta per cento; tale incremento viene riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro."
2. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche.

a) all'articolo 4:
   1) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole ", limitatamente all'anno 2022";
   2) al comma 4 sono soppresse le seguenti parole. ", limitatamente all'anno 2022,";
   3) i commi 5 e 6 sono soppressi;

b) all'articolo 5, al comma 9-bis, sono soppresse alla fine le parole "per l'anno 2022".

3. Per effetto di quanto disposto dai commi 1 e 2 e tenuto conto delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio relativa all'anno 2022 e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 sono incrementate di 345,2 milioni di euro per l'anno 2023, 457,9 milioni di euro per l'anno 2024, 473,1 milioni di euro per l'anno 2025, 480,3 milioni di euro per l'anno 2026, 483,3 milioni di euro per l'anno 2027, 486,3 milioni di euro per l'anno 2028 e 489,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Relazione illustrativa

La disposizione prevede da un lato un incremento dell'Assegno Unico Universale (AUU) a partire dall'anno 2023 per il primo anno di vita dei figli e lo stesso incremento per i figli fino a 3 anni di età, in presenza di redditi ISEE fino a 40.000 euro per i nuclei con tre o più figli (comma 1), e dall'altro rende strutturali gli incrementi dell'AUU previsti per i disabili all'art. 38 del decreto-legge 73/2022, che limitava i benefici all'anno 2022 (comma 2).

In particolare, il comma 1 prevede per la quota dell'AUU prevista per i minori un incremento del 50% nel primo anno di vita del figlio, e, per le famiglie con almeno 3 figli e valori ISEE fino a 40mila euro, lo stesso incremento per i soggetti fino a 3 anni compiuti (e con età pari o superiore a un anno).

Attualmente per ciascun figlio minorenne è prevista la corresponsione di un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, e si riduce gradualmente per livelli di ISEE superiori fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (o in mancanza di ISEE). Di fatto, per ciascun minore, fino a 1 anno di vita, la modifica comporterebbe un incremento degli importi spettanti che va, sulla base degli importi 2022, da 87,5 euro al mese nel caso di ISEE inferiori a 15 mila euro (50%*175) a 25 euro al mese (50%*50) nel caso di ISEE uguali o superiori a 40mila euro. Secondo quanto disposto, tale incremento verrebbe riconosciuto fino ai 3 anni compiuti, ma solo a partire dal terzo figlio in poi e per valori ISEE fino a 40.000 euro: negli altri casi non dovrebbe essere mantenuto ma si bloccherebbe al compimento del quarto anno di età.

Il comma 2 rende strutturali gli incrementi previsti nel 2022 sull'AUU dal decreto-legge 73/2022 (art. 38) per i maggiorenni disabili. Il citato decreto-legge DL n. 73/2022 prevede per il solo anno 2022 il riconoscimento a tutti i figli a carico con disabilità, indipendentemente dall'età, dell'importo base dell'AUU previsto per i figli minorenni, ovvero 175 euro mensili a figlio: tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. Nel DL n. 73/2022 viene inoltre disposta, limitatamente all'anno 2022, l'equiparazione della maggiorazione dell'importo base tra figli minorenni e figli maggiorenni sotto 21 anni: tale maggiorazione viene calcolata sulla base della condizione di disabilità ed è pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media. Infine, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione (articolo 5 del dlgs n. 230/2021) prevista per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e percezione nel 2021 di ANF, il decreto-legge dispone l'incremento di 120 euro al mese per l'anno 2022.

Il comma 3 è diretto a evidenziare che, tenuto conto delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio relativa all'anno 2022, e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici gli stanziamenti previsti a legislazione vigente risulta in parte eccedente gli oneri derivanti dalla medesima legislazione, prima dell'entrata in vigore delle modifiche in esame, derivando pertanto una minore necessità di incremento dei medesimi stanziamenti rispetto agli oneri quantificati.

Relazione tecnica

La disposizione prevede da un lato un incremento dell'Assegno Unico Universale (AUU) a partire dall'anno 2023 per il primo anno di vita dei figli e lo stesso incremento per i figli fino a 3 anni di età, in presenza di redditi ISEE fino a 40.000 euro per i nuclei con tre o più figli (comma 1), e dall'altro rende strutturali gli incrementi dell'AUU previsti per i disabili all'art. 38 del decreto-legge 73/2022, che limitava i benefici all'anno 2022 (comma 2).

Comma 1

La disposizione prevede per la quota dell'AUU prevista per i minori un incremento del 50% nel primo anno di vita del figlio, e, per le famiglie con almeno 3 figli e valori ISEE fino a 40mila euro, lo stesso incremento per i soggetti fino a 3 anni compiuti (e con età pari o superiore a un anno).
Attualmente per ciascun figlio minorenne è prevista la corresponsione di un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, e si riduce gradualmente per livelli di ISEE superiori fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (o in mancanza di ISEE).
Di fatto, per ciascun minore, fino a 1 anno di vita, la modifica comporterebbe un incremento degli importi spettanti che va, sulla base degli importi 2022, da 87,5 euro al mese nel caso di ISEE inferiori a 15 mila euro (50%*175) a 25 euro al mese (50%*50) nel caso di ISEE uguali o superiori a 40mila euro.
Secondo quanto disposto, tale incremento verrebbe riconosciuto fino ai 3 anni compiuti, ma solo a partire dal terzo figlio in poi e per valori ISEE fino a 40.000 euro: negli altri casi non dovrebbe essere mantenuto ma si bloccherebbe al compimento del quarto anno di età.
La platea dei possibili beneficiari è stata ricavata a partire dai dati presenti negli archivi amministrativi INPS relativi all'Assegno Unico Universale, con riferimento al periodo di competenza marzo-ottobre 2022.
Quanto ai figli nel primo anno di vita, con riferimento alla media dei soggetti che hanno ricevuto nel periodo di competenza marzo-ottobre 2022 la quota prevista per i minori dell'Assegno unico, sono stati selezionati circa 369mila soggetti. Considerando prudenzialmente per essi la corresponsione dell'importo massimo della maggiorazione, pari a circa 94 euro al mese nel 2023 ed incrementando il numero dei possibili beneficiari del 10% per tener conto dei figli nel primo anno di vita presenti nei nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l'onere per questo primo collettivo di soggetti è stato stimato pari a 457,4 milioni di euro.
Secondo quanto disposto dalla disposizione in esame, la nuova maggiorazione introdotta viene riconosciuta fino ai 3 anni compiuti per i figli con età pari o superiore a un anno solo per i nuclei con tre o più figli e con livelli ISEE inferiori ai 40.000 euro. La platea di questo ulteriore collettivo di beneficiari è stata stimata a partire dal numero medio mensile dei figli che risultavano ricevere il pagamento previsto per l'AUU appartenenti a nuclei con 3 o più figli, al netto dei soggetti con livello ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro (o con ISEE non presentato). Per quanto riguarda i soggetti con queste caratteristiche appartenenti alla fascia di età 1-3 anni compiuti, sono stati considerati mediamente circa 150.000 soggetti. Considerando prudenzialmente per essi la corresponsione dell'importo massimo dell'incremento, pari a circa 94 euro al mese nel 2023 ed incrementando il numero dei possibili beneficiari del 10% per tener conto dei figli in questa fascia di età presenti nei nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l'onere per questo secondo collettivo di soggetti è stato stimato per il 2023 pari a 188,4 milioni di euro.
Nel complesso quindi l'onere relativo alla modifica normativa proposta si stima pari a 645,8 milioni di euro per il 2023, pari a 683,9 milioni di euro per il 2024 e a 699,6 milioni di euro per il 2025.

Comma 2

La disposizione in esame rende strutturali gli incrementi previsti nel 2022 sull'AUU dal decreto-legge 73/2022 (art. 38) per i maggiorenni disabili: per il solo anno 2022 il citato DL n. 73/2022 prevede il riconoscimento a tutti i figli a carico con disabilità, indipendentemente dall'età, dell'importo base dell'AUU previsto per i figli minorenni, ovvero 175 euro mensili a figlio: tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. Nel DL n. 73/2022 viene inoltre disposta, limitatamente all'anno 2022, l'equiparazione della maggiorazione dell'importo base tra figli minorenni e figli maggiorenni sotto 21 anni: tale maggiorazione viene calcolata sulla base della condizione di disabilità ed è pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media. Infine, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione (articolo 5 del dlgs n. 230/2021) prevista per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e percezione nel 2021 di ANF, il decreto-legge dispone l'incremento di 120 euro al mese per l'anno 2022.
Considerando che il maggior onere relativo ai maggiorenni disabili e ai nuclei con disabili previsto dal decreto-legge 73/2022, riferito ai 10 mesi di vigenza della misura nell'anno 2022, è stata stimato pari a 136,2 milioni di euro, l'onere relativo all'estensione dei benefici suddetti anche per gli anni successivi, sulla base degli incrementi del costo della vita previsti, risulta pari a 175,4 milioni di euro per il 2023, a 185,7 milioni di euro per il 2024 e a 190 milioni di euro nel 2025 .

Comma 3

Il comma 3 è diretto a evidenziare che tenuto conto delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio relativa all'anno 2022 e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici gli stanziamenti previsti a legislazione vigente risulta in parte eccedente gli oneri derivanti dalla medesima legislazione, prima dell'entrata in vigore delle modifiche in esame, derivando pertanto una minore necessità di incremento dei medesimi stanziamenti rispetto agli oneri quantificati.
Gli effetti finanziari complessivi sono pertanto illustrati nella tabella seguente.

	Assegno unico e universale (valori in mln di euro)						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
a) stanziamento a legislazione vigente	18.222,20	18.694,60	18.914,80	19.201,00	19.316,00	19.431,00	19.547,00
b) previsioni aggiornate a legislazione vigente prima degli interventi previsti nel presente disegno di legge (*)	17746,2	18282,9	18498,3	18778,2	18890,7	19003,2	19116,6
c = (a-b)	476,00	411,70	416,50	422,80	425,30	427,80	430,40
d) onere messa a regime benefici art 38 DL n. 73/2022 per nuclei con disabili (a normativa vigente solo 2022)	175,4	185,7	190	192,9	194,1	195,3	196,5
e=(b+d)	17921,6	18468,6	18688,3	18971,1	19084,8	19198,5	19313,1
f) differenza con stanziamento a normativa vigente includendo norma messa a regime beneficio per nuclei con disabili (a-e)	300,60	226,00	226,50	229,90	231,20	232,50	233,90
g) Maggiore onere incremento assegno unico del 50% per ogni figlio con età pari o inferiore a un anno e del 50% per ogni figlio per i nuclei con tre o più figli con età pari o inferiore a tre anni e pari o superiore a un anno	645,8	683,9	699,6	710,2	714,5	718,8	723,1
h) (e+g)	18.567,4	19.152,5	19.387,9	19.681,3	19.799,3	19.917,3	20.036,2
i) (h-a) incremento stanziamento da finanziare per effetto delle disposizioni in esame	345,20	457,90	473,10	480,30	483,30	486,30	489,20

(*) Le previsioni tengono conto delle risultanze di monitoraggio emerse in corso d'anno 2022, di un parziale ulteriore incremento dei beneficiari ed erogazioni nel 2023, del nuovo quadro macroeconomico in particolare con riferimento al tasso di inflazione ai fini dell'indicizzazione dei trattamenti e delle soglie di ISEE.
Le previsioni, a legislazione vigente prima dell'entrata in vigore delle disposizioni in esame, non tengono conto degli oneri per la messa a regime dei benefici di cui all'articolo 38 del DL n. 73/2022 e di altri interventi diretti a incrementare l'assegno unico come previsto dalle disposizioni in esame.

ART. 66.
(Congedo parentale)

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ", elevata per la madre lavoratrice, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione". La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica con riferimento alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2022.

Relazione illustrativa
La disposizione prevede l'incremento dal 30% all'80% dell'indennità per congedo parentale per le lavoratrici dipendenti nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio con riferimento alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2022.

Relazione tecnica
La disposizione prevede l'incremento dal 30% all'80% dell'indennità per congedo parentale per le lavoratrici dipendenti nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio con riferimento alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2022.
Sulla base delle seguenti osservazioni ed ipotesi derivano gli oneri sotto quantificati.
dati INPS dipendenti privati:
Numero indennità obbligatorie 2020: 271.100
Retribuzione mensile madri 2020: 1.526 euro
Beneficiarie donne di congedo parentale generazione 2013 (che hanno usufruito di congedi parentali nei primi 6 anni di vita del bambino): 140.400 (109.800 con congedo > 90 giorni e 30.600 con congedo < 90 giorni)
Stima dell'onere

a) effetto importo = 140.400 *1526 *(80%-30%) = 107,1 mln di euro;
b) effetto espansione calcolato per 45.000 soggetti (stimando un effetto espansivo di circa 1/3),
   onere per prestazione = 45.000 soggetti*1526*80%= 55 mln di euro
   onere per contribuzione figurativa= 23 mln di euro

Considerando lo sviluppo retributivo, lo stratificarsi degli accessi/generazioni e il profilo registrato nelle nascite nel recente periodo gli oneri possono essere così rideterminati, nell'ipotesi prudenziale dell'utilizzo dell'indennità elevata all'80% all'inizio del periodo di congedo parentale:
(valori in mln di euro)

	2023	**2024**	**2025**
Maggiore spesa per prestazioni	102	178	183
Maggiore spesa per contribuzione figurativa	15	26	27
Totale	117	204	210

Con riferimento alle lavoratrici del pubblico impiego, dalla norma in esame non derivano oneri di sostituzione del personale scolastico in considerazione del fatto che il periodo temporale in esame può essere utilizzato in maniera frazionata e che in base alla normativa vigente non possono essere conferite supplenze brevi agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici ai collaboratori scolastici (per i primi 7 giorni di assenza) e che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia in servizio.

ART. 67.
(Fondo per le periferie inclusive)

1. Al fine di favorire e promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità, contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo denominato «Fondo per le periferie inclusive», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del livello di autonomia possibile.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) i tempi e modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento e le eventuali forme di co-finanziamento;
b) i criteri per la valutazione delle proposte da parte del Comitato di cui al comma 3, individuati in coerenza con le finalità del Fondo, privilegiando in particolare l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;
c) le modalità di monitoraggio e le ipotesi di revoca del finanziamento.
3. Ai fini della valutazione dei progetti di cui al comma 1, con il medesimo decreto di cui al comma 2, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato per la valutazione dei progetti, di seguito denominato «Comitato», composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso di spese e ogni altro emolumento comunque denominato.

Relazione illustrativa

L'**articolo** disciplina l'istituzione di un fondo denominato «Fondo per le periferie inclusive» destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, finalizzato alla realizzazione di progetti che favoriscano l'inclusione sociale delle persone con disabilità e contrastino i fenomeni di marginalizzazione ampiamente presenti nelle periferie urbane delle grandi città italiane e maggiormente patiti proprio dalle persone con disabilità.
Nel dettaglio, il **comma 1 -** primo e secondo periodo - reca le finalità di tale disposizione, ovvero la realizzazione di misure dirette a favorire e promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità garantendo, nella misura maggiore possibile, livelli di autonomia in contesti che presentano un elevato rischio di marginalizzazione, isolamento e discriminazione, quali le aree urbane periferiche e degradate dei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti. Le finalità si collocano pienamente nel solco degli obiettivi tracciati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
Al fine di realizzare le predette progettualità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle economie e delle finanze un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 denominato «Fondo per le periferie inclusive».
Il **comma 2** prevede l'adozione, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D. Lgs. n. 281/1997, con cui vengono definiti:

a) i tempi e le modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento o forme di co-finanziamento;
b) i criteri per la valutazione delle proposte;
c) le modalità di monitoraggio del programma e le ipotesi di revoca del finanziamento.

Il **comma 3** dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Comitato deputato alla valutazione delle proposte progettuali. Tale Comitato, costituito da composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Viene infine previsto che il Comitato opera con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione tecnica

La proposta normativa è volta a finanziare interventi per favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del livello di autonomia possibile. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2023, destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti (**comma 1**).

Le modalità attuative degli interventi sono definite al **comma 2** si prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti:

a) i tempi di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento e le eventuali forme di co-finanziamento;

b) i criteri per la valutazione delle proposte da parte del Comitato di cui al comma 3, individuati in coerenza con le finalità del Fondo, privilegiando in particolare l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Al riguardo si evidenzia che, tenuto conto del numero dei comuni italiani con più di 300 mila abitanti (n.10), si stima un contributo medio per ciascuna città di circa 1.000.0000 euro;

Al fine di velocizzare i tempi di attuazione degli interventi, il **comma 3** prevede che con il medesimo decreto previsto dal comma 2, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato per la valutazione dei progetti, di seguito denominato «Comitato», composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Viene, altresì, precisato che ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità o rimborso di spese e ogni altro emolumento comunque denominato.

Per quantificare le risorse necessarie agli interventi è stato considerato il numero delle città con popolazione superiore ai 300 mila euro. Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei parametri utilizzati ai fini della quantificazione della spesa prevista.

Città con popolazione > 300 mila abitanti (n.)	10
Stima dell'importo medio per ciascuna città (€.)	1.000.000
Spesa prevista (€.)	10.000.000

Titolo V
Crescita e investimenti

Capo I
Misure per favorire la crescita e gli investimenti

ART. 68.
(Misure per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1000 milioni di euro per il 2024, 2000 milioni di euro per l'anno 2025, 3000 per l'anno 2026 e 3500 per l'anno 2027. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, nell'~~in~~ apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già istituita ai sensi dell'articolo 26, comma 7, decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, agli interventi degli enti locali, finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura percentuale del 10 per cento dell'importo di cui al predetto decreto. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 ed il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti sui predetti sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei CUP. Tale elenco viene pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione statale finanziatrice entro il medesimo termine. Entro i successivi 20 giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e l'ente locale può accedere alla procedura di cui al comma 7 e seguenti. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare rispettivamente entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, è approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la conferma di accettazione della preassegnazione. Il decreto di cui al periodo precedente costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Con il decreto di cui al comma 9 sono definite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, anche tenendo conto di quanto previsto al comma 5, e le modalità di revoca, da parte dell'amministrazione titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.
3. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni, entro il 31 gennaio 2023 e entro il 30 giugno 2023, procedono all'aggiornamento dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.
4. Ai fini dell'accesso al Fondo, i prezzari regionali aggiornati ai sensi del comma 3 si applicano alle procedure di affidamento per opere pubbliche ed interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito finalizzate all'affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio

2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale.
5. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari, ai sensi del comma 3, le stazioni appaltanti devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle "somme a disposizione" indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, l'accesso al Fondo è consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati relativamente alla voce "lavori" del quadro economico dell'intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora, le stesse ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali. L'accesso alle risorse del Fondo è consentito, altresì, con riguardo all'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera.
7. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, ad esito della procedura semestrale di cui al comma 2 e sulla base delle risorse che si rendono disponibili, possono accedere, al Fondo gli interventi finanziati con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine prioritario:
a) gli interventi finanziati in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
b) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021 e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019;
c) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati: i) dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021; ii) dall'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022;
d) gli interventi per i quali sia stata presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;
e) limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali, la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.
8. Ferme restando le priorità di cui al comma 7, la determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo, costituenti limite di spesa, tiene conto del seguente ordine di priorità:
a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori;
b) dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti e validate dalle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:
a) le modalità e il termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica, già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, stabilendo un termine per la convalida delle predette domande;
b) i contenuti delle domande e delle istanze di cui alla lettera a) del presente comma;
c) le informazioni del quadro economico di ciascun intervento da fornire ai fini dell'accesso al Fondo sulla base del livello progettuale definito al momento della presentazione della domanda;

d) le procedure di verifica delle domande da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonché di riscontro delle istanze circa la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
e) la procedura di determinazione delle graduatorie semestrali e di assegnazione elle risorse del Fondo~~;~~
f) le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria *Next Generation UE*-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR
g) le modalità di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi.

10. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 2 ed al comma 9, costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi.

ART. 69.
(Misure in materia di mezzi di pagamento)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";
b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole "1.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "5.000 euro".
2. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "di qualsiasi importo" sono sostituite dalle seguenti: "di importo superiore a sessanta euro".

Relazione illustrativa e tecnica
La disposizione di cui al comma 1 contiene alla lettera a) una modifica di coordinamento circa la corretta allocazione normativa della definizione di "rimessa di denaro" ai sensi del d.lgs. 01/09/1993, n. 385, il cd. testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e prevede alla lettera b) l'innalzamento del tetto all'utilizzo del denaro contante che da 1000 euro viene innalzato a 5000 euro. Il comma 2 reca modifiche alla disciplina contenuta nell'articolo 15, comma 4- bis, del decreto – legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 121.
In particolare, il sopra menzionato articolo 15, comma 4 – bis, stabilisce che: "A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.".
Orbene, per effetto della modifica recata dalla presente disposizione, le sanzioni previste dal sopra riportato comma 4 – bis si applicheranno esclusivamente in caso di mancata accettazione da parte di soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di pagamenti, a mezzo di carta di pagamento (carta di debito, carta di credito e carte prepagate), di importo superiore ad euro 60.
Ciò, da un lato, al fine di assicurare la proporzionalità tra l'entità della sanzione irrogabile (in ogni caso non inferiore ad euro 30) e l'importo del pagamento rifiutato e, dall'altro, di tenere conto della crisi di liquidità e degli incrementi dei costi produttivi, gestionali e operativi, prodotti in capo agli operatori economici dall'inflazione e dall'aumento dei costi dei prodotti energetici, nonché dal ripristino, a far data dal 1° luglio 2022, della misura ordinaria del 30% del credito di imposta sulle commissioni bancarie per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronico di cui all'articolo 22, commi 1 e 1 – bis, del decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dal 19 dicembre 2019, n. 157. All'uopo, si ricorda

che, in relazione le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il comma 1- ter del medesimo articolo 22 (introdotto dall'articolo 11 – bis, comma 10, del decreto – legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), l'importo del credito d'imposta era stato provvisoriamente incrementato nella misura del 100 per cento delle commissioni applicate.
Dal punto di vista finanziario, si precisa che la disposizione ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto concerne le eventuali contestazioni di violazioni già formalizzate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza ordinaria (cfr. ,ex multis, Cass. civ., sez. II, 26 febbraio 2019, n. 5606) e amministrativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 4 aprile 2017, n. 1566): "allorché, con la L. 24 novembre 1981, n. 689, il legislatore dettò una disciplina unitaria per tutte le sanzioni amministrative, mutuando la maggior parte delle norme generali dai principi generali del diritto penale, venne sancito il principio di legalità, secondo il quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione (art. 1); con tale disciplina, tuttavia, il legislatore ha preso in considerazione un solo aspetto della irretroattività e cioè quello della norma incriminatrice che sia entrata in vigore successivamente alla commissione dell'illecito, trascurando l'altro aspetto della questione e cioè l'ipotesi della norma che successivamente disciplini in maniera più favorevole il comportamento illecito soggetto alla sanzione amministrativa o, addirittura, non lo consideri più punibile"; "nell'applicazione dell'art. 1 della legge n. 689, la giurisprudenza costante della Suprema Corte e del Consiglio di Stato hanno dunque costantemente negato che, per le sanzioni amministrative, possa trovare applicazione la regola del favor rei (cfr. Cass. civ., sez. lav., 17 agosto 1998, n. 8074, Cons. Stato, V sez., 29 aprile 2000, n. 2544)"; - "si è consolidato, pertanto, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'illecito amministrativo va assoggettato alla legge del tempo del suo verificarsi e rimane inapplicabile la disciplina posteriore più favorevole" (T.A.R. Campania, Napoli, IV, sent. n. 418/2013). E ciò anche nel caso in cui tale più favorevole disciplina sia entrata in vigore anteriormente alla ordinanza con la quale è disposta la sanzione.".
Nello stesso senso si è pronunciata la Corte costituzionale che, relativamente all'applicabilità del principio di retroattività della lex mitior alle sanzioni amministrative in via generalizzata, con sentenza n. 193 del 2016, che ha giudicato non fondata una questione di legittimità costituzionale della L. 689 del 1981, art. 1 per contrasto con l'art. 3 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, anche in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, nella parte in cui non prevede una regola generale di applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi.

ART. 70.
(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)

1. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di:
a) 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
b) 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy può impartire al Soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.

Relazione illustrativa
Lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, istituito dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, costituisce la principale misura nazionale di sostegno alla realizzazione di grandi investimenti e per l'attuazione delle politiche industriali nazionali (investimenti di importo superiore a 20 milioni di euro), la cui gestione è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia. I Contratti di sviluppo operano su tre direttrici principali, sostenendo:

a) programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, finalizzati alla produzione di beni e/o servizi;
b) programmi di sviluppo per la tutela ambientale, finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente;
c) programmi di sviluppo di attività turistiche, finalizzati allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva.

I Contratti di sviluppo sono all'attualità disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, che prevede anche la possibilità per il Ministro di giungere alla sottoscrizione di specifici Accordi con le imprese proponenti e le altre amministrazioni pubbliche interessate qualora i programmi proposti risultino di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dei territori interessati e del Paese (c.d. *fast track*). Il predetto decreto è stato oggetto di recenti modifiche (decreti del 2 novembre 2021 e del 12 agosto 2022) volte a semplificare l'iter amministrativo per la concessione delle agevolazioni e ad indirizzare il sostegno pubblico – sia in via ordinaria che attraverso la richiamata procedura *fast track* – verso programmi di sviluppo in grado di determinare un maggiore impatto sulla competitività del sistema produttivo nazionale.

I Contratti di sviluppo si configurano come misura agevolativa valutativa negoziale con procedura a sportello: il soggetto gestore procede alla valutazione istruttoria delle istanze pervenute seguendo l'ordine cronologico di presentazione, accertata la disponibilità di adeguate risorse per la copertura finanziaria delle agevolazioni richieste a fronte della realizzazione degli investimenti programmati.

Lo strumento agevolativo, operativo nella sua attuale formulazione dal 2015, ha ricevuto stanziamenti a valere su diverse fonti finanziarie, europee (programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati con fondi strutturali e di investimento europei), statali (Fondo per lo sviluppo e la coesione, leggi di bilancio, fondo per la crescita sostenibile di cui al decreto-legge n. 83/2012, programmazione complementare) e regionali. I Contratti di sviluppo sono stati, inoltre, individuati come strumento attuativo di taluni investimenti del PNRR (M2C2 - Investimento 5.3 relativo alla filiera del trasporto pubblico su gomma; M1C2 - Investimento 5.2 relativo alla competitività e resilienza delle filiere produttive; M2C2 - Investimento 5.1 relativo alle rinnovabili e alle batterie).

La dotazione dei Contratti di sviluppo è stata incrementata dalla legge di bilancio per il 2021 (1.950 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2036) e dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (524 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2030, di cui il 50% destinati ai soli programmi di sviluppo per la tutela ambientale); ulteriori risorse sono state destinate dalla Deliberazione CIPESS n. 7 del 14 aprile 2022 concernente il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 (2 miliardi di euro) e dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, concernente il rafforzamento delle aree ZES (250 milioni di euro).

Le modalità operative di utilizzo delle predette risorse sono definite con provvedimenti del Ministro dello sviluppo economico adottati (direttiva del 2 marzo 2022) o in via adozione.

Alla luce dei risultati conseguiti e dei dati di operatività, lo strumento agevolativo si è dimostrato in grado di intercettare e soddisfare un'ampia gamma di esigenze imprenditoriali, anche alla luce degli ampi margini di flessibilità che caratterizzano le modalità attuative, registrando negli anni una forte risposta da parte del tessuto produttivo ed una sempre crescente richiesta di intervento.

In tale contesto, la dotazione finanziaria disponibile risulta non sufficiente a garantire – anche in prospettiva – una piena operatività dello strumento, anche tenuto conto dei particolari ambiti di intervento propri di talune delle assegnazioni in passato intervenute. Le domande già presentate al Soggetto gestore determinano, infatti, un fabbisogno di risorse ampiamente superiore alle dotazioni nel tempo assegnate allo strumento agevolativo, anche considerando un congruo tasso di respingimento delle istanze che, sulla base dei dati storici, può essere quantificato nell'ordine del 30/40%.

Occorre, inoltre, evidenziare che le nuove regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, già definite o in corso di definizione da parte della Commissione europea (ad esempio: la nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a finalità regionale che ha visto, per l'Italia, un sensibile aumento delle intensità di aiuto riconoscibili alle imprese; i nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022; i nuovi orientamenti, in via di adozione, per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali) e che troveranno necessariamente applicazione anche nell'ambito dello strumento agevolativo in argomento, renderanno ancor più interessante per le imprese lo strumento medesimo, con un presumibile continuo aumento delle domande di agevolazione e conseguenti maggiori esigenze finanziarie (anche in ragione dei maggiori tassi di contribuzione previsti dalle predette normative comunitarie che, a parità di investimento, determineranno maggiori oneri per la finanza pubblica).

Per quanto esposto, la norma è volta a garantire, attraverso un adeguato rifinanziamento, il soddisfacimento delle richieste già in essere ed una adeguata continuità operativa dello strumento agevolativo.

La norma prevede, altresì, una specifica destinazione dell'assegnazione richiesta in funzione delle finalità di sviluppo perseguite dallo strumento agevolativo. In particolare, la norma prevede di destinare 3,2 miliardi di euro al finanziamento dei programmi di sviluppo industriale e per la tutela ambientale e 0,8 miliardi di euro ai programmi di sviluppo di attività turistiche. La prevalente assegnazione in favore dei programmi industriali e per la tutela ambientale trova fondamento nella circostanza che nell'ambito di detti settori possono trovare collocazione programmi maggiormente strategici per lo sviluppo dell'economia nazionale. Nei settori in argomento possono, peraltro, collocarsi i programmi finalizzati alla transizione, anche ecologica, del sistema produttivo, in linea con le politiche di sviluppo delineate a livello unionale e con le contingenti esigenze derivanti dalla situazione di crisi internazionale dovuta all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Relazione tecnica

Le richieste di accesso allo strumento dei contratti di sviluppo sono costantemente cresciute negli anni, fino a raggiungere il numero di 138 istanze presentate nei soli primi sei mesi del 2022, per un valore medio di agevolazione richiesta per singola istanza pari a circa 18 milioni di euro.

Pur considerando che, nell'ultimo biennio, le richieste di agevolazione sono state particolarmente numerose in conseguenza della maggior flessibilità introdotta nella disciplina degli aiuti di Stato e dall'accelerazione impressa dall'apertura degli sportelli relativi alle citate risorse PNRR, si ritiene

che il numero di domande annue si manterrà elevato anche nei prossimi anni e stimabile in circa 200 all'anno. Ciò determina un ulteriore fabbisogno aggiuntivo relativo a nuove istanze, al netto degli stimabili dinieghi che si origineranno dall'istruttoria condotta dal Soggetto gestore.

Tenendo conto della stima dell'incremento del valore medio di agevolazione, richiesta per singola istanza e riconducibile alle maggiori agevolazioni che risulteranno concedibili, a parità di investimento si ritengono necessarie ulteriori risorse pari a 4 miliardi di euro, per soddisfare i fabbisogni dei Contratti di sviluppo attualmente sospesi e delle ulteriori istanze che verranno presentate fino alla fine del 2023.

La stima, del fabbisogno rappresentato, formulato sulla base dei dati di settembre, è stata condotta tenendo conto della giacenza delle domande pendenti (700 milioni di euro), dell'ulteriore richieste che perverranno entro la fine dell'anno (800 milioni di euro – dato confermabile per ricezione domande per quasi 500M di richiesta agevolativa tra ottobre e la prima metà di novembre), di 2,5 mld per coprire le domande che si stima di ricevere nel corso del 2023

L'assegnazione è ripartita, in relazione alle finalità di sviluppo perseguite dallo strumento agevolativo in argomento, 70% fondo perduto e 30% finanziamento agevolato, come di seguito rappresentato:

a) 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 (per un totale di 3,2 miliardi di euro) per i programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale (da allocare nel capitolo 7343, PG 1);

b) 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 (per un totale di 0,8 miliardi di euro) per i programmi di sviluppo di attività turistiche (da allocare nel capitolo 7343, PG 4).

Tale assegnazione garantirà una adeguata operatività allo sportello dello strumento agevolativo, riducendo i tempi di attesa da parte delle imprese e consentendo di fornire alle stesse un pronto sostegno nella realizzazione di programmi di investimento strategici per lo sviluppo del Paese, quanto mai necessario nell'attuale situazione di crisi scaturente dai noti eventi internazionali.

ART. 71.
(Sostenimento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it)

1. Al fine di incrementare l'efficacia degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, assicurando la piena ed effettiva operatività degli strumenti di valutazione e monitoraggio delle misure attivate e di quelli rivolti alla comunicazione delle iniziative, nonché per agevolare la messa a sistema degli strumenti medesimi, è autorizzata la spesa di 900 mila euro a decorrere dall'anno 2023, destinati alla copertura dei costi di gestione e manutenzione anche evolutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenuto conto delle funzionalità previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, e della piattaforma incentivi.gov.it realizzata in attuazione dell'articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

giugno 2019, n. 58 e operante, ai sensi di quanto previsto dalla medesima norma istitutiva, secondo criteri di interoperabilità con il predetto Registro.

Relazione illustrativa

La norma è volta a fornire una fonte di copertura delle spese per il funzionamento e la manutenzione evolutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato ("RNA") di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, nonché della piattaforma incentivi.gov.it prevista dall'articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, anche tenuto conto degli sviluppi delle relative funzionalità.

In particolare, per il Registro nazionale degli aiuti di Stato, detti sviluppi, in attuazione del dettato delle norme primarie, sono stati rivolti ad approntare la strumentazione necessaria per l'utilizzo del Registro anche come sistema e fonte di dati funzionale alle attività di monitoraggio e valutazione previste dall'articolo 1 della legge n. 266/1999, nonché alle attività di comunicazione e ai servizi offerti dalla piattaforma di recente implementazione "incentivi.gov.it", istituita dall'articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 39-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Per quanto l'istituzione del citato Registro sia avvenuta, infatti, nell'ambito del processo di rafforzamento dei dispositivi per i controlli e per la trasparenza in materia di aiuti di Stato, oggetto anche di una specifica condizionalità *ex ante* prevista nell'Accordo di Partenariato con la Commissione europea per l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo 2014 – 2020, l'ampio patrimonio informativo reso disponibile dal sistema e le soluzioni tecniche che ne sorreggono il funzionamento sono alla base delle scelte operate dal Legislatore in merito all'utilizzo del sistema per diverse finalità.

Proprio l'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, nell'istituire, al comma 1, il nuovo Registro nazionale degli aiuti di Stato, dispone, infatti, al comma 2, che "*Le informazioni contenute nel Registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono utilizzate anche ai fini della relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266*" e autorizza il Ministero delle imprese e del Made in Italy all'individuazione delle ulteriori informazioni utili alla predisposizione della predetta relazione da inserire nel Registro ad opera dei soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono agevolazioni pubbliche alle imprese.

La norma ha inteso, in tal modo, rafforzare la fonte informativa per l'elaborazione della relazione prevista dall'articolo 1 della legge n. 266/97, annualmente predisposta e trasmessa alle Camere a cura del Ministero delle imprese e del Made in Italy e costituente la principale opera nazionale di censimento, monitoraggio e valutazione degli interventi agevolativi che le amministrazioni centrali e regionali destinano al tessuto produttivo.

D'altro canto, il Legislatore ha legato al Registro anche la più recente iniziativa di implementazione della piattaforma incentivi.gov.it, piattaforma telematica istituita dal citato articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy per la promozione della conoscenza delle misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dallo stesso e destinata a recare, altresì, informazioni sulle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche, centrali e locali nonché a offrire servizi per la migliore conoscenza e valutazione degli interventi pubblici di sostegno. La norma istitutiva della medesima piattaforma, in particolare, prevede l'interoperabilità della stessa con il Registro nazionale degli aiuti di Stato, interoperabilità che costituisce, conseguentemente, uno dei cardini di funzionamento e alimentazione delle informazioni rese disponibili dalla piattaforma secondo la disciplina attuativa dell'iniziativa adottata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy in attuazione della stessa norma istitutiva.

Alle spese per lo "sviluppo" della piattaforma telematica, peraltro, si è potuto provvedere in forza dello stanziamento disposto dalla stessa norma istitutiva, che ha previsto l'impiego per tale finalità di risorse, fino ad un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui fondi del programma operativo nazionale "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020. La gestione e manutenzione, anche evolutiva, di tali strumenti non è tuttavia oggetto di specifiche previsioni del Legislatore. Ciò a fronte di costi di funzionamento (spese per il mantenimento delle infrastrutture, per il personale e per servizi, quali canone versato ad Infocamere, servizi di interoperabilità, servizi di hosting) necessari al fine di garantire l'effettiva funzionalità degli stessi.

Aspetto tanto più critico, con riferimento al RNA, se si considera non soltanto l'evoluzione delle funzionalità in materia di valutazione, ma anche il maggior impegno, non prevedibile in un recente passato, nelle sue funzioni "core" di supporto alle amministrazioni nei controlli in materia in aiuti di Stato.
Sotto questo profilo, il Registro, avviato ad operatività nel 2017, vive al presente una fase di vigorosa attività, che risulta accresciuta rispetto alla fase già intensa dell'iniziale entrata a regime.
Le importanti modifiche introdotte a partire dal 2020 alla disciplina vigente in materia di aiuti di Stato e l'adozione, in sede europea e nazionale, di misure straordinarie di sostegno al tessuto produttivo hanno avuto rilevanti impatti sulle attività di gestione e adeguamento del RNA che hanno, di conseguenza, subito un sensibile incremento, legato alle nuove regole introdotte, ai nuovi controlli conseguenti e ai nuovi notevoli volumi di aiuti da registrare, con la conseguente necessità di continuo adeguamento dell'infrastruttura tecnica e rafforzamento dei servizi, anche di assistenza, correlati.
Alla luce di tali esigenze, la norma intende assicurare una fonte di copertura, di almeno parte degli oneri connessi alla gestione e alla manutenzione, anche evolutiva, del RNA e della nuova piattaforma incentivi.gov.it e, a tal fine, autorizza la spesa di 900 mila euro annui a decorrere da 2023 per la strumentazione informativa del Ministero delle imprese e del Made in Italy e per il monitoraggio di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Relazione tecnica
La norma dispone un incremento, pari a 900 mila euro annui a decorrere dal 2023, dell'autorizzazione di spesa già prevista per la strumentazione informativa del Ministero delle imprese e del Made in Italy e per il monitoraggio di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, al fine di fornire una fonte di copertura delle spese per il funzionamento e la manutenzione evolutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato ("RNA") di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, nonché della piattaforma incentivi.gov.it prevista dall'articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
L'apporto di risorse si rende necessario per assicurare le funzionalità dei due sistemi, tra loro interoperabili, previste dal Legislatore nel contesto del rafforzamento degli strumenti di valutazione e monitoraggio degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive (cfr. articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, che prevede lo sviluppo del RNA per le finalità della relazione sugli incentivi prevista dall'articolo 1 della legge 266/97, annualmente predisposta e trasmessa alle Camere a cura del Ministero delle imprese e del Made in Italy) nonché per la comunicazione degli interventi medesimi (attraverso, in particolare, la nuova piattaforma incentivi.gov.it, che l'articolo 18-*ter* del citato decreto-legge n. 34/2019 istituisce presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy per promuovere la conoscenza delle iniziative pubbliche di incentivazione).
Inoltre, lo stanziamento contribuisce, più in generale, alla copertura degli oneri per la gestione e la manutenzione, anche evolutiva, del RNA (spese per il mantenimento delle infrastrutture, per il personale e per servizi, quali canone versato ad Infocamere, servizi di interoperabilità, servizi di hosting). Ciò tenuto conto anche del ruolo centrale e dell'operatività accresciuta del medesimo Registro, come conseguenza dell'incremento delle misure di aiuto attivate nel contesto della crisi economica, avvenuto, peraltro, sovente nel quadro di regole nuove e straordinarie.

ART. 72.
(Proroga dell'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI)

1. Sono prorogati al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese previsto dall'articolo 1, comma 55, primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e il termine finale di applicazione del *sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso fondo, istituito nel contesto delle misure di co*ntrasto agli effetti della crisi ucraina e disciplinato dal comma 55-*bis* della medesima citata legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2023.

Relazione

La norma è volta a prorogare di 12 mesi l'applicazione delle regole particolari di funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 previste dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 ("*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*"), introdotte:

a. da un lato, come disciplina transitoria di "*phasing out*" dall'intervento emergenziale istituito all'epoca dell'esplodere della crisi pandemica (comma 55 della citata legge n. 234/2021, come modificato dall'articolo 3, comma 4-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15). La predetta disciplina, in particolare, prevede un importo massimo garantito di 5 milioni di euro, con la previsione di percentuali di copertura definite, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in funzione della fascia di appartenenza nell'ambito del modello di valutazione del fondo e, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'operazione finanziaria, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione;
b. dall'altro, successivamente all'evoluzione della crisi ucraina, in considerazione delle esigenze di liquidità direttamente derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e dei fattori di produzione, al fine di agevolare l'accesso ai finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici (commi 55-*bis* e 55-*ter* inseriti dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

La proroga si rende necessaria in considerazione del perdurare delle esigenze di liquidità e di investimento delle imprese, specie volte all'efficientamento e alla diversificazione delle fonti di energia, ed è coerente con la recente proroga al 31 dicembre 2023, disposta dalla Commissione europea in data 28 ottobre 2022, del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina del 23 marzo 2022.

In considerazione di tali necessità, la disposizione incrementa la dotazione del Fondo di garanzia PMI di 800 milioni di euro per l'anno 2023.

ART. 73.
(Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: «nella misura di 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti parole: "nella misura di 500.000 euro" e le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti parole: "fino al 31 dicembre 2023";

b) al comma 90, le parole: "di 5 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle parole "di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024".

Relazione Illustrativa

La norma proroga al 31 dicembre 2023 la disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, disponendo, a tal riguardo, l'integrazione dello stanziamento per l'anno 2023, portandolo a 10 milioni di euro in luogo degli attuali 5 milioni di euro, nonché disponendo un nuovo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

L'efficienza di tale misura è stata oggetto di una recente analisi. Infatti, secondo l'Osservatorio PMI Euronext a cura di IR Top Consulting, la misura ha fornito una spinta significativa per le quotazioni sul mercato Euronext Growth Milano che ha registrato, da gennaio 2018 a dicembre 2021, 122 IPO (Offerta pubblica iniziale). In questo periodo, le PMI hanno rappresentato circa l'80% delle IPO complessive.

Relazione tecnica

Si proroga al 31 dicembre 2023 la disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, innalzando anche il beneficio e disponendo. L'efficienza di tale misura è stata oggetto di una recente analisi. Infatti, secondo l'Osservatorio PMI Euronext a cura di IR Top Consulting, la misura ha fornito una spinta significativa per le quotazioni sul mercato Euronext Growth Milano che ha registrato, da gennaio 2018 a dicembre 2021, 122 IPO (Offerta pubblica iniziale). In questo periodo, le PMI hanno rappresentato circa l'80% delle IPO complessive.

La norma comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, pari a 5 milioni di euro quale stanziamento aggiuntivo per l'anno 2023 rispetto all'attuale stanziamento di 5 milioni di euro, e 10 milioni di euro quale nuovo stanziamento per l'anno 2024.

ART. 74.
(Fondo per politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo e modernizzazione dei processi produttivi e le connesse attività funzionali ad accrescere l'eccellenza qualitativa del made in Italy, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni per il 2024.
2. Con uno o più decreti del Ministero delle imprese ed il made in Italy, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma 1, nonché il riparto delle risorse dello stesso.

Relazione illustrativa
Il termine "made in Italy" si è trasformato in una espressione capace di evocare, in tutto il mondo, l'idea dei prodotti italiani, assumendo le caratteristiche di un vero e proprio brand, il cosiddetto "sistema Italia" testimonianza di cultura della persona e di eccellenza produttiva.
La disposizione si rende necessaria in quanto l'industria italiana vede il principale ostacolo nella lenta produttività, causata anche dalla presenza massiva di piccole industrie familiari. Questo tessuto produttivo impone di prevedere e mettere in campo interventi volti alla modernizzazione di queste industrie con l'applicazione delle tecnologie digitali, la valorizzazione dei talenti di ogni lavoratore, l'introduzione di figure manageriali e l'ampliamento anche tramite processi aggregativi delle imprese stesse.
Negli ultimi dieci anni la manifattura si è ampiamente spesa nel settore di Ricerca & Sviluppo, raggiungendo ottimi risultati che andrebbero ulteriormente sostenuti.
Inoltre, la transizione ecologica rappresenta per le imprese, allo stesso tempo, una sfida complicata e un'opportunità di crescita importante.
L'UE sta attualmente guidando la transizione green, dettando con il Green Deal la tabella di marcia per i prossimi trent'anni ed è fondamentale fornire alle imprese del nostro made in Italy la possibilità di giocare un ruolo di primo piano attraverso adeguati strumenti di supporto.
Il comparto del Tessile - moda riveste una posizione di primaria importanza nell'economia italiana e contribuisce in maniera determinante alla *performance* nell'*export*.
La strategia Europea per prodotti tessili circolari e sostenibili, tra le altre misure di settore, contiene obiettivi che imporranno alle imprese di cambiare molto il proprio modello di business.
Anche il settore alimentare sta cercando di votarsi alla lotta agli sprechi alimentari e contestualmente ridurre nelle coltivazioni l'uso di diserbanti, pesticidi e antibiotici.
L'arredamento cerca di re-impiegare il più possibile i suoi materiali, mentre il settore dell'automazione si è aperto ai carburanti eco e all'impiego delle risorse rinnovabili.
Da tutto ciò si deduce l'importanza cruciale di perseguire politiche idonee al mantenimento e all'accrescimento delle posizioni di competitività all'interno di questi comparti cercando di puntare al concetto, per quanto possibile, di autonomia strategica.
In quest'ottica, si inserisce l'iniziativa di prevedere una delega recante misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del made in Italy e appositi strumenti di finanziamento che supportino le aziende ed i settori del nostro made in Italy nel campo dell'innovazione, della digitalizzazione, dell'internazionalizzazione, dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, così da assicurarne la competitività secondo un modello di business sostenibile e di orientamento alla qualità.

ART. 75.
(Garanzia a favore di progetti del Green New Deal)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2023, le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al medesimo articolo 64 nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.

Relazione illustrativa

La norma prevede, ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), lo stanziamento per l'anno 2023, pari a 565 milioni di euro, a copertura di un limite massimo di esposizione pari 3 miliardi di euro, per le garanzie che la SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare nell'ambito dell'operatività "Green New Deal", di cui al menzionato articolo 64.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le risorse destinate a copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. insistono sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che per il 2023 stanzia complessivamente 1.420 milioni di euro da destinarsi alle diverse tipologie di operazioni finanziarie, tra cui rientrano le garanzie oggetto della disposizione.
Con riferimento all'entità dello stanziamento e del limite massimo di impegni assumibili, la norma si pone in continuità con quanto previsto, per l'operatività "Green New Deal" della SACE S.p.A. del 2022, dall'articolo 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Capo II
Agricoltura e sovranità alimentare

ART. 76.
(Fondo per la Sovranità Alimentare)

1. Al fine di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione del costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la Sovranità Alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1.

Relazione illustrativa
La disposizione, al fine di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione del costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la Sovranità Alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Demanda a uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo.

ART. 77.
(Fondo per l'innovazione in agricoltura)

1. Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica, piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché l'utilizzo di sottoprodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il "Fondo per l'innovazione in agricoltura" con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Al fine di sostenere gli investimenti per i progetti di innovazione di cui al comma 1 il Fondo di cui al medesimo comma 1 può essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, ivi inclusa la concessione di contributi a fondo perduto e garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, istituiti dalla società che gestisce le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 possono essere altresì concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», ai sensi dell'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può sottoscrivere con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo e agroalimentare - ISMEA e Cassa depositi e prestiti S.p.A. una o più convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e per le attività a queste

connesse, strumentali o accessorie. Le medesime convenzioni definiscono la remunerazione per le suddette attività, a valere sulle risorse del Fondo, nel limite complessivo dell'1 per cento calcolato sulla quota parte delle risorse per le quali ISMEA e Cassa depositi e prestiti S.p.A. prestano le suddette attività di assistenza e supporto tecnico-operativo.
4. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sul quale confluiscono le disponibilità finanziarie di cui al comma 1.

Relazione illustrativa
La disposizione, al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica, piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché l'utilizzo di sottoprodotti, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il "Fondo per l'innovazione in agricoltura" con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Il comma 2 prevede che il "Fondo per l'innovazione in agricoltura" possa essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, ivi inclusa la concessione di contributi a fondo perduto e garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 possono essere altresì concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», ai sensi dell'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Il comma 3 demanda a uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Prevede, inoltre, che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste possa sottoscrivere con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo e agroalimentare - ISMEA e Cassa depositi e prestiti S.p.A. una o più convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo per l'innovazione in agricoltura e per le attività a queste connesse, strumentali o accessorie.
Il comma 4 autorizza l'apertura di un apposito conto corrente di Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nel quale confluiscono le disponibilità finanziarie di cui al comma 1, per la gestione degli interventi di cui al presente articolo

ART. 78.
(Agevolazioni per l'acquisto di alimentari di prima necessità)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti:
a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni di residenza.
d) le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a Piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.

Relazione illustrativa

La disposizione instituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante. Demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione di criteri e modalità di individuazione dei titolari del beneficio e l'ammontare dello stesso.

Capo III
Infrastrutture e trasporti

ART. 79.
(Disposizioni in materia di revisione prezzi)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:
"5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera b), ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono entro il 31 gennaio 2023, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento".
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari di cui al comma 2 aggiornati annualmente, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; b) le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; c) le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; d) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al precedente periodo, lettere a), b), c) e d), per l'anno 2023 le stazioni appaltanti, che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano anche agli appalti pubblici di lavori i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, anche tramite accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano stati pubblicati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente allo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023. Per tali appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo è rideterminata nella misura dell'80 per cento.

6-quater. Per le finalità di cui al comma 6-bis e 6-ter sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico delle richieste presentate, fino a concorrenza del citato limite di spesa.
6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti, per le medesime finalità, utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2, fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato.
6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11.

Relazione illustrativa
La disposizione integra l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, introducendo disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall'altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti, che, in conseguenza dell'obbligatorietà delle clausole di revisione prezzi, si vedessero costrette al pagamento di somme maggiorate di un importo superiore al 10 per cento del valore contrattuale.
In particolare, il nuovo comma 5-bis prevede che, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati con risorse PNRR o con le risorse del fondo complementare, per l'accesso alle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, istituito dall'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettano entro il 31 gennaio 2023, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.
Il nuovo comma 6-bis dispone che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari regionali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del d.l. n. 50/2022. Dispone, altresì, che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei suddetti prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché di quelle del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. A tal fine le stazioni appaltanti utilizzano:
a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
b) le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
c) le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
d) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata.

Il nuovo comma 6-ter stabilisce che le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano anche agli appalti pubblici di lavori i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, anche tramite accordi quadro, pubblicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, relativamente allo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Per tali appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo è rideterminata nella misura dell'80 per cento.
Il comma 6-quater. Prevede che, per le finalità di cui al comma 6-bis e 6-ter siano utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni per l'anno 2024. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico delle richieste presentate, fino a concorrenza del limite di spesa.
Il comma 6-quinquies prevede che, nelle more dell'aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti, per le medesime finalità, utilizzino l'ultimo prezzario adottato, fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato.
Il nuovo comma 6-sexies prevede che, ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter non si applichino le disposizioni in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11.

Relazione tecnica
La disposizione alla lettera a) integra l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
In particolare, il nuovo **comma 6-*bis,*** inquanto esclusivamente finalizzato a velocizzare e semplificare i pagamenti alle stazioni appaltanti a valere sulle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha natura procedurale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si limita a prevedere che, in luogo della copia integrale dello stato di avanzamento dei lavori, venga prodotto dalla stazione appaltante il solo prospetto di calcolo relativo al medesimo stato di avanzamento, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.
Il **comma 6-*ter*** introduce, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, la possibilità per tutte le stazioni appaltanti, che non siano concessionari, di beneficiare di un meccanismo di compensazione in tutti i casi in cui le medesime, in ragione della sopravvenuta obbligatorietà dell'inserimento della clausola di revisione prezzi negli atti di gara, fossero obbligate a corrispondere agli appaltatori la copertura dei maggiori oneri per la parte eccedente il dieci per cento dell'importo contrattuale (presunta quale alea contrattale). Il nuovo meccanismo introdotto riguarda tutti gli affidamenti esistenti, indipendentemente dalla data dell'aggiudicazione, per i quali maturino i rispettivi SAL a decorrere dal 1° gennaio 2023.
In particolare, si prevede che tutte le stazioni appaltanti, ad eccezione dei concessionari, per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n.50 del 2022, possono accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
-Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi le stazioni appaltanti provvedono, in primo luogo, utilizzando:

- nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione.

In relazione alla sopra menzionate risorse e, pertanto, ai fini della quantificazione degli effettivi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si precisa che:
- ai fini della quantificazione degli importi accantonati per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, si è tenuto conto dell'importo minimo degli accantonamenti normalmente effettuati (pari al 5%) e delle previsioni di cui all'art. 42, co. 3, lett. b) del d.P.R. n. 207/2010, che indica nel 10% l'importo massimo dell'accantonamento per imprevisti da conteggiare nel quadro economico;
- per la determinazione delle somme derivanti da ribassi d'asta, si è tenuto conto delle informazioni acquisite presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici (che evidenziano un valore dei ribassi d'asta compresi tra un minimo del 15% del prezzo a base di gara ed un massimo del 25%), del tutto in linea con il dato storico registrato nel periodo 2012-2016 e riportati nel documento "Il Mercato dei contratti pubblici - lavori, servizi e forniture nel periodo 2012- predisposto dal Servizio studi della Camera dei Deputati in collaborazione con ANAC;
- non si è tenuto conto delle eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente, in quanto dato incerto nell'*an* e nel *quantum*;
- a fronte della stima degli utilizzi delle somme accantonate a titolo di imprevisti e ribassi d'asta, si è proceduto in via prudenziale a considerare l'utilizzo, nella misura del 50% dell'importo medio degli accantonamenti normalmente effettuati per imprevisti nei quadri economici degli interventi (7,5% del valore di gara) e, nella misura del 20% (al fine di tenere conto della possibilità che essi siano già stati destinati ad altre finalità) dei ribassi d'asta, quantificati nel loro importo medio (20%).

Relativamente agli investimenti in opere pubbliche, secondo la nuova stima formulata dall'Ance, risultano nel 2022 pari a 32.552 milioni di euro e registrano un incremento del 4% in termini reali rispetto all'anno precedente.

Relativamente all'anno 2023 Ance stima un significativo aumento del 25% nel confronto con il 2022. Tale aumento è spiegato principalmente dalle aspettative di utilizzo delle risorse del PNRR, che ha raggiunto un avanzamento nella fase di programmazione e riparto dei fondi ai territori.

Al riguardo, a partire dallo scorso anno la marcata ripresa della domanda e alcune restrizioni dal lato dell'offerta (sia nella produzione sia nell'approvvigionamento) hanno portato a un forte aumento dei prezzi dei materiali di costruzione. Tali dinamiche hanno subito un ulteriore impulso a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Gli aumenti dei materiali e dell'energia si sono riflessi sul complesso dei costi di costruzione. Nella media delle tre tipologie di lavori considerate dall'ISTAT (edifici residenziali e non e strade con tratti in galleria), il costo di costruzione nel primo trimestre del 2022 è stato di circa il 14% più elevato rispetto alla media del periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2021 (ovvero la data entro la quale sono state effettuate la maggior parte delle offerte dei lavori pubblici in corso di esecuzione). Le tendenze dei prezzi nel breve termine rimangono orientate all'incremento: ad aprile, il saldo tra le imprese che prevedevano prezzi in aumento nei prossimi tre mesi rispetto a quelle che prevedevano, invece, una diminuzione era prossimo al 40 per cento, il valore più elevato mai registrato da quando esiste la serie storica.

Sulla base di tali evidenze, qualitative e quantitative, si può ipotizzare, qualora i prezzari utilizzati per determinare gli importi dei lavori pubblici messi a gara fossero aggiornati – includendo anche gli effetti dell'incremento dei prodotti energetici e della crisi internazionale in atto in Ucraina – un incremento dei costi delle opere pubbliche nell'ordine del 20% rispetto al periodo 2015-2021. Tale valore ha un ordine di grandezza comparabile con quello rilevato presso alcune grandi stazioni appaltanti e presso alcune regioni.

Per quanto riguarda le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si rappresenta che, a seguito di una ricognizione effettuata presso la Direzione generale competente titolare del capitolo 7007, tenuto conto delle istanze presentate dalle stazioni appaltanti e dell'istruttoria effettuata dalla medesima Direzione, si stima che residuano risorse per 400 milioni di euro.

Ipotizzando un importo dei SAL nel corso del 2023 nell'ordine di 40,3 miliardi di euro e un incremento medio dei costi del 20% rispetto alla data dell'offerta, i maggiori oneri a carico degli operatori economici sono quantificabili in oltre 8 miliardi di euro.

In particolare, la compensazione di questi maggiori oneri per gli operatori economici avviene nei limiti delle risorse economiche disponibili nei quadri economici delle stazioni appaltanti e, in ultima istanza, in quelle disponibili nel citato Fondo per la prosecuzione di opere pubbliche.

Con riferimento alle prime si considerano (a) le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nel limite del 50 per cento e fatte salve le somme relative agli impegni

contrattuali già assunti, (b) le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento, (c) le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione, (d) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata.
Pertanto, alla luce dei dati e delle considerazioni esposte, l'incremento del fondo è pari a ulteriori 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Al riguardo si rappresenta che nel calcolo del fabbisogno complessivo si è tenuto conto anche dei maggiori oneri per il caro materiali sulle opere civili di competenza di RFI pari a 504 milioni di euro.
Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei valori considerati

		Imprevisti		Ribassi d'asta	
	Importo (€.)	5%	10%	15%	25%
		2.015.750.000,00	4.031.500.000,00	6.047.250.000,00	10.078.750.000,00
2022	32.252.000.000,00	**Media**	**Utilizzo**	**Media**	**Utilizzo**
2023	40.315.000.000,00	**7,50%**	50,0%	**20%**	20,0%
		3.023.625.000,00	1.511.812.500,00	8.063.000.000,00	1.612.600.000,00

Stima % di incremento dei costi	20%
Stima dei maggiori costi	8.063.000.000,00

	STIMA DELLA % DI MAGGIORE COPERTURA	10%
A	TOTALE FABBISOGNO	4.031.500.000,00
	STIMA FABBISOGNO RFI PER OPERE CIVILI	
B	TOTALE FABBISOGNO	504.000.000,00
C	RISORSE DISPONIBILI rinvenienti da ribassi d'asta e imprevisti	3.124.412.500,00
D	DISPONIBILITA' RESIDUA del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76	400.000.000,00
(A + B -C-D)	**FABBISOGNO DA FINANZIARE anno 2023**	**1.011.087.500,00**
(A + B -C)	**FABBISOGNO DA FINANZIARE a decorrere dall'anno 2024**	**1.411.087.500,00**

Il **comma 6-*quater*** autorizza, per le finalità di cui al comma 6-ter, l'utilizzo dei residui, rispetto ai pagamenti pregressi, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e l'incremento del Fondo con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Le modalità di accesso al citato Fondo sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Infine, si stabilisce che, qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa

previsto dallo stanziamento annuale di bilancio, la ripartizione delle risorse finanziarie tra le stazioni appaltanti richiedenti sia effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
Il **comma 6-*quinquies*** prevede l'abrogazione del comma 1, lettera b), nonché dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per esigenze di coordinamento con le previsioni introdotte dal nuovo meccanismo di compensazione e di funzionamento del Fondo di cui ai commi 6-ter e 6-quater.
Alla **lettera b)** si interviene sull'articolo 27 del decreto-legge n.50 del 2022.
Al riguardo l'articolo 27 consente ai concessionari di cui all'art. 142, comma 4, del previgente Codice dei contratti pubblici e a quelli di cui all'art. 164, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di aggiornare, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, il quadro economico o il computo metrico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 50 del 2022, in relazione al quale è previsto l'affidamento entro il 31 dicembre 2023, al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina.
Alla luce del perdurare di tale situazione eccezionale di incremento dei prezzi, che costituisce un grave limite all'esecuzione e al prosieguo degli investimenti per le infrastrutture autostradali, con la disposizione in commento si prevede l'estensione anche al 2023 di tale possibilità. In particolare, i citati destinatari della disposizione, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del citato decreto 50/2022 e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2023 ovvero entro il 31 dicembre 2024, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.
Al riguardo, si rappresenta, così come evidenziato nella fattispecie dell'articolo 27 del decreto-legge n.50 del 2022, che le clausole convenzionali precludono al concessionario la possibilità di procedere all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo già approvato o in corso di approvazione da parte del concedente. Per le medesime ragioni il Concedente non può utilmente avanzare alcuna richiesta di modifica finalizzata all'aggiornamento del quadro economico. Pertanto, la regolamentazione di tale aspetto in assenza di una esplicita previsione che a ciò autorizzi determinerebbe il rischio di un eventuale contenzioso.
La disposizione ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 80.
(Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e programmazione delle infrastrutture secondo criteri di rendimento)

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano le procedure di pianificazione e programmazione secondo criteri di coerenza, misurazione del rendimento atteso, certezza dei tempi di realizzazione relative alle infrastrutture che:

a) non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese ai sensi dell'articolo 200 del decreto legislativo 18 agosto 2016, n. 50;
b) non sono finanziate attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione ovvero attraverso fondi europei;
c) non sono incluse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101;
d) non sono incluse nei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e con ANAS S.p.A.

2. La pianificazione e la programmazione delle infrastrutture di cui al comma 1 è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono determinati gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire tra le macro-aree territoriali del Nord, Centro e Sud del Paese. Con il medesimo decreto sono individuati gli indicatori finalizzati a misurare i seguenti criteri ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 3:

a) il rendimento infrastrutturale in termini di potenziamento della viabilità, sicurezza delle infrastrutture e degli spostamenti, miglioramento della qualità della vita, sostegno alla competitività delle imprese, sostenibilità ambientale;
b) il rendimento in termini di valutazione costi-benefici, basato su standard internazionali riconosciuti;
c) i tempi di realizzazione dell'intervento, con riferimento alla minor durata degli stessi, anche tenuto conto dello stato di avanzamento dell'intervento medesimo, sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

3. Ai fini di cui al comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento", di seguito FIAR, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024. In sede di prima attuazione del presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 giugno 2023, procede:

a) alla revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non a carattere prioritario nell'ottica della semplificazione delle fonti di finanziamento;
b) alla revoca delle risorse destinate ad interventi non corrispondenti ai criteri di rendimento di cui al comma 2, lettere a) e b), per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione e, sulla base dei dati risultanti sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, non risultano essere state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti come definite all'articolo 44, comma 7-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019. n. 58. Le risorse revocate affluiscono al FIAR, per le annualità e gli importi già autorizzati, per essere destinati agli interventi con le modalità di cui al comma 4.

Per le medesime finalità, entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere dall'anno 2024, possono essere adottati ulteriori decreti di cui al presente comma.

4. Le risorse del FIAR sono destinate, mediante riparto, al finanziamento delle infrastrutture da realizzare per gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale di cui al comma 1 che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, nonché delle infrastrutture per le quali sono registrati maggiori costi derivanti dagli adeguamenti progettuali necessari a seguito di specifiche prescrizioni da parte delle competenti autorità.

5. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione degli interventi da finanziare a valere sul FIAR, alla disciplina relativa alla erogazione delle risorse e alla revoca delle stesse in caso di mancato utilizzo nei termini previsti dai cronoprogrammi, nonché a prevedere le occorrenti variazioni contabili. La revoca non è disposta ove siano comunque intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi dell'articolo 44, comma 7 bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai decreti sono allegate le schede degli interventi recanti cronoprogrammi procedurali e finanziari per la realizzazione degli stessi. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Ai fini dell'adozione dei decreti di cui al comma 5, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi della procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. Per la valutazione dei rendimenti attesi di cui al comma 2, lettere a) e b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a destinare una quota parte non superiore al 0,02 per cento delle risorse annualmente attribuite del FIAR ad attività di studio e analisi ai fini dell'individuazione delle infrastrutture da finanziare con le risorse del FIAR.

8. Una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata alla realizzazione e messa in sicurezza dei ponti e viadotti della rete viaria di province e città metropolitane.

9. Una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata a progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane ovvero di miglioramento della qualità del decoro urbano di competenza degli enti locali. A tal fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone apposito bando per la definizione:

a) della procedura per la presentazione dei progetti;
b) della documentazione che i comuni interessati debbono allegare ai progetti;

c) dei criteri di valutazione dei progetti, tra i quali:
1) il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive;
2) la tempestiva esecutività degli interventi così come risultante nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
3) la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.

10. Per la selezione dei progetti presentati ai sensi del comma 9, ammissibili al finanziamento, è costituita apposita commissione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità, rimborso spese e ogni altro emolumento comunque denominato.
11. La commissione istituita ai sensi del comma 10 seleziona i progetti, con indicazioni di priorità. Con uno o più decreti ministeriali sono individuati i progetti ammissibili al finanziamento ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul FIAR, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa o di mancata alimentazione dei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Le Amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della attività di monitoraggio degli interventi attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, ai sensi del presente articolo, e a riassegnare al FIAR le somme eventualmente revocate e versate all'entrata del bilancio da parte dei soggetti beneficiari.

Relazione illustrativa
L'intervento normativo è finalizzato a individuare un meccanismo unitario di pianificazione e programmazione delle infrastrutture che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese, ai sensi dell'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), delle infrastrutture non finanziate con il Fondo per lo sviluppo e la coesione, di quelle non incluse nel PNRR, nonché di quelle non incluse nel contratto di programma-parte investimenti, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.
A tale scopo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento, di seguito FIAR, le cui risorse sono destinate al finanziamento di infrastrutture non prioritarie che soddisfano determinati requisiti e che sono individuate con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
L'istituzione di un fondo unico, la cui dotazione finanziaria viene pianificata tenendo conto delle linee strategiche dello sviluppo infrastrutturale da perseguire in ciascuna macro-area territoriale del Nord, Centro e Sud, anche al fine di operare una generale revisione della spesa e della valutazione degli investimenti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che, nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, rinvia all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione degli obiettivi di spesa per ciascun Ministero. La proposta normativa in argomento, pertanto, risponde all'esigenza di introdurre un procedimento di programmazione del sistema di revisione, analisi e valutazione della spesa.
Nello specifico, il **comma 1** individua le infrastrutture che rientrano nel campo di applicazione della presente norma, e precisamente: le infrastrutture che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese (lett. a), le infrastrutture non finanziate con il Fondo per lo sviluppo e la coesione o altri fondi europei (lett. b), le infrastrutture non incluse nel PNRR (lett. c), le infrastrutture non incluse nel contratto di programma-parte investimenti, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e con ANAS s.p.a. (lett. d).

Il **comma 2** prevede che la pianificazione e programmazione delle infrastrutture sia disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo sono determinati gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale da ripartire tra Nord, Centro e Sud. Lo stesso decreto individua, altresì, gli indicatori volti a misurare i criteri di accesso al Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento, di seguito FIAR, di cui al comma 3, sulla base dei seguenti rendimenti attesi:
a) il rendimento infrastrutturale in termini di potenziamento della viabilità, sicurezza delle infrastrutture e degli spostamenti, miglioramento della qualità della vita, sostegno alla competitività delle imprese, sostenibilità ambientale;
b) il rendimento in termini di valutazione costi-benefici;
c) i tempi di realizzazione dell'intervento, con riferimento alla minor durata degli stessi, anche tenuto conto dello stato di avanzamento dell'intervento medesimo.
Il **comma 3** istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento", di seguito FIAR. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 giugno 2023, si prevede:

a) la revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non a carattere prioritario;
b) la revoca delle risorse destinate ad interventi, per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione e che, sulla base dei dati risultanti sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, non risultano essere state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. Le risorse revocate affluiscono al FIAR, per le annualità e gli importi già autorizzati, per essere destinati agli interventi con le modalità di cui al comma 4.

Il **comma 4** stabilisce che le risorse del FIAR sono destinate, mediante riparto, al finanziamento delle infrastrutture da realizzare necessarie al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale di cui al comma 1 che soddisfano i rendimenti attesi elencati al comma 2, nonché delle infrastrutture per le quali sono registrati maggiori costi derivanti dagli adeguamenti progettuali necessari a seguito di specifiche prescrizioni da parte delle competenti autorità.
Il **comma 5** demanda a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione degli interventi da finanziare a valere sul FIAR, la disciplina relativa alla erogazione delle risorse e la revoca delle stesse in caso di mancato utilizzo nei termini previsti dai cronoprogrammi, nonché a prevedere le occorrenti variazioni contabili. A tali decreti sono allegate le schede degli interventi recanti cronoprogrammi procedurali e finanziari per la realizzazione degli stessi. Prevede, altresì, che, nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, i suddetti decreti siano adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il **comma 6** stabilisce che ai fini dell'adozione dei decreti di cui al comma 5, con i quali sono individuati gli interventi da finanziare con le risorse del FIAR, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi della procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del Codice dei contratti pubblici.
Il **comma 7** prevede che per la valutazione dei rendimenti attesi, infrastrutturale ed economico finanziario, di cui al comma 2, lettere a) e b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può destinare quota parte non superiore al 0,02 per cento del FIAR ad attività di studio ed analisi degli interventi da ammettere a finanziamento con le risorse del medesimo fondo.
Il **comma 8** destina una quota delle risorse del FIAR, non superiore al 2,5 per cento, alla realizzazione e messa in sicurezza dei ponti e viadotti della rete viaria di province e città metropolitane.
Il **comma 9** prevede che una quota delle risorse non superiore al 2,5 per cento del FIAR è destinata a progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane ovvero di miglioramento della qualità del decoro urbano di competenza degli enti locali. A tal fine, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone apposito bando con il quale sono definiti la procedura per la presentazione dei progetti, la documentazione che i comuni interessati debbono allegare ai progetti, i criteri di valutazione dei progetti, tra cui il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.

Il **comma 10** prevede che, per la selezione dei progetti presentati ai sensi del comma 9, è costituita, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, apposita commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun, **compenso**, **gettone di presenza** indennità o rimborso di spese **e ogni altro emolumento comunque denominato.**
Il **comma 11** stabilisce che la commissione istituita ai sensi del comma 10 seleziona i progetti, con indicazioni di priorità. Si prevede, inoltre, che i progetti ammissibili al finanziamento sono individuati con uno o più decreti ministeriali ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le Amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento dell'attività di monitoraggio degli interventi attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Il **comma 12** autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e a riassegnare al FIAR le somme eventualmente revocate e versate all'entrata del bilancio dai soggetti beneficiari.

ART. 81.
(Trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di contribuire alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui al comma 2, ~~nel periodo dell'emergenza da Covid-19 fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico fissata al 31 marzo 2022~~. nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico imposte in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19. Tali risorse sono ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 tenendo conto, per le compensazioni relative all'anno 2021, dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione percentualmente uniforme ai soggetti ivi previsti.".
~~2. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi dell'energia elettrica in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto a obbligo di servizio pubblico, è istituito, nello stato di previsione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di **XXX** milioni di euro per l'anno 2023, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo e terzo quadrimestre 2022 per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al presente comma alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla Gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla Gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.~~
~~3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi **XXX** milioni di euro per l'anno 2023, si provvede….~~

Relazione illustrativa
L'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi

tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. La dotazione del fondo è stata poi incrementata di 400 milioni per lo stesso 2020 ad opera dell'articolo 44, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, dall'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dall' articolo 29, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Si ricorda che le imprese destinatarie del Fondo, elencate nel comma 2 del citato art. 200, per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio sono le seguenti:
- le imprese di trasporto pubblico locale e regionale;
- gli enti affidanti di contratti di servizio grosscost: si tratta dei contratti in cui il gestore riceve un corrispettivo concordato che è commisurato ai soli costi del servizio offerto ed indipendente dalle entrate del servizio stesso: il rischio commerciale è pertanto a carico dell'ente affidante che gestisce i ricavi incassati;
- la gestione governativa navigazione laghi;
- la gestione governativa della ferrovia circumetnea;
- la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero.

Il **comma 1** della disposizione, modifica il sopra richiamato articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020, inserendo il comma aggiuntivo 2-bis al fine di estendere, fino al 30 marzo 2022, il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo per le aziende di trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale per la compensazione dei minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza da Covid-19 istituito dal medesimo articolo 200. Conseguentemente, si incrementa la dotazione del citato Fondo, per l'anno 2023, per 845 milioni di euro.
In relazione alle modalità di erogazione delle ulteriori risorse stanziate, si prevede che stesse siano ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Relazione tecnica
La norma reca disposizioni a sostegno del settore trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico.
Nello specifico, il **comma 1,** inserisce il comma aggiuntivo 2- bis all'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, incrementando di 845 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del fondo istituito dal comma 1 del medesimo articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di estendere fino al 30 marzo 2022 il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo per le aziende di trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale per la compensazione dei minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza da Covid-19.
Al riguardo, si rappresenta che il fabbisogno presunto per assicurare nel 2022 la compensazione dei minori ricavi tariffari inerenti all'esercizio 2021 è pari a circa 1.626 mln di euro.
Il dato in parola è stato definito, provvisoriamente, sulla base dell'analogo fabbisogno accertato per l'esercizio 2020 a seguito di una complessa istruttoria compiuta congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni, dalle Province autonome e dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi degli elementi certificati trasmessi dalle aziende del settore all'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione per il monitoraggio della mobilità pubblica locale.
Tali elementi sono stati elaborati applicando algoritmi, concordati tra i dicasteri competenti, le Regio-ni e l'Anci e sono stati condivisi in sede di Conferenza Unificata.
È opportuno evidenziare che, a seguito della correzione dei dati inerenti i mancati ricavi 2020, corre-zione effettuata sulla base delle segnalazioni di regioni e province autonome al richiamato Osservato-rio, il relativo fabbisogno, quantificato a dicembre 2021 in 1.607 milioni di euro, è stato definitiva-mente determinato, a marzo 2022, in 1.626 milioni di euro.
È altresì necessario rappresentare che il fabbisogno 2020 è stato integralmente coperto e che, a titolo di anticipazione sono già stati ripartiti ed erogati alle regioni 724 mln di euro per la compensazione minori ricavi tariffari 2021.

Tali risorse derivano, per circa 211 milioni di euro, dall'anticipazione assegnata con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 546 del 31 dicembre 2021 e per circa 513 milioni di euro, dalle risorse assegnate, ma non integralmente utilizzate, per servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale da esercire nel 2021 al fine di contrastare, mediante un riempimento "ridotto" dei mezzi utilizzati per i servizi di tpl, il diffondersi dell'epidemia da covid 19. Il tutto come riportato nelle Tabelle nn. 1 e 2.
Pertanto, allo stato attuale, a fronte di un fabbisogno per il 2021 di circa 1.569 milioni di euro, risultante dai dati certificati trasmessi dalle aziende di settore alla Banca dati dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile è garantita una copertura di circa 724 milioni di euro con una necessità residua di circa 845 milioni di euro (Tabella n. 3).

Tabella n. 1

COMPENSAZIONE MINORI RICAVI		
Legge di stanziamento	**IMPORTO**	**Decreto di riparto**
art. 200 c. 1 DL 34/2020	500.000.000,00	DI n.340 del 11/08/2020,
art. 44 c.1 DL 104/2020	100.000.000,00	DI n.541del 3/12/2020
Totale ripartito ed erogato nel 2020	600.000.000,00	
art. 44 c.1 DL 104/2020	237.173.181,25	D.l n.33 del 27/01/2021
legge 176/20 art 22 ter	100.000.000,00	D.l n.61 del 4/02/2021
legge 176/20 art 22 ter	100.000.000,00	D.l. n. 546 del 31-12-2021
art. 29 del decreto legge n. 41/2021	700.000.000,00	D.l. n. 489 del 2-12-2021
art. 29 del decreto legge n. 41/2021	100.000.000,00	D.l. n. 546 del 31-12-2021
Totale ripartito ed erogato nel 2021	1.237.173.181,25	
TOTALE COMPLESSIVO	**1.837.173.181,25**	
	di cui	
211.072.985,34		1.626.100.195,91
Anticipazione compensazione minori ricavi 2021		**Compensazione minori ricavi 2020**

Tabella n. 2

SERVIZI AGGIUNTIVI		
Legge di stanziamento	**IMPORTO**	**Decreto di riparto**
art. 44 c.1 DL 104/2020	58.868.026,52	DI n.541del 3/12/2020
art. 44 c.1 DL 104/2020	3.958.792,23	DI n.33 del 27/01/2021
Totale ripartito ed erogato nel 2020	**62.826.818,75**	
legge 178/20 art. 1 c. 816	100.000.000,00	D.I n.61 del 4/02/2021
legge 176/20 art 22 ter	95.000.000,00	
legge 178/20 art. 1 c. 816	100.000.000,00	D.I n. 335 del 17-08-2021
legge 176/20 art 22 ter	95.000.000,00	
art. 51 del Decreto legge n.73 del 25 maggio 2021	450.000.000,00	D.I. n. 483 del 30-11-2021
Totale ripartito ed assegnato nel 2021	**840.000.000,00**	
	902.826.818,75	
	di cui	
513.105.100,43		389.721.718,32
Anticipazione Compensazione Minori Ricavi 2021		**Servizi Aggiuntivi 2020 e 2021**

Tabella n. 3

Fabbisogno 2021 risultante dai dati certificati trasmessi dalle aziende di settore alla Banca dati dell'Osservatorio nazionale	€ 1.569.610.403,94
Totale anticipazione assegnata per compensazione minori ricavi tariffari 2021 (513.105.100,43+211.072.985,30)	€ 724.178.085,74
NECESSITA' RESIDUA	**€ 845.432.318,20**

Il **comma aggiuntivo 2-bis** prevede, altresì, che risorse stanziate siano ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 82.
(Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente)

1. Al fine di rilanciare l'economia del Paese attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria e contribuire agli obiettivi dell'Unione europea relativi alla Rete transeuropea dei trasporti alla luce di quanto previsto nel Regolamento UE n. 1315 dell'11 dicembre 2013, e successive modificazioni, il collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente ed opere connesse è opera prioritaria e di preminente interesse nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, sono reiterati, ad ogni fine ed effetto di legge, i vincoli già imposti con l'approvazione del progetto preliminare dell'opera e successivamente prorogati.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al termine di cui al comma 4 sono sospesi i giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Società Stretto di Messina Società, di seguito Società, sottoscrive l'integrale rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi ~~e~~ nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, a completa tacitazione di ogni diritto e pretesa.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Società è altresì autorizzata a definire la rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi da parte del contraente generale, degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, nonché delle ulteriori pretese in futuro azionabili in relazione ai contratti come sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla definizione della rinuncia non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma 4, indipendentemente dall'esito delle procedure previste al medesimo comma 4, è revocato lo stato di liquidazione della Società con effetto dalla predetta data in deroga all'articolo 2487 ter, comma 2 del codice civile. Il Commissario liquidatore resta in carica in qualità di Commissario straordinario del Governo per la gestione ordinaria della Società nelle more della nomina degli organi sociali ai sensi del comma 6, primo periodo. A tal fine, il Commissario straordinario si avvale della dotazione di mezzi e personale della Società.
6 Entro trenta giorni dalla revoca di cui al comma 5, è convocata l'assemblea dei soci della società per procedere, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, alla nomina degli organi sociali. Dalla nomina degli organi sociali decade il Commissario straordinario di cui al comma 5.
7. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società, Rete Ferroviaria Italiana S.p.a e Società ANAS S.p.a. sono autorizzate, proporzionalmente alla quota di partecipazione, a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a 50.000.000 euro.
8. Ai fini di cui al comma 7, le risorse autorizzate dall'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono trasferite alla Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e alla Società ANAS S.p.A., proporzionalmente alle relative quote di partecipazione nella società medesima.

Relazione illustrativa

Al fine di rilanciare l'economia del Paese attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria, la norma intende riavviare l'attività di progettazione e realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente (c.d. Ponte sullo Stretto, di seguito anche "l'Opera") confermandone la natura di opera prioritaria e, quindi, l'applicabilità della normativa derogatoria prevista dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici per le infrastrutture di preminente interesse nazionale. Tale qualifica appare coerente con la prospettiva euro-unitaria, che vede l'Opera inserita nei Corridoi delle reti trans-europee di trasporto di cui al Regolamento UE n. 1315 dell'11 dicembre 2013 e successive modificazioni (TEN-T).
Ai sensi della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, la Società concessionaria, istituita con il compito di progettare e realizzare il predetto collegamento stabile mediante affidamenti secondo le regole dell'evidenza pubblica, è la Stretto di Messina S.p.a (di seguito anche "la Società"), che ha stipulato apposita convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 30 dicembre 2003.

Con l'art. 34-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono stati disposti *ex lege:*
a) la caducazione della predetta convenzione e di tutti gli atti connessi;
b) la caducazione di tutti i contratti di appalto *medio tempore* stipulati dalla Società a seguito di procedura di affidamento;
c) la messa in liquidazione della Società, successivamente disposta con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2013.
In conseguenza di tali disposizioni, la stessa Società, nonché gli aggiudicatari delle procedure di appalto (caducate) proponevano ricorso in sede civile, domandando in via principale:
1) la Stretto di Messina S.p.a, nei confronti della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: indennizzo di 325 milioni in conseguenza della revoca della concessione e dei lavori già effettuati;
2) Eurolink (Contraente generale), nei confronti della Società, della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: risarcimento per complessivi 700 milioni di euro, oltre rivalutazione ed interessi in ragione della caducazione *ex lege* del contratto già stipulato;
3) Parsons Transportation Group Inc (Project Management Consultant), nei confronti della Società, della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: risarcimento per complessivi 90 milioni di euro in ragione della caducazione *ex lege* del contratto già stipulato.
Al fine di riattivare la Società e di risolvere il contenzioso pendente, la disposizione statuisce la rinuncia della Società al contenzioso con le Amministrazioni pubbliche, la definizione stragiudiziale delle sopra citate controversie con il contraente generale e il Project Management Consultant e la revoca dello stato di liquidazione a suo tempo disposto.
Nel dettaglio:

- il comma 1 qualifica l'intervento come opera prioritaria e di preminente interesse nazionale e prevede la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio;
- il comma 2 prevede, nel periodo di novanta giorni riservati alla procedura transattiva di cui al comma 3, la sospensione dei giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera;
- il comma 3 prevede che la Società (ricorrente in giudizio) sottoscriva l'atto di rinuncia al contenzioso con le Amministrazioni pubbliche;
- il comma 4 autorizza la Società (convenuta in giudizio) a stipulare con tutte la parti in causa nei precitati giudizi uno o più atti transattivi di reciproca integrale rinuncia alle azioni e agli atti dei medesimi giudizi;
- il comma 5, indipendentemente dall'esito della procedura transattiva, prevede che è revocato lo stato di liquidazione della Società con effetto dalla data di iscrizione del medesimo decreto nel registro delle imprese in deroga all'articolo 2487- *ter*, comma 2 del Codice civile che, ove applicabile, ne avrebbe subordinato l'efficacia alla previa acquisizione del consenso dei soci creditori. Il Commissario liquidatore resta in carica in qualità di Commissario straordinario fino alla nomina degli organi sociali della Società e si avvale delle risorse umane e strumentali della medesima società;
- in ragione della revoca dello stato liquidatorio, il comma 6 dispone la convocazione dell'assemblea dei soci così da procedere, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, alla nomina degli organi sociali. Conseguentemente, dalla nomina dei nuovi organi sociali non può che prevedersi *ex lege* anche il termine del mandato del Commissario straordinario;
- per la piena operatività della Società, il comma 7 prevede che, al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società, Rete Ferroviaria Italiana S.p.a e Società ANA S.p.a. sono autorizzate a sottoscrivere aumenti di capitale, proporzionalmente alla quota di partecipazione, sino all'importo complessivamente non superiore a 50.000.000 euro;
- il comma 8 prevede il trasferimento a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e alla Società ANAS S.p.A. delle risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'autorizzazione di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si precisa che tale trasferimento non costituisce aiuto di Stato in quanto il bilancio della Società presenta un utile di esercizio di 47.000 euro.

<u>Relazione tecnica</u>

La disposizione, al comma 1, al fine di rilanciare l'economia del Paese attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria e contribuire agli obiettivi dell'Unione europea relativi alla Rete transeuropea dei trasporti alla luce di quanto previsto nel Regolamento UE n. 1315 dell'11 dicembre 2013 e successive modificazioni, qualifica il collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente (c.d. Ponte sullo Stretto, di seguito anche "l'Opera") come infrastruttura prioritaria e di preminente interesse nazionale.
Sul punto si rappresenta che il Ponte sullo Stretto di Messina già dichiarato con la legge n. 1158 del 17.12.1971 "opera di prevalente interesse nazionale", veniva poi anche inserito, con delibera CIPE n. 121 del 2001, nel programma delle opere di "preminente interesse nazionale" ai sensi dell'art. 1 della L. n. 443 del 2001 (infrastrutture strategiche).
Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 2, prevede che, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i giudizi pendenti con il Contraente generale, con il Project Manager Consulting.
Al riguardo si fa richiamo alle disposizioni previste dall'art 34- decies della legge 221/2012 (di conversione del decreto-legge 179/2012) ai sensi del quale la Stretto di Messina S.p.A. – costituita per legge (L. 17.12.1971 n. 1158) – è stata messa in liquidazione con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2013.
Con il medesimo decreto è stato altresì nominato, come previsto dalle disposizioni richiamate, il Commissario Liquidatore, entrato in carica in data 14 maggio 2013 e contestualmente sono cessati tutti gli Amministratori.
L'emanazione del predetto D.P.C.M. ha fatto seguito al verificarsi dell'evento indicato nel comma 8 del citato art. 34 decies, configuratosi nella mancata sottoscrizione, nel termine perentorio del 1° marzo 2013, del previsto Atto aggiuntivo da parte del Contraente Generale Eurolink.
In conseguenza si è altresì verificata la caducazione, con decorrenza del 2 novembre 2012, di tutti gli atti che regolavano i rapporti di concessione, le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato con la Società.
In conseguenza di tali disposizioni, il Contraente Generale (CG) Eurolink S.c.p.A. e il Project Management Consultant (PMC) Parsons Transportation Group Inc hanno chiamato in causa la Società (SdM), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri dinanzi al Tribunale civile di Roma, relativamente alla mancata realizzazione del Ponte sullo Stretto.
Riguardo al CG (affidatario per le attività di progettazione e costruzione, con qualsiasi mezzo, del Ponte sullo Stretto di Messina e dei relativi collegamenti ferroviari e stradali), esso ha promosso giudizio civile nel marzo 2013 per ottenere l'accertamento della validità e dell'efficacia del recesso esercitato con nota del 10 novembre 2012, in eventuale disapplicazione dell'art. 1 del D.L. n. 187/2012, poi confluito nell'art. 34 decies del D.L. n. 179/2012 (convertito nella L. 221/2012), previa eventuale sottoposizione di domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) o, in subordine, previa sottoposizione della questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale.
La domanda principale di risarcimento, complessivamente considerata, ammontava a circa 700 milioni di euro, oltre rivalutazione ed interessi.
SdM si è costituita in giudizio nel luglio 2013, con richiesta di rigetto delle diverse domande avanzate dal CG, e presentando domanda riconvenzionale nei confronti di Eurolink e dei suoi soci per inadempimento, chiamando in giudizio il MIT e la PCM per essere tenuta indenne e manlevata dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento delle ragioni del CG, nonché in via autonoma per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennizzo conseguente all'intervenuto scioglimento del rapporto di concessione.
Riguardo al PMC (affidatario per i servizi di Project Management Consulting), anch'esso ha promosso giudizio dinanzi al Tribunale civile di Roma nel marzo 2014 articolando una serie di domande che, in massima sintesi, riguardano, in via principale, la richiesta di accertamento di risoluzione del Contratto per fatto e colpa di SdM, con conseguenti effetti risarcitori e, in via di subordine, la corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 34 decies della Legge n. 221/2012. La domanda principale di risarcimento, complessivamente considerata, è di circa 90 milioni di euro, oltre rivalutazione ed interessi.
SdM si è costituita anche nel giudizio promosso da Parsons chiedendo il rigetto di tutte le domande avverse e a sua volta ha formulato domanda riconvenzionale per accertare la risoluzione del rapporto con il PMC – oltre a quella già chiesta del rapporto con il CG – con contestuale chiamata a garanzia e manleva della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
Per quanto riguarda lo svolgimento dei due giudizi suddetti, riuniti in un unico processo, si ricorda che il Tribunale di Roma ha emesso sentenza e separata ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, entrambe pubblicate in data 21 novembre 2018.

Sul giudizio promosso da Eurolink, la Sentenza del Tribunale di Roma ha deciso in via definitiva con il rigetto di tutte le domande proposte dal CG di risarcimento danno derivante dalla mancata esecuzione del contratto per la progettazione e realizzazione dell'Opera.
Eurolink ha proposto appello.
Per quanto riguarda il contenzioso promosso da Parsons Transportation Group Inc, la sentenza del 2018 non è definitiva, in quanto ha rigettato la domanda principale riguardante la risoluzione del contratto per inadempimento della parte committente, per la stessa motivazione posta alla base della decisione sul contenzioso Eurolink.
Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 3, prevede che, nell'ambito dei giudizi instaurati e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge fra la Società Stretto di Messina e le Amministrazioni pubbliche, la medesima Società sottoscriva la rinuncia al contenzioso.
Al riguardo si rappresenta che con lettera prot. SdM 475 del 14 novembre 2013, la Società – facendo seguito alla precedente richiesta Prot. SdM 235 del 4 aprile 2013 inviata al MEF e al MIT – ha rinnovato la richiesta di indennizzo trasmettendo a tali Amministrazioni una nota sul "Riepilogo Costi Progetto dell'Opera" ed indicando l'importo dell'investimento principale. In particolare, è stato rappresentato che:
- l'importo maturato da SdM risulta pari ad € 312.355.662,89;
- in linea con le previsioni dell'art. 34-decies della Legge 221/2012, a tale somma deve essere aggiunto un ulteriore indennizzo del 10% delle prestazioni rese, pari all'importo di € 31.235.566,29, decurtando poi le quote di contributi a vario titolo già erogate pari a € 17.840.568,99 (di cui € 12.676.000,00 quota contributo in conto impianti ex D.L. 78/2009 ed € 5.164.568,99 contributo per costi di ricerca ex L. 67/1988).
Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 4, dispone che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in parola, la Società Stretto di Messina S.p.a. è autorizzata a sottoscrivere con le Amministrazioni interessate, il Contraente generale, il PMC e tutte le parti in causa nei giudizi pendenti, atti transattivi che di reciproca di integrale rinuncia alle azioni e agli atti dei medesimi giudizi.
Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 5 prevede, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, l'adozione di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministro che disponga:
a) l'approvazione della predetta rinuncia al giudizio e dei predetti atti transattivi e alla conseguente estinzione dei ricorsi;
b) la revoca dello stato di liquidazione della Società a suo tempo disposta con effetto dalla data di iscrizione del medesimo decreto nel registro delle imprese in deroga all'articolo 2487- ter, comma 2 del Codice civile che, ove applicabile, ne avrebbe subordinato l'efficacia alla previa acquisizione del consenso dei soci creditori.
Al riguardo si rappresenta, come richiamato in precedenza, che la Società è stata messa in liquidazione con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2013. Con il medesimo decreto è stato altresì nominato, come previsto dalle disposizioni richiamate, il Commissario Liquidatore, entrato in carica in data 14 maggio 2013 e contestualmente sono cessati tutti gli Amministratori.
Successivamente all'apertura della liquidazione, con provvedimento congiunto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12 settembre 2013, inviato anche all'azionista di controllo ANAS S.p.A, sono state emanate apposite linee guida contenente i criteri di svolgimento della liquidazione e di elaborazione del bilancio.
Anche sulla base di tali direttive, il Commissario Liquidatore ha predisposto il "Piano di Liquidazione" concernente anche i criteri di svolgimento della liquidazione ai sensi dell'art. 2487, comma 1, lettera c) del Codice civile, sottoposto all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, che lo ha approvato nella riunione del 12 novembre 2013.
Il comma 5 prevede altresì che il Commissario liquidatore resti in carico in qualità di Commissario straordinario del Governo per la gestione della Società nelle more della nomina degli organi sociali. Il Commissario si avvale della dotazione di mezzi e personale della Società. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Alla luce di tutto quanto sopra disposto, il comma 6 statuisce l'abrogazione dei commi 3, 5 e 8 dell'art. 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221, che avevano previsto le condizioni al verificarsi delle quali sarebbe stata automaticamente disposta la liquidazione ex lege della Società (mancata individuazione del finanziatore, mancata approvazione delle progetto da parte del CIPE, mancata stipula dell'Atto aggiuntivo con il Contraente generale).

In ragione della revoca dello stato liquidatorio, il comma 7 stabilisce che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, è convocata l'assemblea dei soci della Società per procedere, ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile, alla nomina degli organi sociali.
Conseguentemente, dalla elezione dei nuovi organi sociali decade il Commissario straordinario di governo.
Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 8 prevede il trasferimento alla Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e alla Società ANAS S.p.A. delle risorse pari a 50 milioni di euro, di cui 10 milioni per l'anno 2021, 20 mln per l'anno 2022 e 20 mln per l'anno 2023 finalizzato all'incremento del capitale sociale della Società.
Al riguardo si rappresenta che dal "Bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2021" risulta un capitale sociale pari a 383.180 mila euro. Relativamente al risultato economico si evidenzia un utile di esercizio di euro 47.095, costituito dalla differenza tra la somma dei proventi finanziari (euro 579.595) e di altri ricavi e proventi (euro 1.138), al netto dei costi di competenza dell'esercizio (euro 533.476) e delle imposte dell'esercizio (euro 162).
Il comma 9 prevede che, ai fini dell'aumento di capitale, le risorse autorizzate dall'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono trasferite alla Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e alla Società ANAS S.p.A., proporzionalmente alle relative quote di partecipazione alla Società Stretto di Messina S.p.A. Tali risorse sono iscritte sul capitolo 7008 "Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del ecc." P.G. 4 "Risorse da destinare per il progetto di fattibilità stretto di Messina" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (M/P/A 14/10/3). In particolare, sul citato capitolo sono iscritti 20 mln per il 2021, 20 mln per il 2022 e 10 mln per il 2023.

ART. 83.
(Sospensione aggiornamento biennale sanzioni amministrative codice della strada)

1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2023 e 2024, è sospeso l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, prevista dall'articolo 195, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

Relazione illustrativa
L'articolo 195, comma 3, del codice della strada prevede l'adozione, entro il 1° dicembre di ogni biennio, di un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, per la rideterminazione dell'importo aggiornato delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo codice, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Tale disposizione, infatti, impone un aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. La stessa precisa che, all'esito dell'aggiornamento, possono essere superati anche i limiti di importo massimo normativamente fissati.
Tenuto conto di ciò, e in considerazione della grave contingenza economica che stiamo attraversando, la proposta normativa sospende il prescritto aumento limitatamente agli anni 2022 e 2023.

Relazione tecnica
La disposizione normativa è finalizzata a sospendere, per il biennio 2023-2024, aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT.
Trattasi di disposizione da cui non derivano nuovi né maggiori oneri, in quanto l'introito derivante dalle sanzioni ha carattere eventuale e aleatorio, non determinabile ex ante.

ART. 84.
(Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina)

1. Al fine di garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Lo

scopo statutario è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il Piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.".
2. I rifinanziamenti disposti ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dell'autorizzazione di spesa indicata ~~all'articolo 3, comma 12-bis, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31~~, dall'articolo 1, comma 18, della legge n. 160 del 2019, sono destinati al finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022.
3. È autorizzata la spesa di 400 milioni di euro, di cui 120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026 per il finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022, nonché per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 come modificato dal comma 1.
4. L'articolo 26, comma 7-quater, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente: "7 quater. Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027 destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all' articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al periodo precedente rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.".
5. All'articolo 10, comma 3-*septiesdecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "Al fine di consentire lo svolgimento, per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di consentire lo svolgimento, per gli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole "nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".

Relazione illustrativa
L'intervento normativo è finalizzato a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali che si terranno a Milano Cortina nel 2026.
Nello specifico, il **comma 1** apporta modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, in materia di società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a.. Al riguardo, si prevede che lo scopo statutario della citata società è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, del piano complessivo delle opere olimpiche, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla menzionata società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il Piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il **comma 2** prevede che i rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa indicata all'articolo 3, comma 12-*bis*, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 sono destinati al finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022.
Il **comma 3** autorizza la spesa di 400 milioni di euro, di cui 120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026 per il finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022, nonché per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 come modificato dal comma 1.

Il **comma 4** modifica la consistenza del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7-*quater*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, prevedendo che la consistenza del Fondo è incrementata di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027 destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.
Il **comma 5** modifica l'articolo 10, comma 3-*septiesdecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, prevedendo che, al fine di consentire lo svolgimento per gli anni 2022, 2023 e 2024 delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a., il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a trasferire alla medesima società una somma non superiore alla metà della quota massima prevista, nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

ART. 85.
(Misure a favore del settore dell'autotrasporto)

1. E' autorizzata la spesa di 200 milioni per l'anno 2023 ~~istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2023~~ finalizzata al riconoscimento di un contributo ~~finalizzato~~ volto a mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del gasolio impiegato, ~~dai medesimi soggetti~~, a ~~in~~ veicoli di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto . Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e trasporti.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti modalità e termini per l'erogazione del predetto contributo.

Relazione illustrativa
La disposizione, al comma 1, autorizza la spesa di 200 milioni per l'anno 2023 finalizzata al riconoscimento di un contributo finalizzato a mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto.
Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2023, la definizione di modalità e termini per l'erogazione del predetto contributo.

ART. 86.
(Finanziamento terzo lotto costruttivo Torino-Lione)

1. Entro il 31 marzo anno 2023, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, è autorizzato l'avvio della realizzazione del terzo lotto costruttivo dell'intervento "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, sezione internazionale – parte comune italo-francese – sezione transfrontaliera" ai sensi dell'articolo 2, commi 232 e 233 della legge 23 dicembre 2009, n.191. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'assegnazione delle risorse, presenta apposita relazione concernente i contributi versati dall'Unione europea alla società Tunnel Euralpin Lyon Turin-TELT s.a.s.. per l'intervento di cui al periodo precedente. Entro il 31 marzo di ogni anno a partire dall'anno 2024, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone al CIPESS la destinazione dei contributi di cui al periodo precedente versati alla predetta società al 31 dicembre dell'anno precedente, in via prioritaria alla copertura del fabbisogno residuo dei lotti costruttivi del medesimo intervento ovvero ad altri interventi ferroviari previsti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria Italiana S.p.a.. In tale ultimo caso, le risorse confluiscono al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previo versamento all'entrata del bilancio da parte della società TELT sas.

Relazione illustrativa

La disposizione prevede che il CIPESS, con propria deliberazione, autorizza, entro il 31 marzo 2023, l'avvio della realizzazione del terzo lotto costruttivo dell'intervento "*Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, sezione internazionale – parte comune italo-francese – sezione transfrontaliera*". Per l'assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione della citata opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a presentare una relazione sui contributi versati dall'Unione europea alla società Tunnel Euralpin Lyon Turin-TELT s.a.s.
A decorrere dall'anno 2024, la destinazione dei predetti contributi, versati dall'Unione europea, avviene su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPESS entro il 31 marzo di ogni anno. In via prioritaria, le risorse sono destinate alla copertura del fabbisogno residuo dei lotti costruttivi del medesimo intervento o ad altri interventi ferroviari rientranti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria Italiana S.p.a., in quest'ultimo caso le risorse confluiscono nel capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previo versamento all'entrata del bilancio da parte della società TELT s.a.s.

ART. 87.
(Finanziamento tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino-Lione)

1. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 al fine di consentire l'accesso ai contributi da parte dell'Unione europea delle seguenti opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino Lione:
a) "Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione opere prioritarie";
b) "Adeguamento linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno-Avigliana".
2. Il contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria Italiana spa indica distintamente i finanziamenti per le opere di cui al comma 1. I contributi dell'Unione europea versati a Rete ferroviaria Italiana spa relativamente ai medesimi interventi sono rifinalizzati nell'ambito del contratto di programma vigente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima società.

Relazione illustrativa
Il **comma 1** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per per consentire l'accesso ai contributi dell'Unione europea per finanziare le opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino Lione per l'opera "*Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione opere prioritarie*" e per l'opera *"Adeguamento linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno-Avigliana"*.
Il **comma 2** prevede che i finanziamenti delle suddette opere devono essere indicati distintamente nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria Italiana S.p.a. Inoltre, i contributi che l'Unione europea versa a Rete ferroviaria Italiana S.p.a. per tali interventi sono rifinalizzati nell'ambito del contratto di programma vigente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima società.

ART. 88.
(Strada Statale 106 Jonica)

1. Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della S.S. 106 Jonica è autorizzata la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2023, sono individuate le tratte – lotti funzionali - da finanziare con le risorse di cui al comma 1, le modalità di erogazione e i casi di revoca delle stesse, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello

stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Relazione illustrativa
Il **comma 1** autorizza la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037 per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della S.S. 106 Jonica.
Il **comma 2** rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione delle tratte – lotti funzionali - da finanziare con le predette risorse, delle modalità di erogazione e dei casi di revoca delle stesse. Il citato decreto deve essere adottato, entro il 30 aprile 2023, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, che indica, per ciascun lotto, i relativi costi, lo stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché il cronoprogramma procedurale e finanziario.

ART. 89.
(Strade sismi)

1. Per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 e 2016, ad integrazione degli investimenti di cui al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto legge 6 maggio 2021, convertito dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, oggetto di ordinanza del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 n. 1 del 16 dicembre 2021, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2023, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 50 milioni di euro per il 2027.

Relazione illustrativa
La disposizione autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2023, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 50 milioni di euro per il 2027 per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 e 2016. Tali risorse integrano gli investimenti di cui al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, oggetto di ordinanza n. 1 del 16 dicembre 2021 del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016.

ART. 90.
(Strada Statale n. 4 Salaria)

1. Al fine di garantire il collegamento verso i territori interessati dagli eventi sismici 2009 e 2016 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 per il potenziamento, riqualificazione e adeguamento della SS4 Salaria.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2023, sono individuate le tratte – lotti funzionali - da finanziare con le risorse di cui al comma 1, le modalità di erogazione e i casi di revoca delle stesse, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Relazione illustrativa
Il **comma 1** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 per il potenziamento, la riqualificazione e l'adeguamento della SS4 Salaria.
Il **comma 2** rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle tratte da finanziarie. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

ART. 91.
(Corridoio Reno-Alpi)

1. In attuazione della dichiarazione di intenti sottoscritta tra Italia e Svizzera il 18 settembre 2014, è autorizzata la spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2023 in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la progettazione della linea Chiasso-Monza lungo il corridoio europeo Reno-Alpi.

Relazione illustrativa:
La disposizione autorizza la spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2023 in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la progettazione della linea Chiasso-Monza lungo il corridoio europeo Reno-Alpi.

ART. 92.
(Peschiera)

1. Per il miglioramento dell'approvvigionamento idrico della Città Metropolitana di Roma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 da destinare alla realizzazione del progetto denominato "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera" L. n. 108/21 ex D.L. n. 77/21 art. 44, Allegato IV. Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera – dalle sorgenti alla Centrale di Salisano".
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2023, sono individuati gli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 1, le modalità di erogazione e i casi di revoca delle stesse, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Relazione illustrativa
Il **comma 1** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 da destinare alla realizzazione del progetto denominato "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera" L. n. 108/21 ex D.L. n. 77/21 art. 44, Allegato IV. Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera – dalle sorgenti alla Centrale di Salisano".
Il **comma 2** rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2023, l'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 1.

Titolo VI
Sanità

ART. 93.
(Incremento dell'indennità di pronto soccorso)

1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Relazione illustrativa

Al fine di riconoscere al personale della dirigenza medica e al personale del comparto sanità dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di Pronto Soccorso le particolari condizioni del lavoro svolto, rese ancor più stringenti durante la pandemia da Covid-19 e incentivare i professionisti a prestare la propria attività nell'ambito dei servizi stessi, si prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 1, commi 293 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia incrementata di ulteriori 200 milioni di euro,. Tale riconoscimento è peraltro il linea con il documento prodotto dalla Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel luglio 2022 nell'ambito del quale sono state formulate specifiche "proposte per far fronte alle criticità dei servizi di Emergenza Urgenza" e tra queste è stata evidenziata anche l'esigenza di prevedere meccanismi incentivanti di tipo economico tra cui l'incremento dell'indennità di pronto soccorso di cui all'articolo 1, commi 293 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Relazione tecnica

La norma dispone, a decorrere dal 2024, un incremento di 200 milioni di euro dei limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità, per la definizione della specifica indennità ivi prevista.
Agli oneri complessivi derivanti dalla norma, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato

ART. 94.
(Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025)

1. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel "Piano di contrasto all'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025", in fase di approvazione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Detta somma è ripartita sulla base dei criteri da definirsi con Intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sebbene la resistenza antimicrobica sia un fenomeno evolutivo naturale, le cause principali del suo sviluppo e della sua diffusione sono indotti dalle attività antropiche. In particolare, l'uso eccessivo o improprio degli antimicrobici in medicina umana e in veterinaria, così come nell'agricoltura, è una delle principali cause dello

sviluppo e della diffusione di microrganismi resistenti alle terapie antimicrobiche, che, pertanto, perdono di efficacia.
Il trend in aumento dell'antimicrobica-resistenza (AMR) ci sta conducendo verso un'era "post-antibiotici" in cui anche l'effettuazione di interventi chirurgici routinari diverrà impossibile per il rischio di contrarre infezioni fatali o con esiti invalidanti, a causa della mancanza di antibiotici efficaci da usare per la profilassi peri-operatoria o come terapia di possibili complicanze infettive.
A novembre 2018 sono stati pubblicati i risultati dell'ultimo sondaggio, condotto, dalla Commissione Europea nei 28 Stati membri dell'UE per monitorare i livelli di utilizzo e conoscenza degli antibiotici tra il pubblico. Dall'indagine emergono dati preoccupanti per il nostro Paese che confermano la ridotta conoscenza della problematica da parte della popolazione.
Il Ministero della salute, adottando un metodo "OneHealth", e riunendo tutti i possibili attori, istituzionali e non, nel 2015 ha istituito un Gruppo di lavoro che ha prodotto un nuovo documento "Piano Nazionale di Contrasto all'Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025", in linea col precedente PNCAR 2017-2020, con l'obiettivo di continuare a fornire al Paese le linee strategiche e le indicazioni operative per affrontare l'emergenza dell'ABR nei prossimi anni.
Il documento è stato condiviso con il Coordinamento interregionale delle regioni – Area Prevenzione e sanità pubblica.
Nel nuovo documento è prevista una maggiore integrazione fra settore umano, animale e ambientale secondo un approccio One Health, soprattutto per quanto riguarda la sorveglianza dell'antibiotico-resistenza e l'introduzione di attività di monitoraggio ambientale. È stato inoltre inserito un capitolo sulla corretta gestione e smaltimento degli antibiotici e dei materiali contaminati. Tra le altre novità è stato inserito un focus sulla Trasparenza nel capitolo dedicato a Informazione e comunicazione, e una sezione dedicata agli Aspetti etici dell'antibiotico-resistenza nel capitolo dedicato a Ricerca, innovazione e bioetica; infine è stato dedicato un capitolo alla Cooperazione nazionale ed internazionale.
Pertanto, il PNCAR 2022-2025 rappresenta lo strumento per tradurre la strategia nazionale nella pratica, fornendo un indirizzo coordinato e sostenibile per contrastare il fenomeno dell'AMR a livello nazionale, regionale e locale, mediante un approccio multisettoriale *One Health* e integrando le azioni già messe in atto a tutti i livelli e in tutti i settori, fornendo una visione unitaria.
Il PNCAR prevede molteplici azioni da realizzare anche in sinergia tra varie autorità sanitarie competenti e diverse figure professionali coinvolte nei settori umano, veterinario, agro-alimentare e ambientale, e l'impegno da parte del Ministero della salute ad individuare fondi *ad hoc* per dare attuazione alle medesime.
La mancanza di risorse specifiche e di una struttura dedicata esclusivamente alla realizzazione della strategia di contrasto all'AMR, considerate le risorse economiche e umane sottratte a questo argomento a causa delle attività emergenziali recenti e ancora in corso anche in Italia (COVID-19 e monkeypox), sta causando non pochi ritardi nell'attuazione di quanto previsto e raccomandato nel PNCAR 2017-2020 tra le attività non ancora realizzate. A tal proposito, si ricorda che la quota di 40 milioni di euro destinata alle attività 2021 non è stata ancora stanziata, e, pertanto, le attività a contrasto all'AMR previste dalle Regioni/PPAA in questo ambito per l'anno 2021 non sono state ancora svolte.

RELAZIONE TECNICA

Finanziamento per il rafforzamento e l'estensione a livello regionale e locale di programmi efficaci per il contrasto dell'Antimicrobica-resistenza (AMR) e delle infezioni correlate all'assistenza (ICA)

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle morti evitate, dei costi sostenuti e dei risparmi ottenuti per il nostro Paese, per ciascuno dei programmi definiti come "soluzioni ottimali" dall'OCSE:

Tabella 1 - Morti evitate, dei costi sostenuti e dei risparmi ottenuti per il nostro Paese, per ciascuno dei programmi definiti come "soluzioni ottimali" dall'OCSE

Programma	Vite salvate ogni anno	Costo per anno (milioni di euro)	Ritorno per ogni euro investito
Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali [1]	7120	210	2,4
Programmi di stewardship [2]	6660	112	1,5
Programmi di igiene in strutture sanitarie[3]	6700	42	0,7

Uso della "prescrizione ritardata" (post-datata) [4]	1900	4	0,7
Campagne di informazione [5]	1120	1,4	0,8
Uso di test diagnostici rapidi [6]	2980	113	0,1

Nelle tabelle seguenti è riportato il prospetto del finanziamento ipotizzate per i primi 3 anni di attività per il parziale rimborso alle Regioni delle spese sostenute per la conduzioni di interventi per il contrasto dell'AMR, suddivise per macro-aree di attività e considerando solo gli interventi che hanno mostrato il miglior rapporto costo beneficio anche in termini economici: Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali, Programmi di stewardship, Programmi di igiene in strutture sanitarie, Campagne di informazione. La spesa per ciascun intervento è stata calcolata considerando il costo ipotizzato dall'OCSE per ogni intervento realizzato nel nostro Paese e la quota di finanziamento richiesta/proposta con la presente relazione, facendo, quindi, una proporzione.

Tabella 2- I anno (2023)

Voce di spesa	**Costo/anno (milioni di euro)**
Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali	22,99
Programmi di stewardship	12,26
Programmi di igiene in strutture sanitarie	4,60
Campagne di informazione	0,15
Totale	**40,00**

Tabella 3 - II anno (2024)

Voce di spesa	**Costo/anno (milioni di euro)**
Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali	22,99
Programmi di stewardship	12,26
Programmi di igiene in strutture sanitarie	4,60
Campagne di informazione	0,15
Totale	**40,00**

Tabella 4 - III anno (2025)

Voce di spesa	**Costo/anno (milioni di euro)**
Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali	22,99
Programmi di stewardship	12,26
Programmi di igiene in strutture sanitarie	4,60
Campagne di informazione	0,15
Totale	**40,00**

ART. 95.
(Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie)

1. Al fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 2021, n. 69, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, a decorrere

dal 1° marzo 2023, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nel limite di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Relazione illustrativa

La disposizione riconosce a regime in favore delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale un livello di remunerazione aggiuntivo, in analogia con quanto già disposto in via sperimentale, dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2022, dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 2021, n. 69. La misura di tale remunerazione è stabilita con decreto interministeriale, nel limite di 150 milioni di euro su base annua.

Relazione tecnica

La disposizione intende riconoscere a regime in favore delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale un livello di remunerazione aggiuntivo, in analogia con quanto già disposto in via sperimentale, dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2022, dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 2021, n. 69. La misura di tale remunerazione è stabilita con decreto interministeriale, nel limite di 150 milioni di euro su base annua.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trova copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il cui utilizzo viene annualmente stabilito dal Ministero della salute.

ART. 96.
(Adeguamento del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci)

1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Per l'anno 2023, una quota dell'incremento di cui al primo periodo, pari a 1.400 milioni di euro, è destinata a contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Alla ripartizione delle risorse di cui al secondo periodo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 650 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione di cui al comma 1 stabilisce un adeguamento del livello del finanziamento del SSN pari a a 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Esclusivamente per l'anno 2023, una quota delle suddette risorse, pari a 1.400 milioni di euro, è destinata alla copertura dei maggiori costi derivanti dall'incremento dei prezzi delle fonti energetiche. ,
La disposizione di cui al comma 2 è volta ad autorizzare la spesa, a cura del Ministero della salute, per l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 per i primi 5 mesi dell'anno 2023 e di farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione di cui al comma 1 stabilisce un adeguamento del livello del finanziamento del SSN pari a a

2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
La disposizione di cui al comma 2 è volta ad autorizzare la spesa di 650 milioni di euro per l'anno 2023, a cura del Ministero della salute, per l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 per l'anno 2023 e di farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. L'importo della spesa, pari a 650 milioni di euro per i primi 5 mesi dell'anno 2023 è stato stimato in considerazione del costo dei farmaci e delle dosi di vaccino prodotte dalle aziende farmaceutiche per le quali sono già stati assunti impegni a livello comunitario, nell'ambito delle procedure centralizzate gestite dalla Commissione Europea.

ART. 97.
(Disposizione diretta a modificare il regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi)

1. All'articolo 9-undecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "in misura non superiore all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura non superiore al 90 per cento";
b) dopo le parole "nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero del valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell'università e della ricerca con decreto direttoriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, ove necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi.".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La disposizione interviene sul regime di erogazione per cassa del finanziamento alle Università per il trattamento economico dei medici specializzandi.
Attualmente il valore di erogazione in via anticipata del finanziamento dell'anno accademico di riferimento (nelle more dell'adozione del DPCM che fissa il livello del finanziamento di ciascun ateneo sulla base dei costi effettivi sostenuti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368) è parametrato sull'ultimo DPCM adottato, riferito dunque ad un anno accademico precedente, e nella misura massima dell'80% di tale valore per ciascun ateneo.
La presente disposizione ha l'obiettivo di aggiornare il livello dei trasferimenti per cassa al valore del finanziamento di competenza dell'anno accademico di riferimento. Allo scopo la disposizione da un lato incrementa la percentuale da applicarsi (portandola dall'attuale 80 per cento al 90 per cento) e dall'altro introduce come secondo possibile parametro di riferimento la definizione di un valore provvisorio di finanziamento, da definirsi con decreto del Ministero dell'università e della ricerca sulla base dei più recenti dati disponibili, ancorché provvisori.

RELAZIONE TECNICA
La disposizione interviene sul regime di erogazione per cassa del finanziamento alle università per il trattamento economico dei medici specializzandi.
Attualmente il valore di erogazione in via anticipata del finanziamento dell'anno accademico di riferimento (nelle more dell'adozione del DPCM che fissa il livello del finanziamento di ciascun ateneo sulla base dei costi effettivi sostenuti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368) è parametrato sull'ultimo DPCM adottato, riferito dunque ad un anno accademico precedente, e nella misura massima dell'80% di tale valore per ciascun ateneo.
La presente disposizione ha l'obiettivo di aggiornare il livello dei trasferimenti per cassa al valore del finanziamento di competenza dell'anno accademico di riferimento. Allo scopo la disposizione da un lato incrementa la percentuale da applicarsi (portandola dall'attuale 80 per cento al 90 per cento) e dall'altro introduce come secondo possibile parametro di riferimento la definizione di un valore provvisorio di finanziamento, da definirsi con decreto del Ministero dell'università e della ricerca sulla base dei più recenti dati disponibili, ancorché provvisori. La disposizione introduce altresì una clausola di recuperabilità o compensazione, ove necessario sulla base dei dati di consuntivo, anche a valere su finanziamenti di esercizi differenti (esercizi successivi o anche precedenti, in caso di erogazione di saldi di anni pregressi). Permane, ai fini delle compatibilità finanziarie, il riferimento al finanziamento di competenza dell'esercizio già previsto

dal vigente comma 3 dell'articolo 9-undecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.
Per quanto rappresentato, dalla disposizione non derivano nuovi, né maggiori oneri per la finanza pubblica, restando le erogazioni di cassa nei limiti delle disponibilità del bilancio statale.

Titolo VII
Scuola, Università e ricerca

ART. 98.
(Promozione delle competenze STEM nelle istituzioni scolastiche)

1. Al fine di favorire nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni un primo approccio ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale, di potenziare nel sistema di istruzione e formazione l'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, matematiche (STEM), e di favorire l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l'uguaglianza di genere, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione.
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Sono previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline STEM."
3. All'articolo 9, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole "al fine di promuovere" sono aggiunte le seguenti ", con particolare riferimento all'obiettivo di favorire l'equilibrio di genere";
   b) alla lettera a), le parole ", favorendo l'equilibrio di genere nelle" sono sostituite dalle seguenti "in relazione alle".
4. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:
"c-bis) conoscere le aree disciplinari relative alle materie STEM".
5. Il Ministero dell'istruzione e del merito, anche in coerenza con la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla promozione della parità tra donne e uomini in materia di istruzione e occupazione nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM), promuove le seguenti misure:
   a) definizione di linee guida entro il 30 giugno 2023 per l'introduzione nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricoli lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche legate agli specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle discipline STEM;
   b) azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche e educative della "Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza" per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere;
   c) creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM.
6. Le iniziative di cui al comma 5 sono attuate nell'ambito delle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.
7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione illustrativa

La proposta mira a raggiungere l'obiettivo PNRR previsto per le riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria per migliorare i risultati educativi della Missione 4 "Istruzione e ricerca" – componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università". Gli *operational arrangements* in relazione alle riforme da adottare entro il 31 dicembre 2022 con norma primaria, stabiliscono, infatti, che tali misure includano anche il seguente elemento chiave: "*iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in tutti i cicli scolastici, dall'asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado, con l'obiettivo di incentivare le iscrizioni ai curricula STEM terziari, in particolare per le donne.*"
Per conseguire il *target* europeo, a seguito di interlocuzione con l'Unità di missione PNRR del Ministero, è emersa la necessità indefettibile che detto obiettivo, volto a rafforzare le competenze STEM in tutti i cicli

scolastici per favorire l'equilibrio di genere, venga introdotto con una norma primaria da adottare entro il 31 dicembre 2022.
Il principale fine della proposta normativa sarà, nello specifico, perseguito attraverso l'adozione di linee guida per introdurre azioni dedicate al rafforzamento nei curricoli dell'apprendimento delle discipline STEM all'interno del piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e della programmazione educativa dei servizi del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Inoltre, per assicurare il conseguimento dell'obiettivo vengono previste altre misure che si collocano all'interno di interventi già realizzati dal Ministero.
In particolare, il **comma 1**, recependo quanto previsto nell'*operational arrangement***,** stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito promuova specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti per rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione. Per raggiungere tale obiettivo si ritiene opportuno partire dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, rafforzando l'importanza dei campi di esperienza che incoraggiano il bambino ad un approccio matematico-scientifico-tecnologico al mondo naturale e artificiale che lo circonda. Considerata l'età dei bambini (0-6 anni), si fa riferimento ai sistemi simbolico-culturali di cui alle Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei, agli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, alle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, anziché alle "discipline" STEM. Il **comma 2** assicura la centralità della promozione delle competenze STEM anche nell'ambito della formazione continua dei docenti, apportando modifiche all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal decreto-legge n. 36 del 2022. Il **comma 3**, intervenendo sull'articolo 9, comma 3, della legge n. 99 del 2022, precisa che il Comitato nazionale ITS *Academy* individua le linee di azione nazionali per favorire lo sviluppo del Sistema terziario di istruzione tecnologica per promuovere attività di orientamento, programmi pluriennali comprendenti, tra gli altri, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, con particolare riferimento all'obiettivo di favorire l'equilibrio di genere. Il **comma 4** inserisce all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 la lettera c-bis) per ricomprendere, tra le opportunità che i percorsi di orientamento forniscono allo studente, la conoscenza delle aree disciplinari relative alle materie STEM. Il **comma 5** indica le misure promosse dal Ministero dell'istruzione e del merito in materia. La lettera a) attiene alla definizione **entro il 30 giugno 2023** di linee guida per l'introduzione nel PTOF e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia del sistema integrato "zerosei" di azioni dedicate al rafforzamento nei curricoli dello sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche legate agli specifici campi di esperienza e dell'apprendimento delle discipline STEM. La lettera b) riguarda le azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche ed educative della "Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza" volte ad incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse. La lettera c) promuove la creazione di reti di scuole e di alleanze educative per favorire l'apprendimento delle materie STEM. Il **comma 6** delinea il perimetro di attuazione delle misure di cui al comma 5. Il **comma 7** reca la clausola di neutralità finanziaria.

Relazione tecnica

L'esigenza della norma discende dalla necessità di raggiungere il target europeo del PNRR poiché per le riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria per migliorare i risultati educativi, da adottare entro il 31 dicembre 2022 con norma primaria, della Missione 4 "Istruzione e ricerca" – componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università", gli operational arrangements richiedono il seguente elemento chiave: "iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in tutti i cicli scolastici, dall'asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado, con l'obiettivo di incentivare le iscrizioni ai curricula STEM terziari, in particolare per le donne."
Il comma 1 recepisce quanto previsto dall'operational arrangement.
Ai commi 2, 3 e 4 vengono indicate le misure finalizzate alla promozione delle materie STEM in relazione ad altri interventi già adottati dal Ministero. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 5 prevede alla lettera a) la definizione da parte del Ministero entro il 30 giugno 2023 di linee guida per l'introduzione nel PTOF e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia del sistema integrato "zerosei" di azioni dedicate al rafforzamento nei curricoli dello sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche legate agli specifici campi di esperienza e dell'apprendimento delle

discipline STEM. Alla lettera b) si prevede la promozione di azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione, volte ad incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse. Dette azioni sono da svolgersi soprattutto in occasione della "Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza "istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'11 febbraio di ogni anno sulla base Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 22 dicembre 2015. Le iniziative sono da ricomprendersi nel novero di azioni già intraprese dal Ministero dell'istruzione e del merito e che vengono già svolte regolarmente. In tale ambito, infatti, si richiamano l'"Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM" (prot. n. 10812 del 13 maggio 2021) e l'iniziativa "Il mese delle Stem", avviata dal Ministero in collaborazione con il Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio, nata con l'obiettivo di promuovere le discipline STEM nelle scuole di ogni grado, di cui alla circolare ministeriale 7 marzo 2022. Inoltre, in occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna, da 3 edizioni il Ministero bandisce il "concorso STEM: femminile plurale" che intende favorire una riflessione sulla presenza delle donne nelle discipline STEM. Nello stesso ambito, si ricorda anche il Piano nazionale per l'educazione al rispetto e la relativa campagna di sensibilizzazione "Rispetta le differenze" che, partendo dall'articolo 3 della Costituzione, vuole affermare con forza l'uguaglianza tra tutte le studentesse e gli studenti e il rispetto delle loro differenze. La previsione, pertanto, intende rafforzare la finalizzazione dell'impegno e dell'attenzione del Ministero per lo sviluppo delle competenze STEM, con particolare riguardo alle studentesse, nello svolgimento di attività già intraprese a livello ministeriale.
Il comma 6 dispone che le misure previste dal comma 5 siano ricomprese nell'ambito degli investimenti PNRR: 1.4 "riduzione dei divari territoriali", 1.5 "ITS", 2.1 "Didattica digitale integrata" e 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi", dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito. Con riguardo agli investimenti PNRR, infatti, le attività STEM potranno essere realizzate nelle istituzioni scolastiche grazie a quota parte dell'Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" e a quota parte dell'Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" per l'orientamento alle materie STEM. In particolare, nell'ambito dell'investimento 1.5, si fa presente che per sua stessa natura esso, in quanto rivolto al potenziamento degli ITS, ha la funzione di promuovere le competenze STEM nell'ambito della filiera tecnico professionale e, al riguardo, nell'ambito della sua attuazione – ancora in fase di elaborazione – si prevede la promozione della partecipazione femminile con iniziative mirate, a valere sulle risorse del PNRR. Inoltre, per quanto riguarda le politiche di coesione, nella nuova programmazione PON 2021-2027 sono state previste risorse per progetti e attività per lo sviluppo e il potenziamento delle materie STEM nelle scuole, in attuazione di quanto previsto dalle Raccomandazioni del Consiglio europeo relative alle competenze chiave (2018/C 189/01). Con riferimento agli stanziamenti di bilancio presenti nello stato di previsione del Ministero per finanziare iniziative coerenti con la promozione di attività "STEM" la situazione è la seguente:
- per l'anno 2022: sono stati resi disponibili le risorse finanziarie di cui ai capitoli di bilancio 8.107 e 4007, assegnati alla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, concernenti il piano nazionale scuola digitale per un importo complessivo di 36 milioni di euro;
- per l'anno 2023: in aggiunta agli stanziamenti anzidetti del PNSD verranno rese disponibili risorse a valere sui capitoli di bilancio destinati alle attività progettuali per le istituzioni scolastiche previste dal Fondo di ampliamento dell'offerta formativa (ex legge n. 440/1997) per un importo complessivo pari a 2 milioni di euro.
Pertanto, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come garantito dalla clausola di neutralità finanziaria prevista al comma 7.

ART. 99.
(Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono aggiunti i seguenti:
"5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista

dalla Missione 4 Componente 1 del PNRR, nonché della necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'Accordo, lo schema di decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza Unificata entro il 30 aprile. Le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della Regione può essere determinato un differimento temporale, non superiore a 30 giorni. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-quinquies. Decorsa inutilmente la data del 30 giugno di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni è definito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente, indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo non superiore all'1%, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater, ovvero di quello di cui al comma 5-quinquies, definisce un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato dall'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 il decreto di cui al comma 5-quater, ovvero di quello di cui al comma 5-quinquies, definisce un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.".
2. I risparmi conseguiti dall'applicazione della disciplina di cui al presente articolo confluiscono previo accertamento degli stessi, su di un Fondo, costituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, e possono essere destinati ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi, il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I risparmi accertati sono iscritti sul relativo Fondo con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Relazione illustrativa
Il comma 1 della disposizione in esame inserisce 3 commi all'articolo 19 del decreto-legge n. 98/2011.
In particolare, il nuovo comma 5-quater prevede che i criteri per la definizione del contingente organico dei DS e DSGA siano adottati con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo Accordo in sede di Conferenza Unificata, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Il predetto decreto deve tenere conto, tra gli altri eventuali parametri, del numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali calcolati su base regionale, nonché della necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Lo schema di decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza entro il 30 aprile e le regioni

provvedono al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale determinato dal citato decreto. Con deliberazione motivata della **Regione** può essere determinato un differimento temporale, non superiore a 30 giorni. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono a ripartire il contingente dei DS. Tale meccanismo consente, dunque, l'attuazione del principio di leale collaborazione nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze.
Il nuovo comma 5-quinquies definisce un meccanismo alternativo di individuazione e distribuzione tra le Regioni del contingente massimo di DS e DSGA qualora non sia raggiunto l'Accordo in Conferenza Unificata. Più nel dettaglio è prevista l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio, che individua il contingente di DS e DSGA definito dividendo per un coefficiente, comunque non inferiore a 900 e non superiore a 1000, il numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali nell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, su base regionale, integrato dai fattori correttivi dipendenti dalla densità degli abitanti per Kmq, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche . Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo non superiore all'1%, anche prevedendo forme di compensazione interregionale.
Successivamente gli USR ripartiscono il contingente dei DS, sentite le Regioni.
Il nuovo comma 5-sexies introduce disposizioni volte a disciplinare il dimensionamento della rete scolastica negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, nonché un limite massimo - progressivo negli anni - alla consistenza dell'organico.
In particolare, per l'anno scolastico 2023/2024 continuano a trovare applicazione la disciplina vigente, recata dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98/2011 applicando, però, il parametro dell'articolo 1, comma 978, della legge n. 178/2020. Ne deriva che, per l'anno scolastico 2023/2024 il numero minimo di alunni necessario perché alle istituzioni scolastiche autonome possano essere assegnati dirigenti scolastici (DS) con incarico a tempo indeterminato è pari a 500 unità, ovvero fino a 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Le istituzioni scolastiche che non raggiungono il numero minimo di alunni indicato sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome e alle stesse è assegnato un direttore dei servizi generali ed amministrativi in comune con altre istituzioni scolastiche. Al personale DSGA che ricopre detti posti è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile.
Per l'anno scolastico 2024/2025, il contingente organico non potrà essere superiore a quello determinato dall'applicazione dei criteri stabiliti dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98/2011. In sostanza, per l'anno scolastico 2024/2025, saranno conferite in reggenza le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Alle suddette istituzioni scolastiche autonome non potrà essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi.
Infine, sempre il comma 5-sexies, prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il contingente organico definito sulla base della nuova disciplina introdotta dai decreti di cui ai commi 5-ter ovvero 5-quater non superi il contingente determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Inoltre, si precisa che eventuali situazioni di esubero devono trovare compensazione nell'ambito della definizione del contingente.
Infine, **il comma 2,** ritenuto che l'applicazione della nuova disciplina determina delle economie, prevede tali economie confluiscano in un fondo ad *hoc* costituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e che possano essere destinato ad incrementare il fondo unico nazionale della dirigenza scolastica, il fondo integrativo d'istituto e il fondo per la buona scuola oltre che essere utilizzato per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

Relazione tecnica
La norma si configura ad invarianza di spesa, sulla base di quanto di seguito specificato.
Il **comma 1**, nell'ottica di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica e superare i parametri imposti attualmente dall'articolo 19, commi 5 e 5-*bis* del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo i quali è attribuito un dirigente scolastico (DS) e un direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) titolari solo alle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni (400 nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche), rimanda

ad un decreto interministeriale (DI) del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 30 giugno dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento, contenente i criteri per la definizione del contingente organico dei DS e dei DSGA che tenga conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la Riforma 1.3 prevista dal M4C1 del PNRR e della necessità di salvaguardare alcune specificità territoriali, nonché la sua distribuzione tra le Regioni.
Sulla base di tale DI le Regioni provvederanno, entro il 30 novembre di ciascun anno, al dimensionamento della rete scolastica sulla base del limite di contingente individuato e loro assegnato dal DI che tiene conto della necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
Per consentire l'entrata in vigore dall'a.s. 2024/2025 del nuovo meccanismo previsto con le disposizioni in esame, il primo schema di DI dovrà essere trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza Unificata entro il 30 aprile 2023 ai fini del raggiungimento dell'Accordo e della successiva adozione del decreto interministeriale entro il 30 giugno 2023. Le Regioni, sulla base dei parametri e del contingente individuati dal decreto di cui al primo periodo provvedono autonomamente alla organizzazione della rete scolastica entro il 30 novembre 2023.
Laddove il suddetto DI non venisse adottato in tempi utili, il contingente nazionale di dirigenti scolastici e di direttori dei servizi generali e amministrativi è individuato con Decreto interministeriale MIM/MEF entro il 31 luglio dividendo per un coefficiente, comunque non inferiore a 900 e non superiore a 1000, il numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, su base regionale, in attuazione delle previsioni del PNRR Milestone M4C1 – Riforma 1.3 di cui sopra, integrato dal fattore correttivo dipendente dalla densità degli abitanti per Kmq e tenendo conto della presenza di comuni montani, delle piccole isole e di aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Il contingente predetto è ripartito successivamente, per ciascun ufficio scolastico regionale, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito.
Le eventuali economie derivanti dall'applicazione della nuova disciplina confluiscono in un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. I risparmi di spesa, utilizzabili per incrementare il Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto anche con riferimento alle indennità destinate ai DSGA, il Fondo "Buona Scuola" e gli stanziamenti per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico vengono accertati, resi disponibili e ripartiti annualmente mediante adozione di un decreto annuale del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Fondo è alimentato esclusivamente con i risparmi accertati a seguito del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito con il Ministro dell'economia e delle finanze.
A titolo esemplificativo si riporta di seguito una ipotesi di stima della minor spesa conseguente alla riduzione di organico per effetto dell'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 5-quinquies dell'articolo sulla base delle ipotesi che seguono.
Le proiezioni dei dati demografici per i prossimi anni rilevano una costante riduzione del numero della popolazione residente. Calcolata l'incidenza media, riferita agli anni dal 2016 al 2021, degli alunni presenti in Anagrafe Nazionale degli studenti sulla popolazione 3-18 anni, è stata applicata alle proiezioni della popolazione residente 3-18 per i prossimi anni - fonte ISTAT (2023-2034).

REGIONE	Incidenza media (2016-2021) Alunni/Popolazione residente 3-18
Abruzzo	95,2%
Basilicata	98,9%
Calabria	95,7%
Campania	91,2%
Emilia-Romagna	85,9%
Friuli-Venezia-Giulia	90,0%
Lazio	86,1%
Liguria	88,5%
Lombardia	78,8%
Marche	97,1%
Molise	97,1%
Piemonte	87,9%
Puglia	95,7%
Sardegna	96,1%
Sicilia	93,7%
Toscana	92,8%
Umbria	96,0%
Veneto	81,3%

Tabella 1 – incidenza regionale media alunni/popolazione residente 3-18

Proiezioni popolazione residente 3-18												
REGIONE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Abruzzo	170.246	167.171	164.157	161.364	158.523	155.430	152.663	149.845	146.905	144.235	141.996	139.830
Basilicata	69.998	68.283	66.653	65.016	63.550	62.031	60.634	59.423	58.350	57.242	56.441	55.570
Calabria	265.661	260.856	255.645	250.325	245.573	240.897	236.427	232.197	228.499	224.842	221.433	217.893
Campania	875.557	856.316	836.862	818.475	801.135	785.417	770.804	758.017	747.200	737.161	729.068	721.621
Emilia-Romagna	623.295	615.685	606.874	597.407	587.649	577.730	567.394	557.668	549.277	541.705	535.479	530.279
Friuli Venezia Giulia	145.251	142.412	139.873	136.882	133.812	131.737	129.530	127.804	126.338	125.500	124.678	124.215
Lazio	808.773	794.944	779.381	762.770	746.332	730.662	715.919	701.878	689.695	677.472	668.076	659.614
Liguria	181.968	178.931	175.512	172.209	169.254	166.171	163.499	161.490	160.120	158.718	157.939	157.247
Lombardia	1.450.149	1.428.814	1.405.685	1.380.273	1.355.542	1.330.420	1.305.525	1.282.939	1.263.736	1.247.126	1.234.439	1.223.990
Marche	203.836	200.093	195.419	191.125	186.358	181.868	177.404	173.688	170.252	167.373	164.796	162.358
Molise	35.997	35.161	34.319	33.548	32.795	32.060	31.524	30.836	30.258	29.726	29.225	28.744
Piemonte	566.882	557.356	546.547	535.785	524.770	514.057	504.003	495.417	487.778	480.495	474.662	469.776
Puglia	551.635	539.172	526.322	515.257	503.423	493.253	482.811	473.585	464.161	454.935	445.946	437.952
Sardegna	190.601	185.758	180.548	175.397	170.256	165.062	159.920	154.835	150.172	146.147	142.707	139.612
Sicilia	711.800	698.357	684.721	672.328	661.134	649.807	639.456	629.734	621.178	612.357	605.263	597.328
Toscana	487.501	478.981	469.859	460.925	452.046	443.161	435.520	427.979	421.428	415.218	410.794	406.662
Umbria	115.024	112.865	110.403	107.929	105.375	102.729	100.445	98.084	95.880	93.729	91.906	90.329
Veneto	683.498	670.411	657.280	644.469	632.348	620.353	609.871	600.162	592.012	584.794	579.749	575.816
Totale	*8.137.672*	*7.991.566*	*7.836.060*	*7.681.494*	*7.529.875*	*7.382.845*	*7.243.349*	*7.115.381*	*7.003.238*	*6.898.775*	*6.814.597*	*6.738.836*

Tabella 2 – proiezione regionale popolazione residente 3-18
Fonte ISTAT: "Previsioni della popolazione - Anni 2020-2070", disponibile al sito
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_PREVDEM1

A partire dai dati sulla proiezione degli alunni frequentanti, per ogni anno scolastico, dal 2024-2025 fino al 2031/2032, e per ogni Regione, si è proceduto ad una elaborazione degli stessi per giungere al dato a livello di singole scuole e calcolato così il numero di scuole normodimensionate con i parametri di cui ai commi 5 e 5-bis del DL n. 98/2011 (600/400 alunni); il dato è stato utilizzato per stimare annualmente il numero di alunni medio per scuola che consente di rendere minima la differenza totale, a livello nazionale, tra il numero di Istituzioni Scolastiche con DS e DSGA nominabili secondo la nuova disciplina introdotta dalla norma in esame e le istituzioni scolastiche normodimensionate in base alla normativa vigente.

Impostazione del procedimento di calcolo:

Per ogni Regione e per ogni anno scolastico, viene valorizzata la seguente relazione

sedi = tot. alunni /(Parametro + correttivi)

dove:

"sedi": rappresenta il numero delle istituzioni scolastiche con Dirigente scolastico e DSGA nominabili in base alla nuova disciplina;

"tot. alunni": rappresenta il numero degli alunni determinato in base alla proiezione dati ISTAT normalizzata secondo il valore dell'incidenza media;

"Parametro": valore inizialmente incognito compreso tra 900 e 1000, determinato a conclusione della procedura di calcolo per ogni anno scolastico preso in esame;
"Correttivi": correttivi basati sulla densità abitativa e sui comuni isolani per tutti gli anni scolastici analizzati tenendo conto dei dati utilizzati per le ipotesi di dimensionamento relativi all'anno 2019. In merito agli effetti dei correttivi sul calcolo del numero delle sedi di dirigenza si evidenzia quanto segue.
La densità di abitanti per Kmq viene distinta in fasce di livello, ad ognuna della quali viene associato un numero intero relativo, che inserito nella relazione di calcolo modifica il denominatore. Nei territori con densità abitativa minore il fattore correttivo è un numero negativo che, riducendo il valore del denominatore, incrementa il rapporto, ovvero il numero delle sedi da attivare (valore minimo assunto dal correttivo è pari a – 150). L'effetto opposto si apprezza per i territori con densità abitativa maggiore (valore massimo assunto dal correttivo è pari a + 20).
Analogamente, si tiene conto della presenza di comuni isolani introducendo come fattore correttivo un numero intero negativo, che, sommato al valore assegnato al parametro, incrementa il numero delle sedi da attivare.

<u>Algoritmo di calcolo ricorsivo:</u>
considerata la complessità organizzativa, tenuto conto della normativa di settore, con particolare riferimento ai parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale docente ed ATA, viene individuato pari a 950 il numero di alunni che consente una gestione ottimale delle istituzioni scolastiche.
Tale valore viene introdotto come riferimento standard, a partire dal quale si procede per individuare il parametro di calcolo da utilizzare annualmente per determinare il numero di sedi scolastiche attivabili in ogni Regione.
Si procede per approssimazione successive nel rispetto della seguente condizione di riferimento:

900 < "Parametro" < 1000

Vengono assunti diversi valori di prova del "Parametro", per ognuno di questi valori viene calcolato il corrispondente numero di "sedi" - applicazione formula: sedi = tot. alunni / (Parametro + correttivi)
Il numero di "sedi" così determinato è utilizzato per calcolare la differenza rispetto al numero di sedi normodimensionate con parametro 600/400 (determinate in base alle regole attuali e alla proiezione dei dati riferiti alla popolazione scolastica regionale nell'anno di riferimento):

differenza $sedi_{regione}$ = sedi - numero di sedi normodimensionate 600/400

(si evidenzia che il risultato dell'operazione può restituire numeri minori di zero)

Per ogni anno preso in esame il calcolo viene ripetuto per tutte le Regioni.
Per ogni valore di prova assegnato al "Parametro" si calcola la somma dei valori assunti dalla variabile "differenza sedi" associata ad ogni Regione

(differenza $sedi_{Abruzzo}$ + differenza $sedi_{Basilicata}$ + … + differenza $sedi_{Veneto}$)

Somma diff. sedi = $\sum$ "differenza sedi"$_{regione}$

(si evidenzia che il risultato dell'operazione può restituire numeri minori di zero)

Da quanto precede, il valore di "Somma diff. sedi" cambia in base al valore assegnato al "Parametro". Quello che rende "Somma diff. sedi" minimo (zero, o numero più vicino al numero di sedi che si avrebbe con l'applicazione dei parametri 600/400 di cui ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 19 del DL n. 98/2011) rappresenta il valore del "Parametro" da utilizzare per tutte le Regioni nell'anno scolastico di interesse.
Tenuto conto dei parametri dimensionali stabiliti dall'articolo 19, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (600/400 alunni), il numero di istituzioni scolastiche previste per l'a.s. 2024-2025 viene stimato pari a 7.402, con una riduzione di istituzioni scolastiche pari a 117 rispetto alle 7.519 istituzioni scolastiche normodimensionate individuate con parametro 600/400 per l'a.s. 2022/2023 (come indicato nel Decreto del Ministro dell'istruzione n. 104 del 26 aprile 2022), assunte come base di partenza anche per l'a.s. 2023/2024, con conseguente minore spesa come indicato in Tabella 6.
Tuttavia, al fine di rendere più graduale il decremento del numero delle sedi nei primi tre anni di applicazione della nuova disciplina, vengono introdotte le seguenti integrazioni alla procedura:

1. viene garantito che il numero delle sedi sia almeno pari al numero dei dirigenti scolastici in servizio nella Regione, considerando anche quelli temporaneamente senza sede o comandati presso enti, associazioni, università, ministeri. Qualora il numero di sedi previsto dall'algoritmo sia superiore viene confermato quest'ultimo dato;
2. il numero di sedi stabilito secondo i termini del punto precedente viene incrementato di un fattore percentuale pari a:

	Anno scolastico	Incremento percentuale
I	2024-2025	1 %
II	2025-2026	0,5 %
III	2026/2027	0%

Tabella 4 – incremento percentuale numero di sedi

Si è inoltre tenuto conto della tutela riservata dalla norma alle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche garantendo che il numero delle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano non sia mai inferiore al numero di dirigenti scolastici previsti in servizio su tali sedi.

Il modello di calcolo, aggiornato con i correttivi e le integrazioni sopra riportate, consente la stima del numero di istituzioni scolastiche con dirigente scolastico e DSGA nominabili, secondo la norma in esame, negli anni scolastici dal 2024-2025 al 2031-2032, come rappresentato nella colonna II della Tabella 5. Inoltre, per completezza, nella parte finale del presente documento si aggiungono, per ogni anno preso in considerazione, i dati di maggior interesse a livello regionale.

Si ritiene opportuno precisare che l'applicazione della norma non determina esuberi di personale dirigente, in quanto la riduzione del numero delle scuole risulterà comunque più lenta della riduzione del numero di dirigenti scolastici in servizio determinata dalle cessazioni per raggiunti limiti di età, come risulta evidente dal confronto dei valori riportati nella colonna II e IV della Tabella 5. Le situazioni di esubero nei primi tre anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente per effetto delle integrazioni alla procedura di cui si è detto.

Tabella– riepilogo dati

I	II	III	IV	V
Anno scolastico	Numero Istituzioni Scolastiche previste	Differenza rispetto al numero istituzioni scolastiche a.s. precedente	Numero DS nel ruolo tenuto conto delle cessazioni	Stima cessazioni dirigenti scolastici nel ruolo
2024/2025	7.402	117	6.490	470
2025/2026	7.305	97	6.014	476
2026/2027	7.209	96	5.535	479
2027/2028	7.151	58	5.063	472
2028/2029	7.093	58	4.585	478
2029/2030	7.019	74	4.102	483
2030/2031	6.953	66	3.626	476
2031/2032	6.885	68	3.144	482

Stima economie

Di seguito gli assunti per una stima dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione del modello sopra descritto.

Assunto che il valore del trattamento economico di un dirigente scolastico è in media pari a 101.926 euro (al lordo degli oneri riflessi e della tredicesima mensilità) e quello di un D.S.G.A. riferito alla classe stipendiale iniziale 0-8 è pari ad euro 37.462 (al lordo degli oneri riflessi, della tredicesima mensilità, dell'elemento perequativo e dell'IVC), la spesa annuale media, per istituzione scolastica autonoma, è posta pari a

Spesa DS e DSGA = 101.926 + 37.462 = 139.388 euro

La variazione della spesa complessiva viene calcolata annualmente moltiplicando la differenza del numero di sedi di dirigenza (colonna III della Tabella 5) per la "Spesa DS e DSGA".

Tenuto conto che l'anno scolastico è posto a cavallo di due esercizi finanziari, (ricadendo, pertanto per i 4/12mi nell'anno finanziario X e per 8/12mi nell'anno finanziario X+1) è possibile stimare i risparmi di spesa riferiti

agli esercizi finanziari nei valori riportati nella Tabella che segue i quali, anche attesa la loro variabilità, non sono scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.
Come sopra specificato, infatti, tale minor spesa è conseguente alla riduzione di organico per effetto dell'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 5-quinquies dell'articolo in esame che potrebbe variare dalla riduzione di spesa che si maturerebbe in seguito all'adozione del decreto di cui al precedente comma 5-quater. Il successivo comma 5-sexies specifica, ad ogni modo, che per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e che per l'anno scolastico successivo 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater, ovvero di quello di cui al comma 5-quinquies laddove quello di cui al comma 5-quater non venisse adottato, definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato dall'applicazione dei commi 5 e 5-bis, in ogni caso inferiore a quello individuato per l'a.s. 2022/2023 pari a 7.519 unità. E' altresì previsto che a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 il contingente organico di ciascun anno scolastico sarà individuato comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente.

a.s. 2024/2025	a.s. 2025/2026	a.s. 2026/2027	a.s. 2027/2028	a.s. 2028/2029	a.s. 2029/2030	a.s. 2030/2031	a.s. 2031/2032 e ss.
- 16.308.396	- 16.308.396	- 16.308.396	- 16.308.396	- 16.308.396	- 16.308.396	- 16.308.396	- 16.308.396
	- 13.520.636	- 13.520.636	- 13.520.636	- 13.520.636	- 13.520.636	- 13.520.636	- 13.520.636
		- 13.381.248	- 13.381.248	- 13.381.248	- 13.381.248	- 13.381.248	- 13.381.248
			- 8.084.504	- 8.084.504	- 8.084.504	- 8.084.504	- 8.084.504
				- 8.084.504	- 8.084.504	- 8.084.504	- 8.084.504
					- 10.314.712	- 10.314.712	- 10.314.712
						- 9.199.608	- 9.199.608
							- 9.478.384
- 16.308.396	**- 29.829.032**	**- 43.210.280**	**- 51.294.784**	**- 59.379.288**	**- 69.694.000**	**- 78.893.608**	**- 88.371.992**

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 e ss
- 5.436.132	- 20.815.275	- 34.289.448	- 45.905.115	- 53.989.619	- 62.817.525	- 72.760.536	- 82.053.069	-88.371.992

ART. 100.
(Misure in materia di istruzione e merito)

1.Nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma.
2. Le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti. Una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui a all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come rifinanziato dalla presente legge, pari a 4,2 milioni di euro, è destinata, a decorrere dall'anno 2023, all'incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da definirsi con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ed è destinata alla copertura degli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti

e i segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi negli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.
4. Ai fini della attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Relazione illustrativa
La disposizione, al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito un fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico. In particolare, con tale fondo si intendono sostenere azioni di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica. Nel novero di dette attività rientrano, altresì, le iniziative tese alla definizione della personalizzazione dei percorsi per gli studenti, nonché le attività realizzate in attuazione del PNRR. Per la definizione dei criteri di utilizzo di tali risorse si rimanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali.
Il **comma 2** stabilisce che i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgano, altresì, l'attività di attestazione della pubblicazione, della completezza, dell'aggiornamento e dell'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione pubblicati da parte delle medesime istituzioni, prevista dall'articolo 14, comma 4, lett. g) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atteso, infatti, che per le istituzioni scolastiche non è prevista la costituzione di un OIV, in quanto, alla luce delle specificità del sistema scolastico, l'art. 74, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 esclude esplicitamente tale possibilità, si ritiene che l'assolvimento dell'obbligo di attestazione dell'avvenuta pubblicazione dei documenti prevista dall'articolo 14, comma 4, del d.lgs. n. 150/2009 possa essere affidata ai revisori dei conti, garantendo così un controllo maggiore rispetto all'adempimento dell'obbligo, coerente con le funzioni già svolte dai revisori in tema di verifiche e controlli delle attività amministrative quali, ad esempio, quelli sulle procedure di gara o sui conferimenti degli incarichi. Con riferimento alla trasparenza, infatti, l'ANAC aveva affidato, in un primo momento (Delibera n. 201/2022), ai direttori degli USR il compito di attestare l'avvenuta pubblicazione degli obblighi di pubblicazione e, in un secondo momento (comunicato ANAC del 5 ottobre 2022), ai dirigenti scolastici che, peraltro, essendo tenuti ad adempiere agli obblighi di trasparenza, non possono adempiere anche alla verifica dell'avvenuta pubblicazione. La disposizione, dunque, affidando ai revisori dei conti le funzioni sopra descritte consente di risolvere due aspetti problematici relativi all'applicazione della legislazione anticorruzione e trasparenze nelle scuole.
Il medesimo comma prevede che l'adeguamento dei compensi spettanti ai revisori contabili sia affidato ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Infine, si stabilisce che, dall'anno 2023, una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche**,** pari a 4,2 milioni di euro, sia destinata all'incremento dei compensi dei revisori contabili delle istituzioni scolastiche, in ragione del rafforzamento dei compiti loro affidati dalla disposizione in esame.
Il comma 3 prevede lo stanziamento di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per l'attivazione e lo svolgimento delle procedure concorsuali, al fine di bandire i concorsi relativi al reclutamento dei docenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si ricorda che il PNRR ha previsto la riforma del sistema di reclutamento dei docenti (M4C1-R.2.1), che mira a introdurre requisiti più rigorosi per l'accesso all'insegnamento, la limitazione dell'eccessiva mobilità e un chiaro collegamento tra la progressione di carriera, la valutazione delle prestazioni e lo sviluppo professionale continuo. A tal riguardo, si evidenzia che, con i decreti-legge n. 73 del 2021 e nn. 36 e 115 del 2022, è stata già avviata la citata riforma volta a perseguire le seguenti finalità: la tempestiva nomina del personale docente per l'anno scolastico 2021/2022; la semplificazione delle procedure concorsuali; l'immissione in ruolo del medesimo personale; la formazione, l'abilitazione e l'accesso in ruolo dei docenti; la previsione, per gli insegnanti di ruolo, di forme di premialità e progressioni di carriera. In particolare, alla riforma del reclutamento è associato anche il target M4C1-14, che prevede l'assunzione di 70.000 insegnanti con il nuovo sistema di reclutamento entro dicembre 2024. Infine, la disposizione stabilisce che i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 4 ai fini della attuazione del presente articolo, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 101.
(Misure in materia di università e borse di studio)

1. Il comma 977 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è sostituito dal seguente: "977. Nel caso in cui il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni 2022-2025, i limiti di cui al comma 971, per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato, il Ministero dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità".
2. All'articolo 64, comma 6-*ter.1*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità del primo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.».
3. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Relazione illustrativa-tecnica
La norma di cui al comma 1 ha effetti finanziari neutri, non prevedendo maggiori oneri per lo Stato. Il comma 977, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, 145, che si propone di modificare, attualmente così recita: "977. A decorrere dall'anno 2023, per gli enti di cui al comma 971 che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità".
La disposizione sostituisce il predetto comma 977 prevedendo che, nel caso in cui il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni 2022-2025, i limiti di cui al comma 971, per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato, il Ministero dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Il comma 2 disciplina l'Assistenza informatica unità PNRR. Il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" e successiva rettifica del 23 novembre 2021, è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per complessivi 11,732 miliardi di euro, relativi ad iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" e M4C2 "Dalla Ricerca all'Impresa".
In tale contesto, non essendo stato previsto per il MUR, nell'ambito dei fondi del PNRR, il servizio di assistenza tecnica per le funzioni svolte, al fine di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dal Piano e conseguire gli sfidanti obiettivi annuali e pluriennali previsti, per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 13, comma del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose." convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233", il Ministero è stato autorizzato entro il limite di spesa di 10 milioni di euro, a sottoscrivere convenzioni ICT Consip per acquisire servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza.
In forza di tale disposizione di legge, sono state attivate specifiche convenzioni per l'affidamento di servizi di Digital Transformation per le PA – Lotto 2 e Contratto esecutivo Sistema Pubblico di Connettività - Lotto 4. L'oggetto del servizio è relativo ad un supporto specialistico in essere presso l'Unità di Missione del PNRR MUR e le diverse Direzioni Generali del Ministero dell'Università e della Ricerca competenti per l'attuazione delle diverse iniziative, attraverso i quali è stato avviato il disegno dei modelli di erogazione dei servizi digitali, il disegno dei processi digitali sottesi all'erogazione del servizio digitale, lo sviluppo di servizi per la gestione dei contenuti tramite soluzioni di "content Management", attività connesse a realizzazione e gestione di Portali e Siti Web per il Ministero e la definizione dei requisiti e delle funzionalità dei sistemi informativi, attività tutte strettamente connesse e necessarie per la corretta attuazione del PNRR nella sua fase di start-up.

Entrambi i contratti sottoscritti prevedono la conclusione delle attività entro il mese di dicembre 2022. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti di cui l'amministrazione è titolare, è indispensabile l'assegnazione di risorse specifiche per le annualità 2023, 2024 e 2025, che possano consentire al MUR di proseguire, senza soluzione di continuità, il processo di digital transformation avviato nel corso dell'anno: sarà necessario proseguire con l'onerosa attività definizione dei requisiti dei sistemi informativi e monitorarne la realizzazione, lo sviluppo e la manutenzione; proseguire nel disegno, nello sviluppo e nella messa in esercizio dei processi digitali e dei modelli di erogazione dei medesimi; realizzare e manutenere portali e siti-web del Ministero connessi al PNRR e, in generale, prevedere, implementare e monitorare processi, strumenti e flussi per la gestione dell'enorme mole di dati, informazioni e documenti discendenti dall'attuazione delle iniziative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, così come garantire un costante presidio delle attività di stakeholder engagement nel quadro di attuazione del PNRR MUR.

Nei sensi suesposti, la norma è tesa in via definitiva ad assicurare le risorse specifiche per garantire la continuità del supporto tecnico ad oggi in essere, essenziale per l'espletamento, nei tempi e nelle modalità previste, delle attività collegate alla realizzazione del Piano e funzionali al conseguimento soddisfacente delle milestone e dei target annuali e pluriennali da esso previsti, anche tenuto conto degli enormi maggiori oneri in capo alle diverse Direzioni Generali competenti per l'attuazione delle iniziative PNRR, il cui dimensionamento in termini di personale organico è insufficiente per far fronte alle perentorie tempistiche dettate dalle risorse aggiuntive NGEU.

Il comma 3 è volto ad assicurare la continuità delle borse di studio post PNRR. L'attuazione del PNRR, con riferimento all'incremento degli importi delle borse di studio previste per i corsi di studio universitari e per quelle delle istituzioni AFAM nonché all'ampliamento della platea degli aventi diritto, è avvenuta con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021. A tal fine il PNRR ha messo a disposizione 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Allo scopo di assicurare il consolidamento della riforma il comma 2 stanzia prevedere risorse finanziarie per assicurare l'erogazione delle borse di studio agli aventi diritto sulla base del predetto decreto anche nel momento in cui si esauriranno le risorse PNRR.

Titolo VIII
Turismo, sport, cultura e informazione

ART. 102.
(Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento)

1. Al fine di promuovere l'attrattività turistica e di incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, garantendo la sicurezza degli impianti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di euro 30 milioni per l'anno 2023 ed 50 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alle imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, al fine di realizzare interventi di ~~efficientamento energetico,~~ ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione, volti a garantire adeguati standard di sicurezza.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate anche alla dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti, ~~alla riduzione dell'impatto ambientale degli interventi di cui al presente comma e al comma 1 e,~~ nella misura di euro 1 milione per ciascun degli anni dal 2023 al 2026, allo sviluppo di progetti di *snow-farming*.
3. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo ivi comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad esso collegati, il cronoprogramma procedurale coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 1, nonché le modalità di revoca.

Relazione illustrativa
La norma mira ad istituire, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo le cui risorse sono destinate alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria degli impianti di risalita a fune già insistenti nei territori montani e nei comprensori sciistici nonché di innevamento artificiale, nonché a ripensare la montagna, dismettendo impianti non utilizzati od obsoleti, e garantire più elevati standard di sicurezza.
La disposizione è volta ad evitare che si ripetano episodi tragici come quello del Mottarone e che si ripensino gli impianti e le sciovie, anche a fronte del progressivo scioglimento dei ghiacciai, come nel caso del comprensorio dello Stelvio. Sono episodi che hanno recato forte nocumento all'immagine dell'Italia, andando ad incidere fortemente sulle scelte della destinazione finale da parte dei turisti di provenienza sia nazionale che estera.
Pertanto, si è intervenuti direttamente per garantire adeguati standard di sicurezza degli impianti, anche al fine di incentivare e garantire, soprattutto nel periodo invernale, l'attrattività turistica nelle zone montane.
Naturalmente, incentivare i flussi turistici vuol dire incidere positivamente su tutto il comparto, dalle strutture ricettive ai bar e ai ristoranti, che, come altri, sta subendo il prolungamento della crisi dovuta all'innalzamento dei prezzi dell'energia a seguito dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.
Anche per tale ragione, la norma, nel prevedere l'ammodernamento o la dismissione degli impianti di risalita e favorire il ripensamento dei sistemi di innevamento artificiale e dell'uso delle catene appenniniche e delle Alpi, stante il registrato aumento delle temperature, dispone che tale ammodernamento o dismissione avvenga in un'ottica di minor impatto ambientale possibile.
Sarà un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire le modalità di attuazione della disposizione, ivi comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e quelli ad esso collegati, il cronoprogramma procedurale coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 1, nonché le modalità di revoca.
Nel quadro delle iniziative a supporto delle attività imprenditoriali legate alla gestione di impianti sciistici, si propone la realizzazione di progettualità innovative in ambito *snow-farming*.
Tale pratica innovativa consiste nella realizzazione di siti di stoccaggio di neve artificiale, al fine di supportare nelle stagioni più calde lo svolgimento tanto delle attività sportive, quanto di quelle legate allo svago.

In particolare, tale pratica, già in uso presso numerose realtà nazionali, prevede la raccolta di grandi quantità di neve artificiale nei mesi primaverili, la realizzazione di meccanismi di copertura finalizzati a ostacolarne lo scioglimento, e infine il trasporto e la posa della stessa neve presso le piste e gli impianti sciistici, così da poter anticipare e supportare lo svolgimento della stagione turistica.
In via sperimentale, si prevede la realizzazione di sette progetti pilota subordinati alla presentazione di proposte progettuali che dettaglino gli estremi degli stessi progetti (es. località, tempistiche, costi, output previsto, benefici attesi).
Beneficiari saranno i concessionari di impianti di risalita, gestori delle piste da sci e consorzi di essi.

Relazione tecnica
La norma mira ad istituire, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo le cui risorse sono destinate alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria degli impianti di risalita a fune già insistenti nei territori montani e nei comprensori sciistici nonché di innevamento artificiale, nonché a ripensare la montagna, dismettendo impianti non utilizzati od obsoleti, e garantire più elevati standard di sicurezza.
La disposizione è volta ad evitare che si ripetano episodi tragici come quello del Mottarone e che si ripensino gli impianti e le sciovie, anche a fronte del progressivo scioglimento dei ghiacciai, come nel caso del comprensorio dello Stelvio. Sono episodi che hanno recato forte nocumento all'immagine dell'Italia, andando ad incidere fortemente sulle scelte della destinazione finale da parte dei turisti di provenienza sia nazionale che estera.
Pertanto, si è intervenuti direttamente per garantire adeguati standard di sicurezza degli impianti, anche al fine di incentivare e garantire, soprattutto nel periodo invernale, l'attrattività turistica nelle zone montane.
Naturalmente, incentivare i flussi turistici vuol dire incidere positivamente su tutto il comparto, dalle strutture ricettive ai bar e ai ristoranti, che, come altri, sta subendo il prolungamento della crisi dovuta all'innalzamento dei prezzi dell'energia a seguito dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.
Anche per tale ragione, la norma, nel prevedere l'ammodernamento o la dismissione degli impianti di risalita e favorire il ripensamento dei sistemi di innevamento artificiale e dell'uso delle catene appenniniche e delle Alpi, stante il registrato aumento delle temperature, dispone che tale ammodernamento o dismissione avvenga in un'ottica di minor impatto ambientale possibile.
Al fine di raggiungere le predette finalità, è stato ritenuto congruo e necessario stanziare almeno 30 milioni per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026.
Sarà un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire le modalità di attuazione della disposizione, ivi comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e quelli ad esso collegati, il cronoprogramma procedurale coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 1, nonché le modalità di revoca.
Nel quadro delle iniziative a supporto delle attività imprenditoriali legate alla gestione di impianti sciistici, si propone la realizzazione di progettualità innovative in ambito *snow-farming*.
Tale pratica innovativa consiste nella realizzazione di siti di stoccaggio di neve artificiale, al fine di supportare nelle stagioni più calde lo svolgimento tanto delle attività sportive, quanto di quelle legate allo svago.
In particolare, tale pratica, già in uso presso numerose realtà nazionali, prevede la raccolta di grandi quantità di neve artificiale nei mesi primaverili, la realizzazione di meccanismi di copertura finalizzati a ostacolarne lo scioglimento, e infine il trasporto e la posa della stessa neve presso le piste e gli impianti sciistici, così da poter anticipare e supportare lo svolgimento della stagione turistica.
In via sperimentale, si propone la realizzazione di sette progetti pilota, per un totale di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, subordinati alla presentazione di proposte progettuali che dettaglino gli estremi degli stessi progetti (es. località, tempistiche, costi, output previsto, benefici attesi).
Beneficiari saranno i concessionari di impianti di risalita, gestori delle piste da sci e consorzi di essi.

ART. 103.
(Aiuti di stato Covid e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni:
a) articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
b) articolo 79, decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;
c) articolo 6-bis, comma 3 e comma 11 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.
3. In caso di superamento dei massimali previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.
4. In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto ai sensi del comma 3, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.
5. In presenza di restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante con le modalità previste dai commi 3 e 4 non è prevista l'applicazione di sanzioni.
6. Con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 1 a 5 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezioni 3.1 della suddetta comunicazione della Commissione europea.
7. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

Relazione illustrativa
La proposta normativa ha lo scopo di agevolare il recupero e la restituzione delle agevolazioni ricevute in eccesso dagli operatori economici e contenute nelle misure di sostegno notificate dal Ministero del Turismo e per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
È sorta la necessità, in considerazione dello sviluppo che ha avuto il Quadro Temporaneo con tutte le relative modifiche che si sono susseguite nel biennio 2020-2021, di considerare che vi sono stati molti operatori economici che hanno usufruito di agevolazioni in eccesso rispetto ai limiti previsti dalla Sezione 3.1.

La disposizione da una parte spinge gli operatori economici ad effettuare i necessari controlli con riferimento alle agevolazioni ricevute ed ai limiti della Sezione 3.1. e dall'altra semplifica la restituzione degli aiuti ricevuti in eccesso agevolando anche il recupero da parte dello Stato.
Il comma 1 dell'articolo in esame elenca le disposizioni di legge che, al fine di sostenere le imprese del settore turistico colpite dalla crisi e di limitare gli effetti negativi delle misure di prevenzione e di contenimento adottate in risposta all'epidemia di COVID-19, hanno introdotto nell'ordinamento le agevolazioni (crediti d'imposta, contributi diretti, ecc.) in relazione alle quali si rendono applicabili le disposizioni per la restituzione e il recupero presenti nei commi da 2 a 8.
Il comma 2 stabilisce che le agevolazioni indicate nel comma 1 e fruite alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascun operatore economico con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.
I commi 3 e 4 disciplinano le ipotesi di superamento dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo e le modalità attraverso le quali è possibile procedere alla restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente i predetti massimali o al recupero dello stesso
In particolare, il comma 3 prevede che il soggetto beneficiario proceda volontariamente alla restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale di riferimento, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
Il comma 4, in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto eccedente il massimale, dispone che il corrispondente importo, al quale dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto, è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.
Il comma 5 stabilisce che in caso di restituzione o riversamento nei modi e termini stabiliti dai commi 3 e 4 non sarà applicabile alcuna sanzione in capo all'operatore economico trattandosi di un caso di mero superamento dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo e non di una illegittima fruizione di un aiuto di Stato per mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'agevolazione.
Il comma 6 demanda l'attuazione dell'articolo in questione a un decreto attuativo del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comma 7 stabilisce che ai fini del calcolo dei massimali per la Sezione 3.1. del Quadro Temporaneo è necessario avere riguardo la definizione di impresa unica stabilita a livello dell'Unione europea.
Il comma 8 disciplina l'entrata in vigore della disposizione.

ART. 104.
(Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo)

1. Al fine di favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, nonché di agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro di alti professionisti del settore, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato «Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Le risorse del fondo di cui al comma precedente sono destinate alle seguenti finalità:
   a) riqualificazione del personale già occupato nel settore e formazione di nuove figure professionali anche attraverso percorsi formativi e scuole di eccellenza, corsi di alta formazione e specializzazione, volti a formare figure professionali dotate di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitivinicoli della tradizione e della cultura italiane;
   b) azioni di rafforzamento delle competenze degli operatori del settore attraverso cicli di aggiornamento continuo;
   c) azioni a supporto dell'inserimento nel mercato del lavoro;
   d) azioni per favorire l'ampliamento dei bacini di offerta di lavoro.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Relazione illustrativa

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del turismo, di un fondo denominato «Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo» per favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, nonché di agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro di alti professionisti del settore.

Il settore del turismo è caratterizzato da alcune debolezze strutturali, tra cui spiccano la carenza di personale qualificato e l'alto tasso di disoccupazione, che negli ultimi anni ha subito un forte incremento a causa delle contingenze derivanti dalla crisi da COVID-19 e una forte contrazione della domanda. Ciononostante, il settore turistico è stato trainante nell'ultimo periodo, in particolare attraverso importanti flussi dall'estero, e, quindi, risulta necessario prevedere interventi finalizzati all'alta formazione e specializzazione delle figure professionali del settore, dotandoli di elevati standard internazionali nella gestione delle strutture, nell'accoglienza e nella ricettiva.

Risulta, quindi, necessaria definire una strategia finalizzata a contrastare tali fattori mediante la riqualificazione del personale già occupato nel settore e la formazione di nuove figure professionali attraverso percorsi formativi di eccellenza con alti standard professionali e di internazionalizzazione, facendo sì che dopo tali percorsi vi siano dei canali per l'accesso diretto e il reinserimento nel mercato del lavoro nonché per l'ampliamento dei bacini di offerta di lavoro.

Ferme restando le competenze in materia di formazione e politiche attive del lavoro, l'istituzione di un fondo a titolarità del Ministero del turismo intende attribuire ad esso il ruolo di integratore delle politiche da definirsi a livello centrale e locale per lo specifico comparto turistico, in particolare al fine di elevare la qualità delle professionalità presenti nel settore e, conseguentemente, fare alzare il livello dei salari e la qualità dell'offerta turistica in Italia.

Le proposte progettuali finanziate dal Fondo saranno finalizzate all'istituzione di una o più Scuole di alta formazione e all'attuazione di Programmi territoriali di sviluppo dell'occupazione nel settore turistico, volti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) riqualificazione del personale già occupato nel settore e formazione di nuove figure professionali anche attraverso percorsi formativi di eccellenza, corsi di alta formazione e specializzazione, volti a formare figure professionali dotate di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitivinicoli della tradizione e della cultura italiane, anche attraverso l'istituzione di una o più scuole di alta formazione;
b) azioni di rafforzamento delle competenze degli operatori del settore attraverso cicli di aggiornamento continuo;
c) azioni a supporto dell'inserimento nel mercato del lavoro;
d) azioni per favorire l'ampliamento dei bacini di offerta di lavoro.

Inoltre, il Ministero coordinerà l'utilizzo del Fondo tenendo conto del rapporto con il sistema di istruzione e formazione (con partner strategici quali regioni, università, istituti scolastici, ITS, ecc.),così come quello di collocamento (le agenzie per il lavoro e i consulenti del lavoro già esistenti, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze anche con attenzione alle nuove professioni e alle riconversioni professionali e di rafforzare i servizi di collocamento nel mondo del lavoro.

ART. 105.
(Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.
3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Relazione illustrativa

La grave crisi energetica legata all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, i cui effetti si sommano a quelli della crisi generata dall'epidemia di COVID-19, stanno mettendo a dura prova i piccoli centri a vocazione turistica, che si stanno spopolando.
In tale contesto, al fine incentivare l'economia dei piccoli comuni a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, e garantire al 'turista' città, paesi, borghi, sempre più sostenibili, accessibili e inclusivi, la norma prevede l'istituzione di un fondo destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, allo scopo di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità e sostenibilità ambientale.
L'intervento normativo mira quindi a promuovere, in alternativa alle grandi e note città d'arte italiane, i piccoli centri e i borghi a rilevante interesse turistico, espressione della cultura e dell'identità del Paese, in modo che siano sempre più capaci di attrarre flussi turistici da ogni parte d'Italia e del mondo e di contribuire, in tal modo, alla crescita economica e al rilancio del Paese ed evitare lo spopolamento dei piccoli centri urbani.
In un'ottica di potenziamento dei flussi turistici e di tutela delle attività economiche e commerciali presenti nelle piccole realtà a rilevante vocazione turistica, nonché per mitigare gli effetti negativi prodotti dalla crisi economica in atto e favorire la delocalizzazione del turismo, l'istituzione del Fondo in questione, per il potenziamento dell'attrattività dei piccoli comuni a vocazione turistica, si rivela strategica.
Le modalità per l'attuazione del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

ART. 106.
(Fondo per il turismo sostenibile)

1. Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile, che mirino a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo denominato «Fondo per il turismo sostenibile», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 ed euro 10 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Le risorse del fondo di cui al comma precedente sono destinate alle seguenti finalità:
a) rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l'attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo;
b) favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;
c) supporto alle strutture ricettive e imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

Relazione illustrativa
In considerazione delle numerose attività coinvolte nella filiera, il settore del turismo assume un ruolo di fondamentale importanza per la riduzione dell'impatto ambientale e delle emissioni da CO2.
In tal senso, è sempre più diffuso, anche nei viaggiatori, il concetto di turismo sostenibile che mira a minimizzare gli impatti sull'ambiente, sulla cultura e sulla società, generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali.
La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo per il Turismo Sostenibile, attraverso il quale finanziare e sostenere diversi interventi atti a raggiungere gli obiettivi generali di defaticare i centri nevralgici e fortemente impattati dall'*overtourism* sul territorio nazionale, di favorire la destagionalizzazione delle offerte turistiche e di favorire la transizione ecologica nel turismo.
Il Fondo è finalizzato a finanziare progetti relativi a tre aree tematiche considerate di fondamentale importanza per la riduzione dell'impatto delle attività della filiera turistica sull'ambiente:
a. attenuazione del sovraffollamento turistico e creazione di itinerari turistici innovativi, con la promozione della destagionalizzazione del turismo;

b. promozione del turismo ecosostenibile e intermodale;

c. supporto alle strutture ricettive e imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione degli interventi previsti per ciascuna delle aree tematiche.

a) Attenuazione del sovraffollamento turistico e creazione di itinerari turistici innovativi
Il fenomeno dell'*overtourism*, o sovraffollamento turistico, è un fenomeno crescente che produce impatti negativi sui territori interessati.
La concentrazione su specifiche destinazioni, che soffrono di un'eccessiva presenza turistica, può essere attribuita a diverse cause come, ad esempio, la facilità con la quale si possono raggiungere tali mete (voli *low cost*) ovvero l'influenza dei *social media* sulla scelta della meta turistica.
L'obiettivo della proposta, pertanto, è quello di incentivare iniziative per il decongestionamento dei luoghi della città a rischio di *overtourism*, mediante la promozione di itinerari e proposte di visita alternativi che possano abbracciare l'intero ambito urbano, i suoi quartieri e le sue attrattive.
Decongestionare/delocalizzare l'accoglienza ricettiva risponde alla necessità di rendere l'alloggio turistico compatibile con un modello urbano sostenibile, basato sulla garanzia dei diritti fondamentali e sul miglioramento della qualità della vita per i cittadini residenti. Pertanto, al fine di favorire la sostenibilità del turismo e migliorare l'esperienza turistica stessa, si intende finanziare opere di riqualificazione e riconversione del patrimonio pubblico e privato in aree meno conosciute ovvero in zone periferiche di realtà urbane ad alta densità turistica.
Si dà evidenza di seguito dei due ambiti di intervento che si intende promuovere:

i. Riqualificazione delle infrastrutture esistenti, anche in ottica *"green"*

Nell'ambito di questo ambito di intervento, attraverso la pubblicazione di appositi avvisi e bandi, si intende finanziare proposte progettuali presentate da parte di soggetti privati, proprietari di immobili in aree meno conosciute ovvero zone periferiche di realtà urbane ad alta densità turistica, che intendono riconvertire quest'ultimi in strutture ricettive a basso impatto ambientale. Si farà riferimento al sistema di certificazione ISO in materia di impatto ambientale.
Inoltre, si prevede di istituire un finanziamento a fondo perduto per gli enti locali, con competenze territoriali, per la riqualificazione di siti pubblici ad alto potenziale turistico ubicati in zone periferiche nonché di eventuali infrastrutture idonee a sviluppare l'offerta di servizi turistici connessi ai predetti siti (strutture ricettive e attrattive, mobilità sostenibile, riqualificazione urbana, ecc.).

ii. Promozione e creazione di itinerari turistici innovativi

Nell'ambito di questo secondo ambito di intervento, si intende promuovere e alimentare lo sviluppo e la creazione di iniziative che migliorino la conoscenza del territorio a fini turistici, con il potenziamento di attività rivolte a target differenziati, che consentano non solo il decongestionamento dei siti a maggiore attrattività, ma anche la destagionalizzazione di alcune mete.
A tal fine, si prevede di pubblicare avvisi mirati, destinati sia a soggetti privati sia agli enti locali presenti sul territorio, per il sostegno all'ideazione e alla successiva promozione di itinerari e proposte di viaggio alternative ed innovative, diversi da quelli più comunemente apprezzati dal turista, che si concentrino su ambiti quali, ad esempio: (a) promuovere il turismo esperienziale (ad es. turismo enogastronomico, naturalistico, religioso, sportivo, culturale, ecc.); (b) stimolare un turismo in periodi diversi (ad esempio fuori stagione) e in fasce orarie diverse dalle più gettonate; (c) favorire un turismo lento e sostenibile; (d) migliorare le condizioni di accessibilità per le persone portatrici di bisogni speciali anche mediante gli opportuni servizi e la creazione di prodotti/pacchetti turistici *ad hoc*.
Requisito fondante per l'efficacia degli interventi proposti che saranno oggetto di finanziamento sarà il ricorso a strumenti di marketing digitale, anche in ottica di interoperabilità con il Tourism Digital Hub, e la promozione attraverso il portale Italia.it.
b) Promozione del turismo intermodale e sostenibile
In ottica di riduzione dell'impatto delle attività della filiera turistica sull'ambiente, il settore dei trasporti – su cui si basano gli spostamenti dei viaggiatori – riveste un ruolo fondamentale. In particolare, l'individuazione di percorsi turistici intermodali che facciano leva anche sull'utilizzo di mezzi di trasporto elettrici, consente di agire con la stessa efficienza del trasporto turistico tradizionale, garantendo allo stesso tempo una riduzione dell'impatto ambientale.

Il fondo sarà utilizzato per la selezione e il finanziamento di progetti di Partenariato pubblico-privato finalizzati a:

i. qualificare e potenziare la dotazione di servizi esistente del settore dei trasporti ed eventualmente le infrastrutture funzionali agli stessi servizi per il raggiungimento delle aree interne dell'Italia;

ii. individuare percorsi intermodali, caratterizzati da requisiti di accessibilità e da un basso impatto ambientale, quantificando la riduzione in termini di CO2 rispetto alle forme di trasporto tradizionale alternative;

iii. promuovere il turismo nelle aree interne, anche in ottica di cura dell'ambiente e conservazione delle tradizioni culturali locali;

iv. realizzare percorsi turistici che facciano leva sulle esistenti infrastrutture di ricarica elettrica e finanziare nuove stazioni di ricarica al fine di raggiungere i territori lontani dalle principali reti turistiche nazionali, localizzati nei comuni a vocazione turistica;

v. aumentare le infrastrutture di ricarica per imbarcazioni elettriche nei porti, al fine di favorire la creazione di un nuovo mercato, contribuendo alla riduzione dell'inquinamento e attirando flussi turistici appartenenti ad un segmento "luxury" alto-spendente verso la nostra Nazione.

vi. implementare soluzioni digitali anche in ottica di interoperabilità con il *Tourism Digital Hub*.

c) Supporto alle strutture ricettive e imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità

La crescente attenzione alle variabili ambientali da parte dell'opinione pubblica e dei Governi, come dimostrato anche dal recente COP27 di Sharm el-Sheikh, connessa al contesto di cambiamento climatico ed al nuovo contesto geopolitico scaturito dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ai confini dell'Europa, impongono di riconsiderare anche nel turismo i temi dell'autosufficienza e della sicurezza energetica, dell'efficientamento delle imprese e delle strutture, e più in generale di un approccio "verde" alle attività economiche.

La sostenibilità, almeno per quanto riguarda la sua componente ambientale (a cui sempre più spesso si associano anche quella sociale ed economica) è diventato un tema di stringente attualità. Anche per questo, dal lato delle imprese non solo turistiche si è innescato un meccanismo di rincorsa e di comunicazione che al momento non conosce regole né verifiche (fenomeno del *Greenwashing*).

L'intervento che qui si propone mira, pertanto, a regolamentare questo aspetto e dargli il necessario impulso.

Il rilascio della certificazione porta beneficio agli operatori del settore in quanto (a) valorizza l'impegno delle strutture in tema di sostenibilità (b) fornisce nuovi elementi di comunicazione esterna con i propri clienti.

I turisti, infatti, sono sempre più sensibili al tema della sostenibilità come dimostrano anche i grandi portali di prenotazione (OTA) che ad essa dedicano ampio spazio e categorizzazioni ad hoc sui loro portali.

Per le imprese la certificazione di sostenibilità già esistente ed applicata è la ISO 14001, che ha come obiettivo quello di: limitare l'inquinamento; ottemperare ai requisiti legali applicabili dalla normativa vigente; migliorare in modo continuativo il sistema di gestione e impatto ambientale delle imprese.

La certificazione ISO 14001 garantisce che l'organizzazione abbia un sistema di gestione ambientale idoneo alla natura delle proprie attività, prodotti e servizi. In particolare, la certificazione attesta che l'organizzazione:

i. ha definito una politica ambientale idonea alla natura, alle dimensioni e agli impatti ambientali delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi.

ii. ha definito gli aspetti ambientali delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi che è in grado di controllare e/o influenzare

iii. ha identificato gli aspetti che potrebbero avere un impatto ambientale importante.

iv. ha attivato controlli efficaci per controllare e diminuire i rischi ambientali.

v. ha definito obiettivi ambientali che siano misurabili, ove praticabile, prendendo in considerazione requisiti di legge e fattori ambientali significativi, e ha predisposto programmi per raggiungere questi obiettivi.

vi. garantisce che il personale ha la competenza utile a monitorare e prevenire impatti ambientali.

vii. ha attuato procedure per la comunicazione interna ed esterna.

Con riferimento agli interventi proposti, da attuarsi nell'ambito del Fondo, non si ravvisano profili di sovrapponibilità con quanto finanziato a valere sul FUNT.
In particolare:

a. le destinazioni turistiche (grandi destinazioni o enti locali di minori dimensioni), affette dal fenomeno dell'*overtourism* e dai picchi di stagionalità, non risultano beneficiarie degli interventi del FUNT. La *ratio* della norma che si propone mira a sostenere gli enti locali per attività volte a sostenere itinerari alternativi e percorsi innovativi volti a decongestionare i centri a maggiore attrattività, specie se connotati da picchi di presenze in particolari stagioni.

b. I beneficiari degli interventi che si propongono con il Fondo sono enti locali e gestori di trasporto destinato a fini turistici (anche nella forma del partenariato pubblico/privato); pertanto nessuna azione finanziata con il FUNT mostra profili di sovrapponibilità. Destinatari dei una quota di risorse aggiuntive introdotte dal cd. Sostegni-ter sono unicamente gli autobus coperti, solo allo scopo precipuo di sostenerli a seguito delle difficoltà derivanti dalla pandemia di Cobid-19;

c. In realtà l'intervento rivolto alle strutture ricettive e imprese turistiche, attraverso il Fondo, si potrebbe porre in una logica di complementarietà con quanto finanziato a valere sul FUNT ed utilizzato dagli operatori per la riconversione/adeguamento delle strutture al fine di migliorarne la sostenibilità (anche in termini di impatti ambientali). Infatti, scopo della disposizione, è quello di consentire alle strutture e imprese turistiche di ottenere la certificazione ISO relativa al possesso dei requisiti di sostenibilità previsti. Pertanto, le imprese che abbiano già realizzato tali interventi finanziato dal FUNT, potranno accedere direttamente alla certificazione ovvero, laddove fossero necessari ulteriori adeguamenti, a misure di supporto per il completamento degli interventi necessari e ulteriori.

Peraltro, il FUNT di parte corrente, istituito con l'articolo 1, comma 366, della legge n. 234 del 2021, con una dotazione, per l'anno 2022, pari a 120 Mln €, e rifinanziato dall'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 4 del 2022, per 105 Mln € per l'anno 2022, è stato così utilizzato:

- **60,7 Mln €** - esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni effettuate dal 1.1.2022 al 31.3.2022 nel settore turistico (D.L. 4/2022 – art. 4, c.2);

- **39,3 Mln €** - misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator (D.L. 4/2022 – art. 4, c. 1), successivamente utilizzati, per un importo pari a 39 Mln €, a copertura dell'articolo 3 del D.L. n. 179/2022);

- **5 Mln €** - misure a sostegno delle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti (D.L. 4/2022 – art. 4, c. 1);

- **2 Mln €** - misure a sostegno delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici (D.L. 4/2022 – art. 4, c. 2-bis);

- **56,25 Mln €** - esonero dal versamento dei contributi previdenziali nel periodo 1.4.2022-31.8.2022 a favore dei datori di lavoro del settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator (D.L. 4/2022 – art. 4, c. 2-seies);

- **15,6 Mln €** - credito d'imposta pari al 50% della seconda rata IMU dell'anno 2021 relativa agli immobili D/2 – alberghi e pensioni – riconosciuto a favore del comparto turistico (D.L. 21/2022 – art. 22, c. 6).

Con riferimento alla parte rimanente del FUNT di parte corrente relativa all'anno 2022, pari a **46,15 Mln €**, si rappresenta che con decreto interministeriale (MiTur – MEF) 9 marzo 2022, n. 3462, come modificato dal decreto interministeriale n. 8426/2022, è stato stabilito che:

- 80% delle risorse residue 2022 sono assegnate alle regioni e alle province autonome per le finalità del FUNT (**all. 1**);

- 20% delle risorse residue 2022 sono da ripartire e assegnare, con uno o più decreti interministeriali (Mitur – MEF), per le medesime finalità (**all. 2**).

Il FUNT di conto capitale, istituito con l'articolo 1, comma 368, della legge n. 234 del 2021, con una dotazione, per l'anno 2022, pari a 50 Mln €, è stato così utilizzato:

- **5 Mln €** - per il centenario dell'autodromo di Monza (D.L. 4/2022 – art. 4, c. 3-ter);
- **36 Mln €** - risorse 2022 assegnate alle regioni e alle province autonome per le finalità del FUNT (D.I. [MiTur – MEF] 9 marzo 2022, n. 3462, come modificato dal D.I. n. 8426/2022; D.M. 27 giugno 2022, n. 8207; Atto di programmazione 2022 del 14 giugno 2022, n. 7618);
- **3 Mln €** - messa in sicurezza della rocca abbaziale di Subiaco;

6 Mln € - risorse residue 2022 da ripartire e assegnare, con uno o più decreti interministeriali (Mitur – MEF), per le medesime finalità.

Relazione tecnica

In considerazione delle numerose attività coinvolte nella filiera, il settore del turismo assume un ruolo di fondamentale importanza per la riduzione dell'impatto ambientale e delle emissioni da CO2.

In tal senso, è sempre più diffuso, anche nei viaggiatori, il concetto di turismo sostenibile che mira a minimizzare gli impatti sull'ambiente, sulla cultura e sulla società, generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali.

Tutto ciò premesso, si prevede di istituire un Fondo per il Turismo Sostenibile, attraverso il quale finanziare e sostenere diversi interventi atti a raggiungere gli obiettivi generali di defaticare i centri nevralgici e fortemente impattati dall'*overtourism* sul territorio nazionale, di favorire la destagionalizzazione delle offerte turistiche e di favorire la transizione ecologica nel turismo.

Il Fondo è finalizzato a finanziare progetti relativi a tre aree tematiche considerate di fondamentale importanza per la riduzione dell'impatto delle attività della filiera turistica sull'ambiente:

d. attenuazione del sovraffollamento turistico e creazione di itinerari turistici innovativi, con la promozione della destagionalizzazione del turismo;
e. promozione del turismo ecosostenibile e intermodale;
f. supporto alle strutture ricettive e imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione degli interventi previsti per ciascuna delle aree tematiche.

a) Attenuazione del sovraffollamento turistico e creazione di itinerari turistici innovativi

Il fenomeno dell'*overtourism*, o sovraffollamento turistico, è un fenomeno crescente che produce impatti negativi sui territori interessati.

La concentrazione su specifiche destinazioni, che soffrono di un'eccessiva presenza turistica, può essere attribuita a diverse cause come, ad esempio, la facilità con la quale si possono raggiungere tali mete (voli *low cost*) ovvero l'influenza dei *social media* sulla scelta della meta turistica.

L'obiettivo della proposta, pertanto, è quello di incentivare iniziative per il decongestionamento dei luoghi della città a rischio di *overtourism*, mediante la promozione di itinerari e proposte di visita alternativi che possano abbracciare l'intero ambito urbano, i suoi quartieri e le sue attrattive.

Decongestionare/delocalizzare l'accoglienza ricettiva risponde alla necessità di rendere l'alloggio turistico compatibile con un modello urbano sostenibile, basato sulla garanzia dei diritti fondamentali e sul miglioramento della qualità della vita per i cittadini residenti. Pertanto, al fine di favorire la sostenibilità del turismo e migliorare l'esperienza turistica stessa, si intende finanziare opere di riqualificazione e riconversione del patrimonio pubblico e privato in aree meno conosciute ovvero in zone periferiche di realtà urbane ad alta densità turistica.

Si dà evidenza di seguito dei due ambiti di intervento che si intende promuovere:

j. Riqualificazione delle infrastrutture esistenti, anche in ottica *"green"*

Nell'ambito di questo ambito di intervento, attraverso la pubblicazione di appositi avvisi e bandi, si intende finanziare proposte progettuali presentate da parte di soggetti privati, proprietari di immobili in aree meno conosciute ovvero zone periferiche di realtà urbane ad alta densità turistica, che intendono riconvertire

quest'ultimi in strutture ricettive a basso impatto ambientale. Si farà riferimento al sistema di certificazione ISO in materia di impatto ambientale.
Inoltre, si prevede di istituire un finanziamento a fondo perduto per gli enti locali, con competenze territoriali, per la riqualificazione di siti pubblici ad alto potenziale turistico ubicati in zone periferiche nonché di eventuali infrastrutture idonee a sviluppare l'offerta di servizi turistici connessi ai predetti siti (strutture ricettive e attrattive, mobilità sostenibile, riqualificazione urbana, ecc.).

jj. Promozione e creazione di itinerari turistici innovativi

Nell'ambito di questo secondo ambito di intervento, si intende promuovere e alimentare lo sviluppo e la creazione di iniziative che migliorino la conoscenza del territorio a fini turistici, con il potenziamento di attività rivolte a target differenziati, che consentano non solo il decongestionamento dei siti a maggiore attrattività, ma anche la destagionalizzazione di alcune mete.
A tal fine, si prevede di pubblicare avvisi mirati, destinati sia a soggetti privati sia agli enti locali presenti sul territorio, per il sostegno all'ideazione e alla successiva promozione di itinerari e proposte di viaggio alternative ed innovative, diversi da quelli più comunemente apprezzati dal turista, che si concentrino su ambiti quali, ad esempio: (a) promuovere il turismo esperienziale (ad es. turismo enogastronomico, naturalistico, religioso, sportivo, culturale, ecc.); (b) stimolare un turismo in periodi diversi (ad esempio fuori stagione) e in fasce orarie diverse dalle più gettonate; (c) favorire un turismo lento e sostenibile; (d) migliorare le condizioni di accessibilità per le persone portatrici di bisogni speciali anche mediante gli opportuni servizi e la creazione di prodotti/pacchetti turistici *ad hoc*.
Requisito fondante per l'efficacia degli interventi proposti che saranno oggetto di finanziamento sarà il ricorso a strumenti di marketing digitale, anche in ottica di interoperabilità con il Tourism Digital Hub, e la promozione attraverso il portale Italia.it.

b) Promozione del turismo intermodale e sostenibile

In ottica di riduzione dell'impatto delle attività della filiera turistica sull'ambiente, il settore dei trasporti – su cui si basano gli spostamenti dei viaggiatori – riveste un ruolo fondamentale. In particolare, l'individuazione di percorsi turistici intermodali che facciano leva anche sull'utilizzo di mezzi di trasporto elettrici, consente di agire con la stessa efficienza del trasporto turistico tradizionale, garantendo allo stesso tempo una riduzione dell'impatto ambientale.
Il fondo sarà utilizzato per la selezione e il finanziamento di progetti di Partenariato pubblico-privato finalizzati a:

vii. qualificare e potenziare la dotazione di servizi esistente del settore dei trasporti ed eventualmente le infrastrutture funzionali agli stessi servizi per il raggiungimento delle aree interne dell'Italia;
viii. individuare percorsi intermodali, caratterizzati da requisiti di accessibilità e da un basso impatto ambientale, quantificando la riduzione in termini di CO2 rispetto alle forme di trasporto tradizionale alternative;
ix. promuovere il turismo nelle aree interne, anche in ottica di cura dell'ambiente e conservazione delle tradizioni culturali locali;
x. realizzare percorsi turistici che facciano leva sulle esistenti infrastrutture di ricarica elettrica e finanziare nuove stazioni di ricarica al fine di raggiungere i territori lontani dalle principali reti turistiche nazionali, localizzati nei comuni a vocazione turistica;
xi. aumentare le infrastrutture di ricarica per imbarcazioni elettriche nei porti, al fine di favorire la creazione di un nuovo mercato, contribuendo alla riduzione dell'inquinamento e attirando flussi turistici appartenenti ad un segmento "luxury" alto-spendente verso la nostra Nazione.
xii. implementare soluzioni digitali anche in ottica di interoperabilità con il *Tourism Digital Hub*.

c) Supporto alle strutture ricettive e imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità

La crescente attenzione alle variabili ambientali da parte dell'opinione pubblica e dei Governi, come dimostrato anche dal recente COP27 di Sharm el-Sheikh, connessa al contesto di cambiamento climatico ed al nuovo contesto geopolitico scaturito dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ai confini dell'Europa, impongono di riconsiderare anche nel turismo i temi dell'autosufficienza e della sicurezza energetica, dell'efficientamento delle imprese e delle strutture, e più in generale di un approccio "verde" alle attività economiche.
La sostenibilità, almeno per quanto riguarda la sua componente ambientale (a cui sempre più spesso si associano anche quella sociale ed economica) è diventato un tema di stringente attualità. Anche per questo, dal

lato delle imprese non solo turistiche si è innescato un meccanismo di rincorsa e di comunicazione che al momento non conosce regole né verifiche (fenomeno del *Greenwashing*).
L'intervento che qui si propone mira, pertanto, a regolamentare questo aspetto e dargli il necessario impulso.
Il rilascio della certificazione porta beneficio agli operatori del settore in quanto (a) valorizza l'impegno delle strutture in tema di sostenibilità; (b) fornisce nuovi elementi di comunicazione esterna con i propri clienti.
I turisti, infatti, sono sempre più sensibili al tema della sostenibilità come dimostrano anche i grandi portali di prenotazione (OTA) che ad essa dedicano ampio spazio e categorizzazioni ad hoc sui loro portali.
Per le imprese la certificazione di sostenibilità già esistente ed applicata è la ISO 14001, che ha come obiettivo quello di: limitare l'inquinamento; ottemperare ai requisiti legali applicabili dalla normativa vigente; migliorare in modo continuativo il sistema di gestione e impatto ambientale delle imprese.
La certificazione ISO 14001 garantisce che l'organizzazione abbia un sistema di gestione ambientale idoneo alla natura delle proprie attività, prodotti e servizi. In particolare, la certificazione attesta che l'organizzazione:

viii. ha definito una politica ambientale idonea alla natura, alle dimensioni e agli impatti ambientali delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi.
ix. ha definito gli aspetti ambientali delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi che è in grado di controllare e/o influenzare
x. ha identificato gli aspetti che potrebbero avere un impatto ambientale importante.
xi. ha attivato controlli efficaci per controllare e diminuire i rischi ambientali.
xii. ha definito obiettivi ambientali che siano misurabili, ove praticabile, prendendo in considerazione requisiti di legge e fattori ambientali significativi, e ha predisposto programmi per raggiungere questi obiettivi.
xiii. garantisce che il personale ha la competenza utile a monitorare e prevenire impatti ambientali.
xiv. ha attuato procedure per la comunicazione interna ed esterna.

Con riferimento agli interventi proposti, da attuarsi nell'ambito del Fondo, non si ravvisano profili di sovrapponibilità con quanto finanziato a valere sul FUNT.
In particolare:

d. le destinazioni turistiche (grandi destinazioni o enti locali di minori dimensioni), affette dal fenomeno dell'*overtourism* e dai picchi di stagionalità, non risultano beneficiarie degli interventi del FUNT. La *ratio* della norma che si propone mira a sostenere gli enti locali per attività volte a sostenere itinerari alternativi e percorsi innovativi volti a decongestionare i centri a maggiore attrattività, specie se connotati da picchi di presenze in particolari stagioni.
e. I beneficiari degli interventi che si propongono con il Fondo sono enti locali e gestori di trasporto destinato a fini turistici (anche nella forma del partenariato pubblico/privato); pertanto nessuna azione finanziata con il FUNT mostra profili di sovrapponibilità. Destinatari dei una quota di risorse aggiuntive introdotte dal cd. Sostegni-ter sono unicamente gli autobus coperti, solo allo scopo precipuo di sostenerli a seguito delle difficoltà derivanti dalla pandemia di Cobid-19;
f. In realtà l'intervento rivolto alle strutture ricettive e imprese turistiche, attraverso il Fondo, si potrebbe porre in una logica di complementarietà con quanto finanziato a valere sul FUNT ed utilizzato dagli operatori per la riconversione/adeguamento delle strutture al fine di migliorarne la sostenibilità (anche in termini di impatti ambientali). Infatti, scopo della disposizione, è quello di consentire alle strutture e imprese turistiche di ottenere la certificazione ISO relativa al possesso dei requisiti di sostenibilità previsti. Pertanto, le imprese che abbiano già realizzato tali interventi finanziato dal FUNT, potranno accedere direttamente alla certificazione ovvero, laddove fossero necessari ulteriori adeguamenti, a misure di supporto per il completamento degli interventi necessari e ulteriori.

Peraltro, il FUNT di parte corrente, istituito con l'articolo 1, comma 366, della legge n. 234 del 2021, con una dotazione, per l'anno 2022, pari a 120 Mln €, e rifinanziato dall'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 4 del 2022, per 105 Mln € per l'anno 2022, è stato così utilizzato:

- **60,7 Mln €** - esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni effettuate dal 1.1.2022 al 31.3.2022 nel settore turistico (D.L. 4/2022 – art. 4, c.2);
- **39,3 Mln €** - misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator (D.L. 4/2022 – art. 4, c. 1), successivamente utilizzati, per un importo pari a 39 Mln €, a copertura dell'articolo 3 del D.L. n. 179/2022);
- **5 Mln €** - misure a sostegno delle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti (D.L. 4/2022 – art. 4, c. 1);

- **2 Mln €** - misure a sostegno delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici (D.L. 4/2022 – art. 4, c. 2-bis);
- **56,25 Mln €** - esonero dal versamento dei contributi previdenziali nel periodo 1.4.2022-31.8.2022 a favore dei datori di lavoro del settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator (D.L. 4/2022 – art. 4, c. 2-seies);
- **15,6 Mln €** - credito d'imposta pari al 50% della seconda rata IMU dell'anno 2021 relativa agli immobili D/2 – alberghi e pensioni – riconosciuto a favore del comparto turistico (D.L. 21/2022 – art. 22, c. 6).

Con riferimento alla parte rimanente del FUNT di parte corrente relativa all'anno 2022, pari a **46,15 Mln €**, si rappresenta che con decreto interministeriale (MiTur – MEF) 9 marzo 2022, n. 3462, come modificato dal decreto interministeriale n. 8426/2022, è stato stabilito che:

- 80% delle risorse residue 2022 sono assegnate alle regioni e alle province autonome per le finalità del FUNT (**all. 1**);
- 20% delle risorse residue 2022 sono da ripartire e assegnare, con uno o più decreti interministeriali (Mitur – MEF), per le medesime finalità (**all. 2**).

Il FUNT di conto capitale, istituito con l'articolo 1, comma 368, della legge n. 234 del 2021, con una dotazione, per l'anno 2022, pari a 50 Mln €, è stato così utilizzato:

- **5 Mln €** - per il centenario dell'autodromo di Monza (D.L. 4/2022 – art. 4, c. 3-ter);
- **36 Mln €** - risorse 2022 assegnate alle regioni e alle province autonome per le finalità del FUNT (D.I. [MiTur – MEF] 9 marzo 2022, n. 3462, come modificato dal D.I. n. 8426/2022; D.M. 27 giugno 2022, n. 8207; Atto di programmazione 2022 del 14 giugno 2022, n. 7618);
- **3 Mln €** - messa in sicurezza della rocca abbaziale di Subiaco;
- **6 Mln €** - risorse residue 2022 da ripartire e assegnare, con uno o più decreti interministeriali (Mitur – MEF), per le medesime finalità.

i) Ad ogni buon conto, le condizioni contenute nell'articolo 1, cc. 366 e ss., della legge 30 dicembre 2021, n. 234, hanno reso difficile l'impiego del FUNT; per tale motivo il Ministero del turismo ne sta valutando una modifica al fine di renderlo maggiormente fruibile.

ART. 107.
(Misure a sostegno dello sport italiano)

1. Il Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui all'art.1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di cui 1 milione di euro è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.
2. Le disposizioni sul credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 627, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche per l'anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2019.
3. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «31 marzo 2022» sono inserite le seguenti: «e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro»;
b) dopo le parole «primo trimestre 2022» sono inserite le seguenti: «e a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023».
4. Il fondo di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2023.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
6. Al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite in ambito economico, sociale e ambientale, favorendo la crescita sostenibile e inclusiva e

la transizione ecologica ed energetica del settore Sport, la dotazione del fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalità di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Relazione illustrativa

La disposizione di cui al comma 1 è volta a incrementare le risorse del Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui all'art. 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni 2023, 2024 e 2025.

La disposizione di cui al comma 2 dispone la proroga, per l'anno d'imposta 2023, del credito d'imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture effettuate. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile dai soggetti titolari di reddito d'impresa attraverso compensazioni ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La disposizione di cui al comma 3 è finalizzata ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali. Tali ultimi soggetti, infatti, operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un'alta visibilità e da una significativa funzione sociale, che è attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acuite prima dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", poi dalla crisi energetica e tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale.

La previsione di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie è volta ad innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia.

In particolare, si rende applicabile il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, anche agli investimenti pubblicitari effettuati nel primo trimestre 2023. L'incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare esclusivamente in compensazione. La misura dell'incentivo, pari al 50% degli investimenti effettuati, è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell'ordinamento.

Il comma 4 incrementa il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Il comma 5 incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il comma 6 prevede il potenziamento dei fondi speciali per lo sport gestiti dall'Istituto per il credito Sportivo. In particolare, l''Istituto per il Credito Sportivo (ICS) amministra in gestione separata e gratuita i Fondi Speciali statali relativi alla concessione di contributi in conto interessi e di garanzie per l'impiantistica sportiva sui finanziamenti dell'Istituto per il Credito Sportivo e delle altre banche:

a) Il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il Credito Sportivo;

b) Fondo di garanzia di cui all'art. 90, comma 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.

Tali Fondi sono privi di una stabile fonte di alimentazione ed in particolare il Fondo per contributi in conto interessi dispone di una dotazione esigua. Entrambi necessitano di rifinanziamento al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi economici, sociali ed ecologici dettati dall'Agenda 2030 per favorire lo sviluppo sostenibile del pianeta, in particolare per quanto riguarda la transizione ecologica ed energetica del settore Sport.

Il Fondo Contributi per gli interessi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 ha goduto in passato di un'alimentazione in modo automatico e continuativo attraverso il versamento di un'aliquota percentuale (da ultimo del 2,45 per cento) calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici (Totocalcio e Totogol).

Tale flusso si è esaurito del tutto nel 2015 per effetto del definanziamento di cui all'articolo 1, co. 218 della legge 190/2014.
Al fine di evitare l'esaurimento del plafond e la necessità di finanziare gli investimenti in impiantistica sportiva esclusivamente a tassi di mercato, pregiudicando la già scarsa propensione agli investimenti dei soggetti interessati, l'articolo 1, comma 1061, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha stabilito che "I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il credito sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295." mentre l'articolo 4, comma 3-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha esteso i bilanci interessati da tale destinazione a quelli dal 2020 al 2022.
Lo Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo prevede una partecipazione del MEF al capitale dell'80,438%.
Sulla base di tale quota e della previsione statutaria di distribuzione del 45% degli utili di bilancio ai Partecipanti al capitale della banca, viene riconosciuta al MEF una quota pari al 36% circa degli utili netti prodotti annualmente dalla gestione dell'ICS.
La quota di dividendi di spettanza MEF relativi al bilancio dell'esercizio 2021 destinati al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, è stata pari ad € 5,4 milioni di euro.
Gli utili netti previsti dal Piano industriale dell'ICS per l'anno 2022 sono pari a 13,9 milioni di euro ed in base alla norma vigente la quota di spettanza del MEF da destinare al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, ammonterebbe, con riferimento a tale esercizio, a 5 milioni di euro.
L'Art. 16, comma 9, del D.L. 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022 n. 142 ha destinato al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295 la dotazione non impegnata pari a 13,9 milioni di euro del Comparto di garanzia per finanziamenti di liquidità di cui all'articolo 14, comma 2, del D.L. 8/4/2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 che ha cessato l'operatività il 31/12/2021.
A seguito di tale provvedimento la dotazione disponibile del predetto Fondo ammonta al 30/06/2022 a circa 9 milioni di euro al netto degli stanziamenti di contributi deliberati per l'iniziativa "Sport Missione Comune 2022.
Il Fondo Speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 negli ultimi 3 anni (2019 – 2021) ha concesso contributi in conto interessi per 79,90 milioni di euro pur in presenza di livelli di tassi di interesse molto contenuti rispetto alle serie storiche.
In particolare, nello stesso periodo, con le iniziative a bando destinate all'impiantistica sportiva degli enti locali, sono stati concessi 55,35 milioni di euro di contributi che hanno abbattuto totalmente gli interessi di 477 milioni di euro di mutui.
Soprattutto nel settore dei finanziamenti agli enti locali l'attuale crescita dei tassi di interesse rende le iniziative a bando per il totale abbattimento degli interessi dei mutui contratti per impianti sportivi, attivate a valere sul Fondo Speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, molto più onerose. Tali iniziative però hanno contribuito in maniera molto significativa all'incremento dell'incidenza dei mutui degli enti locali per impianti sportivi sul totale dei mutui per opere pubbliche. Tale valore è passato da circa il 5% del 2014, prima dell'attivazione di tali iniziative, ad un valore medio di oltre il 21% negli anni 2015-2021 come si evince dall'Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti del MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Per poter continuare a riproporre le iniziative a bando e le agevolazioni negli interessi come stimolo agli investimenti pubblici e privati necessari a generare i connessi benefici sociali, in termini di servizi offerti alla cittadinanza, e i benefici economici, derivanti dall'occupazione e dalle entrate fiscali relative alle opere realizzate, la disposizione incrementa la dotazione del Fondo Speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

ART. 108.
(Acquisto beni culturali)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La norma intende potenziare, tra le altre, l'esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore assegnato nell'atto di conferimento, attribuita al Ministero della cultura ai sensi degli artt. 60-63 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004). A tal fine si prevede, pertanto, di incrementare l'autorizzazione di spesa di all'articolo 1, comma 574, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

RELAZIONE TECNICA
L'attuazione della presente norma comporta oneri aggiuntivi pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, che andranno a incrementare gli stanziamenti dei capitoli come di seguito dettagliato:

- 18 milioni di euro sul capitolo 8281, piano gestionale 19 "*Acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello stato di immobili di interesse archeologico e monumentale e di cose…"*, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura e afferente al C.d.R. 21 – Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio;
- 2 milioni di euro sul capitolo 7505, piano gestionale 1 "*acquisti ed espropriazioni per pubblica utilita', nonche' per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello stato di immobili di interesse archeologico e monumentale e di cose …*" iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura e afferente al C.d.R. 19 - Direzione generale musei.

ART. 109.
(Contabilità speciali Abruzzo)

1. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, relativo alle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, come modificato dal comma 4 dell'art. 7 della legge 25 febbraio 2022, n.15, le parole: «dal 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 aprile 2009» e le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Relazione illustrativa
L'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, come modificato dall'art. 7, comma 4, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, dispone che le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali del Ministero della Cultura per l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e l'Umbria siano mantenute in essere fino al 31 dicembre 2022.
Stante l'approssimarsi di tale scadenza, con particolare riferimento al Segretariato Regionale del MiC per l'Abruzzo, in considerazione della necessità di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura in conseguenza degli eventi sismici, le cui risorse sono gestite sulla contabilità speciale n. 401/2909 unitamente alle risorse messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la diposizione prevede la proroga della vigenza della citata contabilità speciale al fine di consentire la prosecuzione dei predetti interventi e limitatamente al tempo necessario per la realizzazione degli stessi, quantificabile in un periodo prudenziale di ulteriori 4 anni.
La proroga è motivata dal fatto che il richiamato Segretariato Regionale è impegnato nelle funzioni di stazione appaltante per quanto attiene gli interventi riferiti al Sisma 2009 e a quello 2016, per i quali sono stati assunti impegni con Enti locali, Regione, Comuni ecc., per quanto concerne la conservazione dei beni culturali e, nella fattispecie, nella ricostruzione.
Sono state inoltre approvate nuove programmazioni di interventi relativi al sisma 2009 con delibera CIPESS del 2021 per 113 milioni di euro. Altre risorse finanziarie per 8 milioni di euro devono essere accreditate dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Struttura di missione per il sisma 2009 a valere sui fondi complementari PNRR.
È necessario, pertanto, poter autorizzare la gestione della contabilità speciale con estensione alle risorse sisma 2009.
Al riguardo si evidenzia che l'art. 40, comma 2, lett. p) della Legge 196/2009, prevede la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria "ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità".

RELAZIONE TECNICA
L'attuazione della presente norma non comporta oneri aggiuntivi.

ART. 110.
(Fondo editoria)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, dopo le parole "nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri," aggiungere le seguenti ", a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 75,8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Relazione illustrativa
La disposizione in esame è volta ad imputare, a decorrere dal 2023, le spese per le agevolazionI tariffarie di cui al decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, riguardante le tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, a valere sul Fondo per l'editoria che viene contestualmente integrato.

Relazione tecnica
La disposizione in esame è volta ad imputare, a decorrere dal 2023, le spese per le agevolazione tariffarie di cui al decreto-legge n. 353/2003 riguardante le tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, a valere sul Fondo per l'editoria che viene contestualmente integrato di 75,8 mln di euro per l'anno 2023 e di 55 mln di euro mediante riallocazione in bilancio delle risorse già previste a legislazione vigente, senza pertanto determinare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo IX
Difesa e sicurezza nazionale

Capo I
Misure per la difesa nazionale

ART. 111.
(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 30 giugno 2023.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 5.726.703 per l'anno 2023.

Relazione illustrativa
Nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19, sono stati autorizzati, per gli anni 2020 e 2021, arruolamenti eccezionali, a domanda, di complessivi n. 220 ufficiali medici con il grado di tenente e n. 370 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, in servizio temporaneo con ferme della durata di un anno.
In particolare:
- n. 120 ufficiali medici e n. 200 sottufficiali infermieri, per l'anno 2020, di cui all'articolo 7, comma l, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
- n. 70 ufficiali medici (30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri) e n. 100 sottufficiali infermieri (50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare), per l'anno 2020, di cui all'articolo 19, comma l, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- n. 30 ufficiali medici (14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare) e n. 70 sottufficiali infermieri (30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare), per l'anno 2021, di cui all'articolo 19-*undecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Di essi, alla data di scadenza delle relative ferme fissata al 31 dicembre 2022 (*cfr*. art. 36, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122), risultano ancora in servizio n. 26 ufficiali medici e n. 210 sottufficiali infermieri.
Considerata l'evoluzione del quadro epidemiologico, che richiederà verosimilmente un ulteriore rafforzamento della campagna vaccinale, si ravvisa la necessità di poter continuare ad avvalersi di tale personale in possesso di specifica esperienza acquisita e maturata sul campo, così da non disperdere, peraltro, le risorse impiegate per la selezione, l'addestramento e l'equipaggiamento. Trattasi pertanto di una iniziativa volta principalmente a perseguire criteri di funzionalità ed economicità per l'organizzazione militare impegnata a fronteggiare un evento del tutto eccezionale.
La disposizione di cui al **comma 1** è intesa, pertanto, a prorogare sino al 30 giugno 2023, con il consenso degli interessati, la durata delle ferme del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2022.

Relazione tecnica
Gli oneri derivanti dalla proroga, sino al 30 giugno 2023, della ferma eccezionale di **n. 26 ufficiali medici**, con il grado di tenente o grado corrispondente, e di **n. 210 sottufficiali infermieri**, con il grado di maresciallo o grado corrispondente, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, ammontano complessivamente a euro **5.726.703** per l'anno 2023.
La Tabella che segue quantifica gli oneri, moltiplicando le unità in servizio alla data del 31 dicembre 2022, distinte per Forza armata e categoria di appartenenza, per il costo unitario riferito al trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente.

Tabella riassuntiva degli oneri per la proroga al 30/06/2023 della ferma eccezione del personale sanitario reclutato negli anni 2020 e 2021

FORZA ARMATA		EI		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	Fine ferma/ rafferma	Tenente	Maresciallo					2023
DL 18/2020	31/12/2022	15	128	30/06/2023	6,0	58.415,69 €	47.208,64 €	3.459.470,64 €
DL 137/2020								- €
Totale complessivo		**15**	**128**					**3.459.470,64 €**

FORZA ARMATA		MM		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	Fine ferma/ rafferma	STV.	Capo 3^ cl.					2023
DL 34/2020	31/12/2022	0	28	30/06/2023	6,0	61.243,76 €	47.348,33 €	662.876,62 €
DL 137/2020								- €
Totale complessivo		**0**	**28**					**662.876,62 €**

FORZA ARMATA		AM		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	Fine ferma/ rafferma	Tenente	M.llo 3^ cl.					2023
DL 34/2020	31/12/2022	8	54	30/06/2023	6,0	61.943,12 €	46.755,23 €	1.510.163,69 €
DL 137/2020								- €
Totale complessivo		**8**	**54**					**1.510.163,69 €**

FORZA ARMATA		CC		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	Fine ferma/ rafferma	Tenente	Mar.					2023
DL 34/2020	31/12/2022	3	0	30/06/2023	6,0	62.794,49 €	0,00 €	94.191,74 €
Totale complessivo		**3**	**0**					**94.191,74 €**

TOTALE ONERE COMPLESSIVO	**5.726.703 €**

26	**210**

ART. 112.
(Disposizioni in materia di cassa di previdenza Ministero della difesa)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1913:
      1) al comma 1:
         1.1) le parole «21 aprile 1993, n. 124» sono sostituite dalle seguenti «5 dicembre 2005, n. 252»;
         1.2) le parole «gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati, i sovrintendenti, gli appuntati in servizio permanente e i carabinieri»;
         1.3) alla lettera e), dopo le parole «fondo di previdenza», è inserita la seguente: «sovrintendenti, »;
         1.4) alla lettera g) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;
         1.5) dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) fondo di previdenza graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.»;
      2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
         «1-bis. È iscritto d'ufficio ai pertinenti fondi di cui al comma 1 anche il personale militare richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 806 e il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di avvenuto richiamo in servizio.»;
      3) al comma 3, dopo le parole «anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 1-bis»;
      4) il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

«3-bis. L'iscrizione d'ufficio non si attua nei confronti del personale che, in ragione degli anni residui di servizio effettivo, non ha la possibilità di maturare il diritto all'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, comma 1.»;

5) dopo il comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente:
«3-ter. Il personale militare impiegato a tempo indeterminato, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, che rientra nel ruolo di provenienza è iscritto al relativo fondo di previdenza se, in ragione degli anni di servizio residui, può maturare il diritto all'indennità supplementare ai sensi dell'articolo 1914. Il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di reiscrizione nei ruoli di provenienza.»;

b) all'articolo 1914:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al personale militare iscritto da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, che cessa dal servizio, è dovuta un'indennità supplementare.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i periodi di contribuzione antecedenti al 31 dicembre 2022, l'indennità di cui al comma 1 è liquidata in base all'aliquota del 2 per cento dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80 per cento, moltiplicato per gli anni di iscrizione al fondo maturati a tale data.»;
3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per i periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 2022, l'indennità di cui al comma 1 è liquidata in base alle aliquote percentuali di seguito riportate dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80 per cento, moltiplicate per gli anni di iscrizione al fondo maturati a decorrere dal 1° gennaio 2023:
a) 2 per cento per gli iscritti ai fondi di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere a), c), g) e g-bis);
b) 2,5 per cento per gli iscritti ai fondi di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere b), d) e f);
c) 3 per cento per gli iscritti al fondo previdenziale di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera e).

2-ter. Le frazioni di anno sono calcolate in mesi e le frazioni di mesi con numero di giorni non inferiore a quindici sono arrotondate per eccesso. Conseguentemente, le aliquote percentuali di cui ai commi 2 e 2-bis sono ridotte in dodicesimi.»;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'indennità di cui al comma 1 è ordinariamente corrisposta all'atto della cessazione dal servizio. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta motivata del consiglio di amministrazione della Cassa, sentito il Capo di Stato Maggiore della difesa, il termine di corresponsione di cui al precedente periodo può essere differito fino a un massimo di 24 mesi.»;

c) all'articolo 1915:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'assegno di cui al comma 1 non spetta agli ufficiali iscritti al relativo fondo in data successiva al 1° gennaio 2023.»;

d) all'articolo 1916:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il personale di cui all'articolo 1913, comma 1, contribuisce obbligatoriamente ai fondi previdenziali ivi previsti in ragione delle percentuali di seguito stabilite, calcolate sull'80 per cento dello stipendio annuo lordo effettivamente percepito comprensivo della tredicesima mensilità:
a) 3 per cento, per i fondi previdenziali di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) dell'articolo 1913, comma 1;
b) 2 per cento per i fondi previdenziali di cui alle lettere e) e g-bis) del medesimo articolo 1913, comma 1.»;
2) il comma 2 è abrogato;

e) all'articolo 1917, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli iscritti, che cessano dal servizio senza aver maturato il diritto all'indennità supplementare, sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, rivalutati in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi calcolato dall'ISTAT, tra ciascun anno solare cui i contributi si riferiscono e l'anno precedente alla restituzione. Le somme liquidate secondo le modalità di cui al precedente periodo sono reversibili.»;

f) all'articolo 1917-bis:
   1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Il personale militare di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza.»;
   2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
      «1-bis. Il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuto alla data di cessazione dal servizio computando il numero di anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli.
      1-ter. L'importo dell'indennità supplementare è a carico di ciascun fondo in quota proporzionale ai periodi di contribuzione.»;
g) all'articolo 1918, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
   «2-bis. I proventi di cui al comma 1 possono essere impiegati, nell'ambito della somma globale annua fissata al principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa in relazione alle disponibilità e ai risultati dei bilanci, per concedere sussidi da erogare a favore dei militari iscritti ai fondi di cui all'articolo 1913, comma 1, al verificarsi di gravi e documentate esigenze.»;

h) l'articolo 1919 è abrogato;

i) dopo l'articolo 1920 è inserito il seguente:
   «Art. 1920-bis (Fondo per la sostenibilità della Cassa di Previdenza delle Forze Armate)
   1. Per garantire la sostenibilità finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, la cui dotazione viene alimentata con le risorse di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in relazione alla riduzione dei contributi versati alle predette casse in applicazione della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e successive modificazioni.»;

l) dopo l'articolo 2262-bis è inserito il seguente:
   «Art. 2262-ter (Disposizioni transitorie in materia di soppressione dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915)
   1. Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, è percettore dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915 è riconosciuto il diritto di optare, in sostituzione dello stesso, per una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata moltiplicando il 60 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale in godimento per i coefficienti corrispondenti al sesso e all'età dell'avente diritto di cui alla Tavola di mortalità ISTAT, riferita alla popolazione italiana residente per l'anno 2019, e calcolata al 1° dicembre dell'anno nel quale si esercita l'opzione.
   2. Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, è cessato dal servizio con diritto a pensione, ma non è ancora percettore dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915, è riconosciuto il diritto di optare tra lo stesso assegno speciale e una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata moltiplicando il 50 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale previsto per grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio alla data del 31 dicembre 2022, per i seguenti fattori:
      a) il coefficiente di cui alla Tavola di mortalità ISTAT, riferita alla popolazione italiana residente per l'anno 2019, corrispondente al sesso e all'età dell'avente diritto, indicato al 1° dicembre dell'anno in cui l'interessato compirà un'età pari a quella posseduta al congedo aumentata di otto anni e comunque non inferiore a 65;
      b) l'anzianità contributiva al fondo di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera a), posseduta al 31 dicembre 2022 con il massimo di 40 anni, rapportata a 40. L'eventuale anzianità maturata in altri fondi non è considerata utile al calcolo della maggiorazione.
   3. Al personale in servizio al 31 dicembre 2022, in luogo dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915, è riconosciuta una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all' articolo 1914, calcolata ai sensi del comma 2.
   4. Il diritto di opzione di cui ai commi 1 e 2 è esercitato entro il mese di settembre di ogni anno ed è irrevocabile. La maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914 è liquidata e corrisposta agli interessati entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il diritto di opzione è esercitato. Le maggiorazioni dell'indennità supplementare, di cui ai commi 1, 2 e 3, sono reversibili.».

2. La costituzione del fondo, di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera g-bis), decorre dal 1° gennaio 2023.

3. Il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 1914, 1917 e 1917-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorre dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, risulta ancora pendente un giudizio o sia stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato.
5. Nelle more dell'adeguamento del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza, di cui all'articolo 76 del citato d.P.R. n. 90 del 2010, è integrato da un membro della categoria dei graduati per ciascuna Forza armata con diritto di voto.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Comma 1. Reca modifiche al Codice dell'ordinamento militare, in materia di Cassa di previdenza delle Forze armate. In particolare:

a. Articolo 1913 - (Fondi previdenziali integrativi):

- **comma 1**: la novità principale riguarda l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, del fondo di previdenza integrativo per i graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. L'istituzione di tale fondo consente alla categoria dei volontari in servizio permanente di poter usufruire di una maggiore tutela previdenziale e assistenziale, finora non prevista, in linea con la citata risoluzione n. 230 del 1° ottobre 2019 della Camera dei Deputati.
  Inoltre, è stata prevista, al fine di chiarire e dirimere eventuali dubbi interpretativi, l'inclusione, tra gli iscritti al Fondo degli appuntati e carabinieri, del personale del ruolo sovrintendenti dei carabinieri, che già versano i contributi nel citato fondo, anche se la disposizione che si vuole adeguare non li riportava espressamente. Infine, viene espunto il riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, in materia di "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" e sostituito con il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la "Disciplina delle forme pensionistiche complementari";
- **comma 1-*bis***, di nuova introduzione, è volto a includere il personale appartenente al ruolo d'onore richiamato in servizio, attualmente escluso da tale forma di tutela, prevedendo anche per detta categoria l'iscrizione d'ufficio. In particolare, la previsione consente l'iscrizione d'ufficio ai fondi previdenziali integrativi a favore di coloro iscritti nel ruolo d'onore ai sensi dell'articolo 806 del Codice, in quanto permangono in servizio fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente. A tal riguardo, al personale che si trovi in costanza di richiamo viene data facoltà, con una disposizione a connotazione transitoria, di riscattare il periodo intercorrente tra la data di inizio del richiamo e l'entrata in vigore del presente provvedimento;
- **comma 3**, viene adeguato alla nuova previsione del comma 1-*bis*, prevedendo, come formula di salvaguardia, l'interruzione della contribuzione all'atto del termine del periodo di richiamo. La liquidazione, ovvero la restituzione dei contributi versati, è disciplinata alla stregua di tutte le altre categorie di personale
- **comma 3-*bis***, con le modifiche apportate salvaguarda tutto il personale iscritto per il quale, in ragione dei restanti anni di servizio (meno di 6 anni), la contribuzione obbligatoria non comporterebbe, per mancata maturazione del periodo minimo di contribuzione, la liquidazione dell'indennità supplementare. A titolo di esempio: i graduati anziani che, in ragione della neo istituzione del fondo, tenuto conto degli anni residui di servizio previsti per il collocamento in congedo, non avrebbero la possibilità di maturare il diritto all'indennità supplementare (per la quale occorrono almeno 6 anni di iscrizione – vds. art. 1914 del Codice). A beneficio di tali casi, non opera l'iscrizione d'ufficio ai fondi di cui al comma 1, in modo da evitare versamenti senza controprestazione;
- **comma 3-*ter***, di nuova introduzione, intende disciplinare la posizione previdenziale del personale militare, a suo tempo transitato presso i Servizi informativi di sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che rientra nel ruolo di provenienza (rectius: Forza armata). In particolare, viene disposto che:
  - il personale che rientra, in forza di legge, nei quadri del servizio permanente della Forza armata di provenienza, è iscritto nuovamente al pertinente fondo di previdenza integrativa, sempreché, in ragione degli anni residui di servizio possa maturare il diritto all'indennità supplementare (almeno 6 anni). Pertanto, coloro che dai Servizi informativi rientrano nel ruolo di provenienza, a meno di 6 anni per la cessazione dal servizio permanente (per limiti di età), non sono iscritti al pertinente fondo previdenziale integrativo;

- alla cessazione dal servizio permanente, detto personale ha diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare, in ragione delle anzianità contributive maturate dalla data di re-iscrizione al fondo;

b. **Articolo 1914 - (Indennità supplementare)**:
   - **comma 1**, viene adeguato il linguaggio normativo, prevedendo, *sic et simpliciter*, la liquidazione dell'indennità supplementare a favore di tutto il personale militare che, cessato dal servizio, abbia maturato il requisito richiesto, ovvero 6 anni di iscrizione ai fondi previdenziali integrativi. In tale ottica, in linea con le nuove previsioni del Codice e sulla base dei pareri giurisprudenziali espressi sulla natura dei versamenti e sulla restituzione delle quote versate viene esteso il beneficio a tutto il personale militare. Al riguardo, viene espunta la formulazione "con diritto a pensione" che condizionava, anche a livello interpretativo, la preesistente liquidazione dell'indennità supplementare;
   - **commi 2 e 2-*bis*** (di nuova introduzione), individuano le percentuali di calcolo da applicare in sede di liquidazione dell'indennità supplementare per i periodi di contribuzione antecedenti e successivi al 31 dicembre 2022. Nulla cambia per le contribuzioni antecedenti al 31 dicembre 2022, ovvero l'indennità supplementare è liquidata in base all'aliquota del 2% dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80% per quanti sono gli anni di iscrizione al fondo maturati fino a tale data. La previsione di cui al nuovo comma 2-bis, invece, si riferisce ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 2022 e recepisce le proposte formulate dall'esperto attuariale, al fine di garantire la sostenibilità della Cassa nel medio-lungo periodo e scongiurare paventate crisi di liquidità. In tal senso, è stato opportuno differenziare le percentuali di calcolo in virtù della disomogeneità economica e patrimoniale esistente tra i diversi fondi. Pertanto, sulla base dei calcoli attuariali, ad eccezione degli Ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, degli Ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica militare e dei graduati delle Forze armate, per le altre categorie, a fronte di una maggiore contribuzione definita con le disposizioni successive, vengono rideterminate, in senso migliorativo, le misure di liquidazione dell'indennità, elevando, pertanto, il rendimento delle quote versate. Per gli iscritti ai fondi relativi agli Ufficiali della Marina militare, sottufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri e sottufficiali della Marina militare, l'aliquota di liquidazione dell'indennità supplementare diventa pari a 2,5% mentre per gli iscritti ai fondi sovrintendenti, appuntati e carabinieri, l'aliquota diventa del 3%;
   - **comma 2-*ter***, di nuova introduzione, disciplina la modalità di calcolo da applicare in sede di liquidazione dell'indennità supplementare di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis nel caso ci siano frazioni di anno e/o di mesi;
   - **comma 4**, viene uniformata la tempistica di liquidazione dell'indennità supplementare a favore di tutti gli iscritti, stabilendo che essa è ordinariamente corrisposta all'atto della cessazione dal servizio; pertanto, vengono meno i possibili differimenti consentiti dalla previgente disciplina. Al riguardo, si evidenzia che oggi anche per il personale della Guardia di Finanza l'indennità viene corrisposta all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la causa (cfr. articolo 3 della legge 30 novembre 1961, n. 1326). In tal senso, anche la disciplina delle liquidazioni di prestazioni previdenziali, in occasione dei transiti di personale in altra categoria, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa ovvero di altre pubbliche amministrazioni, viene uniformata. Inoltre, per scongiurare eventuali e imprevedibili indisponibilità finanziarie della Cassa, in sede di pagamento dell'indennità supplementare viene prevista una clausola di salvaguardia che consente, attraverso un decreto del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, di legittimare il Consiglio di Amministrazione della Cassa a derogare i termini di corresponsione previsti, fino ad un massimo di 24 mesi;

c. **Articolo 1915 - (Assegno speciale)**: viene introdotto il **comma 2-*bis*** che abroga l'istituto dell'assegno speciale per i nuovi iscritti al fondo, con decorrenza dal 1° gennaio 2023. L'assegno speciale è un assegno vitalizio non reversibile, previsto a legislazione vigente per i soli ufficiali dell'Esercito Italiano e dell'Arma dei carabinieri, collocati nella riserva o in congedo assoluto, al compimento di otto anni dal congedo e raggiunto il sessantacinquesimo anno di età. L'importo dell'assegno annuo lordo è variabile in funzione del grado posseduto all'atto del collocamento in congedo ed è stabilito periodicamente tramite decreto ministeriale. La misura dell'assegno attualmente vigente è stata fissata dal decreto del Ministro della difesa del 24 settembre 2012. La previsione di tale vitalizio giustificava, infatti, una contribuzione al fondo più alta (4% anziché il 2% come le altre categorie). Tuttavia, nell'ambito della sostenibilità del Sodalizio e nello spirito di uniformità è stata valutata la sua soppressione naturale, salvaguardando e prevedendo

comunque un regime transitorio per coloro che hanno versato contributi in base alla previgente normativa o che già risultano percettori;

d. **Articolo 1916 - (Contributi obbligatori)**:
   - **comma 1 -** sulla base della verifica tecnica condotta dall'esperto attuariale, vengono aggiornate le aliquote relative alla contribuzione obbligatoria a carico degli iscritti ai fondi previdenziali integrativi di cui all'articolo 1913 del Codice. Tali adeguamenti sono stati necessari al fine di ridimensionare, gradualmente, gli squilibri di bilancio esistenti e previsionali tra contribuzioni riscosse e prestazioni erogate, salvaguardando, pertanto, tale peculiare forma di previdenza integrativa/complementare. Difatti, le disposizioni di cui alle presenti novelle mirano a incrementare gli introiti dei fondi previdenziali, al fine di garantire, nel medio-lungo periodo, la sostenibilità delle prestazioni da erogare. Al riguardo, appare opportuno evidenziare come il maggior impatto finanziario sul militare contribuente, generi un maggior rendimento in sede di liquidazione dell'indennità supplementare, così come descritto nelle disposizioni precedenti. Con tali modifiche, si potrà raggiungere, nel medio-lungo periodo, una solidità finanziaria tale per cui il sistema sarà in grado di auto-sostenersi. Nel merito, viene stabilito che il personale di cui al citato articolo 1913, comma 1, del Codice, contribuisce ai fondi ivi previsti in ragione delle percentuali di seguito indicate, calcolate sull'80% dello stipendio annuo lordo percepito, comprensivo della tredicesima mensilità:
     - 3% per i fondi Ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Carabinieri; Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
     - 2% per i fondi sovrintendenti, appuntati e carabinieri e per quello dei graduati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare;
   - **comma 2**, viene abrogato in considerazione sia dell'omogeneizzazione delle misure contributive per tutto il personale militare iscritto ai fondi sia per la soppressione dell'assegno speciale riferito ai soli ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri.

e. **Articolo 1917 - (Restituzione dei contributi obbligatori)**. Con le modifiche apportate, a fattor comune, viene prevista, in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi causa e prima dei 6 anni di contribuzione, la restituzione dei contributi versati, rivalutati in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui i contributi si riferiscono e quello precedente l'anno di effettivo pagamento. Si stabilisce, inoltre, che le predette somme sono reversibili, al fine di tutelare il congiunto e i figli a carico del militare contribuente. L'originario testo dell'articolo 1917, invece, prevedeva che ai soli sottufficiali, appuntati e carabinieri fosse riconosciuto il diritto alla restituzione dei contributi qualora fossero cessati dal servizio con un'anzianità inferiore ai sei anni e quindi senza diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare. Tale quadro normativo, di fatto, sperequava gli iscritti al fondo della categoria degli ufficiali ai quali non era prevista e riconosciuta la restituzione dei contributi versati. Tale modifica è stata ulteriormente necessaria a fronte dei recenti interventi giurisprudenziali che hanno qualificato le prestazioni previdenziali dell'Ente Cassa di Previdenza delle Forze armate come "trattamento economico differito", a similitudine del TFS e non come trattamento fiscale. In tale ottica, eventuali norme che ne vietassero la restituzione dei contributi versati dall'iscritto potrebbero essere censurate come illegittime costituzionalmente. Le novelle alle disposizioni di cui agli articoli 1914 e 1917 creano, in tal modo, un vero e proprio spartiacque costituito dal citato requisito (6 anni di contribuzione), che si racchiude nella seguente dicotomia: liquidazione indennità supplementare o restituzione contributi (così evitando qualsiasi ipotesi di ingiustificato arricchimento);

f. **Articolo 1917-*bis* - (Trattamento previdenziale a seguito del passaggio tra ruoli)**. La disposizione ha lo scopo di disciplinare la tematica legata al passaggio dei ruoli (p.es. un sottufficiale che diventa ufficiale a seguito di specifico bando di concorso) e, in particolare, le modalità di imputazione della quota di indennità supplementare a carico di ciascun fondo. In particolare, il:
   - **comma 1**, attraverso la semplificazione della norma, dispone che il personale militare iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913, che transita tra ruoli, è iscritto al nuovo pertinente fondo di previdenza previsto per detto ruolo. In pratica, a titolo di esempio, un sottufficiale dell'Esercito iscritto al fondo di cui all'articolo 1913, comma 1, let. d), che diventa ufficiale della medesima Forza armata, cessa di essere iscritto al predetto fondo per essere iscritto al nuovo fondo di cui all'articolo 1913, comma 1, let. a);
   - **comma 1-bis**, di nuova introduzione, nel confermare che la liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuta alla data di cessazione dal servizio, dispone che nel conteggio della stessa vengono

considerati gli anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli. Ritornando all'esempio di cui al comma 1, il sottufficiale dell'Esercito che diventa ufficiale, nel momento in cui cessa dal servizio, ha diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare calcolata tenendo conto di tutti i contributi versati sia nel fondo di previdenza sottufficiali che in quello ufficiali dell'Esercito;

- **comma 1-ter**, di nuova introduzione, disciplina le modalità di imputazione per il calcolo dell'indennità supplementare in caso di passaggio tra ruoli. Pertanto, l'importo dell'indennità supplementare sarà a carico di ciascun fondo di previdenza al quale l'iscritto ha effettuato il versamento, in quota proporzionale ai periodi di contribuzione. Ciò in considerazione dell'autonomia di ciascun fondo di previdenza e per evitare, ritornando all'esempio precedente, che l'importo dell'indennità supplementare da liquidare, gravi solo sul fondo ufficiali al quale il militare risulta da ultimo iscritto all'atto della cessazione dal servizio;

g. **Articolo 1918 - (Gestione finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate).**
Il **comma 2-bis**, di nuova introduzione, opera un riassetto sistematico e di armonizzazione normativa, riprendendo il contenuto del comma 4 dell'articolo 1919, che contestualmente è abrogato. La disposizione conferma la possibilità che i proventi dei contributi versati dagli iscritti, eccedenti la quota necessaria al pagamento dell'indennità supplementare e dell'assegno speciale (fin quando vigente), possano essere impiegati dalla Cassa per concedere sussidi erogabili agli iscritti, indipendentemente dal fondo di appartenenza, in caso di gravi e documentate esigenze. Pertanto, qualora un militare iscritto versi in una situazione di documentata difficoltà, la Cassa può concedere un sussidio, che come tale non è soggetto a restituzione, a differenza del prestito di cui al comma 2 del medesimo articolo. La disciplina per l'attuazione di detti istituti e dei relativi procedimenti verrà regolata in base alle disposizioni dell'art. 1920 del Codice.
In sostanza, il Sodalizio eroga prestazioni previdenziali, prestiti e sussidi. Inoltre, ai sensi del citato articolo 1918, comma 1, può impiegare i proventi dei contributi versati dagli iscritti, eccedenti la quota necessaria al pagamento dell'indennità supplementare e dell'assegno speciale (fin quando vigente) per acquistare titoli di Stato o procedere ad altre forme di investimento espressamente autorizzate dal Ministro della difesa su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

h. **Articolo 1919 - (Disposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi)**. La disposizione viene interamente abrogata, tenuto conto sia delle novelle di cui agli articoli 1914, 1917, 1917-bis e 1918, comma 3, sia per opportuna attività di snellimento sistematico;

i. **Articolo 1920-bis - (Fondo per la sostenibilità della Cassa di Previdenza delle Forze Armate)** istituisce presso lo stato di previsione del Ministero della difesa il Fondo per la sostenibilità della Cassa di Previdenza delle Forze armate, per far fronte ad eventuali crisi di liquidità. Il Fondo è alimentato con le risorse di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Fondi in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio).

l. **Articolo 2262-*ter* – (Disposizioni transitorie in materia di soppressione dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915)**. In generale, la disposizione ha lo scopo di disciplinare il regime transitorio derivante dalla soppressione dell'assegno speciale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, di cui all'articolo 1915 (vds. infra articolo 1915, comma 2-bis) per gli ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri iscritti al relativo fondo di cui all'articolo 1913, comma 1, let. a). In particolare, il:

- **comma 1**, dispone che al personale che alla data del 31 dicembre 2022 risulti già percettore dell'assegno speciale (si tratta dunque di ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri già in congedo) è riconosciuto il diritto di optare, in sostituzione del citato vitalizio, per una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914 del Codice. Ciò nella considerazione che tali ufficiali hanno comunque versato per l'intero periodo di contribuzione un importo calcolato sull'aliquota del 4%, addirittura più alta rispetto alla nuova previsione normativa del 3%. Al riguardo, la disposizione disciplina le modalità di calcolo per la conversione dell'assegno speciale in maggiorazione dell'indennità supplementare. Nello specifico, il computo avviene moltiplicando il 60 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale in godimento per i coefficienti legati alla speranza di vita, distinti per età e sesso, contenuti nella tavola di mortalità ISTAT per l'anno 2019, riferiti alla popolazione italiana residente, con riferimento al 1° dicembre dell'anno nel quale si esercita l'opzione. La misura di conversione risulta di maggior favore, rispetto alle altre categorie, al fine di incentivare tale personale a rinunciare all'assegno speciale che, tra l'altro, non è reversibile, è tassato (a differenza dell'indennità supplementare) e assorbe notevoli risorse per la gestione del Sodalizio.

- **comma 2,** disciplina, invece, le situazioni relative al personale che alla data del 31 dicembre 2022, ancorché cessato dal servizio con diritto a pensione, non sia ancora percettore dell'assegno speciale per non aver ancora maturato il relativo diritto (requisito anagrafico del sessantacinquesimo anno di età e 8 anni dal congedo). Anche a costoro è riconosciuto il diritto di optare, in sostituzione del citato vitalizio, per una maggiorazione dell'indennità supplementare per i medesimi motivi di cui al comma 1. Al riguardo, cambiano però le modalità di calcolo per la conversione dell'assegno speciale in maggiorazione dell'indennità supplementare. Infatti, essa viene calcolata moltiplicando il 50 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale previsto per il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio alla data del 31 dicembre 2022 per i seguenti fattori:
  a) il coefficiente di cui alla Tavola di mortalità ISTAT per l'anno 2019, corrispondente al sesso e all'età dell'avente diritto, indicato al 1° dicembre dell'anno in cui l'interessato compirà un'età pari a quella posseduta all'atto del congedo aumentata di otto e comunque non inferiore a 65;
  b) l'anzianità contributiva al fondo posseduta al 31 dicembre 2022 con il massimo di 40 anni, rapportata a 40, non considerando utile per il calcolo della maggiorazione l'eventuale anzianità maturata in altri fondi;
- **comma 3,** disciplina il caso del personale ancora in servizio al 31 dicembre 2022, al quale è riconosciuta, in luogo dell'assegno speciale, una maggiorazione dell'indennità supplementare calcolata secondo le medesime modalità di cui precedente comma 2. Ciò nella considerazione che trattasi di ufficiali dell'Esercito e/o dei Carabinieri che prima della presente riforma hanno versato contributi al relativo fondo nella misura del 4% (vds. previgente articolo 1916, comma 2, del Codice). L'interessato ha, dunque, diritto alla maggiorazione dell'indennità supplementare che sostituisce l'assegno speciale perché soppresso dal 31 dicembre 2022. La predetta maggiorazione è corrisposta unitamente all'indennità supplementare.
- **comma 4**, prevede, a garanzia del personale che al 31 dicembre 2022 è cessato dal servizio ed è percettore dell'assegno speciale ovvero cessato dal servizio con diritto a pensione ma non ancora percettore dell'assegno speciale, che il diritto di opzione previsto ai commi 1 e 2 sia esercitato entro il mese di settembre di ogni anno ed è irrevocabile. La maggiorazione dell'indennità supplementare è liquidata e corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno nel quale sarà stato esercitato il diritto di opzione. Viene specificato, inoltre, che le maggiorazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono reversibili.

Il **comma 2** prevede che il nuovo fondo graduati Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che avrà decorrenza 1° gennaio 2023, data da cui inizierà la contribuzione obbligatoria da parte dei relativi iscritti.

Il **comma 3** ha l'obiettivo di ricucire in una trama unitaria le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, nella considerazione che il citato decreto, nel pieno rispetto del perimetro circoscritto dalla legge delega, avrebbe dovuto svolgere una funzione non semplicemente di accorpamento, bensì di coordinamento della previgente disciplina, con l'obiettivo di assicurare l'armonia logica e sistematica dell'assetto ordinamentale, uniformando la differente normativa delle preesistenti Casse militari, piuttosto che confermarne le diversità. La necessità di prevedere tale disposizione assume ulteriormente rilevanza in ragione della sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. prima-bis, n. 4232/2017 con la quale, nel riferirsi alla prestazione previdenziale integrativa erogata dal Sodalizio, il giudice ha affermato che: "…*non costituendo tale prelievo pecuniario, una prestazione tributaria, la mancata corresponsione della indennità supplementare e/o la restituzione delle quote versate, costituirebbero certamente, una distorsione della causa del particolare rapporto giuridico obbligatorio, così che dovrebbe dubitarsi della legittimità costituzionale di tale prestazione*.".

Il **comma 4** mira a salvaguardare il diritto alle prestazioni, a favore di coloro per i quali risulti ancora pendente un giudizio o sia stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato.

Il **comma 5** consente, in attesa della rivisitazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (TUOM), di integrare i membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa, con un rappresentante dei graduati per ciascuna Forza armata (Esercito, Marina e Aeronautica militare), al pari di quanto già avviene per l'Arma dei carabinieri, per la quale sono previsti 3 membri. Ciò, anche in attuazione dell'istituendo fondo graduati di cui alla novellata disposizione dell'art. 1913 del Codice (infra art. 1913, comma 1 della relazione). In pratica, i membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa passano da 13 a 16 e verrebbe garantita l'uniforme rappresentatività delle categorie di personale militare.

ART. 113.
(Misure per assicurare l'attuazione degli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato)

1. Al fine di assicurare adeguata copertura finanziaria agli interventi già finanziati con l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, l'articolo. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, l'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, per interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato, in ragione dell'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali di costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché per far fronte ai maggiori fabbisogni scaturiti dall'aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo destinato a soddisfare le specifiche esigenze sopra richiamate, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.
2. Con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite per le finalità indicate nel medesimo comma.

Relazione illustrativa
La disposizione istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza mediante il quale assicurare la copertura finanziaria degli interventi già programmati con precedenti strumenti di bilancio (legge 11 dicembre 2016 n. 232, articolo 1, comma 140; legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1072; legge 30 dicembre 2018 n. 145, articolo 1, comma 95; legge 27 dicembre 2019 n. 160, articolo 1, comma 1 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2021 prot. 35546), facendo fronte non solo all'incremento del fabbisogno alla luce dei generalizzati aumenti dei prezzi delle materie prime e dei conseguenti aggiornamenti dei prezzari regionali, ma anche alle residue richieste di compensazione prezzi, che non trovano copertura tra le risorse a disposizione.
L'intervento mira a superare la mancanza di copertura finanziaria del quadro economico degli interventi programmati – revisionato proprio in ragione dell'aggiornamento dei prezzari regionali – che comporta l'impossibilità di avviare le procedure ad evidenza pubblica per le attività tecniche ed esecutive, di fatto bloccando la realizzazione delle opere infrastrutturali.

Relazione tecnica
La proposta normativa reca oneri per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032, quantificati sulla base dei quadri economici aggiornati, ove disponibili, e, ove non disponibili, nell'ipotesi di un incremento del quadro economico iniziale del 30%, quale incremento medio registrato negli ultimi mesi. Inoltre, la richiesta finanziaria tiene comunque conto, delle probabili ulteriori revisioni dei prezzari regionali, già previsti dalla normativa vigente.

ART. 114.
(Istituzione del fondo per il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati)

1. Al fine di provvedere alle esigenze del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo per le esigenze del citato centro con una dotazione pari a 2,65 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro della difesa, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, il citato fondo è annualmente ripartito in relazione alle attività da svolgere nell'anno di riferimento.
2. Al fine di disporre di specifiche professionalità da impiegare nella gestione quotidiana delle attività del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione, in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 350.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, pari a complessivi euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il funzionamento del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 755 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, presso il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri presuppone la creazione di apposite strutture di ricovero degli esemplari, la relativa gestione logistica, nonché la disponibilità di personale specializzato.

In relazione alla disposizione in esame, si ricorda che con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato*), è stato previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, a cui sono state conferite le funzioni già svolte dal citato Corpo, ad eccezione di alcuni compiti, tra cui quelli in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuiti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

A sua volta, l'art. 174-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*), inserito dall'art. 8, comma 2, lett. c), del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, disciplina l'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, attribuita all'Arma dei carabinieri, e articolata, in particolare, in un Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (*a seguito della modifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 1), del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*). Inoltre, il predetto articolo prevede che il predetto Ministro definisce gli obiettivi strategici generali del Comando.

Il consistente numero di animali confiscati appartenenti alle specie protette dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (Convention on International Trade of Endangered Species del 1973 - CITES), sottoscritta a Washington del 1973, recepita nel nostro ordinamento con la legge 7 febbraio 1992, n. 150, caratterizzati a loro volta da specifiche peculiarità anche di carattere etologico (*in tale novero vi rientrano, tra gli altri, grandi felini e primati*), comporta la necessita, sul piano logistico, di sostenere spese per la realizzazione di apposite aree di custodia e l'acquisto di alimenti, medicinali e materiali per l'igiene, cui si aggiungono gli ordinari costi di gestione delle strutture; delle risorse umane, di disporre di specifiche professionalità impiegate nella gestione quotidiana di queste particolari specie di animali, da assumere stagionalmente nei periodi caratterizzati da maggiori carichi di lavoro. Le peculiari esigenze, che caratterizzano la gestione dei citati centri di ricovero non possono essere soddisfatte integralmente, impiegando le sole risorse umane e strumentali già disponibili presso i reparti dell'Arma, nei quali saranno inseriti.

Per le ragioni su esposte, occorre prevedere l'istituzione di apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero della difesa, che consenta al Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati di gestire le spese connesse al funzionamento e al potenziamento del medesimo centro. La ripartizione annuale del fondo e l'indicazione delle relative attività vengono demandate a un decreto del Ministro della difesa, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, ferme restando le eventuali intese tra il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulle modalità di svolgimento di tali attività in ragione della sopra richiamata dipendenza funzionale prevista dall'articolo 174-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Inoltre, si prevede l'assunzione di operai a tempo determinato ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124 - in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal 2023, per soddisfare le peculiari esigenze che caratterizzano la gestione del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati (indicativamente 28 operai a tempo determinato, per 4 mesi, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui).

RELAZIONE TECNICA

Il comma 1 prevede, a decorrere dal 2023, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della difesa del fondo da ripartire per provvedere alle esigenze del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, con una dotazione di 2,65 milioni di euro, con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 755, della legge n. 178 del 2020. Tale previsione si rende necessaria per

consentire l'iscrizione delle citate spese direttamente nello stato di previsione del Ministero della difesa e non del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, come già avvenuto per gli anni 2021 e 2022, ai sensi del citato articolo 1, comma 755.
Inoltre, al comma 2, viene previsto, per soddisfare le peculiari esigenze che caratterizzano la gestione del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, l'assunzione di operai a tempo determinato (indicativamente 28 operai a tempo determinato, per 4 mesi, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui) così da poter disporre di specifiche professionalità impiegate nella gestione quotidiana di queste particolari specie di animali, da assumere stagionalmente, nei periodi caratterizzati da maggiori carichi di lavoro, con oneri annui pari a 350.000 euro, a partire dal 2023.
Nello specifico:

– per quanto concerne i costi per la gestione del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, con riferimento agli adeguamenti strutturali, di materiali e attrezzature, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, nonché a missioni e straordinario, si riportano nella tabella sottostante – suddivisa in macro-aree - le connesse voci, esemplificative delle esigenze del Centro, ferme restando le rimodulazioni che dovranno essere effettuate annualmente dal Ministro della difesa, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze:

	Voce di spesa		Importo	Note
a	Missioni per il personale Arma		€ 40.000,00	Circa € 5.000,00 per CTAAC CC + personale CNAAC
c	Materiali di consumo	Elettrici, edili, idraulici	€ 150.000,00	Inclusa IVA
		Mantenimento alimentare degli animali	€ 150.000,00	
d	Acquisto e noleggio di beni e servizi	Attrezzature informatiche	€ 50.000,00	Inclusa IVA
		Arredi, gabbie per volatili e presidi di sicurezza (compresi DPI e attrazzature antincendio)	€ 100.000,00	Inclusa IVA
e	Consulenze e collaborazioni professionali	Progettazione esecutiva di interventi infrastrutturali e servizi di assistenza veterinaria	€ 110.000,00	Inclusa IVA e altri oneri di legge
f	Manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture, impianti e attrezzature	Manutenzione ordinarie	€ 150.000,00	Inclusa IVA
		Manutenzione straordinarie	€ 150.000,00	Inclusa IVA
g	Canoni		€ 200.000,00	Utenze elettriche, idriche e telefoniche, inclusa IVA
h	Acquisto e noleggio di mezzi, attrezzature, macchinari, impianti ed equipaggiamenti		€ 1.450.000,00	Inclusa IVA
i	Spese generali		€ 100.000,00	Somma forfettaria Inclusa IVA
TOTALE			**€ 2.650.000,00**	

– le spese generate dal comma 2 e relative al pagamento degli oneri inderogabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge dicembre 2009, n. 196, sono state calcolate tenendo in considerazione la spesa media mensile (per un numero di ore medie pari a 169) lorda per il trattamento economico fondamentale, da riconoscere ad un operaio a tempo determinato inquadrato nella classe stipendiale di III livello, pari a euro 3.070,71, da cui deriva un onere lordo quadrimestrale pari a euro 12.282,84, come meglio evidenziato nella seguente tabella:

SPESA MEDIA MENSILE LORDA PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE OTD n. 169h (ore medie mensili)									
LIVELLO	UNITA'	MESI	NETTO	IRPEF	INPS DIP.8,84%	TOTALE LORDO	INPS AZIENDA	IRAP 8,50%	TOTALE
III	1	1	€ 1.658,81	€ 519,60	€ 211,25	€ 2.389,66	€ 477,93	€ 203,12	€ 3.070,71
SPESA PER N. 28 OTD (N. 4 x N. 7 CTAAC) PER N. 4 MESI									
€ 343.919,87									

Il livello di inquadramento economico è definito dai contratti collettivi nazionali di riferimento (*idraulico forestale e idraulico-agraria*), in cui sono stati già assorbiti gli adeguamenti recentemente definiti, che non prevedono scatti stipendiali, e individua le specializzazioni che sono richieste dall'ente che li impiega (*e quindi dei compiti che tale personale sarà materialmente chiamato a svolgere*).
Al comma 3 si prevede la copertura del fondo di nuova istituzione ai sensi del comma 1 nonché dell'assunzione di operai a tempo determinato di cui al comma 2 mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 755, della legge n. 178 del 2020, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II
Misure per la sicurezza nazionale

ART. 115.
(Risorse per assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra)

1. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, e l'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE Public Safety, è autorizzata la spesa di euro 63.324.521 per l'anno 2023, euro 46.655.957 per l'anno 2024, euro 50.417.925 per l'anno 2025, euro 64.946.499 per l'anno 2026 e euro 16.173.315 per l'anno 2027.

Relazione illustrativa
L'intervento si rende necessario per consentire la prosecuzione del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra nelle Regioni Lazio, Sicilia, Puglia, Piemonte, Sardegna, Campania, Calabria e Basilicata, nonché l'aggiornamento delle "Sale Operative" della Città di Torino.
L'intervento, è volto, altresì, ad assicurare l'implementazione dell'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella *LTE Public Safety* – quest'ultima inquadrabile quale naturale evoluzione tecnologica della precedente –, che nell'immediato futuro e fino all'anno 2026 prevede l'attivazione di nuove procedure negoziali rispetto alle quali è indispensabile garantire la necessaria copertura finanziaria.
L'autorizzazione di spesa conferma quanto già disposto nelle leggi di bilancio approvate negli anni precedenti ed impegna a livello pluriennale risorse per consentire la prosecuzione dei servizi contrattualizzata fino all'anno 2022 e in scadenza.

Relazione tecnica
L'intervento reca, al comma 1, un'autorizzazione di spesa in favore del Ministero dell'interno per garantire la prosecuzione del funzionamento del programma Te.T.Ra., nonché per assicurare l'implementazione dell'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella *LTE Public Safety*, che nell'immediato futuro e fino all'anno 2026 prevede l'attivazione di nuove procedure negoziali rispetto alle quali è indispensabile garantire la necessaria copertura finanziaria.
L'autorizzazione di spesa conferma quanto già disposto nelle leggi di bilancio approvate negli anni precedenti ed impegna a livello pluriennale risorse per consentire la prosecuzione dei servizi contrattualizzata fino all'anno 2022 e in scadenza.

Pertanto, al fine di assicurare la continuità del servizio e fronteggiare i nuovi impegni contrattuali sopraindicati, la norma autorizza la spesa di euro 63.324.520,42 per l'anno 2023, euro 46.655.956,71 per l'anno 2024, euro 50.417.924,68 per l'anno 2025, euro 64.946.498,50 per l'anno 2026 e euro 16.173.314,78 per l'anno 2027, per un onere complessivo di euro 241.518.215,09.
Si tratta di una misura che non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che viene previsto l'impiego di risorse economiche già allocate su capitoli di bilancio gestiti da quest'Amministrazione, senza l'assegnazione di stanziamenti aggiuntivi.

ART. 116.
(Accoglienza profughi dall'Ucraina)

1. Lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è prorogato al 3 marzo 2023, termine di vigenza degli effetti della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione Europea del 4 marzo 2022. Eventuali ulteriori proroghe di tale termine, finalizzate ad assicurare l'allineamento temporale delle misure nazionali con le eventuali proroghe dei citati effetti che potrebbero essere adottate dall'Unione europea, possono essere adottate con le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
2. All'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole "con termine non oltre il 31 dicembre 2022" sono soppresse.
3. Allo scopo di assicurare la prosecuzione delle attività e delle misure di cui al presente articolo garantendo continuità nella gestione emergenziale, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per fronteggiare la situazione emergenziale, fermi restando i termini temporali di applicazione delle misure medesime di cui al presente articolo.

Relazione illustrativa
Le disposizioni di cui al presente articolo si rendono necessarie per assicurare il soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza al protrarsi della grave crisi internazionale ancora in corso.
Il comma 1 è finalizzato a prorogare lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 (in scadenza al 31 dicembre 2022), fino al 3 marzo 2023, termine attualmente previsto di vigenza degli effetti del regime di protezione temporanea di cui alla della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea n. 382/22 del 4 marzo 2022.
La norma prevede altresì la possibilità di prorogare ulteriormente lo stato di emergenza in caso del protrarsi del regime speciale di protezione temporanea (potenzialmente prorogabile di un ulteriore anno, come attualmente già preconizzato dalla Commissione europea) eventualmente deciso in sede unionale, attraverso una delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice della protezione civile".
Il comma 2 dispone, alla luce della citata proroga dello stato di emergenza e dell'eventuale protrarsi del regime speciale di protezione temporanea da parte dell'UE, la soppressione del termine, del 31 dicembre 2022, per richiedere il contributo di sostentamento previsto per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.
Il comma 3, al fine di garantire la prosecuzione delle attività e delle misure di cui al presente articolo garantendo continuità nella gestione emergenziale, introduce una clausola di flessibilità autorizzando il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle effettive esigenze e mediante ordinanze di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre la rimodulazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e stanziate con deliberazioni del Consiglio dei ministri o assegnate con provvedimenti

normativi al Fondo per le emergenze nazionali per fronteggiare la situazione emergenziale in rassegna fra tutte le predette misure.

Relazione tecnica.
Dal provvedimento in rassegna non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e alla proroga dello stato di emergenza di cui al comma 1 - riallineandone la durata alla vigenza attuale del regime di 'protezione temporanea' (3 marzo 2023) deciso dall'Unione europea - e alla conseguente prosecuzione per ulteriori due mesi delle attività ivi previste si provvede nell'ambito delle risorse già stanziate per l'anno 2022 per l'emergenza in rassegna.
In particolare, per quanto concerne gli interventi assicurati nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile, i relativi oneri sono stati sostenuti in parte mediante l'impiego del Fondo per le Emergenze Nazionali (FEN), di cui alle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 28 febbraio (10 mln), 17 marzo (30 mln) e 28 settembre 2022 (35 mln) per complessivi 75 milioni di euro, e in parte mediante l'assegnazione, avvenuta con l'articolo 31, comma 4 del decreto-legge 21/03/2022, n. 21 e s.m.i. di risorse finanziarie ad hoc che sono transitate dal citato Fondo (pari a complessivi 441.450.000,00 euro) per essere gestite con separata evidenza derivante dalla specifica destinazione. Attualmente le risorse di cui trattasi risultano iscritte nel cap. 976 del bilancio autonomo della PCM (Spese destinate ad assicurare soccorso ed assistenza e soccorso alla popolazione ucraina sul territorio nazionale).
Di seguito è riportato un quadro finanziario dettagliato delle risorse assegnate per l'emergenza in rassegna, degli attuali impieghi delle stesse, nonché delle esigenze per la prosecuzione delle attività fino al 3 marzo 2023 prevista dal successivo comma 2.
Stanziamenti complessivi disposti con normativa primaria per le misure previste dall'art. 31, comma 1, lettere a), b) e c) del DL 21 del 21 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.51 e s.m.i: 441.450.000,00 €

Misura	DL 21/2022	OCDPC 895/2022	DL 50/2022	DL 115/2022	OCDPC 921/2022	TOTALE
Art. 31, c.1., lett. a) – accoglienza diffusa	142.000.000,00	- 5.000.000,00	103.950.000,00	- 50.500.000,00	- 36.000.000,00	**154.450.000,00**
Art. 31, c.1, lett. b) – contributo di sostentamento	54.000.000,00		18.000.000,00	0	36.000.000,00	**108.000.000,00**
Arti. 31, c.1, lett. c) – accesso al SSN	152.000.000,00		27.000.000,00	0	0	**179.000.000,00**

Stanziamento a carico FEN con deliberazioni CDM: 75.000.000,00 €
Disponibilità complessiva per misure di assistenza e accoglienza in ambito prociv: 516.450.000,00 €
A. Misura ex art. 31, c.1, lett. a) DL 21/2022 "ACCOGLIENZA DIFFUSA"- Disponibilità: 154.450.000,00 €
Alla data di adozione del presente decreto il costo massimo per l'accoglienza diffusa attualmente attivata fino al 31 dicembre p.v. è stimabile in € 31.086.726,00, derivante da 6.017 posti relativi alle 14 convenzioni già sottoscritte con decorrenza di media luglio-dicembre (30.181.272,00 €), più ulteriori 4 convenzioni in itinere, relative al periodo novembre-dicembre, per un massimo di ulteriori 538 posti (905.454,00 €).
La prosecuzione della misura fino al 3 marzo 2023, vale a dire per ulteriori 62 giorni, comporterebbe un onere complessivo così quantificabile 62gg x 6.555persone x 33€/die = 13.411.530,00 €.
L'onere complessivo per il sostegno della misura per tutto il 2022 più le due mensilità 2023 è, quindi, quantificabile in 44.498.256,00 €, che può essere arrotondato in via prudenziale in 45 mln €.
Tale fabbisogno risulta, allo stato, integralmente coperto nell'ambito delle risorse già destinate al finanziamento della misura, che, all'esito della sopra stimata prosecuzione delle attività sino al 3 marzo 2023, presenta una disponibilità che certamente non verrà utilizzata di € 109.450.000 euro (154.450.000,00 – 45.000.000).
B. Misura ex art. 31, c.1, lett. b) – "CONTRIBUTO DI SOSTENTAMENTO" - Disponibilità: 108.000.000,00 €

Con il pagamento dei flussi di novembre, alla data di adozione del presente decreto risultano già riscossi o in corso di riscossione 73.757.700,00 € e, quindi, la disponibilità residua rispetto allo stanziamento attuale ammonta a 34.242.300,00 €, già trasferita sul conto di servizio operativo presso Poste Italiane SpA. Sulla base dell'andamento del rilascio dei permessi di soggiorno per protezione temporanea e delle richieste di accesso al contributo rilevati negli ultimi mesi, è stimabile un incremento medio di 5.000 unità/mese per il periodo ottobre 2022 – 3 marzo 2023, di cui 3.500 adulti e 1.500 figli minori al seguito.
Il combinato disposto della prosecuzione della misura fino al 3 marzo 2023 e della rimozione, col comma 3 del presente articolo, del limite del 30 settembre u.s. per poter accedere al contributo produrrebbe, sulla base delle stime di cui sopra e nell'ipotesi maggiormente prudenziale e cautelativa che tutti e 5.000 i nuovi ingressi abbiano titolo a richiedere ed ottenere il contributo per la durata massima possibile (3 mensilità), un onere mensile quantificabile in € (900€ x 3.500adulti) + (450€ x1.500figli/minori) = 3.825.000,00 €, che moltiplicato per 5 mensilità produrrebbe un onere complessivo quantificabile in 19.125.000,00 €, di cui 11.475.000,00 € per le mensilità ottobre-dicembre 2022 e 7.650.000,00 € per le mensilità gennaio-febbraio 2023, per un onere complessivo che può essere arrotondato in via prudenziale in 20 mln €.
Tale fabbisogno risulta, allo stato, integralmente coperto nell'ambito delle risorse già destinate al finanziamento della misura che, all'esito della sopra stimata prosecuzione delle attività sino al 3 marzo 2023, presenta una disponibilità non utilizzata arrotondabile a € 14 mln € (: 108.000.000,00 - 73.757.700,00 – 20.000.000).
C. Misura ex art. 31, c.1., lett. c) – "ACCESSO AL SSN" - Disponibilità: 179.000.000,00 €
Lo stanziamento complessivo assentito è relativo a 100.000 persone dal 4 marzo a fine anno 2022 e ad ulteriori 20.000 persone da luglio a dicembre 2022.
Alla data di adozione del presente decreto è stato già ripartita e trasferita alle Regioni e Province Autonome la prima tranche di risorse pari a 111.057.280 € (decreto rep. 2048 del 05/08/2022), relative alle prime 73.064 persone aventi diritto.
Sono in corso le attività propedeutiche alla liquidazione delle ulteriori risorse disponibili, pari a 67,94 mln, che produrranno l'integrale impiego delle risorse specificamente disponibili.
Sulla base dell'andamento delle richieste di permesso di soggiorno per protezione temporanea, risulta che le 120.000 unità sono state raggiunte nella seconda metà del mese di giugno 2022 e i dati incrementali dei messi successivi possono essere così schematizzati:
- mese di luglio - +24.000 persone
- mese di agosto - + 7.000 persone
- mese di settembre - +7.000 persone

Alla data del 30 settembre 2022 risultavano aver presentato richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea poco meno di 160.000 persone. Sulla base dell'andamento del rilascio dei permessi di soggiorno per protezione temporanea e delle richieste di accesso al contributo rilevati negli ultimi mesi, è stimabile un incremento medio di 5.000 unità/mese per il periodo ottobre 2022 – 3 marzo 2023.
Si rende necessario, pertanto, incrementare, come disposto dal comma 4 presente articolo, il tetto individuato per la fruizione della misura di cui all'art. 31, c.1, lett. c) dalle 120.000 persone attualmente previste a 185.000 persone (160.000 al 30 settembre + 5.000 persone/mese per 5 mesi).
La prosecuzione della misura fino al 3 marzo, considerando le mensilità e le presenze effettive e mantenendo il valore di costo medio/annuo a persona ari a 2.018,00 € (pari ad € 168,2/mese a persona) produrrebbe, conseguentemente, il seguente fabbisogno:
+ 24.000 persone (dato rilevato) da luglio 2022 a febbraio 2023 (8 mesi) = 32.294.400,00 €
+ 7.000 persone (dato rilevato) da agosto 2022 a febbraio 2023 (7 mesi) = 8.241.800,00 €
+ 7.000 persone (dato rilevato) da settembre 2022 a febbraio 2023 (6 mesi) = 7.064.400,00 €
+ 5.000 persone (stima) da ottobre 2022 a febbraio 2023 (5 mesi) = 4.205.000,00 €
+ 5.000 persone (stima) da ottobre 2022 a febbraio 2023 (4 mesi) = 3.364.000,00 €
+ 5.000 persone (stima) da ottobre 2022 a febbraio 2023 (3 mesi) = 2.523.000,00 €
+ 5.000 persone (stima) da ottobre 2022 a febbraio 2023 (2 mesi) = 1.682.000,00 €
+ 5.000 persone (stima) da ottobre 2022 a febbraio 2023 (1 mese) = 841.000,00 €

Per un fabbisogno complessivo per gli incrementi rilevati e stimati oltre le 120.000 persone, per il periodo in rassegna, pari a € 60.215.600,00.
Corrispondentemente, la prosecuzione della misura per le 120.000 persone già finanziariamente coperte pe tutto il 2022 per le ulteriori due mensilità del 2023 (gennaio-febbraio), comporterebbe un fabbisogno complessivo pari a (2018/12x 2x120.000) 40.368.000,00 €.

Il fabbisogno totale per l'incremento da 120.000 a 185.000 del tetto massimo delle persone per le quali occorre coprire il costo dell'accesso alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, articolato mensilmente come specificato, e la prosecuzione della misura anche per i mesi di gennaio e febbraio 2023 comporta, pertanto, un fabbisogno complessivo pari a 100.583.600,00 €, arrotondabile (anche in considerazione del fatto che alcune unità, allo stato numericamente non determinabili, potrebbero non aver necessità di fruire dell'assistenza in misura corrispondente integralmente alla quota forfetaria prevista) a 100 mln €.
Tale fabbisogno risulta, allo stato, integralmente coperto nell'ambito delle risorse già destinate al finanziamento del complesso delle misure di cui all'art. 31, c.1, utilizzando, quanto a 100 mln €, parte della complessiva disponibilità certamente non utilizzata per la misura dell'accoglienza diffusa di cui all'art. 31, c.1, lett. a) e ammontante a 109,45 mln di euro.
D. Misure di assistenza attuate dal Dipartimento della Protezione Civile e Regioni e Province Autonome nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile – "MISURE DI ASSISTENZA PROCIV" – Disponibilità: 75.000.000,00 €
Alla data di adozione del presente decreto per le attività di assistenza assicurate dal Servizio Nazionale della Protezione Civile e curate sia direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia dalle Regioni e Province Autonome, sono stati stanziati 75 mln € a valere sulle disponibilità del FEN. Le relative risorse sono state ripartite, anche mediante anticipazioni, a tutti i sistemi regionali impegnati nella gestione dell'assistenza e sono in corso di rendicontazione. Allo stato attuale e sulla base delle rendicontazioni acquisite e delle informazioni disponibili è stimabile che le predette risorse consentano la copertura degli oneri maturati nel periodo marzo-settembre 2022 Per le mensilità successive si provvederà anche sulla base delle rendicontazioni che perverranno dai Commissari delegati – Presidenti delle Regioni e dai Presidenti delle Province Autonome.
A tale fine, oltre alle risorse eventualmente attingibili dal Fondo per le Emergenze Nazionali (FEN), in attuazione di quanto previsto dal comma 5 che introduce una clausola di flessibilità al fine di consentire la rimodulazione delle risorse finanziarie disponibili, potranno essere utilizzate, prioritariamente, le residue risorse già destinate al finanziamento del complesso delle misure di cui all'art. 31, c.1, utilizzando, quanto a 14 mln €, la disponibilità non utilizzata per il contributo di sostentamento di cui all'art. 31, c.1, lett.b) del dl 21/2022, nonché la residua parte della complessiva disponibilità non utilizzata per la misura dell'accoglienza diffusa di cui all'art. 31, c.1, lett. a), e ammontante a 109,45 mln €.
Il comma 6 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

ART. 117.
(Disposizioni per lo sviluppo di tecnologia robotica per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di sviluppare la capacità operativa delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l'uso di nuove tecnologie, è autorizzata, nell'ambito della missione "Soccorso Civile" - programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 22 milioni di euro per l'anno 2025.»

Relazione illustrativa
La disposizione prevede un'autorizzazione di spesa, nell'ambito della missione "Soccorso Civile" - programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, con l'obiettivo di sviluppare la capacità operativa delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si intende rafforzare la capacità di resilienza nazionale attraverso misure di investimento tecnologico in grado di migliorare la capacità di risposta in scenari emergenziali complessi anche mediante l'impiego di sistemi robotizzati e con l'impiego di sistemi a realtà aumentata che consentono maggiore capacità di risposta operativa alle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'attuazione di tale progetto, fortemente orientato all'innovazione, consentirebbe investimenti per la realizzazione di tecnologie da impiegare in scenari emergenziali caratterizzati dalla difficile accessibilità in sicurezza per gli operatori del soccorso, ovvero dall'estensione dell'area interessata, in cui vi sia minaccia per la sicurezza delle persone e del territorio.

La proposta nasce dall'esigenza di migliorare la capacità di risposta dei Vigili del fuoco in ambienti al cui interno sono presenti notevoli rischi per gli operatori del soccorso, ad esempio in occasione di incendi confinati (all'interno di edifici, gallerie stradali e ferroviari), in aree con elevata esposizione a calore, fumi e gas tossici, ovvero in ambienti di difficile accessibilità, quali ad esempio ambienti ipogei, subacquei e impervi.
Tali sistemi possono, inoltre, consentire la rapida ricognizione degli scenari al fine di determinare la valutazione delle risorse operative da attivare, nonché la mappatura delle aree interessate dall'evento incidentale.
In particolare, si tratta di tecnologie che troverebbero applicazione in eventi che dovessero interessare insediamenti civili ed industriali, ove può verificarsi il rilascio di sostanze pericolose, oppure incendi in ambienti confinati che possano interessare edifici di interesse storico-artistico, oppure, ancora, per la ricerca di persone disperse. Consentirebbero anche di integrare i moduli operativi inseriti nel sistema europeo della lotta attiva agli incendi boschivi, nonché per il soccorso tecnico in ambiente acquatico.
L'attuazione di tale progetto oltre a rendere più efficaci le attività di soccorso pubblico da parte delle squadre operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, migliorando le performance, consentono anche di salvaguardare la sicurezza del personale.
Inoltre, si limiterebbero le conseguenze sull'impatto ambientale degli incendi grazie alle minori emissioni dei prodotti di combustione e dei reflui di spegnimento.

Relazione tecnica
La proposta mira a rafforzare la capacità di resilienza nazionale attraverso misure di investimento tecnologico in grado di migliorare la capacità di risposta in scenari emergenziali complessi anche mediante l'impiego di sistemi robotizzati e con l'impiego di sistemi a realtà aumentata che consentono maggiore capacità di risposta operativa alle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'attuazione di tale progetto, fortemente orientato all'innovazione, consentirebbe investimenti per la realizzazione di tecnologie da impiegare in scenari emergenziali caratterizzati dalla difficile accessibilità in sicurezza per gli operatori del soccorso, ovvero dall'estensione dell'area interessata, in cui vi sia minaccia per la sicurezza delle persone e del territorio.
La proposta nasce dall'esigenza di migliorare la capacità di risposta dei Vigili del fuoco in ambienti al cui interno sono presenti notevoli rischi per gli operatori del soccorso, ad esempio in occasione di incendi confinati (all'interno di edifici, gallerie stradali e ferroviari), in aree con elevata esposizione a calore, fumi e gas tossici, ovvero in ambienti di difficile accessibilità, quali ad esempio ambienti ipogei, subacquei e impervi.
Tali sistemi possono, inoltre, consentire la rapida ricognizione degli scenari al fine di determinare la valutazione delle risorse operative da attivare, nonché la mappatura delle aree interessate dall'evento incidentale.
In particolare, si tratta di tecnologie che troverebbero applicazione in eventi che dovessero interessare insediamenti civili ed industriali, ove può verificarsi il rilascio di sostanze pericolose, oppure incendi in ambienti confinati che possano interessare edifici di interesse storico-artistico, oppure, ancora, per la ricerca di persone disperse. Consentirebbero anche di integrare i moduli operativi inseriti nel sistema europeo della lotta attiva agli incendi boschivi, nonché per il soccorso tecnico in ambiente acquatico.
L'attuazione di tale progetto oltre a rendere più efficaci le attività di soccorso pubblico da parte delle squadre operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, migliorando le performance, consentono anche di salvaguardare la sicurezza del personale.
Inoltre, si limiterebbero le conseguenze sull'impatto ambientale degli incendi grazie alle minori emissioni dei prodotti di combustione e dei reflui di spegnimento.
L'acquisizione dei sistemi robotici determina una spesa complessiva di 35 milioni di euro, come indicato nel dettaglio che segue:
<u>Robot di soccorso in ambiente terrestre:</u>
• acquisto di 19 sistemi robotizzati evoluti ad elevate prestazioni per antincendio, soccorso con sensoristica, monitoraggio e controllo, anche per ambienti e scenari a rischio NBCR-E (E: scenari a rischio di esplosione), anche per aumentare la sicurezza degli operatori, dal costo unitario di 500.000 euro, per un importo totale di euro 9.500.000;
• acquisto di 110 sistemi robotizzati leggeri per i Comandi provinciali per attacco all'incendio, soccorso con adeguata sensoristica e provvisti di sistemi di accesso in aree operative a elevato rischio, anche per aumentare la sicurezza degli operatori, dal costo unitario di 150.000 euro, per un importo totale di euro 16.500.000.
<u>Robot di ricognizione aerea:</u>

• acquisto di 3 sistemi robotizzati montati su droni ad ala fissa di tipo "mini" di peso inferiore a 25 kg, con relativi sistemi di governo dell'aeromobile finalizzati alla ricognizione e al rilievo degli scenari operativi, anche per aumentare la sicurezza degli operatori, da dislocare presso 3 reparti volo individuati a copertura dell'Italia Nord, Centro e Sud, dal costo unitario di 500.000 euro, per un importo totale di euro 1.500.000;
• acquisto di 20 sistemi robotizzati montati su droni ad ala fissa per aerofotogrammetria dotati di sensori con visibilità a infrarosso, da dislocare presso i Reparti volo, anche per aumentare la sicurezza degli operatori, dal costo unitario di 30.000 euro, per un importo totale di euro 600.000;
• acquisto di 200 sistemi robotizzati montati su droni multirotore per ricognizione e controllo degli scenari operativi dal Posto di Comando Avanzato, anche per aumentare la sicurezza degli operatori, dal costo unitario di 2.000 euro, per un importo totale di euro 400.000.
Robot di ricognizione e soccorso in ambiente subacqueo:
• acquisto di 8 ROV avanzati da destinare ai 4 nuclei orientati alla ricerca strumentale avanzata, costo unitario di 400.000 euro, per un costo totale di euro 3.200.000;
• acquisto di 22 ROV base destinati a tutti i nuclei sommozzatori, dal costo unitario di 150.000 euro, per un costo totale di euro 3.300.000.

La proiezione stimata della spesa ha il seguente sviluppo annuale:
• euro 3.000.000 per l'anno 2023;
• euro 10.000.000 per l'anno 2024;
• euro 22.000.000 per l'anno 2025.

Gli stanziamenti annui - dal 2023 al 2025 - dovranno essere allocati nell'ambito della Missione "Soccorso civile", al Programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" - Azione "Ammodernamento e potenziamento dei vigili del fuoco" dello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

ART. 118.
(Investimenti tecnologici per il miglioramento della capacità di risposta negli scenari di incendio)

1. In relazione alla necessità di implementare le capacità operative delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi mediante nuove dotazioni tecnologiche, è autorizzata la spesa, nell'ambito della missione "Soccorso civile" - programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" - azione "Ammodernamento e potenziamento dei vigili del fuoco" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di euro 3.000.000 per l'anno 2023, di euro 4.000.000 per l'anno 2024 e di euro 3.000.000 per l'anno 2025.»

Relazione illustrativa
La disposizione prevede un'autorizzazione di spesa, nell'ambito della missione "Soccorso Civile" - programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" – azione "Ammodernamento e potenziamento dei vigili del fuoco" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, con l'obiettivo di implementare le capacità operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi. Si intende consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di poter acquistare nuove dotazioni tecnologiche per migliorare la capacità di risposta operativa in considerazione del fatto che gli incendi interessano con sempre maggiore frequenza materiali artificiali e sintetici che determinano una rapida propagazione della combustione e l'emissione di sostanze molto inquinanti sia in aria che al suolo.
Tali problematiche sono riscontrabili anche negli incendi di rifiuti e di nuovi materiali presenti nei fabbricati, utilizzati come materiali da costruzione. Il rapido intervento delle squadre deve essere associato a sistemi di spegnimento in grado di controllare rapidamente il fenomeno della combustione, con l'utilizzo di bassi quantitativi di sostanze estinguenti, idonee per la tipologia di materiale incendiato (solidi, liquidi, metalli, impianti elettrici sotto tensione).
Tali sistemi innovativi di spegnimento potranno essere utilizzati anche in caso di incendi boschivi, consentendo la preservazione di aree che non verrebbero così devastate e percorse dal fuoco.
Per l'implementazione degli automezzi dei vigili del fuoco saranno individuate tipologie di sistemi innovativi di estinzione degli incendi in grado di:

- utilizzare in forma contemporanea o alternativa, sulla base delle necessità, uno o più diversi agenti estinguenti (acqua, schiuma, gas inerte);
- ottimizzare i consumi delle sostanze estinguenti;
- garantire le massime prestazioni di impiego delle lance di erogazione con tutti gli agenti estinguenti utilizzati;
- garantire la facilità d'uso, la durabilità, la funzionalità e la trasportabilità delle tubazioni;
- garantire sistemi di pompaggio con caratteristiche idrauliche tali da assicurare le massime prestazioni operative sulla base delle esigenze;
- essere funzionali per l'installazione su automezzi ovvero anche spalleggiabili o trasportabili.

Tali attrezzature saranno distribuite a copertura omogenea del territorio nazionale, presso tutte le sedi del Corpo nazionale, per un totale di 4.000 sistemi di spegnimento innovativi completi.

Relazione tecnica

La proposta mira a consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di poter acquistare nuove dotazioni tecnologiche per migliorare la capacità di risposta operativa in considerazione del fatto che gli incendi interessano con sempre maggiore frequenza materiali artificiali e sintetici che determinano una rapida propagazione della combustione e l'emissione di sostanze molto inquinanti sia in aria che al suolo.

Tali problematiche sono riscontrabili anche negli incendi di rifiuti e di nuovi materiali presenti nei fabbricati, utilizzati come materiali da costruzione. Il rapido intervento delle squadre deve essere associato a sistemi di spegnimento in grado di controllare rapidamente il fenomeno della combustione, con l'utilizzo di bassi quantitativi di sostanze estinguenti, idonee per la tipologia di materiale incendiato (solidi, liquidi, metalli, impianti elettrici sotto tensione).

Tali sistemi innovativi di spegnimento potranno essere utilizzati anche in caso di incendi boschivi, consentendo la preservazione di aree che non verrebbero così devastate e percorse dal fuoco.

Per l'implementazione degli automezzi dei vigili del fuoco saranno individuate tipologie di sistemi innovativi di estinzione degli incendi in grado di:

- utilizzare in forma contemporanea o alternativa, sulla base delle necessità, uno o più diversi agenti estinguenti (acqua, schiuma, gas inerte);
- ottimizzare i consumi delle sostanze estinguenti;
- garantire le massime prestazioni di impiego delle lance di erogazione con tutti gli agenti estinguenti utilizzati;
- garantire la facilità d'uso, la durabilità, la funzionalità e la trasportabilità delle tubazioni;
- garantire sistemi di pompaggio con caratteristiche idrauliche tali da assicurare le massime prestazioni operative sulla base delle esigenze;
- essere funzionali per l'installazione su automezzi ovvero anche spalleggiabili o trasportabili.

In particolare, la proposta prevede l'acquisto di:

◦ sistemi di miscelazione a carattere innovativo per la formazione della soluzione schiumogena finalizzata all'estinzione degli incendi da installare a bordo delle autopompe, per complessivi euro 7.000.000;

◦ attrezzature di spegnimento, a carattere innovativo (lance, tubazioni, accessori) per complessivi euro 3.000.000.

Tali attrezzature saranno distribuite a copertura omogenea del territorio nazionale, presso tutte le sedi del Corpo nazionale, per un totale di 4.000 sistemi di spegnimento innovativi completi.

La proiezione stimata della spesa ha il seguente sviluppo annuale:

• euro 3.000.000 per l'anno 2023;
• euro 4.000.000 per l'anno 2024;
• euro 3.000.000 per l'anno 2025.

Gli stanziamenti annui - dal 2023 al 2025 - dovranno essere allocati nell'ambito della Missione "Soccorso civile", al Programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" - Azione "Ammodernamento e potenziamento dei vigili del fuoco".

ART. 119.
(Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana)

1. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di

sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è rifinanziata per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al precedente comma 1.

Relazione illustrativa
L'articolo 5, comma 2-*ter*, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, ha autorizzato una spesa complessiva di 37 milioni di euro (7 milioni nel 2017, 15 milioni nel 2018 e 15 milioni nel 2019) per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni.
L'art. 11-*bis*, comma 17, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha previsto un ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-*ter* del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, di 20 milioni di euro per l'anno 2019.
Successivamente, con l'art. 35-*quinquies* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, l'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-*ter* è stata incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022.
Il richiamato articolo 11-*bis*, al comma 19, ha demandato ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui all'articolo 35-*quinquies* del decreto legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2019, relativamente alle annualità 2020, 2021 e 2022.
Al fine di integrare anche per il triennio 2023-2025 gli interventi per la realizzazione di sistemi di video sorveglianza, si stanziano ulteriori risorse per gli anni 2023, 2024 e 2025, in considerazione dell'elevatissimo numero di comuni che hanno fatto richiesta.

Relazione tecnica
La norma prevede l'estensione al triennio 2023-2025 del finanziamento degli interventi per la realizzazione di sistemi di video sorveglianza, di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
Le somme stanziate dal predetto art. 5, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 14/2017 sono state incrementate per l'anno 2019 dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nonché incrementate ed estese dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, fino al 2022 con uno stanziamento per tale ultima annualità pari a 36 milioni di euro.
La disposizione prevede un'analoga copertura di spesa di 15 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2025.

ART. 120.
(Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio – C.P.R)

1. Al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei decreti di espulsione dello straniero, il Ministero dell'interno è autorizzato ad ampliare la rete dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di euro 5.397.360 per l'anno 2023, di euro 14.392.960 per l'anno 2024, di euro 16.192.080 per l'anno 2025. Per le ulteriori spese di gestione derivanti dall'applicazione del comma 1, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di euro € 260.544,00 per l'anno 2023, di euro € 1.730.352,00 per l'anno 2024 e di euro € 4.072.643,00 per l'anno 2025.

Relazione illustrativa

Il comma 1 della disposizione in epigrafe prevede l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio (C.P.R.) di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al fine di superare le criticità connesse alle capacità ricettive delle suddette strutture, tenuto conto delle crescenti esigenze connesse agli attuali flussi migratori.

In particolare, alla data del 18 ottobre 2022, risultano attivi sul territorio nazionale 10 C.P.R. (Torino, Gradisca d'Isonzo, Milano, Roma, Bari, Brindisi, Palazzo S. Gervasio, Caltanissetta, Trapani, Macomer) per una capienza complessiva di 1378 posti.

L'ampliamento della rete dei C.P.R. si rende necessaria al fine di rendere più efficace l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione. La dislocazione delle nuove strutture sarà individuata, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, sulla base di criteri che privilegiano un rapido e agevole accesso alle stesse, nonché attraverso l'utilizzo di strutture pubbliche già esistenti che possono essere convertite allo scopo.

Il comma 2 individua il fabbisogno necessario ad assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, le connesse spese di gestione e la relativa copertura finanziaria.

Relazione Tecnica

La disposizione prevede l'ampliamento della rete nazionale dei C.P.R. che sarà realizzabile sia attraverso un ampliamento di taluni C.P.R. già esistenti, incrementando i posti ivi disponibili per un totale di n. 106, sia attraverso la realizzazione di nuove strutture, per ulteriori n. 100 posti, per un totale n. 206 posti.

Ampliamento dei C.P.R.

Il C.P.R. di Macomer (NU) dispone di un edificio, non ancora completamente ristrutturato, che all'esito dei lavori di ristrutturazione assicurerebbe ulteriori 50 posti da destinare al trattenimento. Per la realizzazione dei lavori si stima un costo medio per ciascun nuovo posto in un C.P.R., pari ad euro 129.216, determinato sulla base della trascorsa esperienza e della media ponderata dei quadri economici sviluppati per la progettazione/realizzazione degli altri C.P.R.

Pertanto, la spesa complessiva stimata per la ristrutturazione del menzionato edificio ai fini della realizzazione di ulteriori 50 posti ammonta ad euro 6.460.800, determinato come segue

50 (posti) x 129.216/posto letto = € 6.460.800

Presso il C.P.R. di Caltanissetta è in corso di realizzazione un progetto per l'ampliamento della capacità del centro per ulteriori 56 posti che passerebbe, così, da 92 a 148 posti complessivi.

Il quadro economico dell'intervento è stato recentemente aggiornato per una cifra complessivamente pari ad € 16.600.000.

Al riguardo, si rappresenta che i costi dell'intervento suddetto sono stati quantificati da Invitalia, in veste di stazione appaltante. La differenza con il costo medio relativo all'ampliamento degli altri CPR trova giustificazione nella circostanza che la struttura di Caltanissetta, diversamente dalle altre, necessita di lavori di tipo sia strutturale che impiantistico, che comportano la totale rifunzionalizzazione della struttura.

La standardizzazione dei costi è più facilmente realizzabile nei casi di creazione di nuovi posti perché la costruzione *ex novo* prevede, più o meno, la medesima tipologia di interventi. Nel caso di strutture esistenti il grado di "invasività" dell'intervento varia al variare delle condizioni dell'immobile sul quale si opera. La valutazione dei costi è fatta da Invitalia e, nel caso di Caltanissetta, come precedentemente specificato, il quadro economico degli interventi è stato, da Invitalia, recentemente aggiornato ai costi come riportati.

Nuovi C.P.R.

Per la realizzazione di nuovi C.P.R., si stima un costo medio per ciascun nuovo posto pari ad euro 129.216, determinato sulla base della trascorsa esperienza e della media ponderata dei quadri economici sviluppati per la progettazione/realizzazione degli altri C.P.R.

Pertanto, per la realizzazione di nuovi CPR, per una capienza di circa 100 nuovi posti, la spesa complessiva stimata ammonta ad euro 12.921.600, determinato come segue:

100 (posti) x 129.216/posto letto = € 12.921.600

Pertanto, la spesa per la realizzazione dei citati interventi ammonta, complessivamente, ad € 35.982.400 (€ 6.460.800 + € 16.600.000 + € 12.921.600), secondo la seguente ripartizione:

- ampliamento C.P.R.: € 23.060.800;
- nuovi C.P.R.: € 12.921.600.

In relazione al periodo previsto per l'avvio dell'attività di progettazione, l'indizione delle procedure di affidamento (aprile 2023) e l'inizio dei lavori (luglio/agosto 2023), e sulla base di una previsione sullo stato di

avanzamento di questi ultimi, è possibile ipotizzare la seguente ripartizione per anno della spesa complessiva stimata per l'attuazione degli interventi sopra descritti.
Anno 2023: € 5.397.360
Anno 2024: € 14.392.960
Anno 2025: € 16.192.080
Costi di gestione
I costi di gestione che derivano dall'ampliamento e potenziamento dei CPR (206 nuovi posti) nel corso del triennio 2023-2025, sono riportati nella tabella seguente. Si è tenuto conto del valore dei costi medi giornalieri unitari totali dei C.P.R. previsti, per la fascia di capienza fino a 150 posti, nell'Allegato "Tabella B" del *"Nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri"* approvato con decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2021, calcolato in € 46,43, oltre IVA.

	Incremento posti annuale	Valore complessivo incrementale posti	posti	Costo pc/pd	IVA	giorni	totale	Totale complessivo per anno
			A	B	C	D	A*B*C*D	
Anno 2023	50	50	50	46,43	1,22	92	€ 260.544,00	€ 260.544,00
Anno 2024	50	100	50	46,43	1,22	366	€ 1.036.512,00	€ 1.730.352,00
			50	46,43	1,22	245	€ 693.840,00	
Anno 2025	106	206	100	46,43	1,22	365	€ 2.067.360,00	€ 4.072.643,00
			106	46,43	1,22	334	€ 2.005.282,56	

In ragione di quanto precede, i costi complessivi di gestione conseguenti all'ampliamento della rete dei C.P.R. possono essere ripartiti per anno nel modo seguente.
Anno 2023: € 260.544,00
Anno 2024: € 1.730.352,00 (€ 1.036.512,00 +693.840,00)
Anno 2025: € 4.072.643,00 (€ 2.067.360,00 + € 2.005.282,56).

ART. 121.
(Misure in materia di riconoscimento di protezione internazionale)

1. In considerazione delle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi per l'ingente afflusso di richiedenti asilo nel territorio nazionale durante l'anno 2022 e per il perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina, al fine di assicurare la funzionalità delle Questure, delle Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, il Ministero dell'Interno è autorizzato a prorogare, fino al 27 marzo 2023, anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, i contratti di prestazione di lavoro a termine stipulati in base all'articolo 33, comma 1, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con legge 20 maggio 2022, n. 51, e all'articolo 1 della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 883 del 31 marzo 2022.
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a euro 2.272.418,14 per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 1.

Relazione illustrativa
La norma prevede il proseguimento, nella prima parte del 2023, degli interventi di sostegno al dispositivo nazionale di accoglienza per far fronte alle eccezionali esigenze determinatesi a causa sia dell'ingente afflusso di richiedenti asilo nel territorio nazionale durante l'anno 2022, sia del perdurare della grave crisi

internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina, per un onere totale, di seguito specificato, di euro 2.272.418,14, a valere sul Capitolo di bilancio del Ministero dell'interno 2255 per l'anno 2023.
La disposizione prevede la possibilità per le Questure, per le Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e per la Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo di continuare ad avvalersi, fino al 27 marzo 2023, di prestazioni di lavoro a termine già in atto, riconoscendo la facoltà di ricorrere, anche in deroga delle previsioni dell'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, all'istituto della proroga dei contratti di lavoro interinale in corso di esecuzione, per assicurare la definizione delle numerosissime istanze di protezione internazionale e di protezione temporanea già in trattazione o di prevedibile prossimo inoltro.
Lo strumento risultava originariamente applicato nel 2021 per altre finalità, nell'ambito della Misura emergenziale europea "Emas.Com", nella quale era già previsto che le Questure e i predetti Collegi del sistema dell'Asilo si avvalessero di prestatori di lavoro a termine, individuati nel numero complessivo di 177, per il tramite di una o più Agenzie di somministrazione lavoro; l'utilizzazione della misura era stata poi prorogata sino a tutto il 2022 dopo lo scoppio del conflitto più volte citato e a seguito dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2022, in virtù dell'articolo 33, comma 1, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con legge 20 maggio 2022, n. 51, **e** dell'articolo 1 della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 883 del 31 marzo 2022.
A seguito di tali norme, l'utilizzo delle prestazioni di lavoro interinale, originariamente limitato dalla misura europea di cui sopra al 31 marzo 2022, era stato quindi prorogato sino alla data di scadenza dello stato di emergenza, fissata al 31 dicembre 2022; la presente previsione normativa, in ragione del perdurare delle eccezionali esigenze presso le Questure e i Collegi del Sistema Asilo, proroga ulteriormente l'utilizzazione delle prestazioni in questione sino alla data del 27 marzo 2023.

Relazione tecnica
Il costo mensile medio di un lavoratore in somministrazione con profilo parametrato al personale Area II, F3 del CCNL Funzioni centrali è pari a euro 4.275,80 IVA inclusa, computato su una media di 30 giorni, comprensivo di utile di agenzia (c.d. *mark up*) pari al 6% del costo del lavoro (come da contratto rep. n. 60/2020), e relativa IVA oltre che IRAP.
Il costo mensile medio di un lavoratore in somministrazione con profilo parametrato al personale Area III, F1 del CCNL Funzioni centrali è pari a euro 4.439,98 IVA inclusa, computato su una media di 30 giorni, comprensivo di utile di agenzia (c.d. *mark up*) pari al 6% del costo del lavoro (come da contratto rep. n. 60/2020) e relativa IVA oltre che IRAP.
Il costo mensile complessivo, computato su una media di 30 giorni, per 177 lavoratori (di cui 173 lavoratori con profilo corrispondente al personale Area II, F3 e 4 lavoratori con profilo corrispondente al personale Area III, F1) ammonta ad euro 757.472,71.
Pertanto, per il periodo dal 1° gennaio al 27 marzo 2023, il costo totale per 177 lavoratori ammonta a euro 2.272.418,14.
Si riportano, di seguito, tabelle riepilogative concernenti i costi stimati come sopra.

PREVISIONALE COSTO MENSILE COMPLESSIVO 177 RISORSE

Categoria	N. risorse	Costo Mensile Medio(1 Unità)	Costo Mensile Complessivo	Costo Totale su 3 mesi
2F3	173	4.275,80 €	739.712,78 €	2.219.138,35 €
3F1	4	4.439,98 €	17.759,93 €	53.279,79 €
Totali	**177**	-	**757.472,71 €**	**2.272.418,14 €**

Costo del lavoro unitario

Categoria	N. risorse	costo di lavoro unitario	IRAP 8,50	Mark-up 6 %	IVA sul Mark-up	Costo Mensile Medio(1 Unità)
2F3	1	3.691,76 €	313,80 €	221,51 €	48,73 €	4.275,80 €
3F1	1	3.833,52 €	325,85 €	230,01 €	50,60 €	4.439,98 €

Gli oneri della proposta sono a valere sui fondi del Capitolo 2255 pg1 Spese per il funzionamento della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali ecc.. Il predetto Capitolo, per l'anno 2023, presenta la necessaria capienza.

ART. 122.
(Disposizioni per l'aggiornamento e il potenziamento del sistema di risposta al rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico-NBCR)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse all'esigenza di potenziare ed aggiornare il sistema di risposta alle emergenze derivanti dalla presenza di agenti di tipo nucleare, biologico, chimico e radiologico (NBCR), è autorizzata, nell'ambito della missione "Soccorso civile", al programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" - azione "Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2023, di euro 7.000.000 per l'anno 2024 e di euro 8.000.000 per l'anno 2025.»

Relazione illustrativa
La disposizione prevede un'autorizzazione di spesa per gli anni 2023, 2024 e 2025, nell'ambito della missione "Soccorso civile", al programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" - azione "Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, con l'obiettivo di fronteggiare le esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse all'esigenza di potenziare ed aggiornare il sistema di risposta alle emergenze derivanti dalla presenza di agenti di tipo NBCR.
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, è chiamato a fronteggiare gli interventi di soccorso con presenza di agenti NBCR.
Il sistema di risposta nazionale prevede un modello organizzativo articolato per competenze crescenti dalle squadre base, ai nuclei provinciali e ai nuclei regionali ordinari e avanzati, cui corrisponde un livello crescente di dotazioni strumentali.
Per far fronte all'invecchiamento del parco mezzi e materiali e tenendo anche conto dello sviluppo tecnologico in ambito di rilevamento e analisi strumentale, si rende necessario lo sviluppo di progetti pluriennali che consentano il loro aggiornamento e potenziamento.
Inoltre, lo scenario internazionale causato della guerra in Ucraina, comporta un maggior livello di attenzione su possibili eventi incidentali (sia convenzionali che non convenzionali) con il coinvolgimento di agenti NBCR, con conseguente applicazione di procedure di monitoraggio preventivo che richiedono l'acquisizione di ulteriori e più innovativi mezzi ed attrezzature.

Relazione tecnica
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, è chiamato a fronteggiare gli interventi di soccorso con presenza di agenti NBCR.
Il sistema di risposta nazionale prevede un modello organizzativo articolato per competenze crescenti dalle squadre base, ai nuclei provinciali e ai nuclei regionali ordinari e avanzati, cui corrisponde un livello crescente di dotazioni strumentali.
Per far fronte all'invecchiamento del parco mezzi e materiali e tenendo anche conto dello sviluppo tecnologico in ambito di rilevamento e analisi strumentale, si rende necessario lo sviluppo di progetti pluriennali che consentano il loro aggiornamento e potenziamento.
Inoltre, lo scenario internazionale causato della guerra in Ucraina, comporta un maggior livello di attenzione su possibili eventi incidentali (sia convenzionali che non convenzionali) con il coinvolgimento di agenti NBCR, con conseguente applicazione di procedure di monitoraggio preventivo che richiedono l'acquisizione di ulteriori e più innovativi mezzi ed attrezzature.
La proposta comporta oneri finanziari come di seguito rappresentati:
- aggiornamento dei sistemi di decontaminazione primaria e secondaria dei nuclei NBCR Regionali e Provinciali: € 9.000.000;
- aggiornamento della strumentazione NBCR in dotazione ai Comandi VVF: € 3.500.000;
- acquisto di strumenti, mezzi ed attrezzature NBCR per la messa in sicurezza a seguito di incidenti che coinvolgono veicoli adibiti al trasporto di sostanze pericolose: € 2.500.000;
- acquisto di sistemi per avio-trasportabilità team di *assessment* NBCR: € 2.000.000;
- acquisto di veicoli per gestione e coordinamento interventi NBCR per i nuclei Regionali: € 3.000.000.
La proiezione stimata della spesa ha il seguente sviluppo annuale:
- euro 5.000.000 per l'anno 2023;

- euro 7.000.000 per l'anno 2024;
- euro 8.000.000 per l'anno 2025.

Gli stanziamenti annui – dal 2023 al 2025 – dovranno essere allocati nell'ambito della Missione "Soccorso civile", al Programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" - Azione "Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva".

ART. 123.
(Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell'interno)

1. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 e delle procedure di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per l'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 37.726.848, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle menzionate procedure, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Relazione illustrativa

Al fine di agevolare l'instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il lavoratore straniero che entra nel nostro Paese in attuazione dei decreti-flussi per gli anni 2021 e 2022, gli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, introducono misure di semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche previste a tal fine dalle disposizioni generali vigenti. Le richiamate disposizioni hanno, infatti, tenuto conto delle esigenze evidenziatesi nel territorio nazionale di sostenere determinati settori produttivi nei quali è particolarmente avvertita l'esigenza di disporre di manodopera qualificata, evidentemente carente in tali settori, in quanto riferita a profili professionali non immediatamente reperibili in misura congrua sul mercato nazionale del lavoro.

L'applicazione delle menzionate misure di semplificazione ed accelerazione, che introducono deroghe, per i decreti flussi per gli anni 2021 e 2022, alla procedura ordinaria prevista dalla disposizioni generali in materia, ha comportato e continua a comportare, per il decreto flussi 2021, un aggravio di impegno per gli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, rendendo necessario il ricorso al contributo lavorativo straordinario di prestatori di lavoro con contratto a termine e ciò anche in considerazione del fatto che le procedure attuative previste dal citato decreto-legge 73/2022, tuttora in corso, si protrarranno verosimilmente nel corso del 2023.

In relazione a tale decreto flussi, il Ministero dell'interno, avvalendosi della facoltà di deroga prevista dall'articolo 45 del decreto-legge 73 del 2022 citato, ha avviato, nella seconda metà dell'anno 2022, una procedura per la somministrazione di n. 300 lavoratori interinali, per il supporto agli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture per lo svolgimento delle cennate procedure, impiegati per un periodo inferiore ai 3 (tre) mesi originariamente previsti, in ragione dei tempi tecnici resisi necessari alla definizione del procedimento di assunzione.

Il ricorso ad un apporto lavorativo extra-ordinario si rende, inoltre, necessario anche in vista dell'adozione del decreto flussi per l'anno 2022, per il quale non risultano ancora note le quote massime di stranieri ammessi per lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.

Si pone, pertanto, l'esigenza di disporre, per l'anno 2023, di un'aliquota di prestatori di lavoro interinale, pari a 300 unità, al fine di garantire una tempestiva definizione delle procedure relative ai decreti flussi, di cui al citato decreto-legge n. 73 del 2022, anche allo scopo di assicurare tutti gli adempimenti necessari, peraltro profondamente modificati anche nella loro sequenza, connessi al rilascio dei nulla osta al lavoro validi per lo svolgimento immediato dell'attività lavorativa e la successiva convocazione delle parti per la sottoscrizione dei contratti di soggiorno con i lavoratori ammessi in base al predetto decreto.

L'esigenza di rafforzamento dei cennati Sportelli unici si giustifica, inoltre, sia in ragione della necessità di completare, presso alcuni di essi, gli adempimenti connessi alle procedure di emersione avviate ai sensi

dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, sia per il notevole aggravio di impegno conseguito al massiccio afflusso di sfollati provenienti dall'Ucraina a seguito dell'emergenza determinata dal conflitto bellico in atto in quel Paese.
Peraltro, alla data del 31 dicembre 2022, cesseranno dal servizio i lavoratori interinali assunti, ai sensi dell'art. 103, comma 23, del decreto-legge n. 34/2020 per le procedure di emersione del lavoro irregolare e prorogati fino al 31 dicembre 2022 per far fronte alle esigenze derivanti dall'emergenza legata al conflitto russo-ucraino.
Il comma 1 della disposizione, tenuto conto delle descritte esigenze, autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare nell'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, da ripartire tra le sedi di servizio interessate, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il comma 2 individua la relativa copertura finanziaria.

Relazione tecnica
L'intervento normativo consente al Ministero dell'interno di avvalersi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro con contratto a termine per l'anno 2023, nel limite di spesa complessivo di € 37.726.848.
Per il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione in ragione delle esigenze connesse all'attività degli Sportelli unici per l'immigrazione presso le Prefetture, si stima un fabbisogno di 300 unità lavorative per l'anno 2023.
Per le esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per le medesime finalità svolte presso gli uffici delle Questure, nonché della Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della P.S., si stima un fabbisogno di 500 unità lavorative per l'anno 2023.
Le unità di personale da selezionare saranno inquadrate con un profilo parametrato al personale di Area II, profilo assistente amministrativo, fascia retributiva F2 del CCNL comparto Funzioni centrali.
Per la definizione del relativo fabbisogno finanziario, si è assunto quale parametro di riferimento il costo mensile pro capite determinato in relazione alla procedura di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020, aggiornato alla luce del vigente C.C.N.L. stipulato il 9 maggio 2022, che tiene conto dei costi della Fee d'agenzia, IVA e IRAP a carico dello Stato.

Titolo X
Misure in materia ambientale

ART. 124.
(Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata)

1. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, il credito di imposta di cui -all'articolo 1, comma 73 della legge 30 dicembre 2018, n.145, è rifinanziato con una dotazione di ulteriori euro 10 milioni per l'anno 2023 per assicurare la copertura alle istanze pervenute a seguito dell'avviso emanato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 dicembre 2021, n. 538.
2. Con le medesime finalità di cui al comma 1, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio come da allegato E parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 3 del presente articolo.

Relazione illustrativa
Considerato che l'applicazione della norma originaria ha raggiunto gli obiettivi prefissati con una domanda pari a circa 4 volte le risorse disponibili, si propone di rifinanziare la misura atta ad incrementare il riciclaggio dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nonché a ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi.
In particolare, è stato previsto un rifinanziamento con una dotazione ulteriore di 10 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di assicurare la copertura delle istanze pervenute a seguito dell'applicazione del decreto attuativo di cui all'articolo 1, comma 73 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Nei successivi commi 2 e 3, per le medesime finalità si è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI

EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti, fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.
Il comma 4, specifica la procedura per ottenere il contributo derivante dal credito d'imposta.
Infine il comma 5 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per definire i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio come da allegato E parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 3 del presente articolo.

RELAZIONE TECNICA

La norma prevede il rifinanziamento del credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 73 della legge 30 dicembre 2018, n.145 con una dotazione ulteriore di 10 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di assicurare la copertura delle 566 istanze pervenute.
Nei successivi commi 2 e 3, per le medesime finalità e considerato un tiraggio annuo di 5 milioni di euro nel 2019 e 5,7 milioni di euro nel 2020, si prevede per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate, fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, con uno stanziamento di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025. In base alle previsioni dei commi 2 e 3, considerando un aiuto medio di 20.000 euro per ogni beneficiario, si stima il finanziamento di circa 600 istanze. Fornendo un aiuto pari al 36% delle spese sostenute è possibile stimare una spesa in materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro di circa 33 milioni di euro.

ART. 125.
(Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica)

1. Al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori, il fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dall'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è rifinanziato per ulteriori euro 6 milioni per l'anno 2023 ed euro 8 milioni per l'anno 2024.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione rifinanzia, per gli anni 2023 e 2024 il fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'iniziativa "Programma Sperimentale Mangiaplastica", promossa con il decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 2 settembre 2021 (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), n. 360, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 dell'11 ottobre 2021, ha raccolto nelle prime due annualità una significativa adesione da parte delle Amministrazioni locali. Tale sperimentazione è in linea con gli obiettivi presenti nella Direttiva (UE) 2019/904 (*single use plastic* – SUP) che prevede specifici obiettivi di raccolta differenziata delle bottiglie per bevande in PET, ai fini del successivo avvio a riciclo, e segnatamente entro il 2025 pari al 77% in peso rispetto all'immesso al consumo e al 2029 una percentuale pari al 90%.
Inoltre, la medesima direttiva prevede che entro il 2025 le bottiglie per bevande in PET contengano almeno il 25% di plastica riciclata e a partire dal 2030 tale percentuale deve raggiungere almeno il 30%.
La raccolta dedicata tramite eco compattatori consentirebbe quindi di aumentare le quantità e la qualità di detta tipologia di rifiuti di imballaggio al fine di consentire il corretto avvio al riciclo.

RELAZIONE TECNICA

Dalla sperimentazione ancora in atto è emersa la inadeguatezza delle risorse disponibili; infatti, sono pervenute 1191 richieste di finanziamento finalizzate all'acquisto di 1211 eco-compattatori, per un valore complessivo di oltre 27 milioni euro per il primo bando e per il secondo avviso circa 780 per un valore complessivo di circa 19 milioni. Tali richieste hanno notevolmente superato le risorse disponibili per i primi due avvisi determinando l'esclusione di numerose istanze. Le Amministrazioni che risultano ad oggi beneficiarie del contributo sono circa 1000.
La dotazione complessiva prevista inizialmente per il Fondo Programma Sperimentale Mangiaplastica, stabilita in 27 milioni di euro e suddivisa con il sopra citato DM nelle quattro annualità 2021-2024, è risultata quindi fortemente inadeguata rispetto alle esigenze del territorio. Pertanto, si ritiene necessario incrementare le risorse del citato Fondo, al fine di garantire la copertura di ulteriori 1000 eco compattatori, considerando un costo medio pari al contributo erogabile di 15.000 euro per ciascun beneficiario.

ART. 126.
(Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea)

1. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro nel 2026 a favore del Commissario unico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. ~~Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.~~
2. Le risorse finanziarie iscritte anche in conto residui nel bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica negli esercizi finanziari 2020-2023 destinate, a qualsiasi titolo, al completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue da destinare alle Regioni Sicilia, Campania e Calabria oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, sono trasferite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla contabilità speciale n. 6056 intestata al Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Il commissario unico entro il 30 giugno 2023 trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una ricognizione degli interventi con indicazione dei costi, fonti finanziarie e dei CUP, provvedendo all'allineamento delle informazioni nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con riferimento al comma 1, si precisa quanto segue.
La Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane prevede che tutti gli agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti (A.E.) siano forniti di adeguato sistema di reti fognarie e trattamento delle acque reflue secondo precise scadenze temporali, ormai superate (al più tardi entro il 31.12.2005), in funzione del numero degli abitanti equivalenti e dell'area di scarico delle acque reflue (area normale o sensibile).
Anche se notevoli sono stati i progressi compiuti negli ultimi anni nel settore idrico che hanno consentito a vaste e significative aree territoriali di dotarsi dei requisiti infrastrutturali richiesti permangono tuttavia ancora oggi diverse aree caratterizzate da evidenti ritardi di adeguamento nel settore fognario depurativo.
Tale situazione ha determinato l'avvio da parte della Commissione europea (CE), a partire dal 2004, di contenziosi comunitari per "inadempimento della Repubblica italiana agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 (sistemi fognari), e/o 4 (sistemi di trattamento secondario), e/o 5 (sistemi di trattamento più spinto del secondario) e/o 10 (trattamento non sufficiente del carico) della direttiva 91/271/CEE".
Infatti, sulla base di quanto previsto dai citati articoli, gli Stati membri avrebbero dovuto realizzare idonei sistemi di raccolta (art.3) e trattamento (art. 4 e 5) per le acque reflue urbane negli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 (a.e.) e scarico in area normale o sensibile secondo precise scadenze temporali, ossia a partire dal 31 dicembre 1998 e comunque non oltre il 31 dicembre 2005.

All'attualità, l'Italia è soggetta a quattro procedure di infrazione (3 con Sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea Cause C 251/17, C 85/13 e C 668/17, e il Parere motivato 2017/2181) relative alla violazione della disciplina europea in materia di acque reflue urbane (Direttiva 91/271/CEE) che, ad oggi, interessano, complessivamente, oltre 900 agglomerati con carico generato a partire da 2.000 abitanti equivalenti.
Gli interventi necessari per l'adeguamento degli agglomerati oggetto di contenzioso sono di competenza, in qualità di Soggetto attuatore o Soggetto coordinatore, del Commissario straordinario unico (CSU) secondo quanto previsto dalla legge del 27 febbraio 2017, n. 18 - conversione con modificazioni del decreto-legge n. 243/2016 – e dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 - conversione con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
Elenco delle procedure in ordine di gravità:

A) Causa C 251/17 (Ex Causa C 565/10)

Contestazione
Non corretta applicazione art. 3 (sistemi di raccolta) e/o art. 4 (sistemi di trattamento) e/o art.10 (trattamento non sufficiente del carico) in agglomerati con carico generato maggiore di 15.000 abitanti equivalenti (a.e.) recapitanti in area normale.
Stato della procedura
Con la sentenza del 31.05.2018 la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia, ai sensi dell'articolo 260 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), al pagamento di una:
a) somma forfettaria pari a 25 milioni di euro nonché di una
b) penalità di mora giornaliera di *€ 165.000 al giorno pari a € 30.112.500 (165.000 x 182,5) per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per ottemperare alla Sentenza del 19.07.2012.*
La penalità di mora giornaliera ha un carattere degressivo, ossia riduzione della stessa in funzione del numero degli abitanti equivalenti resi progressivamente conformi ai requisiti della direttiva indipendentemente dalla conformità dell'intero agglomerato.
Lo Stato Membro deve, ogni sei mesi, presentare una relazione sullo stato di attuazione della direttiva per la quantificazione, da parte della Commissione europea, della sanzione semestrale.
La sentenza inizialmente ha interessato inizialmente 74 agglomerati, con un carico generato complessivo pari a 5.995.371 a.e., distribuiti su 6 regioni (Calabria: 13 – Campania: 6 – Friuli Venezia Giulia: 2 – Liguria: 2 – Puglia: 3 – Sicilia: 48)
Ad oggi, in relazione a quanto validato dalla Commissione sulla base delle prime 4 relazioni semestrali sullo stato di attuazione della Sentenza (giugno 2018/maggio 2020), si ha la seguente situazione in termini di numero di agglomerati, numero di abitanti equivalenti e quantificazione della sanzione. Nello specifico:

- Numero di agglomerati non conformi: passato da 74 a 68;
- Numero di abitanti equivalenti non conformi: passato da 5.995.371 a.e. a 4.521.581 a.e..
- Quantificazione della sanzione semestrale: la CE ha, conseguentemente, quantificato le penalità di mora semestrali per un importo complessivo pari a € 95.164.472, così distribuito in funzione dei primi quattro semestri: € 27.961.179 (I° semestre giu./nov. 2018); € 24.254.356 (II° semestre dic.18/mag.19); € 23.884.159 (III° semestre giu.19/nov. 19); € 19.064.778 (IV° semestre dic.19/mag. 20). L'importo sopra citato della quarta rata semestrale, pari a € 19.064.778, è, in realtà, la differenza tra la quota effettiva (€ 22.754.017,92) calcolata sulla base dei 233.733 a.e. conformi e la quota aggiuntiva (€ 3.689.240) calcolata sulla base dei ritardi che, causa emergenza epidemiologica COVID 19, hanno condizionato l'esecuzione della Sentenza.

Sono stati, altresì, inviati i rapporti relativi alla quinta (giu.20/nov.20), sesta (dic.20/mag.21) e settima (giu.21/nov.21) rata semestrale. Si è documentata la raggiunta conformità di complessivi 119.369 a.e. (gli interi agglomerati di Rapallo e di Pace del Mela, e quota parte degli agglomerati di Albenga, Cefalù, Mazara del Vallo e Cervignano).

B) Causa C 85/13

Contestazione
Non corretta applicazione degli artt. 3 (sistemi fognari) e/o 4 (depurazione – trattamento secondario) e/o 5 (depurazione – trattamento rimozione azoto e/o fosforo) e/o 10 (trattamento non sufficiente del carico) della direttiva 91/271/CEE per agglomerati con carico generato superiore a 10.000 a.e. e scarico in aree sensibili o bacini drenanti in aree sensibili.
Stato della procedura

Sentenza di condanna emessa il 14 aprile 2014 ai sensi dell'art. 258 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea - Lettera di costituzione in mora emessa il 17 maggio 2018 dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 260 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea

Analisi della situazione

Interessa 14 agglomerati, con un carico generato complessivo pari a 451.220 a.e., distribuiti su 7 regioni. (Abruzzo: 1– Friuli-Venezia Giulia: 2 – Lombardia: 2 – Marche: 3 – Sicilia: 5 – Valle d'Aosta: 1 – Veneto: 2).

Con l'aggiornamento di giugno 2022 si è rappresentata la seguente situazione:

- 9 agglomerati conformi per un carico generato complessivo pari a 334.355 a.e.,
- 5 agglomerati non conformi per un carico generato complessivo pari a 145.852 a.e..

C) Causa C 668/19

Contestazione

Mancata conformità agli artt. 3 (sistemi fognari) e/o 4 (depurazione – trattamento secondario) e/o 5 (depurazione – trattamento rimozione azoto e/o fosforo) della direttiva 91/271/CEE per agglomerati con carico generato superiore a 2.000 a.e. e scarico in aree normali o aree sensibili e mancata conformità all'articolo 5, paragrafo 4 in alcune aree sensibili.

Stato della procedura

Luglio 2019: Ricorso della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 258, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), contro la Repubblica Italiana, per 620 agglomerati e 5 aree sensibili.

Ottobre 2021: Sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), ai sensi dell'articolo 258 del Trattato di Funzionalità dell'Unione Europea (TFUE), per 605 agglomerati e 4 aree sensibili.

La situazione rappresentata alla CE a febbraio 2022 è la seguente: 112 agglomerati conformi, 21 agglomerati con raggiunta conformità strutturale, 472 agglomerati non conformi.

D) Procedura d'infrazione 2017/2181

Contestazione

Direttiva 91/271/CEE – Mancata conformità agli art. 3 (sistemi di raccolta) e/o art. 4 (sistemi di trattamento secondario) e/o 5 (sistemi di trattamento più spinto) e/o art.10 (trattamento non sufficiente del carico) e/o 15 (controllo degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento) in agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti (a.e.) recapitanti in area normale o sensibile.

Stato della procedura

25 luglio 2019: la CE con lettera C(2019) 4694, ha inviato alle autorità italiane un Parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del TFUE. Il Parere motivato in argomento riguarda 237 agglomerati, caratterizzati da un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 2.000 e recapitanti in aree normali o sensibili, e distribuiti in 13 regioni italiane, sui 276 originariamente presenti nella Lettera di messa in mora.

La situazione rappresentata alla CE a luglio 2022 è la seguente: 7 agglomerati non interessati dal contenzioso, 71 agglomerati conformi, 23 agglomerati con raggiunta conformità strutturale, 136 agglomerati non conformi.

Con riferimento al comma 2, si rappresenta che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020, è stato nominato, ai sensi, dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, il prof. Maurizio Giugni, quale Commissario straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea (Causa 565/10 e 85/13) nonché degli ulteriori interventi previsti all'art. 4-septies , comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 44.

Con il decreto direttoriale n. 160 del 1° dicembre 2020 (allegato 1), il MiTE ha impegnato a favore del suddetto Commissario straordinario unico la somma di complessivi € 347.757.318,00, per la realizzazione di una serie di interventi oggetto di procedura di infrazione comunitaria in materia acque reflue urbane.

Le predette somme gravano:

- quanto ad € 53.886.169,00, sul capitolo 7648 PG 2 secondo la seguente ripartizione temporale:
  - € 32.674.341,00 a valere sull'esercizio finanziario 2020;
  - € 21.211.828,00 a valere sull'esercizio finanziario 2021.
- quanto ad € 293.871.149,00, sul capitolo 7648 PG 3 secondo la seguente ripartizione temporale:
  - € 65.000.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2020;

- € 80.000.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2021;
- € 83.184.318,00 a valere sull'esercizio finanziario 2022;
- € 65.686.831,00 a valere sull'esercizio finanziario 2023.

Successivamente, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, concernente "*Ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese*", è stato ripartito il "*Fondo*" di cui all'art. 1, comma 14, della Legge n. 160/2019.
A seguito della pubblicazione del suddetto provvedimento, il Ministero dell'economia e delle Finanze ha istituito nell'ambito del capitolo di bilancio ministeriale 7648 un nuovo piano gestionale (PG 04) con la seguente declaratoria "*Somme destinate a interventi relativi agli agglomerati interessati dalla causa C251/17 per il completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue da destinare alle regioni Sicilia, Campania e Calabria – Comma 14*".
Il capitolo/piano gestionale in parola è stato dotato di complessivi € 247.359.239,00, ripartiti nelle annualità 2020-2023, come di seguito riportato:

2020	2021	2022	2023	Tot.
51.160.000,00	75.590.000,00	73.509.957,00	47.099.282,00	247.359.239,00

Si segnala che la somma di € 51.160.000,00 (es. fin. 2020) è stata assegnata in bilancio già come residui di lettera F e, pertanto, priva di dotazione di cassa.
Tutte le somme appostate sul capitolo in questione sono finalizzate al superamento delle procedure d'infrazione in materia di acque reflue urbane in capo Commissario Straordinario Unico.
Con decreto direttoriale n. 212 del 30/11/2021 (allegato 2), il MiTE ha individuato gli interventi oggetto di finanziamento e impegnato a favore del suddetto Commissario la somma di complessivi € 54.492.968,12, di cui:

- € 207.334,23 a valere sull'esercizio finanziario 2021;
- € 7.186.351,89 a valere esercizio finanziario 2022;
- € 47.099.282,00 esercizio finanziario 2023

Non è stato possibile impegnare l'intera dotazione del capitolo di spesa in quanto risultava disallineata rispetto alla previsione di spesa comunicata dal Commissario Unico.
Per quanto sopra, allo stato, nell'ambito del citato capitolo 7648 PG 4 risultano ancora da impegnare complessivi € 192.866.270,88, di cui:

- residui di lettera F per complessivi € 126.542.665,77:
  - € 51.160.000,00 - EPR 2020;
  - € 75.382.665,77 – EPR 2021;
- dotazione di competenza 2022 per € 66.323.605,11.

Con la norma in argomento si prevede il transito di questi finanziamenti sulla contabilità speciale del Commissario al fine di superare il sopra citato disallineamento tra la dotazione del capitolo del Mite e la previsione di spesa del Commissario unico.

RELAZIONE TECNICA

Al fine di contribuire al superamento del contenzioso comunitario in materia di trattamento delle acque reflue urbane, sopra descritto, si propone al comma 1 una norma con un fabbisogno finanziario nel quadriennio 2023/2026 pari a complessivi 110 milioni di euro.
Tali risorse contribuiranno a coprire parte del fabbisogno finanziario segnalato dal Commissario straordinario unico, per le Cause C 251/17 e C 85/13, e dalle Regioni per la Causa C 668/19 e la procedura di infrazione 2017/2181.
Nello specifico, il Commissario Straordinario Unico, nell'ambito della Relazione annuale sull'attività svolta redatta in conformità al comma 5, art. 3 del DPCM di nomina dell'11 maggio 2020 e trasmessa al MITE in data 8/09/2022, evidenzia per i 99 interventi per i quali è soggetto attuatore una criticità finanziaria di circa 350 milioni di euro, ai fini del completamento degli stessi.
Le Regioni, nell'ambito della recente ricognizione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione svolta per la predisposizione del DPCM di cui all'art. 4-septies, comma 4, legge 55/2019 (DPCM la cui intesa e stata approvata nella Conferenza Stato Regioni del 28 settembre 2022), hanno segnalato, per oltre 250 interventi, un fabbisogno superiore a 900 milioni di euro.

È plausibile pensare che alcuni di questi interventi troveranno copertura attraverso il PNRR, la cui misura M2C4 Inv. 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione" assegna 600 milioni di euro ad interventi nel settore fognario depurativo, ma la stessa non è sufficientemente adeguata al fabbisogno in argomento.
La norma di cui al comma 2 mira a garantire la copertura finanziaria degli interventi disciplinati nei decreti direttoriali DD n. 160/2020 e DD n. 212/2021, tutti oggetto di procedura di infrazione comunitaria e, pertanto, ne dispone il trasferimento sulla contabilità speciale "COM STR UNI INT FOGN DL 243-16" intestata al Commissario straordinario unico, al fine di assicurare la tempestiva conclusione del contenzioso comunitario, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 127.
(Fondo per il contrasto al consumo di suolo)

1. Ai fini di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, è istituito , nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il "Fondo per il contrasto al consumo di suolo" con l'assegnazione di uno stanziamento di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 1 a favore delle regioni e delle Province autonome, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad essi collegati e di revoca delle risorse.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il "Fondo per il contrasto al consumo di suolo" destinato a interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano. Il consumo di suolo è diventato un argomento di grande attenzione a livello nazionale e comunitario in quanto rappresenta l'impatto dell'attività antropica sulla naturalità del territorio e quindi sulla sua resilienza contro gli effetti del cambiamento climatico.
Dal rapporto sul consumo di suolo 2022 di ISPRA risulta che, al 2021, 2,15 milioni di ettari di suolo è stato trasformato per la realizzazione di beni e attività antropiche, corrispondente al 7.13% del territorio nazionale. Risulta anche che nell'ultimo decennio l'incremento annuale di consumo di suolo è stato mediamente di 6 mila ettari, corrispondente a circa 16 ettari al giorno.
Per fronteggiare tale fenomeno, diffuso anche su tutto il territorio europeo, la Strategia dell'Unione Europea per il suolo per il 2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 699 definitivo, del 17 novembre 2021, prevede, oltretutto, obiettivi da raggiungere entro il 2050 relativi all'azzeramento del consumo di suolo netto, ovvero un bilancio neutro tra la superficie di suolo "consumata" e quella "ripristinata". Medesimo obiettivo è riportato nel nuovo Quadro Strategico 2018–2030 del UNCCD (Convenzione internazionale sulla desertificazione) che ha il proprio focus sul concetto di *Land Degradation Neutrality*, in linea con il target 15.3 dell'Agenda 2030.
Con la riorganizzazione del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) sono state assegnate nuove competenze alla Direzione Generale USSRI relative al contrasto del consumo del suolo, e in particolare per la *programmazione, finanziamento e controllo degli interventi per il contrasto al consumo del suolo*. Tra gli interventi per contrastare il processo del consumo del suolo, al fine di avviare un'azione di "ripristino" delle superfici di suolo "consumato", invertendo finalmente il fenomeno verso un bilancio neutro sul consumo di suolo, si ritiene possano essere avviati interventi di rinaturalizzazione dei suoli "consumati" in ambito urbano e periurbano.
Ciò premesso, l'iniziativa si propone di avviare un percorso specifico di azioni per fronteggiare le nuove emergenze ambientali legate anche agli effetti dei cambiamenti climatici che, come si sta osservando, hanno notevoli ripercussioni sugli impatti che, per esempio, gli eventi alluvionali producono sul territorio e sui beni esposti, le ondate di calore negli ambienti urbani, il peggioramento della qualità dell'aria e della qualità della vita in generale, in linea con gli obiettivi della Politica di coesione 2021-2027 per una *Europa più verde* volta a promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi, rafforzando le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano.

Le azioni da mettere in campo sono orientate prima di tutto alla salvaguardia dell'elemento "suolo", ovvero quell'elemento fisico che costituisce la coltre superficiale del terreno, derivante dal lungo e lentissimo processo di alterazione del substrato roccioso e decomposizione della componente biologica, ricco di sostanze minerali e sostanze organiche.
Il suolo è una risorsa naturale fondamentale e non rinnovabile, che fornisce beni e servizi vitali per diversi ecosistemi e per la vita umana stessa. L'adozione di azioni per la gestione sostenibile e la valorizzazione del suolo è uno sforzo necessario per garantirne la salvaguardia e per ripristinarne la naturalità di quelli degradati o in via di degrado.
Dal punto di vista dell'assetto idrogeologico dei bacini idrografici, il suolo ha un ruolo fondamentale nel contenere i fenomeni alluvionali e contrastare i cambiamenti climatici e i conseguenti effetti dell'intensificarsi dei fenomeni alluvionali. In particolare, tra le funzioni del suolo sono riconosciute le "azioni di regolamentazione" che incidono sulle capacità di assorbire e trattenere l'acqua, di intrappolare il carbonio, di controllare le inondazioni e l'erosione mediante gli apparati vegetazionali che ospita, nonché di stabilizzare i versanti.
Nel settore della mitigazione del rischio idrogeologico, la protezione del suolo avviene mediante l'adozione di strategie che elevano al primo posto l'importanza delle infrastrutture verdi e delle opere di ingegneria naturalistica anche per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e per aumentare, per esempio, la resilienza del territorio all'impatto delle alluvioni, della siccità, delle ondate di calore.
Come già accennato, tali strategie di intervento, inoltre, rappresentano l'asse portante delle nuove politiche di coesione 2021-2027 che sono orientate verso una *Europa più verde* per contrastare gli impatti del cambiamento climatico. Le nuove politiche di coesione, infatti, impongono "condizioni abilitanti" secondo le quali le modalità di prevenzione e preparazione delle azioni per contrastare i rischi da alluvione devono svilupparsi in considerazione degli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni naturali.
Pertanto, il primo passo per la tutela del suolo è il recupero e ripristino della sua naturalità inizialmente attraverso l'individuazione di azioni di rinaturalizzazione che possano rappresentare modelli di riferimento per le azioni future di contrasto al dissesto idrogeologico e ai cambiamenti climatici. Per questo motivo, l'obiettivo è quello di attuare in tempi brevi tipologie di azioni di tutela del suolo mediante la realizzazione di interventi "verdi" volti a fronteggiare le nuove emergenze ambientali.
Si tratta di azioni finalizzate ad incrementare o ripristinare il grado di permeabilità del suolo, incrementare la componente organica, la capacità di stoccaggio della CO2, ripristinare in definitiva le sue funzioni ecosistemiche, nelle aree urbane e periurbane mediante, come per esempio:

- la creazione di parchi e aree verdi funzionali anche come aree di espansione delle piene e come aree per l'accumulo delle acque meteoriche per l'irrigazione dei parchi medesimi,
- il recupero di siti con suoli degradati o impermeabilizzati, per consentire la realizzazione di interventi verdi utili alla riduzione del consumo di suolo e dell'impatto degli effetti dei cambiamenti climatici,
- la creazione di orti pubblici, vivai, laboratori di agricoltura, ecc..

Gli interventi verdi in ambito urbano, inoltre, generano effetti di miglioramento della qualità dell'aria, dell'assetto paesaggistico-ambientale e della resilienza agli impatti del riscaldamento globale.
Gli interventi programmati dovranno riguardare azioni di contrasto al consumo del suolo mediante la rinaturalizzazione del territorio e il ripristino della naturalità dei suoli nelle aree urbane e periurbane che prevedano la riduzione dei deflussi, l'incremento della capacità di ritenzione idrica o della permeabilità del suolo, la realizzazione di infrastrutture verdi, il recupero delle acque meteoriche ai fini irrigui delle aree verdi, il contrasto al degrado del suolo e alla desertificazione a scala locale, ambienti verdi di fruizione pubblica.
L'obiettivo principale è quello di individuare aree su cui avviare gli interventi e valutare le tipologie di opere necessarie perché si possa generare un effetto di rinaturalizzazione del suolo e di ripristino delle relative funzionalità.
Per tale finalità è prevista la costituzione di un "Tavolo tecnico per il contrasto al consumo di suolo" (Tavolo tecnico) composto da rappresentanti della DG USSRI, in qualità di coordinatori, delle Autorità di bacino distrettuali e di ISPRA.
Si attende che ogni Autorità di bacino distrettuale, con il coinvolgimento degli enti territorialmente interessati, individui e proponga al Tavolo tecnico per una prima valutazione alcune aree nel proprio territorio su cui avviare questo tipo di interventi. Successivamente si dovranno individuare e valutare le tipologie di opere da realizzare che dovranno essere inquadrate in uno studio di fattibilità che ne quantifichi le dimensioni, le modalità di realizzazione, i risultati attesi e i fabbisogni economici.

Dall'analisi e sintesi degli studi di fattibilità proposti, potrà derivare la programmazione degli interventi proposti, oltre alla definizione di una metodologia di intervento per la rinaturalizzazione del suolo che classifichi le tipologie, le modalità esecutive e i possibili effetti, anche per favorire la transizione ecologica degli interventi di contrasto al consumo di suolo e di quelli sulla mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela del suolo, al fine di sviluppare a larga scala l'azione di rinaturalizzazione del suolo in generale.
Le risorse saranno ripartite tra le regioni e le province autonome mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze.

RELAZIONE TECNICA

norma reca oneri pari a 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027.

ART. 128.
(Finanziamento per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRA)

1. Al fine di consentire l'espletamento delle attività strategiche dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ivi comprese quelle connesse all'attuazione del PNRR, è autorizzata a favore dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

RELAZIONE TECNICA

La norma prevede un finanziamento di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRA.
Per la verifica del progetto di riqualificazione è stato acquisito uno Studio di fattibilità urbanistica che ha fornito un positivo riscontro sulla base del quale, attualmente, è in corso la redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica propedeutico all'affidamento dei successivi livelli di progettazione necessari per la realizzazione di tutte le opere.
Il progetto di recupero e ricostruzione, comprendente anche la demolizione e ricostruzione, interessa una superficie complessiva di 4.300 m2, oltre ad una superficie di circa 1.600 m2 per depositi, 5.000 m2 per sistemazioni esterne e 2.800 m2 per parcheggi, ubicati tutti in una porzione dell'intero comprensorio.
Il progetto, che consente di sfruttare l'altezza utile degli interni con un potenziale raddoppio dei m2 utili, prevede caratteristiche costruttive, tipologiche ed impiantistiche avanzate, ed è informato a criteri di alte prestazioni energetiche, sostenibilità ambientale e riduzione di emissione di CO_2, oltre che di risparmio dell'uso del suolo e riutilizzo degli spazi attraverso il recupero dell'esistente.
L'uso di tecnologie e materiali innovativi ed ecosostenibili in linea con le richieste prestazioni sismiche, acustiche, termiche e di gestione dell'edificio saranno anche in funzione dell'intero ciclo di vita della costruzione.
La realizzazione dell'intero progetto, con il livello tecnologico previsto, avverrà per step successivi definiti dal punto di vista tecnico e finanziario come riepilogato nel seguente schema.

Somme a disposizione	**Importo**
Costi per servizi di progettazione per rilievo topografico e planoaltimetrico, relazione preliminare geotecnica, idrogeologica, idraulica, geologica, di caratterizzazione ambientale, indagine presenza ordigni bellici.	90.000,00 €

Costi per servizi di progettazione per Progetto Definivo comprensivo delle Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcoli di strutture ed impianti, Relazione sulla gestione delle materie e sulle interferenze, Disciplinare descrittivo e prestazionale, Elenco ed analisi prezzi, Computo metrico e quadro economico, Studio di inserimento urbanistico, Relazione energetica, Progettazione antincendio, Schema di contratto, e di capitolato per l'ottenimento dei titoli abilitativi, l'acquisizione del quadro definitivo della spesa e il calcolo e pagamento degli oneri.	290.000,00 €
Oneri urbanistici, fiscali, spese generali, accantonamenti, contributi anac.	400.000,00 €
Costi per lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento dell'involucro e degli impianti di n. 2 compendi da destinare a deposito e stoccaggio di attrezzature e apparecchiature da laboratorio compreso manutenzione straordinaria delle infrastrutture fognarie e del verde, tutte opere propedeutiche alla realizzazione del polo laboratoriale per le esigenze immediate di allocazione di attrezzature ed impianti.	360.000,00 €
Costi per servizi di progettazione Esecutiva comprensiva di Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi, Particolari costruttivi, Computo metrico, Quadro economico, Elenco prezzi, Quadro incidenza MDO, Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto, Cronoprogramma esecutivo, Piano di Manutenzione, Piano della Sicurezza.	250.000,00 €
Costi per servizi di supporto al RUP comprensivo di supervisione della progettazione, verifica e validazione della progettazione esecutiva, programmazione e progettazione dell'appalto.	140.000,00 €
Costi per servizi di esecuzione dei lavori: Direzione dei Lavori, assistenza al collaudo, Prove e accettazione materiali, Liquidazioni, Contabilità dei lavori, Certificato di regolare esecuzione, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.	400.000,00 €
Costi per servizi di verifiche e collaudi comprensivi di Collaudo tecnico amministrativo, Revisione tecnico contabile, certificazione energetica.	70.000,00 €
Costi per affidamento e realizzazione dei lavori ed esecuzione di tutte le opere ed impianti previsti in progetto.	10.000.000,00 €
Totale	**12.000.000,00 €**

Titolo XI
Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali

ART. 129.
(Disposizioni in materia di personale in servizio all'estero)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, le parole «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 143, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il personale in servizio nelle residenze di cui all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, fruisce, nell'arco di un anno, di almeno due periodi di ferie obbligatoriamente trascorsi in un Paese diverso da quello di servizio.»;
b) all'articolo 144, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le modalità di cui al primo periodo possono essere individuate residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità.»;
c) all'articolo 171, al comma 5, dopo la parola «esistono» sono aggiunte le seguenti: «comprovate difficoltà di copertura o» e le parole "l'80» sono sostituite dalle seguenti: «il 120»;

d) l'articolo 179, comma 1, le parole da «, e che sostiene» a «percepita» sono sostituite dalle seguenti: "è accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche sostenute per l'iscrizione e la frequenza fino al completamento dell'anno scolastico»;
e) l'articolo 179, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui al comma 1, il rimborso per un anno scolastico completo non eccede i tre mezzi della maggiorazione percepita ai sensi dell'articolo 173, comma 3, per ogni figlio a carico.»;
f) all'articolo 181, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Nelle residenze di cui all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, i termini di cui al comma 1 sono dimezzati e il beneficio di cui al medesimo comma spetta due volte l'anno.»;
g) l'articolo 193 è sostituito dal seguente:

«1. Per i percorsi in aereo spetta a tutto il personale il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore all'economica nel caso di viaggi di durata superiore alle 5 ore, in classe economica negli altri casi.

2. Quando il dipendente rinuncia al contributo di cui all'articolo 199, per il viaggio aereo di trasferimento spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari a carico che viaggiano anche separatamente. Il rimborso spetta nel limite massimo di quattro colli a persona in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. Nel caso di cui all'articolo 170, quinto comma, il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito spetta per un massimo di due colli per dipendente.».

3. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 22,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Relazione illustrativa

Il **comma 1** proroga per tutto l'anno 2023 l'autorizzazione di spesa, prevista dal decreto-legge n. 14/2022, per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all'estero maggiormente esposti a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina. Permangono infatti le forti esigenze di garantire un accresciuto livello di protezione alle sedi degli uffici italiani presenti nell'area e al personale che ivi presta servizio.

Comma 2, lettere a), b) e **f):** le disposizioni, tra loro correlate, mettono a regime la fruizione del viaggio di congedo per due volte l'anno per il personale in servizio in sedi particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità. La misura, da vari anni reiterata annualmente all'interno dei decreti di rinnovo delle missioni internazionali, attribuisce, in analogia a quanto previsto per il personale dei principali Paesi partner e delle maggiori organizzazioni internazionali, più frequenti periodi di congedo al personale per ridurne lo stress psicofisico, anche nell'interesse dell'amministrazione (il che giustifica la previsione dell'obbligo di fruire il congedo fuori del Paese di servizio). I Paesi destinatari della misura sono determinati con lo stesso decreto interministeriale MAECI-MEF che, in base al primo comma del citato art. 144, classifica le sedi in normali, disagiate e particolarmente disagiate. La nuova disposizione, di conseguenza, comporta che il beneficio di cui all'art. 181, c. 1, per le sedi caratterizzate da situazioni di straordinaria criticità sia erogato due volte l'anno.

Comma, lettera c): nel corso dell'ultimo biennio, il moltiplicarsi di fattori di destabilizzazione sullo scenario internazionale ha comportato, come conseguenza, una mutata percezione dei rischi legati alla sicurezza personale, in occasione di trasferimenti in Paesi caratterizzati da condizioni di particolare disagio. Le difficoltà legate agli effetti di lungo periodo dell'emergenza pandemica, come pure le conseguenze sistemiche del conflitto in corso in Ucraina, hanno infatti aggravato il quadro securitario globale, rendendo ancor più difficoltosa la copertura di posti funzione sulla rete diplomatico-consolare all'estero.
Al fine di tenere conto del peggioramento della situazione di sicurezza nelle sedi particolarmente in sofferenza, si rende pertanto necessario introdurre un aumento della soglia massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD), elevandola dall'attuale 80% al 120% dell'indennità di servizio all'estero di cui all'art. 171 del DPR 18/1967.
Tale misura consentirà di rendere comparativamente più incentivante il trasferimento verso le sedi che soffrono oggi oggettive carenze in organico e con ciò assicurare una migliore erogazione dei servizi ai cittadini all'estero e sostegno alla presenza delle imprese italiane nei mercati esteri.

Comma 2, lettere d) ed e): l'applicazione della norma sulle provvidenze scolastiche (art. 179 del DPR 18/1967, come modificato dal D.Lgs. 62/1998) ha evidenziato, negli anni, la necessità di alcuni correttivi, volti ad assicurare una maggiore equità e una maggiore aderenza alla natura e ratio del predetto contributo, che è

volto a reintegrare il dipendente degli oneri che deve sostenere per l'iscrizione dei figli a scuole straniere nel Paese di destinazione, nei casi in cui le rette siano particolarmente elevate.
Nell'attuale testo normativo, infatti, le provvidenze scolastiche per il personale in servizio all'estero vengono quantificate sulla base di una percentuale della differenza tra la spesa scolastica sostenuta e le maggiorazioni di famiglia percepite per ciascun figlio. Tuttavia, va rilevato che la finalità di queste ultime non è il reintegro delle sole spese scolastiche, bensì del complesso degli oneri derivanti dal trasferimento anche dei figli a carico, al seguito dei dipendenti destinati all'estero.
Si rende quindi necessario garantire, sino al completamento dell'anno scolastico, il riconoscimento del diritto al rimborso di una percentuale delle spese scolastiche sostenute, in aggiunta alla maggiorazione di famiglia percepita da tutti i dipendenti. Il testo vigente, infatti, comporta, come conseguenza, non solo l'assorbimento dell'aggiunta di famiglia a fronte delle spese scolastiche, ma anche una disparità di trattamento tra i dipendenti che possono iscrivere i figli a scuole pubbliche locali e quelli che, per le particolari situazioni locali, non hanno questa possibilità.
La proposta normativa è volta a risolvere le problematiche sopra descritte, garantendo il diritto a ricevere un rimborso calcolato come percentuale delle spese scolastiche, sostenute dai dipendenti per i figli a carico, fino al completamento dell'anno scolastico.
In tale contesto, si è previsto un tetto massimo di spesa, pari a 1,5 volte la maggiorazione di famiglia percepita dal dipendente per ogni singolo figlio. Tale limite, sulla base di alcune simulazioni effettuate su varie sedi, non produce effetti distorsivi, che sarebbero stati causati invece dalla scelta di un limite più basso, che avrebbe, al contrario, comportato, in molti casi, un rimborso di importo inferiore rispetto a quello riconosciuto in applicazione della normativa vigente.
Comma 2, lettera g): la disposizione modifica l'art. 193 del DPR 18/1967 che regola la corresponsione dei rimborsi delle spese per i viaggi di trasferimento da e per le sedi all'estero, adeguandone il contenuto alle attuali condizioni di spostamento. In particolare, il nuovo comma 1 dell'art. 183 è adeguato alla normativa vigente in via generale, prevedendo il diritto al rimborso della classe di viaggio superiore all'economica solo in caso di voli superiori alle 5 ore, per tutto il personale. Tale limite è già previsto dal combinato disposto dell'art. 1, c. 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'art. 1, c. 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.
Con il nuovo comma 2 dell'art. 193 del DPR 18/1967, si prevede che, quando il dipendente non effettua il trasporto dei propri effetti, mobili e masserizie, l'Amministrazione rimborsa le spese per l'eventuale bagaglio trasportato al seguito in eccedenza rispetto ai colli trasportabili in franchigia, secondo i regolamenti delle diverse compagnie aeree. Si stabilisce un limite di quattro colli aggiuntivi per persona per le assegnazioni ordinarie e di due colli in caso di assegnazione breve ex art. 170, c. 5, del DPR 18/1967. La disposizione ha la finalità di incoraggiare i dipendenti in assegnazione ordinaria a rinunciare al beneficio di cui all'art. 199 nei casi in cui in loco possano essere reperiti idonei immobili arredati. Nel contempo, applicandosi anche ai dipendenti che partiranno in assegnazione breve, la disposizione serve a incoraggiare tale importante forma di copertura delle sedi.

Relazione tecnica

Il comma 1 proroga di un anno l'autorizzazione di spesa vigente per il potenziamento del contingente di militari dell'Arma dei Carabinieri da inviare a protezione degli uffici all'estero maggiormente esposti a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina. Nella quantificazione degli oneri si è tenuto conto anche di possibili imprevisti in ragione dell'aggravamento delle condizioni di sicurezza a seguito del conflitto in corso in Ucraina. La disposizione è redatta come un tetto di spesa e non comporta pertanto per la finanza pubblica oneri maggiori rispetto a quelli espressamente quantificati all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.

Sede	PERSONALE					TRATTAMENTO DI SERVIZIO ALL'ESTERO					VIAGGI
	Uff.	Mar.	Brig.	App/Car	Tot.	ISE netta (cap. 1280/1)	Ritenute Erariali (Cap. 1280/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1280/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)	Magg. Alloggio (cap. 1280/1)	Spese viaggio di assegnazione breve A/R (cap. 1292/3)
Amb. Kiev	1				1	€ 104.595	€ 8.242	€ 2.184	€ 5.777	€ 17.799	€ 1.200
Amb. Kiev		1			1	€ 73.575	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 12.548	€ 1.200
Amb. Kiev			1		1	€ 68.317	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.790	€ 11.658	€ 1.200
Amb. Kiev				1	1	€ 63.294	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.808	€ 1.200
Amb. Kiev				1	1	€ 63.294	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.808	€ 1.200
Amb. Kiev				1	1	€ 63.294	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.808	€ 1.200
Amb. Kiev			1		1	€ 68.317	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.784	€ 11.658	€ 1.200
Amb. Kiev				1	1	€ 63.294	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.808	€ 1.200
Amb. Kiev				1	1	€ 63.294	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.808	€ 1.200
Amb. Kiev				1	1	€ 63.294	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.808	€ 1.200
Amb. Kiev		1			1	€ 73.575	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 12.548	€ 1.200
Amb. Kiev				1	1	€ 63.294	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.808	€ 1.200
Amb. Chisinau				1	1	€ 50.347	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 8.585	€ 520
Amb. Varsavia				1	1	€ 32.773	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 11.899	€ 440
Amb. Bratislava				1	1	€ 31.624	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 6.932	€ 400
Amb. Bucarest				1	1	€ 34.208	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.370	€ 700
Mosca C.G.				1	1	€ 54.271	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508		€ 7.000
C.G. S.Pietroburgo				1	1	€ 54.271	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 11.743	€ 7.600
Amb. Riga				1	1	€ 36.946	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.951	€ 900
Amb. Chisinau				1	1	€ 50.347	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 8.585	€ 520
Amb. Varsavia				1	1	€ 32.773	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 11.899	€ 440
Amb. Minsk				1	1	€ 47.161	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 8.648	€ 2.800
Amb. Tallin				1	1	€ 36.225	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 7.890	€ 900
Amb. Vilnius				1	1	€ 37.385	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.032	€ 800
					24	**€ 1.329.766**	**€ 125.744**	**€ 33.327**	**€ 88.150**	**€ 246.404**	
Subtotale						**€ 1.823.392**					**€ 37.420**
Imprevisti (a forfait)						**€ 139.188**					
TOTALE GENERALE						**€ 2.000.000**					

Dalle **lettere a), b) e f) del comma 2,** correlate tra di loro, derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica per rendere strutturale la fruizione del viaggio di congedo per due volte l'anno per il personale in servizio in sedi particolarmente disagiate, caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità. La determinazione dei maggiori oneri derivanti dalla disposizione è stata effettuata sulla base dei rimborsi dei viaggi di congedo quantificati ai fini dell'adozione dell'ultimo DPCM di proroga delle missioni internazionali, come di seguito riportata:

Sede	Capo Missione (Business)	Personale diplomatico /Direttore Istituto Italiano di Cultura (Economy)	Aree Funzionali (Economy)	Carabinieri (Economy)	Costo biglietto A/R Business	N. biglietti A/R Business per anno	Totale biglietti Business	Costo biglietto A/R Economy	Totale biglietti A/R economy	Totale biglietti Economy	Totale Sede
Baghdad Amb.	1	3	7	2	2.550	2	5.100	1.080	24	25.920	**31.020**
Erbil Cons.	1	0	4	2	2.540	2	5.080	1.321	12	15.852	**20.932**
Islamabad Amb.	1	2	8	3	2.520	2	5.040	1.200	26	31.200	**36.240**
Karachi Cons.	1	0	5	2	1.500	2	3.000	1.330	14	18.620	**21.620**
Tripoli Amb.	1	4	8	4	1.560	2	3.120	1.200	32	38.400	**41.520**
Bengasi Cons.	1	0	2	0	1.520	2	3.040	1.100	4	4.400	**7.440**
Caracas Amb	1	3	7	2	2.750	2	5.500	1.230	24	29.520	**35.020**
Caracas CG	1	1	11	2	2.750	2	5.500	1.440	28	40.320	**45.820**
Caracas IIC	0	1	0	0	2.750	1	2.750	1.200	2	2.400	**5.150**
Maracaibo Cons	1	0	2	1	2.820	2	5.640	1.200	6	7.200	**12.840**
Abuja Amb	1	1	4	2	2.350	2	4.700	1.200	14	16.800	**21.500**
Conakry Cons.	1	0	1	1	2.950	2	5.900	1.320	4	5.280	**11.180**
Lagos CG	1	0	5	2	2.520	2	5.040	1.320	14	18.480	**23.520**
Niamey Amb.	1	1	2	2	3.120	2	6.240	1.440	10	14.400	**20.640**
Mogadiscio Amb.	1	1	3	0	2.540	2	5.080	1.560	8	12.480	**17.560**
Kinshasa Amb.	1	2	9	2	1.950	2	3.900	840	26	21.840	**25.740**
Bamako Amb.	1	1	2	1	2.160	2	4.320	840	8	6.720	**11.040**
Ougadougou Amb.	1	0	0	1	2.140	2	4.280	1.440	2	2.880	**7.160**
Kiev Amb.	1	2	4	2	0	0	0	781	18	14.058	**14.058**
TOTALE							**83.230**			**326.770**	**410.000**

A tale computo, è opportuno aggiungere una quota per eventuali imprevisti dovuti all'aggravarsi della situazione di sicurezza in ulteriori sedi. La disposizione comporta, pertanto, per quanto riguarda il personale MAECI, maggiori oneri a carico della finanza pubblica per euro 600.000 annui, a decorrere dal 2023.

Per quanto concerne il personale delle **Addettanze militari**, la presenza nelle sedi di cui alla tabella sopra indicata è la seguente (nelle sedi non menzionate non è presente l'addettanza):

	Uff. (Business)	Sottuff. (Economy)	Truppa Economy	Costo biglietto business AR	N. biglietti business	Totale biglietti business	Costo biglietto economy AR	N. biglietti economy	Totale biglietti economy	Totale sede
Baghdad	1	1	2	€ 2.550	2	€ 5.100	1080	6	€ 6.480	**€ 11.580**
Islamabad	1	1	2	€ 2.520	2	€ 5.040	1200	6	€ 7.200	**€ 12.240**
Tripoli	1	2	2	€ 1.560	2	€ 3.120	1200	8	€ 9.600	**€ 12.720**
Abuja	1	1	2	€ 2.350	2	€ 4.700	1200	6	€ 7.200	**€ 11.900**
Niamey	1	1	2	€ 3.120	2	€ 6.240	1440	6	€ 8.640	**€ 14.880**
Mogadiscio	1	1	2	€ 2.540	2	€ 5.080	1560	6	€ 9.360	**€ 14.440**
Ouagadougou	1	1	2	€ 2.140	2	€ 4.280	1440	6	€ 8.640	**€ 12.920**
Kiev	1	1	2		0	0	781	8	€ 6.248	**€ 6.248**
TOTALE						€ 33.560			€ 63.368	**€ 96.928**

Per il personale delle addettanze militari, pertanto, l'onere aggiuntivo è pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023

Comma 2, lettera c): la norma comporta un maggior onere per l'aumento della percentuale massima della maggiorazione rischio disagio, dall'attuale 80% al 120% dell'indennità di servizio all'estero (ISE). Nel complesso dell'intera rete diplomatico-consolare all'estero, tale norma avrà un ambito di applicazione relativamente circoscritto, potendosi indicativamente applicare a circa 70 Sedi – ovvero un terzo del totale – caratterizzate da particolare criticità di copertura degli organici. Si tratta infatti di Sedi ove, a causa delle difficili condizioni ambientali, il personale dipendente effettua statisticamente un numero assai minore di domande di trasferimento e per le quali occorre offrire adeguati incentivi. Nel calcolo dell'effetto finanziario dell'incremento della maggiorazione per rischio e disagio (MRD) si suppone che circa 1/3 delle sedi estere venga coinvolto dall'esercizio, con un aumento medio di 30 punti di MRD. Conseguentemente si ipotizza che circa metà delle sedi coinvolte dall'incremento passerebbero da 80 a 100 punti di MRD le restanti passerebbero da 80 a 120, con un incremento della MRD rispettivamente del 25% e del 50%, per una media del 37,5%. Considerato che per le 70 sedi considerate come particolarmente critiche sono prevedibili aumenti dell'MRD tra il 25% e il 50%, la media aritmetica tra questi due valori costituisce una quantificazione ragionevole secondo i normali canoni di prudenzialità del valore medio di aumento dell'autorizzazione di spesa occorrente per costruire un adeguato sistema di incentivazione alla copertura delle sedi più critiche.

Inoltre, l'aumento della MRD comporterà automaticamente anche un incremento della spesa per le aggiunte di famiglia e per le indennità di prima sistemazione. Non vi saranno invece effetti sulle indennità di richiamo e sul contributo per il trasporto degli effetti, in quanto tali maggiorazioni sono quantificate con l'utilizzo del coefficiente medio previsto dall'articolo 176 del DPR n. 18/1967, che non tiene conto della maggiorazione per rischio e disagio.

Quanto alla maggiorazione per oneri di abitazione di cui all'articolo 178 del DPR 18/1967, essa viene parametrata ai costi medi delle abitazioni con un autonomo coefficiente: l'incremento dell'indennità personale per effetto dell'incremento del coefficiente di maggiorazione per rischio e disagio, laddove i prezzi medi degli affitti non siano aumentati, dovrà essere quindi accompagnato da una riduzione della percentuale di maggiorazione per costo di abitazione, in modo che l'importo in valore assoluto di quest'ultima resti parametrato ai costi effettivi degli affitti. Si precisa d'altronde che non sussiste alcun automatismo, in quanto la rideterminazione del coefficiente di rischio e disagio è effettuata nell'ambito di una valutazione complessiva effettuata dalla Commissione permanente di finanziamento che esamina anche gli effetti sulle restanti componenti del trattamento, incluse quindi le maggiorazioni per abitazione. Del resto, l'autorizzazione di spesa per il trattamento di servizio all'estero costituisce un tetto di spesa e la determinazione in concreto dei coefficienti per le singole sedi è effettuata dalla suddetta Commissione sempre considerando il limite globale di spesa dato dalle risorse disponibili a legislazione vigente. In altri termini, il meccanismo di determinazione dei coefficienti, nonché il puntuale controllo all'atto di ogni singolo provvedimento di trasferimento all'estero, assicura che non siano possibili sforamenti rispetto alle risorse disponibili.

A seguire le tabelle che quantificano gli oneri per ciascuna delle componenti del trattamento economico modificate a seguito della revisione dell'MRD.

Incremento Maggiorazione Rischio e Disagio (MRD) su un terzo delle sedi estere

	MAECI (cap. 1276)	**CC (cap 1280)**	**Personale scolastico (cap. 2503, pg 1)**
Spesa storica MRD (totale 2021, prudenzialmente arrotondato al centinaio di migliaia di euro superiore)	€ 34.069.717	€ 8.972.784	€ 4.383.940
Spesa MRD per 1/3 delle Sedi estere	€ 11.356.572	€ 2.990.928	€ 1.461.313
Maggior onere MRD Incremento medio del 37,50% sul terzo delle sedi estere	**€ 4.258.714**	**€ 1.121.598**	**€ 547.993**

Personale MAECI – Maggiorazioni di famiglia (cap. 1276)

	CONIUGI			**FIGLI**
Spesa ISE + MRD attuale	€ 169.328.771		Spesa ISE + MRD attuale	€ 169.328.771
Spesa attuale per coniugi a carico	€ 8.577.285		Spesa attuale per figli a carico	€ 15.127.274
Incidenza '% attuale spesa per coniugi su ISE complessiva	5,07%		Incidenza '% attuale spesa per figli su ISE complessiva	8,93%
Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 173.587.486		Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 173.587.486
Spesa per coniugi con incremento MRD	€ 8.800.886		Spesa per figli con incremento MRD	€ 15.501.363
Maggior onere MRD su coniugi a carico	**€ 223.601**		**Maggior onere MRD su figli a carico**	**€ € 374.089**

Arma dei carabinieri – Maggiorazioni di famiglia (cap. 1280)

	CONIUGI			**FIGLI**
Spesa ISE + MRD attuale	€ 25.389.069		Spesa ISE + MRD attuale	€ 25.389.068
Spesa attuale per coniugi a carico	€ 1.012.504		Spesa attuale per figli a carico	€ 3.368.821
Incidenza '% attuale spesa per coniugi su ISE complessiva	3,99%		Incidenza '% attuale spesa per figli su ISE complessiva	13,27%
Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 26.510.667		Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 26.510.667
Spesa per coniugi con incremento MRD	€ 1.057.776		Spesa per figli con incremento MRD	€ 3.517.966
Maggior onere MRD su coniugi a carico	**€ 45.272**		**Maggior onere MRD su figli a carico**	**€ 149.145**

Personale scolastico – Maggiorazioni di famiglia (cap. 2503)

	CONIUGI			**FIGLI**
Spesa ISE + MRD attuale	€ 29.291.402		Spesa ISE + MRD attuale	€ 29.291.402
Spesa attuale per coniugi a carico	€ 568.410		Spesa attuale per figli a carico	€ 2.904.251
Incidenza '% attuale spesa per coniugi su ISE complessiva	1,94%		Incidenza '% attuale spesa per figli su ISE complessiva	9,92%

Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 29.839.395		Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 29.839.395
Spesa per coniugi con incremento MRD	€ 578.884		Spesa per figli con incremento MRD	€ 2.960.068
Maggior onere MRD su coniugi a carico	**€ 10.474**		**Maggior onere MRD su figli a carico**	**€ 55.817**

Indennità Prima Sistemazione (IPS) – Personale MAECI, dell'Arma dei Carabinieri e della Scuola

	MAECI (cap. 1276)	**CC (cap. 1280)**	**Pers. scolastico (cap. 2503)**
Spesa ISE + MRD + familiari a carico (totale 2021)	€ 193.033.330	€ 29.770.394	€ 32.764.063
Spesa per IPS attuale	€ 9.884.310	€ 1.200.237	€ 979.793
Incidenza '% IPS su ISE complessiva	5,12%	4,03%	3,00%
Spesa ISE + MRD + familiari a carico con aumento MRD	€ 197.889.334	€ 31.086.409	€ 33.378.347
Spesa per IPS con incremento MRD	€ 10.131.954	€ 1.252.782	€ 1.001.350
Maggior onere per IPS	**€ 247.644**	**€ 52.545**	**€ 21.557**

Gli effetti dell'incremento della MRD, come analiticamente indicati nelle tabelle precedenti e maggiorati di una quota di circa il 10% per tenere conto di imprevisti legati anche all'evolversi della situazione di sicurezza internazionale, si possono pertanto così riassumere:

	Personale MAECI (cap. 1276)	Carabinieri (cap. 1280)	Pers. scolastico (cap. 2503)
Incremento MRD	€ 4.258.714	€ 1.121.598	€ 547.993
Incremento aggiunte di famiglia per coniugi dipendente da incremento di MRD	€ 223.601	€ 45.272	€ 10.474
Incremento aggiunte di famiglia per figli dipendente da incremento di MRD	€ 374.089	€ 149.145	€ 55.817
Incremento indennità di sistemazione dipendente da incremento di MRD	€ 247.644	€ 52.545	€ 21.557
Imprevisti	€ 545.952	€ 131.440	€ 64.159
TOTALE	**€ 5.650.000**	**€ 1.500.000**	**€ 700.000**

Per quanto riguarda il personale delle **addettanze militari**, si considera che il totale dell'ISE erogata nell'anno 2021, comprensiva di MRD e di aggiunte di famiglia, è pari a euro 26.916.355. Su tale importo, la componente ascrivibile all'MRD è ammontata a euro 6.729.089. Applicando i medesimi criteri sopra esposti per il personale MAECI, si considera che circa 1/3 delle sedi e del personale saranno soggetti ad incrementi in ragione dell'aumento del coefficiente di rischio e disagio e che, su tale quota (pari a euro 2.243.030), l'aumento medio sarà del 37,5%, cioè pari a euro 841.137 euro, arrotondati prudenzialmente a **900.000 euro** per tenere conto di imprevisti.

Comma 2, lettere d) ed e): i maggiori oneri derivanti dalla modifica normativa dell'art. 179 del DPR 18/1967 sono stati quantificati sulla base delle domande di contributo ricevute nell'anno 2021 relativamente all'anno scolastico 2020/2021, pari a n. 145. L'anno scolastico di riferimento, in base al quale verrà calcolata la maggiorazione di famiglia percepita, è quello individuato dalla normativa italiana, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo per la scuola elementare, media e di istruzione secondaria superiore (art. 74 decreto legislativo n. 297/1994). Fanno eccezione gli istituti di istruzione (primaria o secondaria) che seguono il sistema scolastico australiano, per i quali verrà preso in esame il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Si precisa, al riguardo, che solo una percentuale dei figli a carico segue effettivamente il genitore all'estero, intraprendendo un percorso di studi nel Paese in cui presta servizio il dipendente.
Infatti, alla luce di 145 richieste di rimborso nel 2021, alla data dell'1.01.2021 risultavano attualmente a carico 735 figli in età scolare, escludendo i figli dei dipendenti in servizio presso le sedi per le quali non è previsto l'obbligo di residenza stabile in base all'art.7 del DPR 306/1991.
Ciò significa che, per l'a.s. 2020/2021 solo il 20% dei figli a carico si sono trasferiti nella sede di servizio del genitore, a differenza del restante 80% che non ha seguito il genitore per motivi di studio.
È stata, dunque, effettuata una simulazione, a partire dalle domande effettivamente ricevute nel 2020, e applicando il tetto massimo previsto dalla nuova formulazione della norma (ovvero il limite massimo di contributo per ciascuna domanda). Alla luce di tale simulazione, si prevede una spesa complessiva di **euro 2.393.877,78**, come da tabella riportata di seguito.

SEDE	**N. di figli per i quali è stato richiesto il contributo nell'anno 2021**	**Importo maggiorazione di famiglia per ciascun figlio**	**Spesa a carico del MAECI applicando il limite di 1,5 volte la maggiorazione di famiglia annua**
ABU DHABI	2	883,00 €	31.788,00 €
ACCRA	3	1.074,00 €	57.996,00 €
AMMAN	2	946,49 €	34.073,64 €
ANKARA	7	974,24 €	122.754,24 €
BELO HORIZONTE	1	1.084,89 €	19.528,02 €
BAKU	3	1.007,00 €	54.378,00 €
BANGKOK	1	980,00 €	17.640,00 €
BASILEA	2	857,00 €	30.852,00 €
BRUXELLES	8	712,00 €	102.528,00 €
BUDAPEST	1	720,75 €	12.973,50 €
BUENOS AIRES	1	1.012,00 €	18.216,00 €
CANTON	3	850,00 €	45.900,00 €
CITTA'DELMESSICO	1	1.114,00 €	20.052,00 €
COLONIA	2	783,00 €	28.188,00 €
DUBAI	1	883,00 €	15.894,00 €
GERUSALEMME	2	1.224,00 €	44.064,00 €
GINEVRA	2	859,00 €	30.924,00 €
HANNOVER	2	783,00 €	28.188,00 €
HANOI	2	1.047,47 €	37.708,92 €
HONG KONG	4	1.063,00 €	76.536,00 €
IL CAIRO	3	1.067,00 €	57.618,00 €
JAKARTA	2	1.057,00 €	38.052,00 €
KAMPALA	1	1.006,00 €	18.108,00 €
KUALA LUMPUR	3	886,00 €	47.844,00 €
L'AJA	3	753,00 €	40.662,00 €
LIONE	2	683,77 €	24.615,72 €
LONDRA	6	782,00 €	84.456,00 €
MADRID	4	721,00 €	51.912,00 €

MANAMA	2	960,00 €	34.560,00 €
MASCATE	1	866,00 €	15.588,00 €
NEW YORK	15	936,00 €	252.720,00 €
OSLO	1	781,00 €	14.058,00 €
PARIGI	4	725,00 €	52.200,00 €
PECHINO	9	1.238,00 €	200.556,00 €
PRAGA	2	694,00 €	24.984,00 €
PRETORIA	2	993,68 €	35.772,48 €
RABAT	4	850,00 €	61.200,00 €
RIO DE JANEIRO	1	1.085,00 €	19.530,00 €
SAN FRANCISCO	2	868,00 €	31.248,00 €
SANTO DOMINGO	2	914,00 €	32.904,00 €
SEOUL	1	989,00 €	17.802,00 €
SMIRNE	2	974,24 €	35.072,64 €
STOCCARDA	2	783,36 €	28.200,96 €
STOCCOLMA	2	715,94 €	25.773,84 €
TEHERAN	1	1.162,47 €	20.924,46 €
TEL AVIV	4	1.071,90 €	77.176,80 €
TOKYO	2	1.166,54 €	41.995,44 €
VARSAVIA	2	704,96 €	25.378,56 €
VIENNA	2	773,44 €	27.843,84 €
WASHINGTON	8	867,63 €	124.938,72 €
TOTALE	**145**		**2.393.877,78 €**

Lo stanziamento attuale del cap. 1276, pg. 6 è pari a euro 1.500.000 (nel 2021 la spesa effettiva è stata pari a 1.466.555,27, quindi lo stanziamento del capitolo costituisce una buona approssimazione anche della spesa storicamente accertata). Pertanto, dalla modifica normativa derivano maggiori oneri di spesa per un importo pari a **euro 893.877,78**.
È inoltre necessario stimare in via approssimativa l'incremento derivante dal possibile aumento del numero di domande. Prevedendo di ricevere istanze aggiuntive di provvidenze scolastiche per il 40% dei figli attualmente a carico (294 possibili domande aggiuntive) e moltiplicando tale numero per € 16.510, ovvero per la spesa media sostenuta (ottenuta dalla divisione della spesa complessiva precedentemente stimata di € 2.393.877,78 per il numero delle domande ricevute, 145), si stima una spesa aggiuntiva di **€ 4.853.940** sul capitolo 1276 p.g. 6, derivante dal possibile incremento delle domande.
Si precisa che la percentuale di figli a carico che si stima poter accedere al beneficio (40%) deriva dalla considerazione che attualmente il beneficio è fruito mediamente per circa il 20% di figli a carico. In altri termini, si ritiene che il numero di figli beneficiari possa arrivare al 60% dei figli a carico. Considerato che circa un terzo dei figli a carico è in età prescolare e che una parte dei figli frequenta scuole pubbliche (all'estero o - nei casi in cui è consentita la percezione della maggiorazione senza la presenza effettiva del familiare in sede - in Italia), si ritiene che il 40% aggiuntivo risponda a criteri di ampia prudenzialità.
Analoga simulazione è stata effettuata per il personale dell'Arma dei Carabinieri, con riferimento alle richieste di contributo liquidate nel 2021 (n. 7 domande). Anche in questo caso si riscontra che solo una percentuale dei figli a carico segue il genitore all'estero (nel 2021 si contano 107 figli a carico). Sulla base delle 7 domande ricevute la spesa stimata è pari a euro 114.540,48, come dettagliato nella tabella seguente:

SEDE	**N. di figli per i quali è stato richiesto il contributo nell'anno 2021**	**Importo maggiorazione di famiglia per ciascun figlio**	**Spesa a carico del MAECI applicando il limite di 1,5 volte la maggiorazione di famiglia annua**
GERUSALEMME	1	€ 1.224,00	€ 22.032,00
JAKARTA	1	€ 1.057,00	€ 19.026,00
MANAMA	2	€ 960,00	€ 34.560,00
VARSAVIA	2	€ 704,96	€ 25.378,56
ZAGABRIA	1	€ 752,44	€ 13.543,92
TOTALE	**7**		**€ 114.540,48**

A fronte di uno stanziamento attuale sul cap. 1280, pg. 6, di euro 50.000, i maggiori oneri sono pertanto pari **euro 64.540,48.**
Si reputa inoltre opportuno stimare in via approssimativa anche per i figli del personale dell'Arma, un incremento degli oneri derivante dal possibile aumento del numero di domande.
Prevedendo di ricevere istanze aggiuntive di provvidenze scolastiche per il 40% dei figli attualmente a carico (ovvero 42 possibili domande) e moltiplicando tale numero per euro 16.362,93 ovvero per la spesa media sostenuta - ottenuta dalla divisione della spesa complessiva precedentemente stimata di euro 114.540,48 per il numero di domande ricevute (7) - si stima una spesa aggiuntiva di **euro 687.243**.
Analoga simulazione è stata infine effettuata anche per il personale della scuola all'estero, con riferimento alle richieste di contributo liquidate nel 2021 (n. 9 domande), riscontrando anche qui che solo una percentuale dei figli a carico segue effettivamente il genitore all'estero, intraprendendo un percorso di studi nel Paese in cui presta servizio il dipendente. Alla data dell'1.01.2021 risultavano a carico 161 figli in età scolare. La spesa stimata è di **euro 128.047,68**, come da tabella riportata di seguito.

SEDE	**N. di figli per i quali è stato richiesto il contributo nell'anno 2021**	**Importo maggiorazione di famiglia per ciascun figlio**	**Spesa a carico del MAECI applicando il limite di 1,5 volte la maggiorazione di famiglia annua**
ANKARA	2	€ 974,24	€ 35.072,64
ATENE	4	€ 704,28	€ 50.708,16
BERLINO	1	€ 783,36	€ 14.100,48
LONDRA	2	€ 782,40	€ 28.166,40
TOTALE	**9**		**€ 128.047,68**

A fronte di uno stanziamento attuale sul cap. 2503, pg. 5, di euro 53.327, i maggiori oneri sono pertanto pari **euro 74.720,68.**
Si reputa inoltre opportuno stimare in via approssimativa anche per i figli del personale scolastico, un incremento degli oneri derivante dal possibile aumento del numero di domande.
Prevedendo di ricevere istanze aggiuntive di provvidenze scolastiche per il 40% dei figli attualmente a carico (40 possibili domande aggiuntive) e moltiplicando tale numero per euro 14.228 ovvero per la spesa media sostenuta - ottenuta dalla divisione della spesa complessiva precedentemente stimata di euro 128.047,68 per il numero di domande ricevute (9) - si stima una spesa di **euro 569.120.**
I maggiori oneri derivanti dalla modifica normativa dell'art. 179 del DPR 18/1967 possono quindi essere riassunti come segue:

Incremento oneri per contributo per spese scolastiche		
Categoria di personale	**Capitolo**	**Maggiori oneri**
Personale MAECI		
Incremento onere beneficiari attuali	1276 p.g. 6	€ 893.878

Incremento stimato delle domande	1276 p.g. 6	€ 4.853.940
TOTALE		**€ 5.747.818**
Carabinieri		
Incremento onere beneficiari attuali	1280 p.g. 6	€ 64.541
Incremento stimato delle domande	1280 p.g. 6	€ 687.243
TOTALE		**€ 751.784**
Personale scolastico		
Incremento onere beneficiari attuali	2503 p.g. 5	€ 74.721
Incremento stimato domande	2503, p.g. 5	€ 569.120
TOTALE		**€ 643.841**

Per quanto concerne il personale delle **addettanze militari**, si considera che nell'anno 2022 su un totale di 412 figli a carico, 49 hanno percepito le provvidenze scolastiche. Considerato che le aggiunte di famiglia per i figli a carico beneficiari delle provvidenze scolastiche nel medesimo anno sono state pari a euro 492.860 e che la nuova disposizione prevede il rimborso delle spese scolastiche fino a 1,5 volte l'aggiunta di famiglia, il tetto di spesa normativamente previsto per i figli a carico già beneficiari delle provvidenze sarà pari a euro 739.290. Considerato che nel 2022 la spesa per provvidenze scolastiche è stata pari a euro 652.588, il maggiore onere è quantificabile in euro **246.430 annui**.
Stimando il possibile incremento delle domande nell'ordine di 150 unità e considerato l'importo unitario delle spese scolastiche rimborsate storicamente (739.290 per 49 beneficiari, pari quindi a euro 15.087), il maggiore onere per nuove domande è pari a euro **2.263.050 annui**.
In conclusione, quindi, i maggiori oneri derivanti dalla modifica delle disposizioni sulle addettanze militari sono pari a euro 2.509.480, arrotondate prudenzialmente a euro **2.550.000**.
La **lettera g) del comma 2** modifica l'art. 193 del DPR n. 18/1967, che regola il trattamento economico per i viaggi di trasferimento in aereo del personale e dei familiari a carico. Il nuovo comma 1 dell'art. 193 si adegua alle disposizioni generali attualmente in vigore in materia di missioni e trasferimenti. La nuova disposizione riproduce quanto già previsto dal combinato disposto dell'art. 1, c. 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'art. 1, c. 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. La disposizione non è innovativa e pertanto non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Relativamente al nuovo comma 2 dell'art. 193 del DPR 18/1967, si osserva che, secondo i dati risultanti da una ricognizione dei prezzi richiesti dalle principali compagnie aeree, il costo applicato è mediamente di circa euro 200 per ciascun bagaglio eccedente la franchigia.
La platea di dipendenti interessati può essere così stimata:

- quanto ai trasferimenti ordinari, nell'anno 2021 (ultimo anno per il quale sono disponibili dati completi), 143 dipendenti (di cui 135 dipendenti dei ruoli del MAECI, esperti e carabinieri e 8 dipendenti della scuola) hanno rinunciato al pagamento del contributo ex art. 199 del DPR 18/1967 per il trasporto degli effetti in occasione del trasferimento Roma-estero, estero-estero o estero-Roma. Si considerando dodici colli per ogni dipendente trasferito (corrispondenti a quattro colli a persona per dipendente, coniuge e un figlio a carico);
- quanto alle assegnazioni brevi, nell'anno 2021 ne sono state disposte 111 relative a personale di ruolo del MAECI, 391 per i carabinieri (per gli esperti tale modalità non è prevista) e 25 per il personale della scuola. Considerato che l'assegnazione breve dura al massimo un anno e che l'art. 170, c. 5, non prevede benefici per il personale a carico, si considerano per ogni dipendente quattro colli all'anno (due per l'andata e due per il ritorno).

Prudenzialmente, non si computano i risparmi che la norma può generare sul pertinente capitolo di oneri inderogabili: un maggior numero di dipendenti che effettuano un trasferimento ordinario saranno, infatti, incentivati dalla nuova disposizione a rinunciare al contributo trasporto effetti. Poiché l'ammontare di tale contributo è sempre più elevato rispetto al costo dell'eccedenza bagaglio, un numero di rinunce al contributo di cui all'art. 199 maggiore di quello accertato nell'anno 2021 comporterà un effetto complessivo di risparmio.

Il risparmio è certo, ma potrà essere determinato nel suo ammontare solo a consuntivo, in quanto dipende da comportamenti individuali dei dipendenti.
La tabella seguente riassume il calcolo prudenziale dei maggiori oneri della disposizione:

	N. viaggi di trasferimento	**Costo unitario**	**N. colli annui per dipendente**	**TOTALE**
Assegnazioni ordinarie personale MAECI, carabinieri ed esperti	135	€ 200	12	€ 324.000
Assegnazioni brevi personale MAECI	111	€ 200	4	€ 88.800
Assegnazioni brevi carabinieri	391	€ 200	4	€ 312.800
TOTALE oneri cap. 1292/3				**€ 725.600**
Assegnazioni ordinarie personale scolastico	8	€ 200	12	€ 19.200
Assegnazioni brevi personale scolastico	25	€ 200	4	€ 20.000
TOTALE oneri cap. 2560/7				**€ 39.200**
ONERI COMPLESSIVI				**€ 764.800**

Per quanto concerne le **addettanze militari**, l'istituto dell'assegnazione breve non è utilizzato e non risultano, su 224 movimenti effettuati nell'ultimo anno, rinunce al contributo per spese di trasloco. Le eventuali rinunce che dovessero verificarsi in futuro, con erogazione del rimborso per eccesso bagaglio, non comportano pertanto maggiori oneri, in quanto il rimborso per eccesso bagaglio è sempre inferiore al contributo per spese di trasloco. A titolo prudenziale, si considerano comunque **50.000 euro** di maggiore onere per eventuali imprevisti.
In conclusione, gli **effetti finanziari complessivi dell'articolo in esame per lo stato di previsione del MAECI** possono essere riassunti dalla tabella che segue. All'onere basato sulla situazione attuale degli organici all'estero attuale è applicato, limitatamente al personale MAECI (per il quale si prevedono nell'immediato futuro nuove assunzioni rese possibile anche dall'incremento dello stanziamento nei pertinenti capitoli disposto dalla legge di bilancio 2022), un coefficiente di incremento forfettario prudenziale del 15%, che comprende anche una quota di riserva per rischi derivanti da oscillazioni sfavorevoli del tasso di cambio e altri fattori di incertezza collegati anche a situazioni locali di ciascuna sede. Per le altre categorie di personale, si calcola un coefficiente di incremento forfettario prudenziale del 5%, per tenere conto di rischi derivanti da oscillazioni sfavorevoli del tasso di cambio e altri fattori di incertezza collegati anche a situazioni locali di ciascuna sede.

		Capitolo	**Onere a organici vigenti**	**Onere aggiuntivo per imprevisti e incrementi di organico estero già previsti a l.v.**
lettere a), b), f)	Viaggi di congedo sedi critiche	1292, p.g. 4	€ 600.000	€ 92.000
lettera c)	Incremento MRD personale MAECI	1276, p.g. 1	€ 5.650.000	€ 865.000
	Incremento MRD carabinieri	1280, p.g. 1	€ 1.500.000	€ 80.000
	Incremento MRD personale scolastico	2503, p.g. 1	€ 700.000	€ 37.000
lettere d), e)	Incremento contributo spese scolastiche personale MAECI	1276, p.g. 6	€ 5.747.818	€ 880.182
	Incremento contributo spese scolastiche carabinieri	1280, p.g. 6	€ 751.784	€ 40.215
	Incremento contributo spese scolastiche personale scolastico	2503, p.g. 5	€ 643.841	€ 34.180
lettera g)	Viaggi trasferimento personale MAECI e carabinieri	1292, p.g. 3	€ 725.600	€ 111.100

	Viaggi trasferimento personale scolastico	2560, p.g. 7	€ 39.200	€ 2.080
Subtotali			**€ 16.358.243**	**€ 2.141.757**
TOTALE			**€ 18.500.000**	

Per quanto riguarda il **personale delle addettanze militari (stato di previsione del Ministero della difesa)**, gli oneri possono così riassumersi:

		Onere a organici vigenti
lettere a), b), f)	Viaggi di congedo sedi critiche	€ 100.000
lettera c)	Incremento MRD	€ 900.000
lettere d), e)	Incremento contributo spese scolastiche	€ 2.550.000
lettera g)	Viaggi trasferimento	€ 50.000
TOTALE		**€ 3.600.000**

ART. 130.
(Attuazione interventi connessi alla presidenza italiana al G7)

1. Per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G7, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per l'anno 2023, di euro 40 milioni per l'anno 2024 e di euro 1 milione per l'anno 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G7, per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, da concludersi non oltre il 31 dicembre 2025. Per le finalità di cui al presente comma, la Delegazione per la presidenza italiana del G7 può stipulare, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile ovvero avvalersi del supporto specialistico di Eutalia Srl, società in house del Ministero dell'economia e delle finanze.

Relazione illustrativa

La norma fa riferimento alla presidenza italiana del G7, che si terrà nel 2024. Il G7 è per l'Italia una priorità politica in termini di posizionamento internazionale, temi dibattuti, immagine del Paese, relazioni con gli stretti alleati e con altri Paesi. All'inizio dell'anno il Presidente del Consiglio ne presenterà le priorità, il calendario degli eventi e il sito web con il logo.
Ciò richiederà un importante impegno organizzativo dal punto di vista dei contenuti e della logistica, da pianificare e preparare con congruo anticipo.
Sono infatti previsti circa 80 incontri a livello politico e di alti funzionari, che potranno essere ospitati in varie città d'Italia:

- Vertice dei Capi di Stato e di Governo (di solito a inizio giugno);
- Riunioni ministeriali tematiche proposte dalla presidenza (in numero variabile a seconda dei temi in agenda, distribuite nell'arco dell'anno);
- Seminari a livello alti funzionari ed esperti (in numero variabile a seconda dei temi in agenda);
- Summit dei gruppi di impegno (Imprenditori, Lavoro, Scienze, Giovani, Donne, Centri di Ricerca, Società Civile), sostenuti e promossi dal Governo;
- Incontri preparatori nei seguenti formati: Sherpa dei Capi di Stato e di Governo (supervisione di alto livello politico), Sous-Sherpa Esteri (temi globali e trasversali), Deputy Finanze (temi economico-finanziari), Direttori Politici (temi di politica estera) e Gruppi di Lavoro *ad hoc*, coordinati dai singoli Ministeri competenti.

Per far fronte alle necessità di tale organizzazione si propone di creare:

1. **una struttura *ad hoc* presso la Presidenza del Consiglio, di limitate dimensioni,** con compiti di alto coordinamento, indirizzo politico e comunicazione. La sua composizione e operatività sarà da definire in base alle esigenze della PCM, così come il relativo finanziamento *ad hoc*.

2. **una Delegazione per l'organizzazione degli eventi nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri** (di seguito indicata come "Delegazione G7")**,** con compiti di coordinamento operativo, organizzazione di riunioni, cerimoniale, logistica, promozione e immagine, stampa e tipografia, interpretariato e traduzioni, allestimenti e adattamenti di sedi esistenti, ecc. anche attraverso l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale esterno.

In considerazione della numerosità e complessità degli eventi previsti e alla luce delle esperienze maturate sia nella precedente presidenza italiana del G7 sia in quella più recente del G20, è necessario rendere operativa al più presto la Delegazione G7 nominando il Capo Delegazione, i dirigenti e almeno alcune unità di personale di ruolo di supporto necessarie ad avviare la ricognizione dei fabbisogni logistici presso i Ministeri e la definizione dei capitolati di gara attivando la necessaria collaborazione di CONSIP.

La tipologia delle gare da realizzare (le principali con procedura europea), la numerosità degli operatori presenti sul mercato per i servizi necessari al supporto logistico e la litigiosità del mercato di riferimento, con ricorsi che hanno sempre caratterizzato le procedure avviate per simili progetti nelle precedenti presidenze G20 2021 e G7 2017, rende infatti particolarmente lunghe le procedure di affidamento, indispensabili per assicurare dal 1 gennaio 2024 il necessario supporto logistico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e a tutte le amministrazioni coinvolte nella presidenza G7.

Relazione tecnica

Si riporta una previsione delle spese previste per l'organizzazione della presidenza italiana del G7, che si terrà nell'anno 2024, quantificate sulla base dei seguenti **criteri**:

1. a carico del Paese ospite ricadono i costi di organizzazione del Vertice, delle riunioni Ministeriali, dei seminari e delle riunioni tecniche, con relativa logistica, trasporti, pasti, sicurezza e allestimenti;
2. il numero complessivo minimo di delegazioni è otto: Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, USA e Consiglio UE, estesi a nove in occasione del Vertice che vede la partecipazione di due Delegazioni per la UE (Consiglio e Commissione Europea);
3. a tale numero, sono da aggiungere le ulteriori delegazioni dei Paesi (c.d. "*Outreach*") e delle Organizzazioni internazionali invitati dalla presidenza. Sulla base delle riunioni delle più recenti presidenze G7 è stato ipotizzato un numero stimato di 25 delegazioni per il Vertici e di 15 delegazioni per le riunioni ministeriali e di gruppi di lavoro;
4. come avvenuto in passato non sono considerati né gli oneri di sicurezza, a carico del bilancio delle Amministrazioni competenti (Interno, Difesa e altri), né gli oneri infrastrutturali diversi da quelli elencati;
5. è stata utilizzata come base per le stime la presidenza italiana del G7 nel 2017;
6. per la stima dei costi del personale ci si è rifatti alle spese più recenti sostenute per la presidenza italiana del G20 del 2021, adeguandone l'importo in ragione di una stima della variazione del costo della vita nella misura del 5 per cento;
7. come da tradizione in ambito G7, si ipotizza di farsi carico del pernottamento dei Capi Delegazione del Vertice, delle riunioni dei Ministri e degli incontri degli Sherpa;
8. Le riunioni del circuito finanziario G7 presentano elementi di maggiore complessità tecnico-organizzativa (fino a 25 delegazioni contro le 15 stimate per le altre riunioni G7) - e costi di conseguenza più alti - rispetto alle riunioni coordinate dagli altri Ministeri; pertanto, si è ritenuto opportuno dettagliare separatamente, nell'ambito della presente relazione, attività e relativi costi;
9. i costi includono l'IVA.

Tabella A
Richieste di stanziamento per l'organizzazione della presidenza italiana G7
(escluse le riunioni Finanze)

RIEPILOGO MACROVOCI DI SPESA		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
1	**Delegazione**			
1.1	Componenti della Delegazione	545.919	545.919	545.919
1.2	Esperti, collaboratori e lavoro flessibile	752.958	1.912.875	40.000
1.3	Allestimento e funzionamento struttura	285.200	206.200	47.600
1.4	Sopralluoghi	423.800	343.200	
2.	Informazione e comunicazione pubblica	700.000	2.400.000	

3.	Adeguamento sedi istituzionali	200.000	50.000	
4.	Vertice Capi di Stato e di Governo	750.000	13.080.000	
5.	Riunioni ministeriali		12.720.000	
6.	Riunioni Sherpa		475.000	
7.	Riunioni direttori politici, sous-sherpa Esteri e Finanze		715.000	
8.	Altre riunioni		1.900.000	
9.	Varie e impreviste	342.123	3.051.806	366.481
	TOTALE	**4.000.000**	**37.400.000**	**1.000.000**

Tabella B
Richieste di stanziamento per l'organizzazione delle riunioni G7 del circuito "Finanze"

RIEPILOGO MACRO-VOCI DI SPESA		**Anno 2023**	**Anno 2024**	**Anno 2025**
10.1	Riunione dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali in Italia	250.000	850.000	0
10.2	Altre riunioni ministeriali G7 Finanze sono da prevedere a spese della presidenza italiana fuori dal territorio nazionale, a latere dei seguenti incontri	0	0	0
10.3	Riunioni virtuali finanziarie: potenziamento e adeguamento dei sistemi informativi MEF	200.000	620.000	0
10.4	Riunioni dei Deputies dei Ministeri e delle Banche Centrali	150.000	350.000	0
10.5	Riunione dei Gruppi di lavoro G7	400.000	700.000	0
	Arrontondamento	0	80.000	0
	Arrotondato a	**1.000.000**	**2.600.000**	**0**

Tabella (A + B)
Quadro generale riassuntivo delle richieste di stanziamento per la presidenza italiana G7

RIEPILOGO MACRO-VOCI DI SPESA		**Anno 2023**	**Anno 2024**	**Anno 2025**
A	Richieste di stanziamento per l'organizzazione della presidenza italiana G7 (escluse le riunioni Finanze)	4.000.000	37.400.000	1.000.000
B	Richieste di stanziamento per l'organizzazione delle riunioni Finanze	1.000.000	2.600.000	0
	TOTALE	**5.000.000**	**40.000.000**	**1.000.000**

A. Organizzazione della presidenza italiana G7 (escluse le riunioni Finanze)

1. Delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana del G7
1.1 Componenti della delegazione
La Delegazione G7 sarà composta dal seguente personale appartenente ai ruoli del MAECI o di altre amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:
1.1.1. n. 1 funzionario diplomatico in qualità di Capo Delegazione (grado non inferiore a Ministro plenipotenziario);
1.1.2. n. 1 funzionario diplomatico in qualità di Vice-Capo Delegazione (grado non superiore a Consigliere di Ambasciata);
1.1.3. n. 1 dirigente di seconda fascia;
1.1.4. n. 14 unità di personale di ruolo non dirigenziale per funzioni amministrativo-contabili, di segreteria, tecniche, informatiche e logistico-organizzative.

Il personale in questione continua a percepire il trattamento economico fondamentale spettante in base al rispettivo ordinamento di appartenenza, con oneri a carico dell'amministrazione di provenienza, mentre il trattamento economico accessorio è riconosciuto in ragione della propria qualifica sulla base del contratto vigente per il personale di ruolo in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
È previsto che nel primo trimestre di operatività della Delegazione, soltanto una parte del personale sarà assegnato alla struttura mentre il completamento dell'organico avverrà, in funzione delle esigenze, nel corso del 2023. La previsione di spesa tiene conto di tale fattore.

COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE

Personale di qualifica dirigenziale

Ruolo	Unità	Stipendio e vacanza contrattuale	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Totale lordo dipendente	oneri a carico dell'Amm.ne	Costo unitario con oneri	**Costo complessivo annuo**
Capo Delegazione	1	mantiene il trattamento economico fondamentale in godimento che resta a carico del MAECI		59.500	30.300	89.800	32.744	122.544	**122.544**
Vice Capo Delegazione	1	mantiene il trattamento economico fondamentale in godimento che resta a carico del MAECI		32.117	8.000	40.117	14.942	55.059	**55.059**
Dirigente II fascia	1	mantiene il trattamento economico fondamentale in godimento che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza		32.117	8.000	40.117	14.942	55.059	**55.059**
TOTALE									**232.662**

Valori: €

Personale di qualifica non dirigenziale

Unità	Coeff. orario lordo straord.	Ore straordinarie annue	Costo straord. a.l. dipendente con oneri	F.U.P. (flessibilità) a.l. + Ind. Spec. Org. a.l. con oneri	Costo unitario con oneri	**Costo comprensivo di variazione ISTAT 5%**	**Costo complessivo annuo**
14	14,19	120	2.260	19.050	21.310	**22.376**	**313.257**

Valori: €

1.2 Esperti, collaboratori e lavoro flessibile

Per svolgere i propri compiti, la Delegazione ha la necessità di integrare la propria struttura con alcune professionalità esterne, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa in materia di conferimento di contratti di consulenza e di acquisizione di prestazioni di lavoro flessibile ed interinale, anche mediante agenzie specializzate da individuare a seguito di apposita gara ad evidenza pubblica.
Le professionalità occorrenti sono costituite dalle seguenti figure:

1.2.1. n. 1 architetto impegnato nella definizione ed assistenza sugli allestimenti (dal 1.1.2023 al 31.12.2024), con contratto di prestazione libero professionale;
1.2.2. n. 1 consulente legale (dal 1.1.2023 al 31.03.2025), specializzato in contrattualistica pubblica;
1.2.3. n. 3 esperti social media e comunicazione (dal 01.10.2023 al 31.12.2024);
1.2.4. n. 1 esperto informatico/telecomunicazioni (dal 01.07.2023 al 31.12.2024);
1.2.5. n. 2 esperti di supporto al settore eventi (dal 01.03.2023 al 31.03.2025);
1.2.6. n. 2 traduttori italiano-inglese, ciascuno con contratto di natura libero professionale (dal 01.07.2023 al 31.12.2024);
1.2.7. n. 25 unità di personale interinale, da assumere tramite agenzia individuata mediante gara, di cui n. 14 unità da destinare all'elaborazione dei contenuti (dal 01.07.2023 al 31.12.2024);
1.2.8. n. 2 coordinatori di *liaison officers* (dal 01.10.2023 al 31.12.2024);
1.2.9. n. 15 *liaison officers* (dal 01.10.2023 al 31.12.2024);
1.2.10. n. 25 *liaison officers* per cinque mesi dell'anno 2024, in concomitanza con il Vertice ed in relazione alle esigenze della riunione dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle Banche Centrali.

La distribuzione della spesa è ripartita per figure professionali ed annualità secondo la suddivisione che segue:

Voci di spesa	Importo unitario annuo	Quantità	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
1.2.1	60.000	1	60.000	60.000	0
1.2.2	60.000	1	60.000	60.000	15.000
1.2.3	30.000	3	22.500	90.000	0
1.2.4	30.000	1	15.000	30.000	0
1.2.5	50.000	2	83.333	100.000	25.000
1.2.6	30.000	2	30.000	60.000	
1.2.7	28.500	25	356.250	712.500	0
1.2.8	38.000	2	19.000	76.000	0
1.2.9	28.500	15	106.875	427.500	0
1.2.10	28.500	25	0	296.875	0
TOTALE			**752.958**	**1.912.875**	**40.000**

1.3 Allestimento della struttura e funzionamento della delegazione

Si tratta di oneri connessi al corretto funzionamento della struttura. Le acquisizioni di beni, quali computer, attrezzature informatiche e beni durevoli in genere, da utilizzare durante il periodo di operatività della delegazione. Tali beni, successivamente alla fase di rendicontazione, e quindi con il termine delle attività, saranno consegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La stima prudenziale, articolata secondo le esigenze funzionali già riscontrate nella precedente presidenza italiana del G7, determina una spesa suddivisa secondo la seguente articolazione:

ALLESTIMENTO DELLA STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELLA DELEGAZIONE						**Totale**
Voce di costo	**Descrizione**	**Elementi di costo**	**Costo annuo**			
			2023	**2024**	**2025**	
1.3.1	Arredi e dotazioni (circa 30 postazioni di lavoro del personale di cui ai punti 1.1 e 1.2)	A forfait	150.000	0	0	150.000
1.3.2	Materiale di cancelleria	A forfait	40.000	40.000	10.000	90.000
1.3.3	Noleggio/acquisizione cellulari e traffico telefonico per delegazione, esperti e liaison officers	Tariffe MePa. Stima forfetaria	24.000	42.000	12.000	78.000
1.3.4	Abbonamento internet mobile	Tariffe MePa. Stima forfetaria	4.000	7.000	2.000	13.000
1.3.5	Linea fissa (per chiamate verso estero e cellulari, ipotizzando che le chiamate a fissi sul territorio nazionale siano a costo zero)	Tariffe MePa. Stima forfetaria	4.800	4.800	2.400	12.000
1.3.6	Noleggio/acquisizione tablet e relativa sim per traffico dati	Tariffe MePa. Stima forfetaria	2.400	2.400	1.200	6.000
1.3.7	Pulizia dei locali	A forfait	20.000	20.000	20.000	60.000
1.3.8	Spedizioni (compreso invio materiale a ambasciate italiane presso Paesi e OOII interessati)	A forfait	40.000	90.000	0	130.000
TOTALE			**285.200**	**206.200**	**47.600**	**539.000**

Valori: €

1.4 Sopralluoghi

Qualora il Vertice ed altre riunioni ad alto livello si tenessero fuori Roma, nel 2023 e nel 2024 la Delegazione G7 dovrà compiere sopralluoghi per individuare le sedi delle riunioni, verificarne l'adeguatezza rispetto alle effettive esigenze e predisporre l'allestimento occorrente. Si ipotizzano circa 40 trasferte per il 2023 e 30 nel

2024, con in media la partecipazione di 7 membri della delegazione (capo, vice, dirigente, 4 funzionari o collaboratori della delegazione), per 3 giorni a sopralluogo (3 giorni, 2 pernottamenti, 6 pasti a persona, oltre al trasporto).
Sono usuali 2 sopralluoghi in formato ristretto (si ipotizzano 4 persone) presso la presidenza precedente (nel 2023 la presidenza sarà del Giappone).
Nel corso del 2024 nei mesi precedenti al Vertice, dovrà essere assicurata a ciascuna delle delegazioni straniere la possibilità di poter effettuare sopralluoghi nelle sedi prescelte (sono ipotizzati 2 sopralluoghi per delegazione della durata di 3 giorni ciascuno). A carico dello Stato ospite vi sono solo le spese di trasporto in loco.

SOPRALLUOGHI

N.	Descrizione	Costo unitario per missione (per 7 persone)	2023	2024	TOTALE
1.4.1	***Sopralluoghi in Italia della delegazione G7 (40 nel 2023 e 30 nel 2024)***				
1.4.1.1	Viaggio a/r aereo (classe economy, tariffa piena)	€3.500 (€500 a persona)	140.000	105.000	245.000
1.4.1.2	Pernottamento (hotel I° categoria)	€3.500 (€250 a notte a persona x 2 notti x 7	140.000	105.000	245.000
1.4.1.3	Vitto	€ 1.260 (€60 al giorno x 3 giorni x 7 persone)	50.400	37.800	88.200
1.4.1.4	Trasporto in loco (noleggio van 8 posti)	€ 1.500 (500 al giorno x 3 giorni)	60.000	45.000	105.000
1.4.2	***Sopralluoghi in Giappone (2 nel corso del 2023)***				
1.4.2.1	Viaggio a/r aereo (classe business, trattandosi di volo di durata superiore a 5 ore)	€ 10.000 (€2.500 a persona)	20.000	0	20.000
1.4.2.2	Pernottamento (hotel I° categoria)	€ 4.800 (€300 a notte x 4 notti x 4 persone)	9.600	0	9.600
1.4.2.3	Vitto	€ 1.900 (€95 al giorno x 5 giorni x 4 persone)	3.800	0	3.800
1.4.3	***Sopralluoghi delle delegazioni straniere***				
1.4.3.1	Trasporto (noleggio van da 16 posti)	€ 50.400 (€700 x 12 delegazioni x 3 giorni x 2 sopralluoghi	0	50.400	50.400
TOTALE			**423.800**	**343.200**	**767.000**

Valori: €

2. Informazione e comunicazione pubblica
Le spese di informazione e documentazione avranno ad oggetto la creazione del sito web istituzionale della presidenza italiana G7, la realizzazione di materiale divulgativo e promozionale e di pubblicazioni (ad. es. libretto Vertice).
Si stima che gli oneri graveranno sulle annualità 2023 e 2024 secondo una previsione che si riepiloga di seguito:

Voci di costo	Anno 2023	Anno 2024
2.1 Creazione logo (personalizzato per presidenza italiana)	40.000	0
2.2 Cancelleria e oggetti con logo	40.000	460.000
2.3 Pubblicazioni e stampe	10.000	170.000
2.4 Creazione e manutenzione sito web	500.000	800.000
2.5 Iniziative di divulgazione	10.000	240.000
2.6 *Media monitoring*	0	30.000
2.7 Piattaforma accrediti (creazione e gestione)	100.000	700.000
TOTALE	**700.000**	**2.400.000**

3. Adeguamento sedi istituzionali e sistemi informatici
Per garantire economie di scala e conseguente risparmio, si dovrebbe concentrare la maggior parte dei lavori di livello non politico nella capitale, seguendo l'esempio delle più recenti presidenze di turno assunte dal nostro Paese. Si ipotizza l'utilizzo di sedi istituzionali e strutture pubbliche, a cominciare da quelle riconducibili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e a quello dell'economia e delle finanze. In tal caso è possibile ipotizzare taluni interventi di adeguamento delle sedi che saranno prescelte per rendere i locali funzionali agli eventi da svolgere, inclusa l'eventuale acquisizione di attrezzature non realizzabile dalle rispettive amministrazioni con fondi ordinari. Tali oneri sono stimati in € 200.000 per il 2023 e in € 50.000 nell'anno 2024.

4. Vertice Capi di Stato e di Governo
Pur non essendo stata ancora decisa la Sede del Vertice G7 del 2024, se ne ipotizza prudenzialmente lo svolgimento in località fuori Roma. Il formato della delegazione ufficiale è di norma 1+20+consorti.
Si ipotizza, su due giornate di lavoro, la partecipazione di 25 delegazioni costituite dalla Presidenza, 6 delegazioni straniere (Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e USA), Consiglio e Commissione UE, oltre ad ulteriori 16 delegazioni (Paesi e OO.II.).

	VERTICE CAPI DI STATO E DI GOVERNO			
	Descrizione voci di costo	**Anno 2023**	**Anno 2024**	**TOTALE**
4.1	***Sede del Vertice***			
4.1.1	Locazione (si ipotizza la possibilità di svolgimento in hotel o centro congressi)	0	2.000.000	2.000.000
4.1.2	Adattamenti strutturali e di sicurezza della sede ed eventuali oneri anticipati del contratto di locazione	150.000	1.050.000	1.200.000
4.2	***Allestimento della sede***			0
4.2.1	Allestimento area riunioni (sala plenaria per leader; sala d'ascolto per 50 collaboratori; uffici per le delegazioni; uffici organizzativi Presidenza italiana; sala per bilaterali; stanze autisti; scorte; interpreti; liaison officers; accrediti)	300.000	4.800.000	5.100.000
4.2.2	Allestimento area stampa (area per giornalisti; sale per conferenze stampa delle delegazioni; area accoglienza)	150.000	1.550.000	1.700.000
4.2.3	Strutture di sicurezza ed altre spese (impianto tv circuito chiuso, sorveglianza, scanner, struttura accrediti, presidio sanitario e antincendio, area accoglienza, materiali di consumo, arredi e illuminazione)	150.000	1.650.000	1.800.000
4.3	***Logistica e ospitalità***			0
4.3.1	Trasporti, servizi tecnici, interpretariato e traduzione, ricevimenti	0	1.500.000	1.500.000
4.3.2	Doni per capi delegazione	0	30.000	30.000
4.4	***Altre attività***			0
4.4.1.	Programma consorti e programma culturale	0	500.000	500.000
	TOTALE	**750.000**	**13.080.000**	**13.830.000**

5. Riunioni ministeriali
Sulla base delle più recenti presidenze del G7, si ipotizza una durata delle Ministeriali di due giornate. Durante la presidenza italiana del G7 nel 2017 vi sono state 13 riunioni Ministeriali, ma l'attuale presidenza del G7 della Germania ne ha programmato 17, dedicate ai seguenti temi: Esteri, Commercio, Economia Digitale, Agricoltura, Sviluppo, Salute, Finanze, Lavoro, Ambiente, Scienze, Cultura, Sviluppo sostenibile delle città, Pari Opportunità, Interno, per alcuni dei quali sono state previste due riunioni. A titolo prudenziale è stato ipotizzato lo stesso numero di riunioni previste dalla presidenza tedesca e i costi unitari sono quantificati ipotizzando lo svolgimento fuori Roma. Inoltre, come indicato, si ipotizzano 15 delegazioni in presenza rappresentate dalla presidenza, 6 delegazioni straniere (Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e USA), UE ed ulteriori 7 delegazioni (Paesi e OO.II.).
Al momento della predisposizione della presente relazione non risultano ancora definiti elementi di dettaglio, quali le località di svolgimento delle singole riunioni, rilevanti per la quantificazione dei costi.
La stima tiene conto, pertanto, del costo medio di una singola riunione ed il valore complessivo è determinato in ragione di una previsione di 16 riunioni, atteso che la stima dei costi relativi alle riunioni del circuito "Finanze" trova una diversa e separata rappresentazione.

STIMA COSTO MEDIO SINGOLA RIUNIONE MINISTERIALE

Descrizione voci di costo		Anno 2024
5.1	Locazione sede, arredi e impianti tecnici	400.000
5.2	Servizi di ristorazione	140.000
5.3	Servizi di trasporto	115.000
5.4	Personale operativo	60.000
5.5	Ospitalità capi delegazione	20.000
5.6	Interpretariato	30.000
5.7	Programma consorti e programma culturale	30.000
TOTALE PER SINGOLA RIUNIONE MINISTERIALE		**795.000**

Valori: €

Riunioni previste n. 16 **12.720.000**

(non comprensive delle riunioni Finanze di cui ai punti dal 10.1 al 10.3)

6. Riunioni Sherpa

Si prevedono 5 riunioni degli Sherpa delle 15 delegazioni (presidenza + 6 delegazioni straniere + UE + 7 delegazioni di *outreach*). Ciascuna delegazione è composta da uno Sherpa e da due assistenti. La presidenza ha un maggior numero di funzionari (oltre allo staff del Capo Delegazione, vi sono funzionari del MAECI, membri della Delegazione G7, liaison officer etc.). Si svolgono normalmente in 2 giornate.

Al momento della predisposizione della presente relazione non risultano ancora definiti elementi di dettaglio, quali le località di svolgimento delle singole riunioni, rilevanti ai fini della quantificazione dei costi.

La stima tiene conto, pertanto, del costo medio di una singola riunione:

Descrizione voci di costo		Anno 2024
6.1	Locazione sede, arredi e impianti tecnici	30.000
6.2	Servizi di ristorazione	20.000
6.3	Servizi di trasporto	15.000
6.4	Ospitalità	15.000
6.5	Personale operativo	10.000
6.6	Programma culturale	5.000
	Totale per 1 riunione	**95.000**
	Totale per le 5 riunioni previste	**475.000**

7. Riunioni direttori politici, Sous-sherpa Esteri

Le riunioni dei Direttori Politici sono solitamente 4; quelle dei Foreign Affairs Sous-Sherpa sono solitamente 5. A titolo prudenziale si ipotizzano 11 incontri di lavoro. Queste riunioni hanno formato analogo (capo delegazione + 1 assistente), vi partecipano 15 delegazioni (presidenza + 6 delegazioni straniere + UE + 7 delegazioni di *outreach*) e si svolgono in 2 giorni.

Al momento della predisposizione della presente relazione non risultano ancora definiti elementi di dettaglio, quali ad esempio le località di svolgimento delle singole riunioni, rilevanti ai fini della quantificazione dei costi.

La stima tiene conto, pertanto, del costo medio di una singola riunione:

Descrizione voci di costo		Anno 2024
7.1	Locazione sede, arredi e impianti tecnici	30.000
7.2	Servizi di ristorazione	20.000

7.3	Personale operativo	10.000
7.4	Programma culturale	5.000
	Totale per 1 riunione	**65.000**
	Totale per le 11 riunioni previste	**715.000**

8. Altre riunioni
Nell'ambito della presidenza del G7 è previsto lo svolgimento di eventi collaterali per i quali si riepilogano di seguito gli elementi di costo maggiormente significativi:

Descrizione voci di costo			**Anno 2024**
8.1	Contributi a Gruppi di impegno organizzati da società civile (giovani, imprese, ONG, ricercatori, sindacati...)	100.000 x 6 riunioni	600.000
8.2	Gruppi di lavoro seguiti dal MAECI	20.000 x 25 riunioni	500.000
8.3	Gruppi di lavoro tematici seguiti da altre amministrazioni	20.000 x 15 riunioni	300.000
8.4	Seminari tecnici	50.000 x 10 riunioni	500.000
	Totale		**1.900.000**

9. Imprevisti e varie
A scopo precauzionale, per far fronte a spese impreviste o ad ulteriori esigenze che si dovessero verificare in corso d'opera, si ritiene prudente contemplare una somma di circa 3,7 milioni complessivi (ripartiti nelle tre annualità 2023, 2024 e 2025).

B. Riunioni G7 del circuito "Finanze"
Le riunioni del circuito finanziario G7 presentano elementi di maggiore complessità tecnico-organizzativa - e costi, di conseguenza, più alti - rispetto alle riunioni coordinate dagli altri Ministeri. La diversità sostanziale risiede, oltre alla numerosità degli incontri previsti, sia a livello ministeriale che operativo, nella composizione delle delegazioni. Nel formato "Finanze", sono capi delegazioni i Ministri delle finanze e i Governatori delle banche centrali dei Paesi del G7, i vertici delle istituzioni europee (Commissario agli affari economici, Presidente della Banca Centrale Europea, Presidente dell'Eurogruppo) e le massime autorità di organizzazioni internazionali quali il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, il Financial Stability Board e l'OCSE. Nel complesso, si stima che possano prendere parte alle riunioni G7 per il circuito finanziario fino a 25 delegazioni, con un numero di partecipanti per delegazione variabile a seconda delle diverse tematiche economico-finanziarie in agenda. Nell'ultima presidenza italiana G7, ad esempio, ciascuna delegazione era composta da 1 Capodelegazione + 9 persone, fra Deputies, delegati, interpreti e sicurezza.
A titolo esemplificativo, in occasione della Ministeriale G7 economia di Sendai 2016, solo i delegati erano 350 al seguito di 21 capi delegazione, mentre a Bari nel 2017, i delegati erano circa 250 per un totale di 23 capi delegazione presenti. A tali numeriche deve poi aggiungersi il numero delle persone che a vario titolo seguono ciascun evento (la stampa, i *liaison officer*, il personale di servizio, la delegazione del Paese ospitante, le tutele, gli interpreti, ecc.).
Quanto sopra ha importanti ricadute sui costi relativi all'organizzazione delle riunioni economiche del G7, sia in relazione agli spazi necessari per ospitare la riunione sia in relazione ai servizi strettamente connessi allo status di capo-delegazione da prevedere come il numero di liason officer, i trasporti dedicati, l'alloggio, il programma culturale degli accompagnatori.
Considerando che le riunioni potranno avere formato ibrido, con capi delegazione al tavolo e capi delegazione connessi da remoto, ai costi quindi di una normale riunione in presenza, analoghi a quanto speso per il G7 2017, dovrà anche essere considerato un sovra costo dovuto al potenziamento dei collegamenti Internet e dei servizi tecnici, nonché agli eventuali presidi sanitari connessi agli scenari di pandemie virali endemiche.

1 Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali in Italia

Al di là degli aspetti tecnologici e sanitari, il programma è analogo a quanto realizzato nel 2017 fra Bari e Matera. La riunione dura solitamente 3 giorni, in quanto la riunione ministeriale è solitamente preceduta da una Riunione Deputies e da un Simposio con la presenza di VIP speaker (le cui spese di viaggio e alloggio sono solitamente a carico della Presidenza di turno) oltre ad una serie di eventi sociali che includono anche i consorti degli HoDs.
La tabella che segue contiene una stima dei costi previsti:

Voci di costo per i 3 giorni di incontri G7 finanze	
Descrizione	**Stima spesa**
Locazione sede, Arredi, allestimento e impianti tecnici	400.000
Servizi di ristorazione	180.000
Servizi di trasporto	140.000
Connettività	40.000
Personale operativo	20.000
Ospitalità per i capi delegazione	100.000
Interpretariato	40.000
Programma consorti e programma culturale	40.000
Servizi di agenzia (stimato prudenzialmente nel 15% del totale)	144.000
TOTALE STIMA per circa 250 partecipanti	**1.104.000**
Arrotondato	**1.100.000**

2 Altre riunioni ministeriali G7 Finanze sono da prevedere a spese della Presidenza italiana fuori dal territorio nazionale, a latere dei seguenti incontri:

- Aprile 2024 (*Spring Meetings* – Washington, presso gli spazi del FMI)
- Ottobre 2024 (*Annual Meetings* – Washington, presso gli spazi del FMI)
- Durante la Ministeriale G20 Finanze (presso gli spazi che saranno individuati dalla Presidenza G20 brasiliana)

Per tali eventi, potendo contare sulle sinergie presenti, si può stimare una spesa complessiva di circa **500.000 euro.**
Tale stima tiene conto dei costi di allestimento presso gli spazi FMI o in Brasile (i quali potrebbero non essere concessi gratuitamente), dei servizi di ristorazione e tecnici, dell'interpretariato, dell'allestimento, del servizio fotografico e di ogni altra spesa non già assorbita dall'organizzazione ospitante.

3. Riunioni virtuali: potenziamento e adeguamento sistemi informativi MEF
Sarà necessario prevedere, come per la Presidenza italiana del G20, uno spazio dedicato per le riunioni virtuali del circuito finanziario. Vanno previsti quindi costi necessari per lavori di adeguamento delle sale presso il Ministero dell'economia e delle finanze che saranno dedicate alla partecipazione da remoto agli incontri istituzionali in programma nel corso della Presidenza italiana G7, e all'acquisto di soluzioni tecnologiche adeguate anche dal punto di vista della sicurezza informatica. Sarà necessario potenziare i collegamenti internet esistenti assicurando la necessaria assistenza tecnica e l'utilizzo delle piattaforme di videoconferenza al passo con gli standard internazionali G7. Per far fronte a tali esigenze si stima una spesa complessiva di circa **820.000 euro**.

4. Riunioni dei Deputies dei Ministeri e delle Banche Centrali
Oltre alle possibili riunioni *Deputies* previste "back to back" alle 4 riunioni ministeriali G7 Finanze (una in Italia e tre all'estero) sono in programma anche ulteriori riunioni *Deputies*:

- *3 riunioni in occasione del WP3 dell'OCSE (generalmente ospitate da OCSE a Parigi a gennaio, maggio e settembre):* per queste riunioni a carico della Presidenza italiana G7 sono solo spese marginali di catering o per l'acquisizione di servizi non già disponibili presso la sede OCSE. Stima costi complessiva: **100.000 euro;**
- *Un G7 Deputies Retreat in Italia:* Per tale tipologia di incontro, prevista solitamente a inizio presidenza fra Gennaio e Febbraio, è necessario individuare una sede appropriata che possa garantire riservatezza e sicurezza, con utilizzo esclusivo delle aree riunione e *catering*. Il Paese ospitante, in base al regime

di reciprocità, deve assicurare a propria cura e spese la disponibilità delle sale riunioni e relativi allestimenti, i pranzi e le cene di lavoro e quant'altro necessario per il migliore svolgimento dei lavori in base al programma dell'incontro. Il programma solitamente prevede due giornate di lavori ed un evento sociale al termine della prima giornata dei lavori. Il costo è stimato, sempre in relazione alla numerosità delle delegazioni, in circa **200.000 euro**.

5. Riunione dei Gruppi di lavoro G7

A livello operativo, si ipotizzano circa 2 riunioni in presenza, nel corso della Presidenza di turno, per ciascun gruppo di lavoro del filone finanziario che coinvolgono organizzazioni diverse, distinte per materia di competenza. Il numero delle delegazioni per ciascun gruppo è variabile e comunque non è previsto superare il numero massimo di 25 delegazioni, indicato come massimale delle riunioni del circuito finanziario.

Si stimano circa 9 gruppi di lavoro su materie economico-finanziarie, tra cui ***Investment Screening Expert Group,*** il ***Climate Change Mitigation Working Group***, il ***Digital Payments Expert Group*** (DPEG), il ***Cyber Expert Group*** (CEG), l'***Export Credits Working Group*** (ECWG) e alcuni su tematiche coordinate dalle banche centrali.

Il programma di ciascuna riunione prevede una agenda di due giorni di lavoro, con a latere l'eventuale svolgimento di un workshop di mezza o intera giornata, oltre ad un evento sociale al termine della prima giornata dei lavori aperto a tutti i delegati. L'allestimento prevede un tavolo riunioni unico per i capi delegazione oltre ad una seconda fila di tavoli per i loro vice.

Anche per le riunioni dei gruppi di lavoro del Finance track G7 andrà prevista la possibilità di incontri in modalità virtuale su tematiche specifiche.

Per ciascuna riunione di un Working Group G7 finanze sono da stimare circa **120.000 euro**, per una spesa complessiva di circa **1.080.000.**

Titolo XII
Misure in materia di sisma

ART. 131.
(Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022)

1. Ad integrazione delle risorse assegnate a legislazione vigente, finalizzate a far fronte agli eventi metereologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, è autorizzata la spesa 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d) e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1. Le risorse di cui al precedente periodo sono trasferite nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 2022 e intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 della medesima ordinanza. I relativi interventi sono approvati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate, con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179.

Relazione Illustrativa
La norma, in aggiunta alle risorse già stanziate con il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, autorizza, per l'anno 2023, la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, da destinare ai territori già danneggiati da precedenti eventi (alluvione del 3 maggio 2014 con 3 morti e ingenti danni) per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e),del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione civile).
Si tratta di interventi quali, fra gli altri, il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, le attività di gestione dei rifiuti, di interventi per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, e la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate.

Relazione Tecnica
La disposizione autorizza la spesa in conto capitale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in alcuni territori della regione Marche.
Le risorse sono traferite nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato nominato per l'emergenza con l'ordinanza 922/2022 e sono da destinare alla realizzazione di interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018. Nello specifico, si tratta di investimenti diretti alla riduzione del rischio residuo e al ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate dagli eventi calamitosi di cui alle citate delibere.
All'approvazione degli interventi si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato, anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.

ART. 132.
(Sisma Molise e Sicilia 2018)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge

13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziate per l'emergenza.
2. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati fino al 31 dicembre 2023, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2023.

Relazione Illustrativa
La disposizione proroga al 31 dicembre 2023 le gestioni commissariali relative all'evento sismico del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e all'evento sismico del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea. La norma, nel prolungare la durata della gestione commissariale, conferma, in analogia con le attuali previsioni, i limiti di spesa per il funzionamento della struttura commissariale (articolo 18 del decreto-legge 32 del 2019) e per il personale aggiuntivo di supporto a comuni interessati (articolo 14- bis del decreto-legge 32 del 2019). La norma, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, prevede l'automatica proroga di tutto personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto.

RELAZIONE TECNICA
Le disposizioni prorogano per due eventi sismici, quello del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e quello del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea, le relative gestioni commissariali, previste dal decreto-legge n. 32 del 2019 che costituisce il riferimento normativo per entrambi i sismi, portando al 31 dicembre 2023 l'attuale termine del 31 dicembre 2022. La norma nel prolungare la durata della gestione commissariale conferma, in analogia con le attuali previsioni, i limiti di spesa per il funzionamento della struttura commissariale (articolo 18 del decreto-legge 32/2019) e per il personale aggiuntivo di supporto a comuni interessati (articolo 14- bis del decreto-legge 32/2019). La norma, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, prevede l'automatica proroga di tutto personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto. La disposizione prevede maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per complessivi 2,60 milioni di euro annui per l'anno 2023 finanziando la proroga delle due gestioni commissariali relative ai sismi del 2018, tenuto conto che gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi ai due Commissari restano a carico delle risorse disponibili sulle rispettive contabilità speciali.

ART. 133.
(Sisma Ischia 2017)

1.Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato fino al 31 dicembre 2023. Per le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-*bis*), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro per l'anno 2023.
2. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 4.900.000, di cui:
a) euro 1.400.000 per le finalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
b) euro 1.800.000 per le finalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
c) euro 1.000.000 per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
d) euro 700.000 per le finalità di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
3. Le misure previste dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come integrate dall'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano, fino al 31 dicembre 2023, anche nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dal terremoto del 2017. I relativi termini decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.
4. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 80 milioni di euro per l'anno 2026 e 20 milioni di euro per l'anno 2027 ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 20 del decreto legge 2 settembre

2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e per la ricostruzione pubblica di cui all'articolo 26 del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018.

Relazione Illustrativa
La disposizione, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2023 la gestione straordinaria finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nel anno 2017.
Al comma 2 viene autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 4.900.000, di cui: *a)* 1.400.000 euro per le spese di funzionamento della struttura commissariale (articolo 31 del decreto-legge. n. 109 del 2018); *b)* 1.800.000 euro per assicurare la proroga della convenzione con Invitalia prevista dall'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 per l'intera annualità 2023; *c)* 1.000.000 euro per i rimborsi della TARI non riscossa dai Comuni (articolo 32, comma 3, del decreto-legge. 28 settembre 2018,n. 109); d) 700.000 euro per garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, dei comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, attraverso il mantenimento di 14 unità di personale (articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).
Il comma 3 estende, per l'anno 2023, in favore dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dal terremoto del 2017, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, già prevista per i Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016.
Il comma 4 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 80 milioni di euro per l'anno 2026 e 20 milioni di euro per l'anno 2027 ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 2 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e per la ricostruzione pubblica di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 109 del 2018.

RELAZIONE TECNICA
Comma 1
La disposizione prevede che la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nel anno 2017, cessa entro la data del 31 dicembre 2023, prorogando di 1 anno la precedente scadenza. La disposizione comporta **un onere pari a 4,95 milioni di euro per l'anno 2023**, corrispondente al limite di spesa previsto.
Comma 2
La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2023 la gestione straordinaria finalizzata all'attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. Conseguentemente vengono rideterminati i limiti di spesa annuali, sulla base dei consuntivi di spesa e delle previsioni della struttura commissariale, già previsti nelle norme sotto richiamate, fissandoli, **per l'anno 2023, a 4,9 milioni di euro**.
Di seguito il dettaglio:
a) 1.400.000 euro per le spese di funzionamento della struttura commissariale (articolo 31 del decreto-legge. n. 109 del 2018);
b) 1.800.000 euro per assicurare la proroga della convenzione con Invitalia prevista dall'articolo 18, comma 5 del d.l. 109/2018 per l'intera annualità 2023.
c) 1.000.000 euro per i rimborsi della TARI non riscossa dai Comuni (articolo 32, comma 3, del decreto-legge. n. 109 del 2018);
d) 700.000 euro per garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, dei comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, attraverso il mantenimento di 14 unità di personale (articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).
Comma 3
La sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, già prevista per i Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016, viene estesa, per l'anno 2023, nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dal terremoto del 2017.

Per la valutazione degli oneri, si prende a riferimento il sisma 2016 nel quale gli immobili danneggiati sono pari a circa 60.000, mentre per l'Isola di Ischia la valutazione del danno riguarda circa 1.600 immobili privati; poiché l'onere per il sisma 2016 ammonta a 1,5 milioni di Euro, si può valutare l'onere per la norma relativa al sisma di Ischia in 40.000 Euro per l'anno 2023.

Comma 4

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 ha effettuato nel corso del 2022 una ricognizione dei fabbisogni relativi alla ricostruzione post sisma 2017 per l'isola di Ischia.

Dalle risultanze della suddetta ricognizione è emerso, allo stato dell'arte, il seguente fabbisogno complessivo:

1) RICOSTRUZIONE PRIVATA € 609.599.586,19

2)RICOSTRUZIONE PUBBLICA € 126.524.252,00

3) ULTERIORI INTERVENTI (opere di mitigazione del dissesto idrogeologico e opere di urbanizzazione primaria e secondaria) € 319.319.813,77

Per il quinquennio 2023-2027 è stimato un fabbisogno inferiore a quello complessivo, pari a 190 milioni di euro complessivi per il periodo quinquennio 2023-2027, suddivisi in 10 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 80 milioni di euro per l'anno 2026 e 20 milioni di euro per l'anno 2027.

ART. 134.
(Sisma Italia Centrale 2016)

1. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente:

«4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023.».

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022». A tal fine è autorizzata la spesa di euro 71.800.000 per l'anno 2023.

3. Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, destinare ulteriori unità di personale per gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 470.000 per l'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023.

5. Per far fronte alle esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali della Struttura di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023.

6. Al fine di garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche attraverso la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

7. Al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come incrementata dall'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ulteriormente incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2047, di 400 milioni di euro per l'anno 2048 e 500 milioni di euro per l'anno 2049.

8. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, terzo periodo, sostituire le parole “e 2022” con “, 2022 e 2023” e le parole “e al quinto anno” con le seguenti “, al quinto e al sesto anno”
9. Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è autorizzato l’utilizzo, nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2023, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.
10. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2022»;
b) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2023».
11. Per l'anno 2023, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato, per l'anno 2023, di 4 milioni di euro.
12. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 le parole «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
13. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
14. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 12 e 13 nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2023.
15. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.
16. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023».
17. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023».
18. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023»
19. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "e 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023 ".
20. All’articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2024, ferme restando le scadenze previste per i contratti in essere” e le parole da “onnicomprensivo” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “complessivo di euro 108.000 in ragione d’anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell’amministrazione per singolo incarico conferito”;
b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole “e con” con le seguenti “anche utilizzando”;
c) al comma 1, terzo periodo, e al comma 2 sopprimere le parole “per l’anno 2022”.
21. All’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3-bis, terzo periodo, dopo le parole “è effettuato” sono inserite le seguenti parole “con uno o più decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fino all’esaurimento del fondo” e dopo le parole “del presente decreto” aggiungere le seguenti parole “ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica”.

Relazione Illustrativa

La disposizione, al comma 1, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La norma si rende necessaria per consentire la prosecuzione in un regime giuridico coerente con la situazione emergenziale ancora in atto nelle zone colpite dal sisma del 2016.

Al fine di far fronte agli oneri relativi all'assistenza alla popolazione, alla mobilitazione delle strutture del Servizio Nazionale di Protezione Civile, al personale di Regioni, Province e Comuni, alle strutture abitative emergenziali e alle opere di messa in sicurezza, viene incrementato il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018 di 150 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 2, modificando il comma 990 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la proroga al 31 dicembre 2023 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa annui complessivi pari a 71,8 milioni di euro.

Il comma 3 proroga all'anno 2023 l'utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione.

Il comma 4 proroga all'anno 2023 le previsioni di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relative al personale ricompreso nella struttura del Commissario straordinario.

Il comma 5 assegna per l'anno 2023 risorse al funzionamento della Struttura di missione, presso il Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, cui è affidata la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione. L'ambito di competenza del citato art. 30 è stato nel tempo esteso anche alla ricostruzione pubblica e privata nell'ambito del Sisma dell'Abruzzo 2009, agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 e alla ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso interessati dal sisma del 16 agosto 2018 e nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania interessati dal sisma del 26 dicembre 2018.

Il comma 6 prevede l'assegnazione di risorse pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 per lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016.

Il comma 7 prevede un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera *a)*, legge n. 232 del 2016, di 200 milioni di euro per l'anno 2047, 400 milioni di euro per l'anno 2048 e 500 milioni di euro per l'anno 2049, al fine di assicurare il proseguimento dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

Il comma 8 differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Il comma 9 autorizza Il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, una compensazione per la perdita di gettito TARI, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 10 prevede, alla lett. a), la proroga in favore di persone fisiche e società, fino all'anno di imposta 2023, dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia. Alla lettera *b)*, modificando il secondo periodo dell'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si prevede la proroga al 2023 dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016.

Il comma 11 rifinanzia di 4 milioni di euro per il 2023 il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, alla scopo di far fronte alle minori entrate derivanti dalla proroga l'esenzione, fino al 31 dicembre 2023, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati

dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ricompresi nel cratere sismico, di tutti i canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari.
Il comma 12 proroga al 31 dicembre 2023, in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni, il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
Il comma 13 dispone la proroga al 31 dicembre 2023 della misura di cui all'articolo 2- bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2023 dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 12, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.
Il comma 14 dispone che lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2023.
Il comma 15 prevede che, con provvedimenti delle competenti autorità di regolazione, siano prorogate fino al 31 dicembre 2023 le esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle 'zone rosse', istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017.
Il comma 16 proroga fino al 31 dicembre 2023, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, le agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia. Tali agevolazioni sono previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Il comma 17 proroga, fino al 31 dicembre 2023, i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia.
Il comma 18 proroga fino al 31 dicembre 2023, previo parere degli organi tecnico-sanitari, la deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017. L'aumento è consentito nel limite del 70% per ogni autorizzazione. Tenuto conto della competenza regionale in materia, viene modificata la previsione che attribuiva al Commissario la certificazione dell'effettivo avvio delle attività di recupero dei materiali nei siti di stoccaggio, riconducendola alla Regione.
Il comma 19 modifica l'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo che, anche per l'anno 2023, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.
Il comma 20 modifica l'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla 25 febbraio 2022, n. 15, autorizzando il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, alla nomina di esperti fino al 31 dicembre 2024 per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito.
Il comma 21, modificando l'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, consente una riapertura dei termini per la stabilizzazione del personale dei Comuni impegnato nelle operazioni di ricostruzione del sisma 2016 che abbia maturato i requisiti necessari nei termini previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017,n. 75,

utilizzando le economie disponibili del fondo di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020.

RELAZIONE TECNICA

Commi 1 e 2

Il **comma 1**, in deroga alla durata massima dello stato di emergenza previsto dal Codice di protezione civile, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La norma si rende necessaria per consentire la prosecuzione in un regime giuridico coerente con la situazione emergenziale ancora in atto nelle zone colpite dal sisma del 2016.

Al fine di far fronte agli oneri relativi all'assistenza alla popolazione, alla mobilitazione delle strutture del Servizio Nazionale di Protezione Civile, al personale di Regioni, Province e Comuni, alle strutture abitative emergenziali e alle opere di messa in sicurezza, viene incrementato il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018 di 150 milioni di euro per l'anno 2023

Il **comma 2**, modificando il comma 990 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 prevede la proroga al 31 dicembre 2023 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa annui complessivi pari a **71,8 milioni di euro** cosi determinati:

Art. 50, comma 8, D.L. 189/16	Personale Struttura Commissariale	18.500.000
Art. 50 bis, comma 1 ter, D.L. 189/16	200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato	8.300.000
Art. 50-bis, comma 1, D.L. 189/16	Personale destinato a regioni, province e comuni	29.000.000
Art. 3, D.L 189/16	Personale USR - comandi e distacchi presso USR	13.000.000
Art 1 ter, D.L. 123/2019 (modifica art. 3 D.L. 189/16)	Personale amministrativo contabile - USR, Regioni, province, comuni.	3.000.000

Comma 3

La disposizione proroga **all'anno 2023** l'utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per gli anni 2021 e 2022, **pari a 7,5 mln di euro.**

Comma 4

La disposizione proroga all'anno 2023 le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 50 del d.l. 189/2016 riguardante il personale ricompreso nella struttura del Commissario straordinario. Alla disposizione vengono ascritti oneri **pari a 470.000 euro per l'anno 2023.**

Comma 5

La disposizione assegna **0,5 milioni di euro, per l'anno 2023**, al funzionamento della Struttura di missione, presso il Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 30 del d.l. 189/2016, cui è affidata la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione.

L'ambito di competenza dell'art. 30 è stato nel tempo esteso anche alla ricostruzione pubblica e privata nell'ambito del Sisma dell'Abruzzo 2009, agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 e alla ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso

interessati dal sisma del 16 agosto 2018 e nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania interessati dal sisma del 26 dicembre 2018.
Di seguito si riporta il dettaglio dell'onere per l'anno 2023.

Anno 2023	
ONERI per compenso per prestazioni di lavoro straordinario del personale	Euro 300.000,00
ONERI per concessione Buoni Pasto al personale	Euro 35.000,00
ONERI per spese di Missioni	Euro 10.800,00
ONERI di funzionamento per dotazioni strumentali	Euro 154.200,00
Totale	**Euro 500.000,00**

Comma 6
La disposizione assegna **2 milioni di euro per l'anno 2023** per lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016.
Comma 7
Al fine di assicurare il proseguimento dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 la disposizione prevede un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera a) del comma 362 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, di **200 milioni di euro per l'anno 2047, 400 milioni di euro per l'anno 2048 e 500 milioni di euro per l'anno 2049**,
Comma 8
La disposizione differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione comporta **un onere pari a 1,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.**
Comma 9
La disposizione autorizza Il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1 del d.l. 189 del 2016, una compensazione per la perdita di gettito TARI, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
La disposizione determina quindi **un onere per indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.**
Comma 10
Alla lett. a) viene prorogata per persone fisiche e società, fino all'anno di imposta 2023, l'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia.
Alla disposizione di cui alla lettera a) vengono ascritti oneri pari a 4,23 milioni di euro per l'anno 2023.
Alla lettera b), modificando il secondo periodo dell'articolo 48, comma 16, del D.L. n. 189/2016, viene prorogata al 2023 l'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016. Sulla base dei dati utilizzati per il ristoro ai comuni del minor gettito 2022 si stima una perdita IMU per l'anno 2023 pari a 17,7 milioni di euro, di cui 16,6 milioni di euro per IMU quota comuni e 1,1 milioni di euro per IMU quota Stato. Gli oneri derivanti dal comma risultano complessivamente pari **a 21,93 milioni di euro per l'anno 2023.**
Comma 11
La disposizione rifinanzia di 4 milioni di euro per il 2023 il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del dl 183 del 2020, alla scopo di far fronte alle minori entrate derivanti dalla proroga l'esenzione, fino al 31 dicembre 2023, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ricompresi nel cratere sismico, di tutti i canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari.
Si stimano minori entrate per l'anno 2023 pari a 4 milioni di euro.
Dalla disposizione discende un onere corrispondente al limite di spesa previsto normativamente, pari a **4 milioni di euro per il 2023**, in linea con l'onere autorizzato per la medesima finalità con il predetto articolo 17-ter del dl 183 del 2020.
Commi 12, 13, 14

La disposizione di cui al comma 12, proroga al 31 dicembre 2023 – in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni – il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
Il comma 13 dispone la proroga al 31 dicembre 2023 della misura di cui all'articolo 2- bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2023 dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 12, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.
Il comma 14 dispone che lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, nel limite di spesa complessivo **di 1.500.000 euro per l'anno 2023.**
Comma 15
La disposizione prevede che con provvedimenti delle competenti autorità di regolazione siano prorogate fino al 31 dicembre 2023, le esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle 'zone rosse', istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017. Sono inoltre prorogate fino al 31 dicembre 2023, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, le agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia. Tali benefici agevolativi sono previsti dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
Comma 16
La disposizione proroga, fino al 31 dicembre 2023, i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia.
Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.
Comma 17
La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2023, previo parere degli organi tecnico-sanitari, la deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017. L'aumento è consentito nel limite del 70% per ogni autorizzazione. Tenuto conto della competenza regionale in materia, viene modificata la previsione che attribuiva al Commissario la certificazione dell'effettivo avvio delle attività di recupero dei materiali nei siti di stoccaggio, riconducendola alla Regione.
Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.
Comma 18
La disposizione modifica l'articolo 1, comma 986, della legge 145 del 2018 prevedendo che, anche per l'anno 2023, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno 2023, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.
La disposizione determina oneri pari a 2 milioni per l'anno 2023 in termini di fabbisogno e indebitamento netto
Comma 19

La disposizione prevede modifiche all'articolo 13-bis del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla 25 febbraio 2022 n. 15 autorizzando il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 alla nomina di esperti fino al 31.12.2024 per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito.
Conseguentemente, mantenendo la spesa complessiva nel limite di 2,5 milioni di euro, viene eliminato, al comma 1, il riferimento al solo anno 2022.
Infatti, per la quantificazione degli oneri si fa riferimento a quanto previsto dal DM del Ministro della pubblica amministrazione del 14/10/2021 e dai relativi avvisi pubblici, come segue:
-Numero massimo esperti: 8
-Compenso annuale previsto: 108.000 (come da bandi attuativi decreto-legge n. 80/2021)
-Importo per 10 mesi, anno 2022, per 8 esperti: 720.000
-Importo per 12 mesi, anno 2023, per 8 esperti: 864.000
-Importo per 12 mesi, anno 2024, per 8 esperti: 864.000
-Importo totale onere: 2,5 mln di euro
Analogamente, fermo restando il limite massimo dell'onere, viene eliminato al comma 2 il riferimento all'anno 2022 per le convenzioni con INVITALIA.
Al riguardo, trattandosi di risorse che confluiscono nella contabilità speciale del Commissario straordinario, **alla proposta non si ascrivono effetti finanziari negativi per la finanza**
Comma 21 (Stabilizzazione personale sisma). L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 modificato da ultimo dall'art. 1, comma 3-bis del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, consente, fino al 31 dicembre 2023, la stabilizzazione del personale non dirigenziale.
L'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020 n 104 convertito dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 e inerente disposizioni in materia di eventi sismici richiama, per le stabilizzazioni del personale non dirigenziale dei Comuni del sisma 2016, i termini e le modalità di cui al succitato art. 20 del d.lgs 75/2017.
La norma proposta, utilizzando le economie disponibili del fondo di cui al comma 3 bis dell'art. 57 del d.l. 104/2020, consente una riapertura dei termini per la stabilizzazione del personale dei Comuni impegnato nelle operazioni di ricostruzione del sisma 2016 che abbia maturato i requisiti necessari maturati nei nuovi termini previsti dall'art. 20 del d.lgs 75/2017.

ART. 135.
(Sisma Emilia 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2023 nel limite di euro 9.505.000 per l'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023.
3. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2023" e le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 200.000 euro per l'anno 2023".
4. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica, nell'anno 2023, la sospensione prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2023, compresi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Gli oneri di cui al precedente periodo, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
5. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
6. È autorizzata la spesa di euro 14.200.000 per l'anno 2023 per spese relative al funzionamento, assistenza tecnica, cas e assistenza popolazione e interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012.

Relazione Illustrativa
La disposizione, al comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza e le gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
I commi 2 e 3 prevedono la proroga per il 2023 delle disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, già prorogate fino al 2022 dall'articolo 1, comma 459, della legge 234 del 2021, al fine di garantire il fabbisogno di risorse umane necessario per supportare i commissari straordinari, le Prefetture, gli enti locali e gli uffici territoriali del Ministero della Cultura durante l'intera durata dello stato di emergenza. Analogamente, per continuare a garantire il pagamento degli straordinari alla quota di personale degli enti locali impegnata nelle attività inerenti alla ricostruzione post-sisma per l'intera durata dello stato di emergenza, vengono prorogate fino a tutto il 2023 le disposizioni dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, già prorogate per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Il comma 4 stabilisce che agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica la sospensione per l'anno 2023 degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al MEF in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,n. 269, da corrispondere nell'anno 2023, compresi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Si prevede, altresì, che i relativi oneri sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Il comma 5 proroga l'esenzione IMU relativa ai fabbricati a seguito degli eventi sismici del 2012, prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
Il comma 6 autorizza la spesa di euro 14.200.000 per l'anno 2023 per spese relative al funzionamento, assistenza tecnica, cas e assistenza popolazione e interventi sostitutivi relativi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012.

Relazione tecnica
comma 1
La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza e le gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 nei territori delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, senza che alla stessa vengano ascritti oneri.
Comma 2 e 3

Al fine di garantire il fabbisogno di risorse umane necessario per supportare i commissari straordinari, le Prefetture, gli enti locali e gli uffici territoriali del Ministero della cultura durante l'intera durata dello stato di emergenza, sono prorogate fino a tutto il 2023 le disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, già prorogate fino al 2022 dall'articolo 1, comma 459, della legge 234 del 2021.
Analogamente, per continuare a garantire il pagamento degli straordinari alla quota di personale degli Enti locali impegnato nelle attività inerenti alla ricostruzione post-sisma per l'intera durata dello stato di emergenza, si prorogano fino a tutto il 2023 le disposizioni dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 n. 244 del 2016, già prorogate fino al 2023 dall'articolo 1, comma 459, della legge 234 del 2021.
Il relativo onere è quantificato per l'anno 2023 in 9,705 mln di euro, di cui:
- 9,505 mln destinati alla proroga delle disposizioni dell'articolo 3-bis, del decreto-legge n. 113 del 2016, di cui 8,5 mln in favore dell'Emilia-Romagna e 1,005 in favore della Lombardia
-0,2 mln destinati alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n.244 del 2016, in relazione alla possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario alle unità lavorative in servizio presso la Regione e gli Enti Territoriali interessati dal sisma dell'Emilia-Romagna del 2012.
Comma 4
Si stabilisce che per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 148/2017, viene prevista la sospensione per l'anno 2023 degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al MEF in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del d.l. 269/2003, n.269, da corrispondere nell'anno 2023, compresi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Si prevede, altresì, che gli oneri di cui al precedente periodo, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi
Alla disposizione sono ascritti oneri pari 0.9 mln di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024
Comma 5
La disposizione proroga l'esenzione IMU relativa ai fabbricati a seguito degli eventi sismici del 2012, prevista dall'articolo 8, comma 3, del D.L. n. 74 del 2012 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
La perdita di gettito IMU è **pari a 8 milioni per l'anno 2023** di cui 6,7 milioni di euro per IMU quota comune e 1,3 milioni di euro per IMU quota Stato
Comma 6
Si autorizza la spesa di euro **14.200.000 per l'anno 2023**, per il funzionamento, assistenza tecnica, cas e assistenza popolazione e interventi sostitutivi relativi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012.
Nel dettaglio gli oneri sono suddivisi in
Funzionamento: 3,4 mln di euro
Assistenza tecnica: 6 mln di euro
CAS e Assistenza alla popolazione: 1,8 mln di euro
Interventi sostitutivi (materiale sostegno, immobili inagibili, affitti, traslochi): 3 mln di euro

ART. 136.
(Sisma Abruzzo 2009)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «E' assegnato un contributo straordinario dell'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 18 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025»;
b) al comma 2, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «E' assegnato un contributo straordinario dell'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025»;

c) al comma 2, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Il contributo di 500.000 euro di cui al precedente periodo è riconosciuto per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
3. I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati fino al 31 dicembre 2025 nel limite di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025.

Relazione Illustrativa
La disposizione, al comma 1, apporta alcune modificazioni all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio". L'evento sismico del 2009 ha determinato strutturali mutamenti nella gestione dei bilanci degli enti del cratere, chiamati nella fase post sisma a dover far fronte ad una gestione economico - finanziaria e di bilancio ben più onerosa rispetto a quella che era la situazione riscontrabile anteriormente al sisma. Ciò in conseguenza di una stabile modifica dell'assetto sociale, territoriale e patrimoniale, con il conseguente accrescimento ormai stabile delle mansioni di competenza, connesse sia ai processi di ricostruzione che al contesto territoriale e socioeconomico delineatosi nella fase post sisma. Per far fronte a tale situazione, il legislatore ha riconosciuto, negli anni successivi al sisma del 2009, al Comune dell'Aquila ed agli altri comuni del cratere, un contributo straordinario al fine di consentire a tali enti di poter far fronte adeguatamente alle maggiori spese e minori entrate, quale effetto conseguente all'evento sismico, assicurando gli equilibri di bilancio. Nell'attuale contingenza economica, inoltre, i comuni del cratere sisma 2009 sono tenuti a far fronte alle difficoltà determinate dagli aumenti incontrollati dei costi dell'energia che stanno mettendo a rischio i servizi essenziali per le comunità locali.
La presente proposta normativa è finalizzata al riconoscimento, in favore del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere sisma 2009, relativamente a ciascuno degli anni del triennio 2023-2025 – in coerenza con la programmazione di bilancio secondo un orizzonte temporale almeno triennale, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"- di un contributo straordinario, così determinato:
-Comune dell'Aquila: 20 milioni per l'annualità 2023, 18 milioni per il 2024 e 15 milioni per il 2025;
-altri comuni del cratere sisma 2009: 2 milioni per l'annualità 2023, 1,8 milioni per l'anno 2024 e 1,5 milioni per il 2025.
Alla lettera c) del medesimo comma 1, viene riconosciuto un ulteriore contributo di Euro 500.000,00, per ciascuno degli anni 2023,2024 e 2025, in favore dell'Ufficio da trasferire al medesimo Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui all'articolo 67-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 134, per far fronte alle spese derivanti dalla soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere.
Al comma 2 si prevede la proroga, per le annualità 2023, 2024 e 2025, del regime derogatorio di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, rispetto al tetto di spesa per il lavoro a tempo determinato fissato dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La previsione di tale sistema derogatorio, più volte prorogato nel corso degli anni, trova la propria ratio nella circostanza per cui la norma ordinaria, nel prevedere tale limite di spesa per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è parametrata alla spesa sostenuta nell'anno 2009, vale a dire l'anno in cui si è verificato il sisma e tiene altresì conto della natura triennale della programmazione di bilancio, del Piano dei Fabbisogni di Personale e del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione).
Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 sono finalizzate ad assicurare la proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila, dagli altri comuni del cratere sismico 2009 e dagli Uffici speciali per la ricostruzione, in virtù delle speciali disposizioni normative che nel corso degli anni

hanno consentito a tali enti di potersi avvalere di personale assunto con contratto a tempo determinato, in deroga alle ordinarie disposizioni applicabili in materia.

RELAZIONE TECNICA

Comma 1

La disposizione alle lettere a) e b) apporta alcune modificazioni all'articolo 3 - "Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila" – del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160 - Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio".

L'evento sismico del 2009 ha determinato strutturali mutamenti nella gestione dei bilanci degli enti del cratere, chiamati nella fase post sisma a dover far fronte ad una gestione economico - finanziaria e di bilancio ben più onerosa rispetto a quella che era la situazione riscontrabile anteriormente al sisma. Ciò in conseguenza di una stabile modifica dell'assetto sociale, territoriale e patrimoniale, con il conseguente accrescimento ormai stabile delle mansioni di competenza, connesse sia ai processi di ricostruzione che al contesto territoriale e socioeconomico delineatosi nella fase post sisma. Per far fronte a tale situazione, il legislatore ha riconosciuto, negli anni successivi al sisma del 2009, al Comune dell'Aquila ed agli altri comuni del cratere, un contributo straordinario al fine di consentire a tali enti di poter far fronte adeguatamente alle maggiori spese e minori entrate, quale effetto conseguente all'evento sismico, assicurando gli equilibri di bilancio. Nell'attuale contingenza economica, inoltre, i comuni del cratere sisma 2009 sono tenuti a far fronte alle difficoltà determinate dagli aumenti incontrollati dei costi dell'energia che stanno mettendo a rischio i servizi essenziali per le comunità locali.

La presente proposta normativa è finalizzata al riconoscimento, in favore del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere sisma 2009 relativamente a ciascuno degli anni del triennio 2023 – 2025 - in coerenza con la programmazione di bilancio secondo un orizzonte temporale almeno triennale, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 – TUEL - di un contributo straordinario, così determinato:

-Comune dell'Aquila: 20 milioni per l'annualità 2023, 18 milioni per il 2024 e 15 milioni per il 2025;

-altri comuni del cratere sisma 2009: 2 milioni per l'annualità 2023, 1,8 milioni per l'anno 2024 e 1,5 milioni per il 2025.

Alla lettera c) la disposizione autorizza un ulteriore contributo di Euro 500.000,00, per ciascuno degli anni 2023,2024 e 2025 in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere da trasferire al medesimo Ufficio, per far fronte alle spese derivanti dalla soppressione degli Uffici degli Uffici territoriali per la ricostruzione e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere

La disposizione comporta un onere complessivo pari a 22,5 milioni di euro per l'anno 2023, 20,3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 17,0 milioni per l'anno 2025.

Comma 2

La disposizione proroga per le annualità 2023 – 2024 e 2025, il regime derogatorio di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, rispetto al tetto di spesa per il lavoro a tempo determinato fissato dal D.L. n. 78/2010 e s.m.i..

La previsione di tale sistema derogatorio, più volte prorogato nel corso degli anni, trova la propria *ratio* nella circostanza per cui la norma ordinaria, nel prevedere tale limite di spesa per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è parametrata alla spesa sostenuta nell'anno 2009, vale a dire l'anno in cui si è verificato il sisma e tiene altresì conto della natura triennale della programmazione di bilancio, del Piano dei Fabbisogni di di Personale e del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione).

Alla disposizione viene ascritto un onere pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Commi 3 e 4

Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 sono finalizzate ad assicurare la proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila, dagli altri comuni del cratere sismico 2009 e dagli Uffici speciali per la ricostruzione, in virtù delle speciali disposizioni normative che nel corso degli anni hanno consentito a tali Enti di potersi avvalere di personale assunto con contratto a tempo determinato, in deroga alle ordinarie disposizioni applicabili in materia.

La disposizione di cui al comma 26 comporta un onere pari a 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per i contratti a tempo determinato degli Uffici Speciali per la ricostruzione, mentre la disposizione di cui al comma 27 comporta un onere pari a 1,45 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2023, 2024 e 2025 per i contratti a tempo determinato del Comune dell'Aquila e altri comuni.

Titolo XIII
Regioni e Enti locali

ART. 137.
(Incremento del fondo di solidarietà comunale)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 448, le parole: "in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023" sono sostituite dalle parole: "in euro 7.157.513.365 per l'anno 2023";
b) al comma 449, lettera d-*quater*, le parole "330 milioni di euro nel 2023" sono sostituite dalle parole: "380 milioni di euro nel 2023".

Relazione illustrativa
La disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 è finalizzata ad incrementare da 330 milioni di euro a 380 milioni di euro il contributo per l'anno 2023 di cui alla lettera d-quater) del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, introdotto dal comma 849 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Il contributo è finalizzato a limitare, fino all'azzeramento dal 2024, gli effetti del taglio a regime per circa 560 milioni di euro annui della dotazione del fondo di solidarietà comunale per effetto dell'articolo 47 del decreto-legge n. 66 del 2014. Conseguentemente, la lettera a) incrementa di pari importo la dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della stessa legge n. 232 del 2016.

Relazione tecnica
La lettera b) del comma 1, prevedendo l'incremento da 330 milioni di euro a 380 milioni di euro del contributo per l'anno 2023 di cui alla lettera d-quater) del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, introdotto dal comma 849 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, determina un onere di 50 milioni per l'anno 2023. In particolare, l'incremento in esame è finalizzato ad accelerare il percorso di entrata a regime del ristoro del taglio di 560 milioni di euro annui operato sulla dotazione del fondo di solidarietà comunale per effetto dell'articolo 47 del decreto-legge n. 66 del 2014. La lettera a) non ha effetti finanziari in quanto finalizzata esclusivamente a riallineare la dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 all'incremento di cui alla lettera b).

ART. 138.
(Risorse per progettazione)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 51-bis è inserito il seguente:
"51-*ter*. Le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del comma 51 sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025".
2. Nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). A tale fine entro il 31 gennaio 2023 sono emanate apposite linee guida con le modalità e termini di comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato da parte dei comuni interessati le esigenze di assistenza tecnica strettamente necessarie all'attuazione dei predetti interventi, per tutto il periodo di riferimento. Qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare le richieste degli enti, si procederà al riparto delle risorse con criteri proporzionali. Con uno o più decreti del Ragioniere Generale dello Stato sono assegnate le risorse in favore dei Comuni interessati per la realizzazione delle rispettive iniziative di assistenza tecnica. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato a chiusura degli interventi.

Relazione illustrativa
Relativamente al comma 1, preliminarmente, giova ricordare che l'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di favorire gli investimenti, assegna contributi agli enti locali, per gli anni

dal 2020 al 2031, per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
Ciò premesso, si segnala che nel 2021 e 2022 le domande pervenute dagli enti locali hanno superato, rispettivamente, i 1.000 milioni di euro (a fronte di uno stanziamento pari a 128 milioni di euro) e i 1.500 milioni di euro (a fronte di uno stanziamento pari a 280 milioni di euro). Tali dati dimostrano, pertanto, che l'ammontare annuo dei contributi stanziati per la progettazione, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, è insufficiente ad assicurare un'efficace azione di rilancio degli investimenti sul territorio attraverso la predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi utili per la partecipazione ai bandi di gara per il finanziamento di opere pubbliche.
Conseguentemente, appare opportuno incrementare detti contributi per gli anni 2023, 2024 e 2025, prevedendo 50 milioni per il 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Il comma 2 prevede l'istituzione nello stato di previsione del MEF di un apposito fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR, criticità che sono più evidenti nelle piccole amministrazioni che rischiano di non ottemperare agli obblighi connessi con la gestione dei progetti PNRR.

Relazione tecnica
La disposizione di cui al comma 1 comporta maggiori oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

ART. 139.
(Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid)

1. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sostituire il quarto periodo con il seguente: "Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato".

Relazione illustrativa
Con riferimento alle risorse del Fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di individuare i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese correlate alla crisi pandemica, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese correlate alla crisi pandemica, si rende necessario prevedere, con la disposizione in esame, l'emanazione di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali. Il medesimo decreto provvede, altresì, all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Da ultimo, nel caso di risorse ricevute in eccesso da parte dei richiamati comparti è previsto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Relazione tecnica
La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 140.
(Disposizioni in materia di TASI)

1. All'articolo 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "Per gli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle parole: "A decorrere dall'anno 2020".

Relazione illustrativa
La norma è volta a stabilizzare a regime il contributo riconosciuto ai Comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell'introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2021.
Il contributo si aggiunge a quello già previsto dalla legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre, 2018, n. 145, articolo 1, commi 892-895), per 190 milioni di euro annui dal 2019 al 2033.
La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'articolo 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, laddove prevede l'assegnazione complessiva di 110 milioni di euro da parte dello Stato a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dalla TASI, in luogo dei 625 milioni di euro originariamente individuati dall'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
In particolare, la Corte Costituzionale ha stabilito che il " ridimensionamento – determinato dal fatto che lo Stato, con la disposizione impugnata, assegna complessivamente 300 milioni di euro, a fronte di un "ricalcolo" di effettiva perdita di gettito pari a 340 milioni di euro – consente di affermare che le riduzioni oggetto d'impugnazione non sono tali da incidere significativamente sul livello dei servizi fondamentali, pur in assenza della definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Relazione tecnica
La disposizione di cui al comma 1 attribuisce ai comuni interessati, al fine di garantire le medesime risorse attribuite fino all'anno 2022, un contributo pari a 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 e determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica pari a euro 110 milioni annui a decorrere dall'anno 2023.

ART. 141.
(Adeguamento dei termini per l'attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR)

1. Al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la parola: "2023", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo" e le parole: "Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per gli affari regionali e le autonomie";
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: "Per gli anni dal 2011 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2026" e le parole: "A decorrere dall'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo ";
2) al comma 3, le parole: "A decorrere dall'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo ", le parole: "Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per gli affari regionali e le autonomie";
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo";
2) al comma 2 le parole: "entro il 31 luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023" e le parole: "Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per gli affari regionali e le autonomie";
d) all'articolo 13:
1) al comma 4, le parole: "Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per gli affari regionali e le autonomie";

e) all'articolo 15:

1) al comma 1, la parola: "2023" è sostituita dalla seguente: "2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo ";

2) al comma 2 le parole: “Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro per gli affari regionali e le autonomie”;

3) al comma 5, la parola: "2023" è sostituita dalla seguente: "2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo " e le parole: “Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro per gli affari regionali e le autonomie”.

Relazione illustrativa

Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 detta i criteri che dovranno costituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i meccanismi di finanziamento del complesso delle spese delle regioni a statuto ordinario, basati su compartecipazioni delle stesse regioni al gettito di tributi erariali, su tributi regionali, nonché su meccanismi perequativi.

L’articolo 31 - sexies del decreto - legge n. 137 del 2020 ha, da ultimo, rinviato all’anno 2023 i predetti meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, confermando, al fine di garantire la neutralità finanziaria della proroga, fino all’anno 2022, i criteri di determinazione dell’aliquota di compartecipazione all’IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000.

Tuttavia, con riferimento alle regioni, il PNRR prevede un’unica Milestone-UE per l’attuazione del federalismo fiscale regionale da realizzare entro il primo quadrimestre dell’anno 2026. Entro aprile 2026 occorrerà quindi aver definito il quadro normativo di riferimento, per ciò che concerne sia la legislazione primaria (adeguamenti della normativa vigente per superare criticità applicative) che quella secondaria (predisposizione dei DPCM attuativi).

Al fine di rispettare tale scadenza, sono state individuate alcune Milestones-ITA (entro dicembre 2023: aggiornamento della normativa vigente e individuazione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario che saranno fiscalizzati; entro dicembre 2025: definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei fabbisogni standard). Pertanto, l’attuazione del federalismo regionale deve necessariamente costituire un obiettivo da raggiungere nei tempi condivisi con la Commissione europea.

La norma in esame, tenuto conto della complessa procedura per l’avvio del nuovo meccanismo di finanziamento nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR, rinvia, pertanto, ulteriormente l’avvio dello stesso all’anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo. Si ritiene, infatti, che la scadenza del primo quadrimestre dell’anno 2026 per il completamento del quadro normativo di riferimento comporti necessariamente la concreta applicazione del federalismo regionale (con l’effettiva costituzione dei fondi perequativi) a decorrere dall’anno 2027, per cui si confermano fino all’anno 2026 i criteri di determinazione dell’aliquota di compartecipazione all’IVA, come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000.

Relativamente, invece, alla sostituzione del rifermento dei Ministri per le riforme per il federalismo e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, si evidenzia che la stessa è sostanzialmente da ricondurre alle modifiche di nomenclatura e competenza intervenute dopo l’approvazione del decreto legislativo n. 68/2011 e, pertanto, è finalizzata a rendere coerente il quadro normativo con le attribuzioni dei Ministri nell’ambito dell’attuazione del federalismo fiscale regionale.

Relazione tecnica

La disposizione in esame, rinviando i termini per l’applicazione del federalismo regionale non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 142.
(Semplificazione procedure di adozione dei fabbisogni standard)

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: " previa deliberazione del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie";
b) al quarto periodo, le parole "previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri" sono soppresse;
c) al sesto periodo, le parole: "definitiva da parte" sono soppresse.

Relazione illustrativa
La norma è volta a semplificare l'iter di approvazione e di pubblicazione dei fabbisogni standard degli enti locali e a evitare l'aggravamento procedurale della doppia deliberazione del Consiglio dei Ministri, che negli anni ha comportato la dilazione dei tempi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti (a volte oltre un anno) incidendo negativamente sulla tempestività della procedura.

Relazione tecnica
Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato

ART. 143.
(Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità)

1. All'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "all'articolo 222 e dei residui" sono sostituite dalle seguenti "all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui"

Relazione illustrativa
La norma inserisce le anticipazioni di liquidità nell'elenco delle operazioni previste dall'art. 255, comma 10, del TUEL, che la gestione ordinaria dell'ente locale in dissesto deve svolgere in deroga al criterio generale definito dall'articolo 252, comma 4, in materia di riparto di competenza fra Organismo straordinario di liquidazione (OSL) e gestione ordinaria dell'ente locale in dissesto.
In particolare, il vigente art. 255, comma 10, del TUEL, mentre lascia in capo all'OSL la gestione delle anticipazioni di liquidità, attribuisce alla gestione ordinaria dell'ente locale in dissesto, piuttosto che all' OSL, la competenza a gestire le anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 TUEL, i residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, i mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'art. 206 Tuel. Si tratta di operazioni sottratte alla competenza dell'OSL per evitare incertezze interpretative e difficoltà di natura gestionale, del tutto simili a quelle determinate dall'amministrazione delle anticipazioni di liquidità, evidenziate dai differenti orientamenti della giurisprudenza contabile in merito alla competenza del rimborso delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti in condizioni di dissesto finanziario.
L'incertezza si ripercuote sulle modalità di redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da parte degli enti dissestati e ciò ha indotto l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani a presentare una richiesta di parere alla Corte dei conti e il legislatore ad intervenire con l'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, disciplinando l'obbligo di costituzione di un apposito fondo da parte degli enti locali in stato di dissesto finanziario che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il FAL e le modalità di recupero pluriennale del conseguente disavanzo di amministrazione.
La norma in esame, pertanto, è finalizzata ad includere, analogamente a quanto previsto per le anticipazioni di tesoreria, le anticipazioni di liquidità tra le fattispecie che sono sottratte alla competenza dell'OSL, restituendo certezza al quadro normativo, attraverso, peraltro, l'inclusione, nell'ipotesi di bilancio riequilibrato e nei successivi, del debito derivante dalla restituzione delle quote capitale e dei ratei interessi delle anticipazioni di liquidità contratte dall'ente anche se provengono dalla gestione precedente al dissesto. La gestione ordinaria dell'ente dissestato dovrà altresì includere tra le quote del risultato di amministrazione anche l'apposito fondo

creato per sterilizzare gli effetti espansivi delle anticipazioni di liquidità contratte per estinguere i debiti certi liquidi ed esigibili.
Il superamento delle incertezze interpretative riguardanti la gestione delle anticipazioni di liquidità degli enti in dissesto consente di superare i rischi di conseguenti effetti finanziari negativi determinati dal possibile mancato versamento al bilancio dello Stato del rimborso delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità da parte delle OSL, per insufficienza della massa attiva.

Relazione tecnica
La disposizione in esame ha carattere ordinamentale e non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

ART. 144.
(Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, il presente articolo disciplina la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di seguito "LEP", quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti sociali.
2. Ai fini di cui al comma 1 è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri , che può delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delegato per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delegato per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il Presidente della Conferenza delle Regioni, il Presidente dell'UPI e il Presidente dell'ANCI, o loro delegati.
3. La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle Regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
b) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna Regione per l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato;
c) individua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
d) determina, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell'articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ed elaborate con l'ausilio della Società per gli studi di settore - SOSE S.p.A., in collaborazione con l'ISTAT e con la Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni.
4. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione e a seguito delle attività della Cabina di regia poste in essere ai sensi del comma 3, trasmette alla Cabina di regia le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo le modalità di cui al comma 3, lettera d).

5. Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 3, la Cabina di regia predispone uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
6. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto è acquisita l'intesa della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nominano un Commissario entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di dodici mesi, per il completamento delle attività non perfezionate. Nel decreto di nomina sono definiti i compiti, i poteri del Commissario e la durata in carica. Sulla base dell'istruttoria e delle proposte del Commissario, il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie propone l'adozione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura di cui al comma 5. Al Commissario non spettano, per l'attività svolta, compensi, indennità o rimborsi spese.
8. La Cabina di regia e il Commissario si avvalgono del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con funzioni di segreteria tecnica, cui partecipa un rappresentante tecnico per il Ministero dell'economia e delle finanze e per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonché della Conferenza delle Regioni, dell'UPI e dell'ANCI. Ai predetti rappresentanti tecnici non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Relazione illustrativa
Le disposizioni sono dirette ad accelerare la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, (LEP), ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia a Regioni a statuto ordinario.
Da più parti, infatti, è stata prospettata la necessità che il processo di attribuzione della c.d. autonomia differenziata sia preceduto – o comunque accompagnato – dalla determinazione dei LEP, spesso considerati in funzione di garanzia dell'unità giuridica ed economica dell'ordinamento oltre che di una compiuta attuazione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, risalente ormai a oltre ventuno anni fa.
Le disposizioni hanno carattere acceleratorio di un processo che ha faticato nel corso del tempo a giungere a completamento.
Il comma 1 chiarisce le finalità delle disposizioni: la completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, attraverso la determinazione dei LEP, volti tra l'altro a perseguire il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti sociali e le ulteriori finalità individuate dalla Corte costituzionale (v. in particolare la sentenza n. 220 del 2021).
A tali fini è prevista (comma 2) l'istituzione, senza oneri a carico della finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia, presieduta dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, è composta dal Ministro delegato per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell'UPI e dal Presidente dell'ANCI, o loro delegati.
Il primo compito della Cabina di regia (comma 3), da portare a termine entro sei mesi, consiste nella effettuazione di una ricognizione che riguardi: in primo luogo, la normativa statale e le funzioni esercitate dallo Stato e dalle Regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; in secondo luogo, la spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna Regione per l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato; in terzo luogo, l'individuazione delle materie o degli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP (per quest'ultimo profilo, la Cabina di regia

procederà sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard); in quarto luogo, la determinazione dei LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell'articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ed elaborate con l'ausilio della Società per gli studi di settore - SOSE s.p.a., in collaborazione con l'ISTAT e con la Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni. In tal modo vengono valorizzate le esperienze finora maturate, in base alla normativa vigente, con riguardo alla disciplina dei LEP riferiti alle Regioni. La determinazione dei LEP, individuata sulla base dell'articolata procedura in precedenza descritta, dovrà avvenire nell'ambito delle disponibilità di bilancio e delle risorse che allo scopo saranno previste dalla legislazione vigente e comunque nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17 della legge 196 dl 2009.
Una volta completata la prima fase, spetta alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione e a seguito delle precedenti attività della Cabina di regia, trasmettere a quest'ultima le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, utilizzando le predette metodologie e tramite le stesse collaborazioni (comma 4).
La seconda fase si deve concludere entro ulteriori sei mesi, con la predisposizione da parte della Cabina di regia di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (comma 5).
Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarà adottato su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previa intesa della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (comma 6).
Nella prospettiva di favorire l'effettivo conseguimento degli obiettivi (determinazione dei LEP e dei costi e fabbisogni standard), si prevede poi che, qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nominino un Commissario, per il completamento delle attività non perfezionate. Nel decreto di nomina sono definiti i compiti, i poteri del Commissario e la durata in carica. Successivamente, sulla base dell'istruttoria e delle proposte del Commissario, il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie propone l'adozione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con la stessa procedura prevista dal comma 5 (comma 7).
Infine, la Cabina di regia e il Commissario si avvalgono del Nucleo PNRR Stato-Regioni, già istituito in seno al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con funzioni di segreteria tecnica, cui partecipa un rappresentante tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante tecnico per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonché della Conferenza delle Regioni, dell'UPI e dell'ANCI (comma 8).

Relazione tecnica
Le disposizioni in questione disciplinano, in funzione acceleratoria, la determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e prevedono la determinazione dei costi e fabbisogni standard.
Si tratta di disposizioni, collegate alla riqualificazione complessiva della spesa e alle garanzie connesse, di carattere organizzativo (l'istituzione di una Cabina di regia e la nomina di un Commissario per il quale è espressamente esclusa la corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese) e procedurale (la disciplina per la ricognizione delle funzioni, l'individuazione delle materie o degli ambiti di materie che sono riferibili a LEP, la determinazione dei LEP, la determinazione dei costi e fabbisogni standard), in vista dell'adozione dei conseguenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
Si prevede che la Cabina di regia e il Commissario si avvalgano del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con funzioni di segreteria tecnica, cui partecipa un rappresentante tecnico per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della

Costituzione nonché della Conferenza delle Regioni, dell'UPI e dell'ANCI. Ai predetti rappresentanti tecnici non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Non essendo previste nuove strutture o dotazioni di personale rispetto alla vigente normativa, né ulteriori attività suscettibili di determinare spese, le disposizioni non determinano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 145.
(Disposizioni in materia di regolazione finanziaria con le Regioni)

1. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall' articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, è sostituito dai seguenti: "Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'annualità 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità.".
2. L 'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006,n. 286, come modificato dall' articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, è sostituito dai seguenti: "Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati definitivi per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'anno 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità".
3. In caso di controversie, definite con sentenza passata in giudicato ovvero con transazione, relative all'accertamento del diritto di una regione al riversamento diretto del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a far fronte agli eventuali oneri da queste derivanti mediante utilizzo delle risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
I commi 1 e 2 prevedono la regolazione finanziaria delle maggiori entrate derivanti dalle tasse automobilistiche che le regioni hanno incassato per gli anni dal 2016 al 2022 per effetto delle disposizioni introdotte con la legge finanziaria per l'anno 2007, mediante versamento al bilancio dello Stato da parte delle regioni dei corrispondenti importi.
Il comma 321 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 ha aumentato, infatti, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal suddetto tributo, a decorrere dall'anno 2007.
La stessa procedura è stata disposta dall'articolo 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i motocicli in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli disponendo, al tempo stesso, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal tributo in esame.
Ad oggi risultano definite le regolazioni fino all'anno 2015.
Con la disposizione in esame si apportano modifiche alle disposizioni sopra indicate prevedendo:
- che per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con il decreto interdipartimentale previsto dalla norma originaria da emanare entro il 28 febbraio 2023;
- che in mancanza dei dati definitivi per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'annualità 2021;
- che per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità.

Il comma 3 prevede che, in caso di controversie definite con sentenza passata in giudicato, ovvero con la stipulazione di un'intesa con la regione, relative all'accertamento del diritto al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 68/2011, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011 (in concreto IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), l'Agenzia delle entrate provveda al pagamento degli importi relativi ai suddetti gettiti, utilizzando le risorse accantonate nel proprio bilancio.
La questione del riconoscimento dei gettiti in parola è analoga a quella che ha visto coinvolti il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate con la regione Campania. In quella sede, pendente l'appello contro la sentenza sfavorevole all'amministrazione statale emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei conti, il contenzioso si è definito con la stipula di un'intesa, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104, che prevedeva, tra l'altro, la rinuncia della regione a ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali, e la rinuncia dello Stato al ricorso in appello.
Allo stato, risultano il contenzioso con la regione Basilicata, già definito con sentenze passate in giudicato, e quello con la regione Molise, ancora pendente.

RELAZIONE TECNICA
I commi 1 e 2 sono finalizzati a modificare le modalità di regolazione finanziaria (riversamento in favore dello Stato) delle maggiori entrate derivanti alle Regioni e Province autonome dall'aumento dell'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche introdotto in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli di cui all'articolo 1, commi 321 e 322, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 2 del decreto legge n. 262 del 2006.
In particolare i commi 1 e 2, nello stabilire che il 28 febbraio 2023 costituisce il termine ultimo per l'adozione del decreto per la definitiva quantificazione del maggiori entrate sopra richiamate per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, confermano anche per l'anno 2022 la quantificazione delle maggiori entrate 2021 e, nel contempo, disciplinano le modalità per il versamento allo Stato da parte delle regioni delle ripetute maggiori entrate, disponendo che le stesse dovranno essere versate annualmente dagli enti interessati a partire dall'anno 2023 con riferimento all'anno 2016, per terminare nell'anno 2029 in relazione alle maggiori entrate per l'anno 2022.
I commi in esame comportano, pertanto, effetti positivi per i saldi di finanza pubblica connessi ai predetti versamenti come di seguito riportati.
- Anno 2023 euro 203.048.846,85 (regolazione anno 2016)
- Anno 2024 euro 193.240.569,40 (regolazione anno 2017)
- Anno 2025 euro 182.563.690,80 (regolazione anno 2018)
- Anno 2026 euro 183.047.797,57 (regolazione anno 2019)
- Anno 2027 euro 186.423.904,07 (regolazione anno 2020)
- Anno 2028 euro 166.047.473,11 (regolazione anno 2021)
- Anno 2029 euro 166.047.473,11 (regolazione anno 2022)

Comma 3. Gli importi da corrispondere a favore delle regioni interessate, trovano copertura a valere sulle risorse accantonate dall'Agenzia delle entrate nel proprio bilancio.

ART. 146.
(Disposizioni in materia di segretari comunali)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, è autorizzato ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minino di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

2. L'iscrizione all'Albo dei borsisti aggiuntivi ai sensi del comma 1 avviene con le modalità previste dal comma 8 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 1 resta applicabile la disciplina prevista dall'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso concorso di formazione e di tirocinio pratico.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che in relazione alle proprie risorse finanziarie disponibili non hanno potuto procedere al conferimento di incarichi ai segretari comunali, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, le risorse di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere destinate, con il medesimo decreto ivi previsto, anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi da conferire al segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR. I contratti conferiti ai segretari comunali a valere sulle risorse di cui al presente comma non possono eccedere la durata del 31 dicembre 2026.

Relazione illustrativa
La disposizione, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, autorizza il Ministero dell'Interno ad iscrivere al predetto Albo anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minino di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.
Si prevede altresì che, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fino al 31 dicembre 2026 possono essere destinate risorse per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dell'incarico conferito al segretario comunale.

ART. 147.
(Oneri di servizio pubblico regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Per le compensazioni degli oneri di servizi pubblico, di cui all'articolo 1, commi 953 e 954 della legge 30 dicembre 2021, n.234, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,6 milioni di euro per l'anno 2025. La Regione Friuli-Venezia Giulia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,6 milioni di euro per l'anno 2025.

Relazione illustrativa
La disposizione stanzia risorse da destinare alle compensazioni degli oneri di servizi pubblico della Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale concorre, a titolo di cofinanziamento, per pari importo.

Titolo XIV
Giustizia

ART. 148.
(Dotazione finanziaria a disposizione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-*bis.* a Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dispone, per il proprio funzionamento e per l'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte a legislazione vigente nella Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione "Funzionamento uffici giudiziari" dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, di una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione è finalizzata a fornire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo una specifica dotazione finanziaria per l'acquisizione di beni e servizi. La norma è tesa a consentire una gestione più dinamica delle spese che afferiscono alla Direzione nazionale, in considerazione sia del particolare contesto in cui la struttura di contrasto alla criminalità organizzata è chiamata ad operare, sia delle nuove attribuzioni in materia di antiterrorismo, che non consentono una regolare programmazione e previsione della spesa.
Tale intervento si pone in linea con quanto previsto dall'art. 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367 recante "*Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata", nella parte relativa alla gestione della spesa*".

RELAZIONE TECNICA

La disposizione è finalizzata a fornire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo una specifica dotazione finanziaria per l'acquisizione di beni e servizi, che attualmente sono imputati sui capitoli del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e sul capitolo 1360 del Dipartimento per gli Affari di giustizia.
La norma è tesa a consentire una gestione più dinamica delle spese che afferiscono alla Direzione nazionale, in considerazione sia del particolare contesto in cui la struttura di contrasto alla criminalità organizzata è chiamata ad operare, sia delle nuove attribuzioni in materia di antiterrorismo, che non consentono una regolare programmazione e previsione della spesa.
Tale intervento si pone in linea con quanto previsto dall'art. 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367 recante "*Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata", nella parte relativa alla gestione della spesa*".
La dotazione finanziaria è stata quantificata sulla base delle esigenze connesse alle spese di funzionamento, con esclusione delle spese di parte capitale, nonché alle spese proprie della funzione requirente che, non essendo riconducibili alle spese di giustizia di cui al d.P.R. 115/2002, non potrebbero trovare imputazione sul capitolo 1360.
Non sono, inoltre, ricomprese le spese di personale (stipendi, straordinario, produttività) in ragione della specifica disciplina e, soprattutto, della particolare modalità di gestione attraverso il sistema informativo NoiPA.

Dal punto di vista finanziario, la presente norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorre dal 2023 di cui potrà disporre la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è già prevista a legislazione vigente nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte a legislazione vigente nella Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione "Funzionamento uffici giudiziari", del Centro di responsabilità "Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

ART. 149.
(Rifinanziamento di Fondi per l'edilizia giudiziaria)

1. Al fine di assicurare l'adeguamento strutturale ed impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari, anche con riferimento alla normativa antincendio, e di finanziare gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico e all'analisi della vulnerabilità sismica dei predetti edifici, nonché per l'ampliamento e la realizzazione di nuove cittadelle giudiziarie e di poli archivistici sul territorio nazionale e per l'acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale, da destinare ad uffici giudiziari, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, e 50 milioni di euro per l'anno 2027.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Come noto l'edilizia giudiziaria versa, nel suo complesso, in una situazione di particolare criticità, che richiede interventi urgenti in diversi ambiti, tra cui si segnalano gli adeguamenti strutturali ed impiantistici alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008, alla normativa antincendio (indispensabili anche per l'ottenimento dei CPI), nonché gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico e all'analisi - e successivi, connessi, adeguamenti – della vulnerabilità sismica; tutte attività la cui esecuzione è direttamente o indirettamente connessa all'adempimento di specifici obblighi legislativi.
A latere, con la duplice finalità di ottenere delle economie di spesa, anche attraverso la riduzione delle locazioni passive, e di razionalizzare ed efficientare la gestione complessiva delle strutture che ospitano gli Uffici giudiziari, è necessario ed urgente intervenire attraverso la realizzazione di "cittadelle giudiziarie", "poli archivistici" e acquisizioni immobiliari. In tale contesto è certamente necessario procedere all'individuazione di linee di finanziamento dedicate, oltre che al rifinanziamento delle leggi speciali dedicate all'edilizia giudiziaria, già previste nelle precedenti manovre di bilancio, secondo la seguente quantificazione.

RELAZIONE TECNICA
La norma autorizza la spesa di euro 100 milioni per l'anno 2023, euro 150 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2026 ed euro 50 milioni per l'anno 2027 con cui assicurare l'adeguamento strutturale ed impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari, anche con riferimento alla normativa antincendio, e di finanziare gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico e all'analisi della vulnerabilità sismica dei predetti edifici, nonché per l'ampliamento e la realizzazione di nuove cittadelle giudiziarie e di poli archivistici sul territorio nazionale e per l'acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale, da destinare ad uffici giudiziari.

ART. 150.
(Giustizia riparativa)

1. Il Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Relazione illustrativa
La norma dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa

RELAZIONE TECNICA
La norma dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 di un importo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

ART. 151.
(Compensazione dei debiti degli avvocati)

1. All'articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) le parole «A decorrere dall'anno 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2016 al 2022»;

2) dopo le parole «10 milioni di euro annui» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui»;
3) dopo le parole «non ancora saldati,» sono inserite le seguenti: «per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,»
4) le parole «per i dipendenti» sono soppresse.
b) il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia, di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Relazione illustrativa
La disposizione è tesa ad ampliare le fattispecie per le quali è prevista la possibilità di compensare i crediti dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002 ai contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense ed in tal modo garantire a tutti i professionisti la possibilità di accedere concretamente alla compensazione.
I pagamenti che lo Stato esegue in favore degli avvocati per la difesa di soggetti ammessi a patrocinio dello Stato scontano ad oggi una serie di criticità in termini di tempistiche:

- Il corrispettivo per le attività professionali svolte dagli avvocati è corrisposto non prima, in media, di due/tre anni dalla richiesta, cioè diversi anni dopo il termine della prestazione professionale. La possibilità di ottenere la liquidazione del compenso in tempi "fisiologici" è inoltre direttamente influenzata dal distretto di Corte di Appello all'intero del quale si svolge la professione forense stante la presenza di una grossa disparità in termini di performance tra i diversi distretti presenti sul territorio nazionale
- I dati storici, relativi agli importi di spesa impegnati dagli uffici giudiziari attraverso l'emissione di decreti ed ordinativi di pagamento in favore dei difensori, evidenziano come l'incremento costante degli importi liquidati dall'erario sia un ulteriore fonte di criticità in quanto si ripercuote, negativamente, sulle tempistiche effettive di pagamento.
- Ulteriore problematica è quella dell'accreditamento dei fondi mediante i quali il Funzionario Delegato provvede al pagamento. In sostanza, nel momento in cui i fondi all'uopo stabiliti risultano esauriti, tutta "la filiera" risulta bloccata generando ulteriori aggravi complessivi dei termini di pagamenti.
- L'obiettivo perseguito dalla norma è quello di limitare gli effetti negativi conseguenti ai ritardi dello Stato nei pagamenti dei crediti da gratuito patrocinio, tuttavia, l'esiguità del fondo (attualmente 10 milioni di euro annui) e la limitazione delle casistiche per le quali è ammessa la compensazione ai "debiti fiscali" ed ai contributi previdenziali dovuti per i dipendenti, ha, di fatto, depotenziato gli effetti della norma.
- Le problematiche relative alla tematica oggetto di discussione, si ripercuotono negativamente sulla performance realizzata dal "mondo giustizia" in termini di tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione.

La legge di Bilancio 2016 ha introdotto la possibilità di compensare i crediti ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002 con i debiti fiscali e gli oneri previdenziali dovuti per i dipendenti.
Per poter accedere alla compensazione dei suddetti crediti, gli avvocati devono emettere fattura registrata su apposita piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, denominata piattaforma elettronica di certificazione, attraverso la quale gli stessi possono esercitare l'opzione di utilizzazione del credito in compensazione, certificando altresì che gli stessi crediti sono stati liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, non opposto, e che non sono stati nel frattempo pagati.
Si prevede pertanto la possibilità di ampliare l'utilizzo della compensazione ad una nuova ed ulteriore fattispecie, ovvero, il pagamento degli oneri previdenziali dovuti dagli stessi avvocati alla Cassa Forense.
Tale possibilità è oggi resa attuale in virtù di una specifica Convenzione sottoscritta tra Cassa Forense ed Agenzia delle Entrate in data 26/11/2020 ai sensi della quale è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla citata Cassa. Grazie alla convenzione tra Agenzia delle Entrate e Cassa Forense, il pagamento dei contributi previdenziali può avvenire tramite F24, con la possibilità per l'iscritto di potere direttamente compensare i crediti vantati nei confronti dell'Erario.

Sarebbe dunque oggi possibile, mediante una modifica normativa, ampliare le possibilità di compensazione al pagamento degli oneri previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense.

La presente disposizione è finalizzata a:

1. garantire la possibilità di compensare i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002, con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali;
2. incrementare la dotazione finanziaria del fondo (10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016) attualmente previsto dalla legge 208/2015;
3. Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire mediante l'adozione della norma sono finalizzati al raggiungimento di molteplici scopi:

- Ridurre la rilevanza della problematica derivante dai tempi medi di pagamento dell'attività professionale svolta per la difesa dei soggetti ammessi a patrocinio a spese dello Stato;
- Ampliare il perimetro della compensazione agli oneri previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense;
- Razionalizzare e snellire l'attività degli uffici giudiziari che si vedrebbero sgravati dall'attività di erogazione effettiva del credito;
- Migliorare la performance in termini di pagamento della PA in quanto tanto più saranno i crediti oggetto di compensazione tanto migliorata risulterà la performance.

  La *ratio* sottesa alla formulazione della proposta è quella di ridurre gli effetti negativi derivanti dai ritardi dei pagamenti dello Stato ampliando le casistiche di compensazione agli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense in quanto, gli stessi, sono dovuti sempre ed in ogni caso da tutti gli avvocati a differenza dei debiti fiscali o contributi previdenziali da pagare per i dipendenti che potrebbero, invece, non esistere per tutti gli avvocati.

  In sostanza "il limite" della formulazione attuale della norma è che in alcuni casi risulta mancare il debito con il quale compensare il credito e quindi alcuni avvocati, in particolari quelli con reddito medio pro capite non elevato e con limitati oneri fiscali da corrispondere, non possono beneficiarsi della norma.

  Per tale ragione estendendo il perimetro agli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense, ovvero ad un debito che è certo e sicuro per tutti i difensori, si realizzerebbe in maniera piena l'intento della norma, ovvero quello di limitare gli effetti negativi dei ritardati pagamenti.

  Da ultimo, la comparazione tra la consistenza media degli importi pagati dallo Stato per i difensori in media circa 300 milioni di euro annui, rapportata all'attuale dotazione del fondo all'uopo previsto dalla Legge di Bilancio 2016, pari a 10 milioni di euro annui, evidenzia l'attuale insufficienza della dotazione finanziaria del fondo ai fini del raggiungimento degli obiettivi della norma.

  L'adozione della modifica normativa potrebbe generare una serie di benefici nei confronti di tutti i principali stakeholder coinvolti, ovvero gli avvocati, il Ministero della Giustizia, la Cassa Forense e da ultimo l'Erario.
- **Benefici per gli avvocati:** La norma consente di ridurre considerevolmente gli effetti negativi derivanti dal ritardo dei pagamenti dello Stato in tema di compensi per la difesa di soggetti ammessi a patrocinio mediante la possibilità di compensare i suddetti crediti anche con gli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense.
- In particolare, la norma consentirebbe a tutti gli avvocati, anche a quelli con limitati debiti fiscali e non riuniti in studi associati, di potersi beneficiare della compensazione in quanto gli oneri previdenziali sono dovuti indistintamente da tutti gli avvocati iscritti all'albo. Da ultimo, l'ampliamento delle casistiche di compensazione, riduce le disparità derivanti dall'esercizio della professione all'interno di fori in regola con i pagamenti e fori nei quali vi è un notevole ritardo nelle erogazioni dei crediti;
- **Benefici per il Ministero della Giustizia:** L'adozione della proposta risulta profittevole per il Ministero di Giustizia in ragione della riduzione degli adempimenti a carico degli uffici giudiziari derivanti dall'esecuzione dei pagamenti (richieste di accreditamento fondi ed esecuzione dei mandati di pagamento ad opera del funzionario delegato). Ulteriore beneficio è ipotizzabile in relazione al cronico problema relativo alla mancanza dei fondi per l'esecuzione dei pagamenti infatti, quante più saranno le scelte per la compensazione operate dagli avvocati, tanto minori saranno le esigenze di fondi nel breve termine consentendo quindi, a parità di fondi stanziati, di migliorare le tempistiche medie di pagamento;

- **Benefici per la Cassa Forense:** Dall'applicazione della norma deriverebbe anche un beneficio per la stessa Cassa Forense in quanto, tutti i crediti per i quali i professionisti avranno optato per la compensazione, saranno riversati alla Cassa Forense direttamente dall'Agenzia delle Entrate eliminando per tutti gli oneri previdenziali compensati qualsiasi attività di recupero dei contributi non spontaneamente versati;

Benefici per l'Erario: La proposta di modifica normativa comporta benefici anche per l'Erario derivanti dal miglioramento complessivo della performance in termini di "pagamenti della pubblica amministrazione" senza alcun ulteriore onere a carico della finanza pubblicata in quanto, i crediti oggetto di compensazione, sono già iscritti tra le passività del bilancio dello Stato;

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

La presente proposta di modifica normativa è tesa ad ampliare le fattispecie per le quali è prevista la possibilità di compensare i crediti dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002 ai contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense ed in tal modo garantire a tutti i professionisti la possibilità di accedere concretamente alla compensazione.

I pagamenti che lo Stato esegue in favore degli avvocati per la difesa di soggetti ammessi a patrocinio dello Stato scontano ad oggi una serie di criticità in termini di tempistiche:

- Il corrispettivo per le attività professionali svolte dagli avvocati è corrisposto non prima, in media, di due/tre anni dalla richiesta, cioè diversi anni dopo il termine della prestazione professionale. La possibilità di ottenere la liquidazione del compenso in tempi "fisiologici" è inoltre direttamente influenzata dal distretto di Corte di Appello all'intero del quale si svolge la professione forense stante la presenza di una grossa disparità in termini di performance tra i diversi distretti presenti sul territorio nazionale
- I dati storici, relativi agli importi di spesa impegnati dagli uffici giudiziari attraverso l'emissione di decreti ed ordinativi di pagamento in favore dei difensori, evidenzino come l'incremento costante degli importi liquidati dall'erario sia un ulteriore fonte di criticità in quanto si ripercuote, negativamente, sulle tempistiche effettive di pagamento.
- Ulteriore problematica è quella dell'accreditamento dei fondi mediante i quali il Funzionario Delegato provvede al pagamento. In sostanza, nel momento in cui i fondi all'uopo stabiliti risultano esauriti, tutta "la filiera" risulta bloccata generando ulteriori aggravi complessivi dei termini di pagamenti.
- L'obiettivo perseguito dalla norma è quello di limitare gli effetti negativi conseguenti ai ritardi dello Stato nei pagamenti dei crediti da gratuito patrocinio, tuttavia, l'esiguità del fondo (attualmente 10 milioni di euro annui) e la limitazione delle casistiche per le quali è ammessa la compensazione ai "debiti fiscali" ed ai contributi previdenziali dovuti per i dipendenti, ha, di fatto, depotenziato gli effetti della norma.
- Le problematiche relative alla tematica oggetto di discussione, si ripercuotono negativamente sulla performance realizzata dal "mondo giustizia" in termini di tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione.

La legge di Bilancio 2016 ha introdotto la possibilità di compensare i crediti ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002 con i debiti fiscali e gli oneri previdenziali dovuti per i dipendenti.

Per poter accedere alla compensazione dei suddetti crediti, gli avvocati devono emettere fattura registrata su apposita piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, denominata piattaforma elettronica di certificazione, attraverso la quale gli stessi possono esercitare l'opzione di utilizzazione del credito in compensazione, certificando altresì che gli stessi crediti sono stati liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, non opposto, e che non sono stati nel frattempo pagati.

Si prevede pertanto la possibilità di ampliare l'utilizzo della compensazione ad una nuova ed ulteriore fattispecie, ovvero, il pagamento degli oneri previdenziali dovuti dagli stessi avvocati alla Cassa Forense.

Tale possibilità è oggi resa attuale in virtù di una specifica Convenzione sottoscritta tra Cassa Forense ed Agenzia delle Entrate in data 26/11/2020 ai sensi della quale è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla citata Cassa. Grazie alla convenzione tra Agenzia delle Entrate e Cassa Forense, il pagamento dei contributi previdenziali può avvenire tramite F24, con la possibilità per l'iscritto di potere direttamente compensare i crediti vantati nei confronti dell'Erario.

Sarebbe dunque oggi possibile, mediante una modifica normativa, ampliare le possibilità di compensazione al pagamento degli oneri previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense.

La proposta di modifica normativa è finalizzata a:

1. garantire la possibilità di compensare i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002, con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali;
2. incrementare la dotazione finanziaria del fondo (10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016) attualmente previsto dalla legge 208/2015;

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire mediante l'adozione della norma sono finalizzati al raggiungimento di molteplici scopi:

- Ridurre la rilevanza della problematica derivante dai tempi medi di pagamento dell'attività professionale svolta per la difesa dei soggetti ammessi a patrocinio a spese dello Stato;
- Ampliare il perimetro della compensazione agli oneri previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense;
- Razionalizzare e snellire l'attività degli uffici giudiziari che si vedrebbero sgravati dall'attività di erogazione effettiva del credito;
- Migliorare la performance in termini di pagamento della PA in quanto tanto più saranno i crediti oggetto di compensazione tanto migliorata risulterà la performance.

La *ratio* sottesa alla formulazione della proposta è quella di ridurre gli effetti negativi derivanti dai ritardi dei pagamenti dello Stato ampliando le casistiche di compensazione agli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense in quanto, gli stessi, sono dovuti sempre ed in ogni caso da tutti gli avvocati a differenza dei debiti fiscali o contributi previdenziali da pagare per i dipendenti che potrebbero, invece, non esistere per tutti gli avvocati.

In sostanza "il limite" della formulazione attuale della norma è che in alcuni casi risulta mancare il debito con il quale compensare il credito e quindi alcuni avvocati, in particolari quelli con reddito medio pro capite non elevato e con limitati oneri fiscali da corrispondere, non possono beneficiarsi della norma.

Per tale ragione estendendo il perimetro agli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense, ovvero ad un debito che è certo e sicuro per tutti i difensori, si realizzerebbe in maniera piena l'intento della norma, ovvero quello di limitare gli effetti negativi dei ritardati pagamenti.

Da ultimo, la comparazione tra la consistenza media degli importi pagati dallo Stato per i difensori in media circa 300 milioni di euro annui, rapportata all'attuale dotazione del fondo all'uopo previsto dalla Legge di Bilancio 2016, pari a 10 milioni di euro annui, evidenzia l'attuale insufficienza della dotazione finanziaria del fondo ai fini del raggiungimento degli obiettivi della norma.

L'adozione della modifica normativa potrebbe generare una serie di benefici nei confronti di tutti i principali stakeholder coinvolti, ovvero gli avvocati, il Ministero della Giustizia, la Cassa Forense e da ultimo l'Erario.

- **Benefici per gli avvocati:** La norma consente di ridurre considerevolmente gli effetti negativi derivanti dal ritardo dei pagamenti dello Stato in tema di compensi per la difesa di soggetti ammessi a patrocinio mediante la possibilità di compensare i suddetti crediti anche con gli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense.
- In particolare, la norma consentirebbe a tutti gli avvocati, anche a quelli con limitati debiti fiscali e non riuniti in studi associati, di potersi beneficiare della compensazione in quanto gli oneri previdenziali sono dovuti indistintamente da tutti gli avvocati iscritti all'albo. Da ultimo, l'ampliamento delle casistiche di compensazione, riduce le disparità derivanti dall'esercizio della professione all'interno di fori in regola con i pagamenti e fori nei quali vi è un notevole ritardo nelle erogazioni dei crediti;
- **Benefici per il Ministero della Giustizia:** L'adozione della proposta risulta profittevole per il Ministero di Giustizia in ragione della riduzione degli adempimenti a carico degli uffici giudiziari derivanti dall'esecuzione dei pagamenti (richieste di accreditamento fondi ed esecuzione dei mandati di pagamento ad opera del funzionario delegato). Ulteriore beneficio è ipotizzabile in relazione al cronico problema relativo alla mancanza dei fondi per l'esecuzione dei pagamenti, infatti, quante più saranno le scelte per la compensazione operate dagli avvocati, tanto minori saranno le esigenze di fondi nel breve termine consentendo quindi, a parità di fondi stanziati, di migliorare le tempistiche medie di pagamento;

- **Benefici per la Cassa Forense:** Dall'applicazione della norma deriverebbe anche un beneficio per la stessa Cassa Forense in quanto, tutti i crediti per i quali i professionisti avranno optato per la compensazione, saranno riversati alla Cassa Forense direttamente dall'Agenzia delle Entrate eliminando per tutti gli oneri previdenziali compensati qualsiasi attività di recupero dei contributi non spontaneamente versati;
- **Benefici per l'Erario:** La proposta di modifica normativa comporta benefici anche per l'Erario derivanti dal miglioramento complessivo della performance in termini di "pagamenti della pubblica amministrazione" senza alcun ulteriore onere a carico della finanza pubblicata in quanto, i crediti oggetto di compensazione, sono già iscritti tra le passività del bilancio dello Stato;

Di seguito sono riportati sinteticamente i dati relativi all'apporto che la Cassa Forense fornisce al bilancio dello Stato in termini di imposte sul patrimonio mobiliare e immobiliare, IRAP ed altri oneri fiscali e le ritenute applicate sui trattamenti pensionistici erogati. In particolare, il focus specifico sulle somme versate all'erario, evidenzia come anche un eventuale incremento della dotazione finanziaria del fondo istituito dalla Legge di Bilancio 2016 per le compensazioni, non pregiudichi in alcun modo il flusso di entrate che la Cassa Forense fornisce allo Stato stante i valori, totalmente diversi, ed anche la natura dei versamenti effettuati allo Stato.
Nel dettaglio la Cassa Forense è un "grande contributore" del bilancio dello Stato come si evince dalla specifica sugli importi e sulla natura delle somme per quanto riguarda gli oneri fiscali versati:

ANNO 2021 – Oneri Fiscali	
Carico fiscale sul patrimonio mobiliare	138.665.000,00 €
Carico fiscale sul patrimonio immobiliare	344.000,00 €
IRAP	670.000,00 €
Altri Oneri fiscali	990.000 €
Totale	140.669.000,00 €

Di seguito si riporta anche uno specifico dettaglio delle ritenute applicate ai trattamenti pensionistici erogati dalla Cassa Forense:

ANNO 2021 - Ritenute su trattamenti pensionistici	
ANNO 2021 - Ritenute su trattamenti pensionistici	
Ritenute erariali cod. 1040 assistenza	3.010.414,52 €
Ritenute erariali cod. 1001 assistenza	148.372,09 €
Ritenute erariali cod. 1001 pensionati	291.874.910,86 €
Ritenute erariali cod. 1002 pensionati	6.408.381,29 €
Contributo addizionale regionale pensionati	16.191.229,37 €
Contributo addizionale comunale pensionati	5.848.173,99 €
Conguagli mod. 730 pensionati	1.015.065,29 €
Ritenute erariali cod. 1049	28.866,48 €
Totale	324.525.413,89 €

Dal punto di vista tecnico, l'attuazione della proposta di modifica normativa non comporta particolari difficoltà tecnico pratiche stante l'esistenza della "piattaforma elettronica di certificazione" già attualmente utilizzata per la compensazione tra crediti ex articolo 82 del DPR 115/2002 e debiti erariali.
La presente proposta normativa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che l'incremento dell'autorizzazione di spesa da 10 milioni di euro a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 (di cui al comma 779), trova specifica compensazione nell'ambito del bilancio dello Stato. In particolare si provvede alla citata compensazione mediante riduzione dal capitolo 1360 «Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio ecc.» dello stato di previsione dal Ministero della giustizia e corrispondente aumento sul capitolo 3837 dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze «Somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato a compensazione dei crediti fruiti dagli avvocati per le spese, i diritti e gli onorari connessi al gratuito patrocinio».
Si rappresentano altresì gli effetti positivi indotti che verrebbero a dispiegarsi considerato che la norma consente di ridurre e semplificare l'attività in carico delle cancellerie degli uffici giudiziari grazie alla riduzione dei provvedimenti di pagamento e, più in generale, garantisce un miglioramento della performance complessiva in termini di "pagamenti della pubblica amministrazione".

Titolo XV
Fondi

ART. 152.
(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2023-2025, sono determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Relazione illustrativa
La norma dispone le risorse da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2023-2025, all'uopo rinviando alle tabelle A e B annesse alla presente legge.

ART. 153.
(Fondi)

1. Il Fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 è ridotto di 2.627,713 milioni di euro nell'anno 2023, 453,10 milioni di euro nell'anno 2024, 324,50 milioni di euro nell'anno 2025, 353,60 milioni di euro nell'anno 2026, 24,89 milioni di euro nell'anno 2027, 85,40 milioni di euro nell'anno 2028, 48,10 milioni di euro nell'anno 2029, 65,00 milioni di euro nell'anno 2030, 64,20 milioni di euro nell'anno 2031, 66,00 milioni di euro nell'anno 2032 e 72,30 milioni di euro nell'anno 2033.
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è ridotto di 1.393,00 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di XXX milioni di euro per l'anno….
4. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, con una dotazione di XXX milioni di euro nell'anno 2023, per la copertura degli interventi di competenza dei Ministeri in coerenza con gli obiettivi indicati nella manovra di bilancio.

Titolo XVI
Disposizioni finanziarie e finali

ART. 154.
(Misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio connesse all'andamento effettivo della spesa)

1. Le riduzioni di spesa contenute nella presente legge, quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, per la definizione degli obiettivi di spesa 2023-2025 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, assicura, mediante la riorganizzazione e l'efficientamento dei servizi degli istituti penitenziari presenti su tutto il territorio nazionale, in particolare con la ripianificazione dei posti di servizio e la razionalizzazione del personale, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 9.577.000 euro per l'anno 2023, 15.400.237 euro per l'anno 2024 e 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, assicura, l'efficientamento dei processi di lavoro nell'ambito delle attività per l'attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'Autorità giudiziaria e la razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 331.583 euro per l'anno 2023, 588.987 euro per l'anno 2024 e 688.987 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Alla luce del completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni sono ridotte di 1.575.136 euro annui a decorrere dal 2023.
5. A decorrere dall'anno 2023, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, mediante un efficientamento delle strutture interne deputate a favorire gli investimenti pubblici, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 24 milioni di euro. A tal fine, sono abrogati i commi da 179 a 183, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
6. L'Agenzia delle entrate, con apposito provvedimento del Direttore previa verifica, per gli aspetti finanziari, del Dipartimento RGS, provvede alla riorganizzazione dei servizi, l'ottimizzazione e digitalizzazione dei processi, nonché la razionalizzazione delle sedi territoriali. Dal provvedimento si devono conseguire risparmi strutturali di spesa per un ammontare non inferiore a euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024. L'Agenzia rendiconta semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato di avanzamento del processo di attuazione del presente comma ed effettua annualmente un versamento all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
7. All'articolo 238 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sostituire le parole: "e all'importo di 10.883.900 euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: ", all'importo di 10.883.900 per l'anno 2022 e all'importo di 9.883.900 euro a decorrere dall'anno 2023".
8. Le modalità attuative delle disposizioni di cui agli articoli 420, 421, 422 e 423 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
9. All'articolo 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "a decorrere da gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2024", le parole: "nonché, a decorrere dal 2023," sono sostituite dalle seguenti: "nonché, a decorrere dal 2025,", le parole: "per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025" e le parole: "a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2025";

b) al comma 4, le parole: "e comunque entro il 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "e comunque entro il 31 dicembre 2024".

10. Al comma 2 dell'articolo 230-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "con una durata massima fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "con una durata massima fino al 31 dicembre 2024", e le parole: "per gli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024".
11. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 203 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta di 80 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
12. All'articolo 5, comma 3, della legge 12 luglio 2011, n. 112, sostituire le parole da «nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri» fino alla fine con le seguenti: «nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze».
13. Le competenze attribuite ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, si interpretano come assoggettate al regime di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché escluse dalla disciplina di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
14. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9, dell'articolo 116, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano in relazione alle ritenute previste dall'articolo 1874 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inerenti il periodo 1996-2021 e le somme dovute dalle amministrazioni interessate, come accertate dall'INPS, sono rateizzate in 10 anni a decorrere dal 2023. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 373,7 milioni di euro annui dall'esercizio 2023 al 2032.
15. A decorrere dal 2023, l'articolo 1874, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal seguente "La ritenuta INPDAP è operata, nella misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività di servizio, sull'ammontare dell'indennità di ausiliaria.

Relazione illustrativa
La norma reca disposizioni finanziarie di razionalizzazione della spesa e di risparmio connesse all'andamento effettivo della spesa.

ART. 155.
(Fondazione Enea Tech e Biomedical)

1. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle attività attribuite dalla legislazione vigente, o delegate dall'amministrazione vigilante, alla Fondazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché di agevolare il raggiungimento delle relative finalità, alla medesima Fondazione non trovano applicazione, fatto salvo il rispetto, ove applicabili, dei limiti alle retribuzioni, emolumenti ovvero compensi stabiliti dalla normativa vigente, le disposizioni in materia di contenimento della spesa previste per i soggetti inclusi nel provvedimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

Relazione illustrativa
La disposizione è volta ad escludere per la "Fondazione Enea Tech e Biomedical" l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa per i soggetti inclusi nel provvedimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ferme restando le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE

ART. 156.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2023, rispettivamente, in [4.000] milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in [40.000] milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi
2. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2023, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro la quota massima del [30 per cento] di ciascuno dei limiti indicati al comma [x] del presente articolo.
3. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'esercizio finanziario 2023, in 150.000 milioni di euro.

ALLEGATI SEZIONE I

Allegato 1 – Articolo 1, recante "Risultati differenziali di spesa"

(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)